# L'ISTITUZIONI CANONICHE

*RIDOTTE IN VERSO VOLGARE*

DALL' ABATE

D. ANTONINO GANINI

DELLA TERRA DI JADRINOLI

In Provincia di Calabria ultra.

*OGGI ARCIVESCOVO*

DI S. SEVERINA

*A maggior utile, e profitto de' Chiesiastici dell' uno, e l'altro Clero, e de' Studenti, che apprendono il Civile, e Canonico Dritto.*

SECONDA EDIZIONE.

NAPOLI M. D. CC. LXI.

A SPESE DI NUNZIO ROSSI,

E si vendono nella sua Libraria al largo del Gesù nuovo.

*CON LICENZA DE' SUPERIORI.*

# J. M. J.

# DELLE ISTITUZIONI
## CANONICHE

## *PROEMIO.*

Elle Leggi Civili a i gran volumi
Aperto avendo, e agevolato il passo
Colle sue Istituzion Giustiniano;
Lo stesso far, ( per facilmente avere
Del Canonico Jus l'intelligenza
La Gioventù, ) pensato ha Lancellotto
Perugino Dottor; sicchè proposto
Tal suo pensier a Papa Paolo il Quarto,
L'approvò con imporli a dar principio
Alle presenti Istituzioni, e fine.
Un divario v'è sol tra queste, e quelle,
Perchè Giustinian, dopo composte
L'Istituzion Civil, da tre Sapienti
Giurisconsulti, cioè Triboniano,
Teofilo, Doroteo; le diede ancora
Colla sua autorità vigor di Legge:
Queste però, quantunque ricavate
Dal corpo, che compone il Jus Canonico,
( Onde per ciò seguir si deon da Giudici
Nel decider le cause, e senz'errore, )
Nome non han di legge Pontificia,
Per ragion, che, nè il detto Paolo Quarto,
Nè li suoi Successor le dichiararo
Del Canonico Jus esser porzione.
Elle son dunque i primi rudimenti
De' Canoni, e divise in quattro parti,
Al par delle Civili. In primo luogo
Di Persone Chiesastiche trattando,

E loro uffizj, rendite, prebende;
In secondo di cose sagre, e sante,
Come son Sagramenti, e Chiese, Altari.
Di Giudizj per terzo, e in che maniera
S'ordinan, si prosieguono, e finiscono:
In quarto alla perfine de' delitti,
E pene a lor da Canoni tassate.
Ciò premesso, invocando il Divin Nome
Di chi Uno in Trinità vive in eterno,
E tutto regge, ed ordina, e dispone,
E di tutto è principio, mezzo, e fine,
Al principio sarem del Titol primo.

DEL-

# DELLE ISTITUZIONI CANONICHE

## *LIBRO PRIMO.*

## TITOLO PRIMO

### *Del Jus, o sia Legge Canonica.*

PErchè chi imparar vuole una scienza,
Ciò, che impara saper vuol prima, e deve;
Quindi l' Autor di queste Istituzioni,
Cosa sia Jus Canonico c' insegna.
Jus da *jubeo* deriva, ed è un comando (*a*)
Di ciò, che far si deve, o che fuggire:
O ver Jus *a* (*b*) *Justitia* detto viene,
Perchè ordina le cose, che son giuste,
L' ingiuste proibendo, e val l' istesso
*Canonico* nomar, che *Regolare*,
Sì perchè l' altrui azion regola, e drizza,
Sì perchè dalle regole fu estratto,
O Canoni, che affin di viver bene
Gl' antichi Padri, e Papi hanno formato,
Legge ancora Canonica s' appella,
E detta vien dal verbo (*c*) *ligo*, essendo
Per lei legato l' uomo ad osservare
Quanto ella impone: o pur dal verbo (*d*) *lego*,
O *deligo*, perchè chi fa una legge
Molto pria legger dee, per ben fondarla,
Ed esser scelta, e degna d' osservanza:
O pur, perchè si dee legger (*e*) da Sudditi,
E per ciò darsi in scritto, e non a voce,

 Sì

(a) *Ex Text. de verb. Jur.* (b) *Ulp. in l.* 1. *de Just. & Jure.* (c) *D. Th.* 1. 2. *q.* 90. *art.* 1. (d) *M. Tull.* 1. *de legib.* (e) *S. Isid. l.* 2. *etymolog. c.* 10.

Sì per vederla ognun, sì per durare.
Il Canonico Jus è quello adunque,
Che indirizza l'azion de' Cittadini (*a*)
Al fin di conseguir la vita eterna;
E Cittadin coloro intendiamo,
Che della Chiesa son ormai nel grembo,
Perchè di quei, che fuori ella non cura. (*b*)
Onde gl'Imperadori ancora, e i Regi,
Per quel, che a salvar l'anima concerne,
Al Papa, e Jus Canonico soggiacciono. (*c*)
Del Canonico Jus l'Autor primiero
Dir si dee il Nazaren, quando commise
A Pier delle sue pecore 'l governo, (*d*)
E podestà li diede di far leggi,
Con cui a fren le tenesse; indi principio
Tal podestà di Piero ebbe, allor quando
Unito egli cogl'undeci in Concilio (*e*)
Elessero Mattia di Giuda al luogo;
Poi nuovamente radunati elessero
Stefano il Santo, (*f*) e sei altri Leviti
Presidenti alle mense, e al dispensare
Le limosine, affin di conciliare
Li Greci coll'Ebrei, che avean contesa;
Indi la terza fiata anche s'uniro,
E decretarono abolirsi affatto
Sì la (*g*) circoncision, che tutte l'altre
Cerimonie legali, e riti ebrei,
E così dopo Piero i Successori,
Ed epistole ferono, e decreti,
E Concilj chiamar giusta l'urgenze.
Quindi è, che vien formato il Jus Canonico (*h*)
Da' Divini Precetti in primo luogo:
D'antiche Consuetudini approvate:
E da Costituzioni Ecclesiastiche:
Come direm nel Titolo seguente.

TI-

(a) *Lancel. hic §. est igitur.* (b) *Can. multi corrig. q. 1.*
(c) *Contra Wiclef. Joa. Hus. Lut. Cal.* (d) *Joan. 21.*
(e) *Actor. 1. n. 26.* (f) *Actor. 6. Can. Diaconi 12. dist. 93.* (g) *Actor. 15.* (h) *Lancell. hic §. constat.*

## TITOLO II.

### *Del Jus Divino, della Consuetudine, e della Costituzione.*

ESsendo il Jus Canonico composto
Di scritte leggi, e di non scritte; Ancora
Il Jus Divino abbiam scritto, e non scritto.
*Largo modo* compreso il Jus Divino
Dividesi in eterno, e naturale.
Legge eterna è di Dio la Providenza
Che tutto regge. (*a*) Natural divina
E' quella contenuta in ambidue
Li testamenti (*b*) vecchio, e nuovo, e mai
Dal natural dettame non si parte,
E, com'è Dio immutabil, tal'è anch'ella, (*c*)
E per ciò indispensabil. Quindi il Papa,
Su i precetti divini del decalogo
Non dispensar si dice, interpretare
Può sol ne' casi dubbj, che non sia
Per allora il precetto obligatorio,
Stante la causa urgente, giusta, e grave,
Com'è qualor dispensa egli (*d*) ne' voti.
Legge divina antica è dunque quella,
Che per Mosè Dio diede all'Isdraeliti,
E contiensi ne' libri del Levitico,
Dell'Esodo, de' Numeri, e appellata
Vien Mosaica. Tre sorti in essa v'erano
Di precetti: Moral nomansi i primi
E diece son, perciò detti Decalogo,
Qual' insegnan' all'Uom conoscer Dio
Per suo principio, e fin, sopra ogni cosa (*e*)
Amarlo, offrirli voti, adorazioni,
Ubidirlo, e temerlo, e'l nome suo
Non profanar, nè i suoi Ministri, e Chiese;
Santificar per anche le sue feste,



(a) *D. Thom. 1. p. q. 22. ar. 1. & 2.* (b) *Tex. in c. qualit. de ac.* (c) *Lancell. hic in princ.*
(d) *Mastr. disp. 2. de leg. num. 78.* (e) *Exod. 20.*

Nè altra cosa creata aver per Dio:
Ubidir, venerar, soccorrer anche
I Genitor; l'altrui vita, o la nostra
Non offender, essendo egli il Padrone:
Nè per noi l'altrui donne, o robbe togliere,
O pur desiderar; nè falsitade
Commettere, trattando il nostro prossimo
Come trattati noi esser vogliamo.
Precetti si dicean *Ceremoniali* (a)
Li secondi, e la norma al popol davano
Di ben offrir a Dio lor sagrifizj,
Li riti, e cerimonie del Pontefice,
E de' Leviti suoi; Delle lor vesti
La qualità, e la forma, e la materia;
Com'essere dovea il Tabernacolo;
Come il proporziatojo; e qual l'Altare;
Gl'animali che offrivansi; in che giorno
Ed ore terminate; e innumerabili
Circostanze osservando nel suo culto,
De' quali tratta il libro del *Levitico*,
Così detto, cioè *Sacerdotale*.
*Giudiziali* eran chiamati i Terzi, (b)
Ed in essi istruiti erano i Giudici,
Come doveano giustizia amministrare,
E qual pena a ciascun delitto imporre,
Per così governar con pace, e quiete
Quella gente rissosa, e tumultuante.
Legge tale però fu a soli Ebrei
Promulgata, e perciò loro obbligava
A i precetti del terzo, e secondo ordine;
Ma i primi, cioè morali, essendo ancora
Naturali, chiunque altro era tenuto
All'osservanza, e in fatti Platon, Seneca,
Socrate, ed altri fur osservantissimi,
Benchè digiuni di Mosaica Legge,
Tanto, che il sol Decalogo per noi
E legge vecchia appellasi, e anche nuova,

Sen-

(a) *Exodi* 23. *a num.* 14. *& seq. & tot. l. Levit.*
(b) *Exod. c.* 21. 22. *&* 23.

Sendo Cristo venuto a confermarlo,
E non già ad abolir. Furo aboliti
Però l'altri precetti, allora quando
L'evangelica legge si è vulgata
Dopo la Pentecoste, (*a*) incominciando
A battezzar gl'Apostoli, e a dividersi,
Per diverse Nazion, Provincie, e Regni
Istruir nella fè del Crocifisso.
Nè l'antica cessò, perchè alcun male
Contenesse ella in se, quantunque allora
Repudj, usure, e pur poligamie
Tolleravansi, essendo Iddio Padrone
Di vietar ciò, che vuol, nè offende alcuno;
E, se Paolo (*b*) la chiama *inane* e *vacua*,
Anzi non esser senza colpa, intendesi
Non già colpa formal, ma imperfezione;
La vangelica essendo più perfetta,
A confronto di cui colpevol sembra,
Tal non era però; Dio mal non vuole;
Quella grazia bensì che nella nuova
Santifica da se, mancava ad ella,
Salvandosi di lei l'osservatori
Per la fè, che al Messia venturo aveano,
E per ciò inane (*c*) Paolo nominolla.
La Legge dunque nuova è l'Evangelo,
In cui contiensi quanto Cristo ha imposto
Vero uomo, e vero Dio Legislatore; (*d*)
Oltre del qual Vangel, ch'è Legge scritta
V'è la non scritta, e son le Tradizioni,
Che intese dagl'Apostoli per bocca (*e*)
Del lor Maestro, a i loro Successori
Nella fè, e nell'uffizio le dettaro,
E così poi con ordin successivo
Insino a noi son elle pervenute.
Nell'Evangelo si contengon quattro

Or-

(a) *Mastri. disp. 2. de leg.* (b) *D. Paul. ad Hebr. 8.*
(c) *Aug. com. Faustum.* (d) *Isaiæ 1.*
(e) *Thess. 2. c. Ecclesiast. dist. 11. Conc. Trid. Sess. 4. de Canonicis Scripturis.*

Ordini di precetti: cioè di fede; (*a*)
Per cui creder dobbiam quanto contiensi
Nel Simbolo Apostolico, e quanto altro
Rivelò Cristo alla sua Chiesa, ed ella
Come Madre, e Maestra a noi propone:
Di speranza eziandio, per cui fidando
Nell'infinita pietà di Dio,
E meriti di Cristo, e cooperando
Alla grazia di lui, speriamo il Cielo;
Di Carità per anche, che consiste
Nell'osservanza de' precetti diece
Da Dio dati a Mosemo, e poi da Cristo
Riconfermati, e senza cui spiegossi
Non potersi alla vita eterna entrare. (*b*)
De' Sacramenti in ultimo, de' quali
Fu Cristo Istitutor, fandoci intesi
De' lor effetti, istituzion, Ministri,
Forma, materia, e come si ricevono,
Per conferir a noi la loro grazia.

La Consuetudin (ch'è seconda parte
Del Titolo presente) origin ebbe
Dopo la legge natural, (*c*) qualora
Fatta tra loro gl' uomini unione
Viver, ed abitar vollero uniti,
Locchè si crede in tempo essere stato,
Che Caìn fabricar volle Cittade. (*d*)

La *Consuetudin* dunque è certa legge (*e*)
Da Costumi introdotta per frequenza
Di molti atti, e che questi fatti siano
Da qualche Popol, con quel fin appunto,
Che tal costume sia legge per loro.
Non deve esser però contradicente (*f*)
Al Divin Jus, o pure allo Canonico,
Perchè altrimente non è legge, è errore.

La Consuetudin molte fiate è scritta,
E molte nò: La scritta è, quando i Giudici

Della

---

(a) *Azor. t.1. Inst. Moral. l. 5. c.1. q.5.* (b) *Matt.19.*
(c) §. *Jus Consuetudin. hic.* (d) *Genes.* 4.
(e) §. *Est autem hic.* (f) §. *Hæc tamen hic.*

Della Cittade han regiſtrato in carte
Ciò, che ſi usò qual legge un lungo tempo:
*Uti ſunt* (*a*) *conſuetudines feudorum*.
La non ſcritta è la vera, ed ha il vigore
Dal tempo lungo, in cui ſi è praticata,
E chi in foro l'allega (*b*) dee provarla.
Per introdurla dunque ed aver forza
D'obligar come legge, aver ben deve
Le condizion ſeguenti: che ſia in prima
Ragionevol, e giuſta il buon coſtume,
Direbbeſi altrimente *corruttela*;
Ed abuſo, e abolir ſi dee più toſto,
Ch'oſſervar, (*c*) benchè fuſſe immemorabile.
Per ſecondo, che ſia ſtata oſſervata
Per un decennio almen, qualor ſi tratta
Di Materie Civili, e ſe Canoniche
Per quaranta (*d*) ch'è il tempo inver legitimo.
Terzo, che vi ſian ſtati atti (*e*) frequenti,
Non fando conſuetudine un ſol'atto.
Benchè, introdotta un atto ſol la ſtrugge
Che facciſi in contrario (*f*), e a fin di toglierla.
Quarto, che s'introduca a fine, che'obblighi,
Ed in coſe, a cui poſſon gl'inducenti
Se medeſmi obligar: quindi è, che dando
Cajo qual liberal tre ſcudi a Mevio,
Non perciò s'introduce Conſuetudine
Di darli in avvenir, che a queſto fine.
Non dielli; d'obbligarſi a ciò *in futurum*:
E così conſentir non ponno i Cherici
Ad atti, a immunità pregiudicanti,
E farne conſuetudin, (*g*) perch'è nulla.
Quinto richiede, che non ſia abrogata,
Dannata, o proibita per l'addietro,

O in

---

(a) *Cap. Conſuetudo diſt.* 1. *L. de quibus ff. de Leg.*
(b) *Abb. in cap. fin. de Conſuet.* (c) *D. cap. fin. de Conſuet.*
(d) *Gloſſ. in D. cap. fin. de Conſuet.*
(e) *L.* 1. *Cod. quæ ſit longa Conſuet.*
(f) *Bart. In L. de quibus* 32. *ff. de Leg.*
(g) *Nicol. Inſt. Civ. l.* 1. *tit.* 2. *n.* 50. & 51.

O in avvenir dal Prence; (*a*) e da quì accade,
Non poterſi introdurre Conſuetudini,
Che ſian di pregiudizio alle Perſone
Chieſaſtiche, o alle Chieſe, o beni loro,
Avendo tali uſanze già interdette, (*b*)
E vietato introdurre Urbano Ottavo.
Nota, che Preſcrizione, e Conſuetudine
Son ſinonimi nomi, abbenchè quella
Conſuetudine vera appellar deveſi,
Che da un Popolo intero è poſta in uſo:
Quella che da un Privato fu introdotta
Nominare ſi deve preſcrizione.
Queſta però le condizioni iſteſſe,
E qualità dee aver, per eſſer valida, (*c*)
Che della Conſuetudin dette abbiamo,
Qual *communis ſuetudo* è interpretata.
Della Coſtituzion, ch' è terza parte
Del noſtro Titol, da trattar rimane,
E *communis ſtatutio* ella s' interpreta,
Ma dalla Conſuetudin differiſce,
Perch' eſſa è legge ſcritta (d) e tutti aſtringe
I Sudditi di quel, che la promulga,
Ad oſſervarla. Onde due ſpecie, o ſorti
Son di Coſtituzion: Civili alcune
S' appellan, (*e*) quando falle un Laico Prence,
Magiſtrato, Senato, o ver Repubblica,
O pur le forma da ſe ſteſſo il Popolo,
Quai ſi debbon per leggi cuſtodire,
Ed accettar con riverenza, e ſtima; (*f*)
Rappreſentando i Principi quel Dio,
Per cui regnano i Regi, ed han comando. (*g*)
Non ſian però contro il Vangelo, o contro
Il Decalogo, o il Jus della Natura,
O Canonico, affin di poter eſſe

Obli-

---

(a) *Nicol. ubi ſup. n.*46.
(b) *Bull, Rom. Pontifex* 5. *Jun.* 1641.
(c) *Adden. ad Rotam coram Ludoviſ. dec.*191. *num. 6.*
(d) *Cap. Conſtit. diſt.* 2. (e) §. *Conſtitutionum hic.*
(f) *Diſt.* 10. *per totam.* (g) *Sap.* 1.

Obligar, (*a*) tantocchè fuor della pena,
Ch'esse contengon contro i trasgressori,
Pecca chi non l'osserva per dispreggio,
Paolo dicendo: (*b*) che non per timore
Soltanto, ubbidir dessi a chi comanda,
Ma eziandio per coscienza, quai Ministri
Da Dio pel bene pubblico ordinati.
Costituzioni diconsi Chiesastiche,
Quanto del Jus Canonico nel corpo
Trovasi espresso, e quanto altro comanda
Il Papa, o Chiesastici Prelati,
Con Bolle, o Editti, o Sinodi, o Concilj,
Quali, se sono all'anima spettanti,
Ed a costumi; osservar denno ancora
Sotto pena di colpa i Secolari.
Or quali sian cotai Costituzioni,
Nel Titolo seguente appien diremo.

## TITOLO III.

### *Delle Costituzioni Ecclesiastiche.*

NOve volumi di Costituzioni
Il Canonico Jus tutto compongono.
Il primo, è di Grazian detto Decreto,
In cui son distinzioni cento, ed una;
Trentasei cause con le sue questioni:
Di Penitenza un bel trattato, in sette
Distinzioni diviso; e un'altro ancora
Che di Consegrazion di Uomini, e cose
Tratta in diffuso. Grazian fu Monaco
Benedittino; la sua Patria è Chiusi;
Visse in tempo di Papa Eugenio Terzo,
E di Corrado Terzo Imperadore.
Il secondo volume i cinque libri
Contien de' Decretali, e compilato
L'ha Raimondo il Santo della Casa
Pennafort, Cittadin di Barcellona,

Fra-

(a) *Clem. Pastoralis de Sent. & re judic.*
(b) *D. Paul. ad Rom.* 13.

Frate Domenicano, e l' ha raccolti
Per ordin di Gregorio Papa il Nono
Da Risposte di Papi, e lor Statuti,
Da Canoni, e Decreti di Concilj
Provinciali, Generali, e ancora
Diocesani. Il Terzo de' Volumi
E il sesto *decretalium*, raccolto
Di Bonifacio Ottavo per comando
Da tre eruditi Professori di Canoni,
Dalle epistole antiche de' Pontefici,
In cinque libri ancora suddiviso,
Ed in titoli sette con settanta.
Il Quarto in se contien le Clementine,
Cioè li statuti di Clemente il Quinto
Nel Concilio di Vienna promulgate,
Quali unite da Giovanni successore
Ventesimo secondo di tal nome,
E suddivise in Libri cinque, e Titoli
Cinquantadue, le pubblicò. Il volume
Quinto contien le leggi Estravaganti
Tanto di esso Giovanni, quanto di altri,
Come si legge nelli loro esordj.
Il Sesto, e quel Bollario continente
Li Statuti Papali, quai non trovansi
Nel corpo della legge, ma raccolse
Laerzio Cherubin Dottor Romano,
Che comincian dal Papa San Leone,
Sino ad Urbano Ottavo in quattro tomi;
A cui aggiunse altro Autor le successive
Bolle dell' altri Papi *usque ad Regnantem*.
Sono il Settimo i tomi che contengono
Gli Atti intieri, i Decreti, e le Sessioni
De' Generali, e Provincial Concilj,
Che dalla Chiesa s' han per approvati.
L' Ottavo è il Gran Concilio Tridentino
General, che sostien di Pier la Nave,
Stabilita ha la fede, e smantellate
L' eresie, come pur l' errori, e scismi.
Per Nono in fine abbiamo li Decreti,

E le

E le Dichiarazion de' Cardinali
Nell'alme tre Congregazion; de' Riti,
Del Concilio di Trento, e Regolari,
E Vescovi ; le quai dichiarazioni
In autentica forma offerte in foro,
Cioè col suggello, e sottoscrizion di chiunque
Presiede a tai Senati, anno vigore
Quasi di legge, e nel decider deve
Il buon Giudice *ad unguem* osservarle.
Nota che de' volumi or già cennati,
Quello di Grazian, nelle Rubriche,
Ne' capitoli *Palea* nominati,
Che di altro Autor si stiman, e ne' Canoni
O leggi, che egli cita, ma non trovansi
In quegli Autori, o luoghi, in cui rapportali,
Non han forza di legge, o perchè incerto
Sia l'Autor, o pur certo, ma non ave
Autorità di legge promulgare.
Il rimanente poi di tal Decreto
Di legge ha forza al pari dell'altri otto
Che di sopra espressato abbiam volumi.
Ciò detto, in questo Titolo ci esprime
Lancellotto i Concilj universali,
E son quei, che li Padri in un raccolti (*a*)
Dall'orbe intero Cristiano, an fatti
Per stabilir la fede del Vangelo;
Ed ebbero l'origin dall' Apostoli. (*b*)
(Come nel Titol primo espresso abbiamo.)
E i Successor di Pier li proseguiro
In tutti i tempi, e massime allor quando
Regnava Costantino, il qual lor diede
Tra le straggi sanguigne de' Credenti
Di congregarsi insiem commodo, e loco.
Nè celebrar può alcun questi Concilj (*c*)
Senza licenza espressa del Pontefice,
Che sol di congregarli ha facoltade;
E se lui non può assistere; un Legato,
O più suole mandar, che in vece sua

Al

(a) §.*Universalia. hic* (b) §.*Quorum.* (c) §.*Legitima.*

Al Concilio presieda. I principali (*a*)
Sono il Niceno, l' Efesino, e quelli
Di Calcedonia, e di Costantinopoli,
Che inconcussi fur sempre, e venerati
Non men che i quattro libri de' Vangelj:
Ed in simile stima è nella Chiesa
Il Sagrosanto Tridentin Concilio,
Che par divinamente a noi donato. (*b*)
Concilj Provinciali quei son detti,
Che il Metropolitano in sua Provincia
De' suffraganei suoi coll' intervento,
Suol congregare, e questi non han forza
Di definir generalmente, o pure
Stabilire, e obligar tutta la Chiesa;
Ma l' osservanza sol di procurare
De' general Statuti, o singolari,
Ne' lor soggetti, e riformar gl' abbusi
Di lor Provincia; benchè questi ancora
In certe cose rette, e ordinatissime
Seguiti fur da general Concilj.
Li Vescovili, i Vescovi radunanli (*c*)
Nelle loro Diocesi, in riforma
De' scandali, difetti, abusi, errori
De' lor Diocesani, e appellan Sinodi;
Si fan con l' intervento del Capitolo,
E di altri che posseggon benefizj,
O sian curati, o no. Vengono astretti
Di questi all' osservanza tutti i Sudditi
Che in Diocesi son, purchè sapessero
Ciò, che si vieta in essi, o si comanda;
Nè supina ignoranza unqua gli scusa,
Dopo fatta di quei promulgazione.
I Decreti de' Papi hanno anco uguale (*d*)
Podestà, che li Canoni, e i Concilj
Sia di fede in materie, o di costumi.
Li Scritti ancor de' Santi, se mischiati (*e*)
Son

(a) §. *Inter cætera*. (b) §. *Provincialia cum seq.*
(c) §. *Episcopalia cum seqq.* (d) §. *Decreta*.
(e) §. *Alia sane*.

Son ne i Canoni, uguale anno vigore;
Se no, dopo i Statuti de i Pontefici
Hanno luogo; perchè, benchè in dottrina
I Dottor Santi avanzino i Pontefici,
Sono però minori *in potestate*,
E spiegar ponno sì, non definire..
Perchè si tratta dunque in tutte, e quante (*a*)
Costituzion Chiesastiche si trovano,
Di Persone, di Cose, Cause, e Pene,
E queste Istituzion di ciò pur trattano
Benchè in Compendio: è di uopo ancora noi
Di Persone trattar in questo libro
Chiesastiche, e di ciò, che a lor compete;
E già il facciam ne i Titoli seguenti.

## T I T O L O IV.

### *Del Jus delle Persone.*

DUe Sorti di Persone infra i Credenti
Lancellotto distingue; Laici, e Cherici. (*b*)
Dal Greco *Laos* il Laico porta il nome,
Che popolo vuol dire, o turba, o plebe.
Li Cherici da *Cleros*, che significa
Sorte, perchè chiamati sono a parte
Della divina eredità: Per questo
Alli Laici sta ben terreni affari,
E negozj, e guadagni esercitare,
Cause patrocinar, far liti, assistere
Da altrui procurator nel foro, avere
Moglie, servire, andar in guerra ancora,
E qualunque arte, o professïon per vivere
Abbracciar sendo lecito alli Laici
Tutto quel, che da Dio non ci è vietato
O come offesa propria, o ver del prossimo.
I Cherici all' incontro, perchè addetti
Al Servizio Divino, attender denno
All' orazione, all' assistenza, e lagrime

B A dar

(a) §. *Versatur*. (b) *Can. duo* 12. *qu*. 1.

A dar esemplo, e giovamento a i popoli,
Ad istruirli colla lor dottrina,
E colla vita irreprensibil loro
Deviarli dal male, indurli al bene.
Onde come Persone al Divin Culto
Dedicate fuggir devono i giochi, (*a*)
Le comedie, i spettacoli, gli balli,
Canti, nozze, ubriachezze, veglie, e suoni,
E ciò ch' il Mondo abbraccia, essi schifare;
Dinotando del capo la rasura
L'abjezion delle cose temporali;
E l'abito talare, la modestia
De' costumi mostrata nell' esterno.
Quindi hanno, come nobili, del foro
Il privilegio; e come a Dio sagrati
L'altro del Canon: *Si suadente Diabolo*,
Che chi li tocca, e offende incorre tosto
Alla censura di maggior scomunica.
Godon il privilegio anche di quei,
Che alla milizia son addetti, ed hanno
Di quanto acquisto fan nel Chiericato (*b*)
Pieno dominio, ed usufrutto in vita,
Ed in morte dispongono a lor voglia,
E se eredi non han, la Chiesa è erede.
Lor si vietan perciò la caccia, e i cani (*c*)
Sì per la distrazion da' Sagri Altari,
Sì pel dispendio inutil, sì precise
Pel pericol, che l'arme associar suole,
O della loro vita, o dell' altrui;
E solo qualche fiata per solazio
Si permette la caccia di volatili,
In cui non son clamori, e più rimoti
Li perigli: così pure la pesca
Permettere si suol per puro spasso,
E non in dì festivi, in cui s'attende

Al-

(a) *Cap. Clerici de vita, & honestate Clericorum. Can. Presbyter dist.* 54. (b) *Auth. Presbyteros. L. Sacrosanctæ C. de Ep. & Clericis.*
(c) *Can. Esau dist.* 86.

Alli facri effercizj. Il negoziare (*a*)
Molto più l' è vietato, effendo il lucro
Ch' averte il cuor da Dio all' intereffe,
Quefto inclina alle ufure, alle bugie,
Alle frodi, agli furti, e *d' ogni male*
*Radice è l' avarizia*; e perciò lungi
Da' Chiefiaftici fia, (quantunque il fare
Qualche negozio per Perfona aliena
E' lecito talvolta.) Il fervir Laici, (*b*)
O arti effercitar non liberali,
O vili uffizj, incompetenti al grado
E dignità fon de' Divin Miniftri,
Quai come tali vivono di decime,
Primizie, ed oblazioni, ed elemofine
Dalli fedeli offerte in lor foccorfo;
Sendo anche i beni lor, quai le perfone
Da gabelle, e da pefi univerfali
A cui il Popol foggiace efenti, e immuni.
Or diftinguonfi i Chierici in tre Claffi. (*c*)
La prima è di color, che fon già *Preti*;
La feconda di quei, che fono *in Sacris*;
Di chi fono *in Minoribus* la terza.
Ma perchè fi dividono li Preti
In quelli d' inferior, e d' alto grado,
Che al carattere lor Sacerdotale
Giurifdizion con dignitate unifcono;
Di quefti pria, di que' poi tratteremo.

## TITOLO V.

### *Del Sommo Pontefice, e de' Vefcovi.*

DI Pontefice il nome fe ampiamente
Si prende a cadaun Prelato adattafi, (*d*)
Ma proprio è del fol Papa, il quale è fommo,
Superior, e Capo de' Prelati,



(a) *Can. negotiatorem dift.* 88. (b) *Cap. Sacerdotib. extrà de Clericis, vel Monacis*. (c) §. *Horum autem, hic*. (d) *Conc. Nicænum* 2. *act.6. tom.*3.

E Vescovo si chiama universale, (*a*)
Padre di tutti i Padri, Successore
Di Piero nel governo generale
Della Chiesa di Cristo, di cui nomasi
Vicario, essendo tal sua potestate,
Che dall' ammirazion piglia il suo nome,
Com' è (*papè*) pronuncia di chi ammirasi.
E Pontefice è detto, quasi *pontem* (*b*)
*Faciens*, per cui l' uom da Terra al Cielo
S' inalza: ed uno esser deve ancora
L' universal Pastor, come uno è Dio,
Una la Chiesa, ed uno fu anche Piero
Dichiarato Pastor del fedel Gregge,
Reggendosi la Chiesa qual perfetta
Monarchia, in cui tutti ad un soggiacciono;
E Gerarchia si noma similmente,
Perchè ordini diversi in se contiene
Di cui tutti son figli, a tutti è Padre;
E qual Capo visibile di essa,
(L' invisibile essendo il solo Cristo)
A tutti norma dà, tutti comanda,
Decide esser di fede le materie,
E tal creder si deon, perchè non erra
*Ex Cathedra decernens*: ei dispone
De' benefizj e dignità chiesastiche
A suo modo, e ragion dà solo a Dio, (*c*)
Dispensa *ex causa* nelli giuramenti,
E ne' voti eziandio, così pur anche
Nelle cause impedienti il matrimonio,
E dirimenti, del tesor de' meriti
Di Cristo, Maria, e Santi ei disponendo
Indulgenze concede, e remissioni,
Concilj universal raduna, i Vescovi,
Ed ogni altro Prelato crea a sua voglia,
E privilegj, e titoli concede;
In somma tutto puote, eccetto quanto (*d*)

E' di

(a) *Concil. Calcedon. act. 3.* (b) *Varro l. 4. de ling. lat.*
(c) *Cap. quamvis 25. dist.*
(d) *Cap. Cuncta 9. q. 3.*

E' di Divino Jus, o naturale,
In cui limitar suol, e interpretare,
Giusta l'urgenze, non mutare affatto.
I primi dopo il Papa i Cardinali
Son oggi nella Chiesa, ed essi soli
Il Pontefice eligon *privative*, (a)
Ed un di loro essere suol Pontefice:
Essi esercitan pur le Legazioni,
Ed in tal'atto quell'onor ricevono
Che il Papa istesso; Quindi il Caval bianco (b)
Usano, il strato rosso, e 'l baldacchino.
L'ordin Cardinalizio istituillo
Silvestro Primo in General Concilio, (c)
E tanti sono quanti fur di Cristo
I Discepoli, a cui son successori;
E come Prenci, *& Cardines Ecclesiæ*,
Che sono a i Re paragonati, han Porpora,
Rosso Galero, ed altre insegne egregie,
Chiamati dal Pontefice fratelli,
Da tutti, Eminentissimi Signori.
A loro gl'ardui affari si commettono
Per comporli fra Reggi, e fra Magnati;
Lor son legati *a Latere in Concilio*;
Loro compongon l'alme radunanze
In cui di stato trattasi, o diritti,
O d'affar Vescovili, o Regolari,
O pur d'interpretar qualche dubbiezza,
Che nascer suol su i Tridentin Decreti.
Onde, benchè special non abbian cura
Di questa, o quella Chiesa, (eccetto quando
Son Cardinali Vescovi, o Arcivescovi)
A tutto vegliar denno, e curan tutto.
Il Cardinal Diacono dà il Pallio (d)
All'Arcivescovi: e l'Imperadore
Da un Cardinale Vescovo s'inunge



(a) *Cap. ubi periculum de Elect. in 6.*
(b) *Canonistæ in tit. de off. Legati.*
(c) *Canonistæ in Can. Præsul 2. q. 5.*
(d) *Hostiens. in c. per Venerabilem extra de elect.*

Prima, che sia dal Papa coronato.
Chi contro un Cardinal machina insidie,
Si punisce qual reo di Majestate.
E molte fiate, avanti a' Cardinali (*a*)
Passando condannati, ebber la vita.
Erano dopo il Papa anticamente
I Patriarchi Principi de' Padri,
E su d'un Regno, o più tenean dominio
Cioè quanto s'estendeva il lor distretto,
Diviso il Mondo in quattro Patriarcati,
L'uno era d'Antiochia, un di Bizanzio,
Uno in Gerusalemme avea la Sede,
E un'altro in Alessandria. Oggi vi sono
Altri eziandio Primati, e Patriarchi,
Come son: Il Primate dell' Ibernia,
Di Polonia, Toledo, India, Venezia,
A cui appellano contro gli Arcivescovi (*b*)
Li sudditi del Regno, in cui presiedono,
E quanto gl' Arcivescovi, e li Vescovi
Hanno di potestate, *ratione ordinis*,
Tutto l'hanno i sudetti maggiormente,
Portando anche la Croce eretta avanti, (*c*)
Fuorchè presente il Papa, o suo Legato.
Sieguono gl' Arcivescovi a i Primati,
E Patriarchi, ed essi anche conoscono
I gravami che fan forse li Vescovi (*d*)
A loro Diocesani; anche la Croce
Portan eretta in sua Provincia: possono
Al Concilio chiamar Provinciale
I Suffraganei Vescovi: ammonirli
Non residenti a ritornare al gregge:
Eligon il Vicario del Capitolo, (*e*)
Se questo non l'elige infra otto giorni
Dopo morto il Prelato: usano il Pallio,

E ri-

(a) *Bald. in L. addictos supplicio C. de Appellation.*
(b) *Abb. in cap. Duo simul extra de offic. ordin.*
(c) *Cap. antiqua de Privil.*
(d) *Cap. Pastoralis de offic. Ordin.*
(e) *Trident. sess. 24. de Reform. c. 5.*

E ricevuti son *sub* Baldacchino.
Oltre ciò poi, quanto han di Giurdizione,
E posson fare i Vescovi per l'Ordine
Tutto lo fan per anche gli Arcivescovi.
I Vescovi son poi, che podestate
Essercitan per tutta una Diecese,
E importa il nome lor: *Speculatores*,
Vegliar dovendo sopra i Diocesani,
Per cui, come Pastori anche la vita
Non debbon sparagnar, non che fatiche.
La loro Autoritade si è Apostolica,
Ed oltre quella, ch' han Sacerdotale,
Possono cresimar, gl' Ordini dare,
Il Crisma far, le Chiese benedire,
Conciliar pollute, ed interdette,
Visitar la Diocesi, sagrare
Chiese, Altari, Persone: impor solenni
Penitenze, Interstizj dispensare, (*a*)
E irregolarità, che sono occulte,
(Fuorchè dell'omicidio volontario)
Scomunicar, sospendere, interdire;
Alcuni enormi casi riservarsi,
Degradar, e deponere Chiesastici,
Sinodi congregar, far leggi, e editti,
Ordinar processioni anche solenni,
E tante altre far cose appartenenti (*b*)
Al loro uffizio, Giurdizion, Carattere;
Nè son compresi in General Precetto
Censura, pena, o bolla, che fa il Papa,
Se non vengono espressi in individuo;
(Siccome ogni Chiesastico comprendesi
Sotto il nome di Popolo in quel solo,
Ch'è favorevol, non già nelle pene,
Imposizioni, aggravj, e cose simili)
Nè punire li può, che il sol Pontefice. (*c*)
I Vescovi però per ogni luogo



(a) *Trid. loc. cit. cap. 6.*
(b) *Vide Barbos. de Pot. Episc.*
(c) *Cap. quia periculosum de Sent. excom. in 6.*

Della loro Diocesi un Pievano,
Arciprete, Curato, Abate, o Parroco,
(Previo il concorso, per veder chi degno
E' più degl'altri) eleggon, ed a questo
La cura dan dell'anime di quanti
Abitan nel distretto di quel luogo;
Ond'egli è che battezza, ed ammaestra
Ne' rudimenti della fede i suoi,
Gl'assolve da peccati, li comunica,
Colla predicazion li pasce ancora,
Moribondi l'assiste, e colla sagra
Unzione li fortifica all'agone
Col nimico comune; a i Matrimonj
Assiste, e senza lui non han vigore;
Promove il Divin Culto, e le funzioni
Celebra della Chiesa; a i Sacerdoti
Precede; i peccatori, e scandalosi
Corregge; e quando è d'uopo ancor denunzia
Al Prelato: le nozze contraende
Pubblica dall' Altar, vigilie, e feste;
Le ceneri, le palme, e le candele
Benedice, e fa quanto un buon Pastore
Far è tenuto a prò della sua greggia.
Ecco in succinto l' ordin de' Pastori:
Di tutto il Cristianesmo il Papa ha cura;
Del suo Regno il Primate, o Patriarca:
Della Diocesi il Vescovo; e' l Curato
Della Terra, o Città, di cui è Prevosto.
Or perchè anticamente erano i Vescovi,
E Prelati per strada d' Elezione
O ver Postulazione, assonti *ad Cathedram;*
Pur noi dell'Elezion trattar vogliamo.

TI-

# TITOLO VI.

## *Dell' Elezione.*

L'Elezione non è, ch'una chiamata (*a*),
*Canonice* però fatta d' un Cherico
A società fraterna, o dignitate.
Per Canonica dirsi l' Elezione
Più condizion s' esigon; E' la prima,
Che tutti sien chiamati, quei che jusso
Hanno d' elegger; perchè omesso un solo
Annulla l'Elezion, se non l' ha rata (*b*)
Qualor sa, che s' è fatta: La chiamata
Si fa secondo l' uso di quel luogo
Dove s'eligge, e con quei segni soliti,
Ed ora, e giorno, e luogo, in cui radunansi.
Devono per secondo almen due parti
Degl' Elettori, unirsi all' Elezione,
E di questi dapoi la maggior parte (*c*)
Concorrere per uno, acciò sia eletto
*Ritè*, *&* *rectè*. Dev' esser però idoneo
Chi s' elegge, pieno anche di virtudi,
Meriti, zelo, scienza, e che sia stato,
(Quando esser può) in più gradi della Chiesa,
Onde non per passione, o amor di sangue
O impegni, o prepotenza, o simonia
L' Elezione si fa; Quindi è, ch' un tempo
Essendo eletto in Catalan Pastore (*d*)
Con quattordici voti un Cardinale,
E un Canonico ancor con diecesette;
Perchè più degno era il Cardinale
Per l' età, per la scienza, e dignitate,
Fu anteposto al secondo, che suffragj
Avea tre più di lui, ma meno degno;

Quan-

(a) §. *Cæterum*, *hic*. (b) *Cap. quod sicut extra eod. Cap. In Genesi extra de elect.*
(c) *D. Cap. quod sicut c. coram &c. dudum de el.*
(d) *Cap. Ecclesia il 2. hoc tit.*

Quando però eccedesse molto il numero
De' suffragj, si dee tenerne conto
E cedere chi meno assai n' ha avuti. (*a*)
Perciò di quei, che pretenzione avranno
Alla vacante Catedra, i costumi, (*b*)
E qualità d' ognun s' indagan prima,
Per darsi a chi lo merita il suffragio,
E dopo informo tal presto venire
All' elezion, nè trarla molto a lungo (*c*)
Della vacante Chiesa in pregiudizio,
Onde fare si deve infra tre mesi
Dopo della vacanza: questo essendo (*d*)
Il tempo dalla legge stabilito,
In cui se non si fa (purchè non siavi
Impedimento, e causa in ver legitima
Di prorogarla) perdon per allora
La facoltà d' eliger gl' Elettori;
E avanti l' Elezion si dee invocare (*e*)
Il Divin Spirto, senza cui di buono
Nulla può farsi. Devon parimente
Tre fra i votanti eligersi, che i voti (*f*)
Ricevan di ciascun segretamente,
E li registrin, per doversi appresso
Il numero de' voti, che ognun ebbe
Pubblicarsi (e si chiaman scrutatori,
Quei che ciò fanno,) e in leggersi da essi
Li suffragj, chi trovasi già eletto
Dalla maggior, e più sana porzione
Degl' Elettori, eletto allor s' appella,
Senza che si dichiari chi diè il voto,
Contrario, o favorevol; e si fanno
Dell' Elezion seguita i documenti (*g*)
Per pubblica scrittura *ad rei memoriam*;
E publicata ch' è, più l' Eligenti

Non

(a) *Cap. Gratia, & D. c. Ecclesia*. (b) *Gloss. in cap. Cumana hoc tit.* (c) *Cap. post præteritam extra de elect.* (d) *Cap. ne pro defectu ext. eod.* (e) *Cap. cum Paulus* 1. *q.* 1. (f) §. *Per scrutinium hic.* (g) *Cap. quia propter, extra eodem.*

Non posson variar, con altri eligere. (*a*)
Può un' assente eziandio col suo mandato (*b*)
Intestato a qualcun degl' Elettori
Commetter, che il suffragio diasi a Cajo;
E perchè Cajo esprime, il Mandatario,
O sia Procuratore a Cajo allora
Dona il suffragio in vece del Mandante,
E dalla parte sua lo dà a chi vuole;
Ma se il Mandante non esprime alcuno,
A chi vuol che si dia, ma si rimette
Al suo Procurator, questi allor uno (*c*)
Solo suffragio dà per se, e per quello.
Se avesse due Procuratori eletto,
S' attende il voto di chi pria lo dona. (*d*)
E se tal priorità non si distingue,
Si preferisce chi il Capitol vuole, (*e*)
O chi è scritto il più primo nel mandato,
*In solidum* però non ponno unirsi (*f*)
E dar il lor suffragio i Mandatarj,
Ma l'uno d'essi: nè spiegar con lettera
Può l'assente il suo voto agl' Elettori, (*g*)
Perchè allor più Segreto non sarebbe.
Certo altro modo d' Elezion si stila (*h*)
Per il Papa, e 'l prefisse con sua bolla
Gregorio il Quintodecimo, incipiente;
*Æterni Patris Filius*, e di quella
I Cardinal si servon nel Conclave.
L'elezione suol farsi in tre maniere, (*i*)
O per ispirazione, ed è qualora
Per impulso divin tutti convengono,
Gl' Elettori in persona di chi eligono;
Quale stiman più Santo, Idoneo, e Dotto:
O per Scrutinio, ed è quanto i suffragj (*k*)

Se-

(a) *Cap. publicato extra eod.*
(b) §. *Sed & si quis, hic.*
(c) §. *Et si tantum, hic.* (d) §. *Quod si pluribus.*
(e) §. *Et si ita, hic.* (f) §. *Si autem plures.*
(g) §. *Sed cum absens.* (h) §. *Sed hæc quidem.*
(i) §. *Celebr.* (k) §. *Per Scrutinium.*

Segreti si ricevon da i tre Eletti,
*Si scrutinan*, e poi si fa palese
Il lor numero, e appurasi l'Eletto,
Come sopra restammo. O viensi a fare (*a*)
Per Compromesso, ed è, se gl' Elettori
Tutto il lor Jus lo danno a due, o tre Arbitri,
Contentandosi ch' eglino a lor voglia
Eligan, stando certi del gran zelo,
E maturezza, e integrità degl' Arbitri.
Ma se degl' Elettori un sol dissente
Dare tal Jus all' Arbitri, non vale
Più compromesso, e fassi l' Elezione
Per scrutinio. All' incontro dopo fatto
Il compromesso, han tanta autoritate
Gl' arbitri, che seguito un' atto solo, (*b*)
(Quantunque l' elezion non sia compiuta)
Non si posson privar del Jus d' eligere.
Nota il divario tra l' Ispirazione,
E la cospirazion, che quella dicesi
Qualora tutti quei, che han Jus d' eligere
Mossi son nell' interno a eliger uno:
Quando il Popolo poscia a voce piena (*c*)
S' unisse, e postulasse un per Prelato,
Questa si dice allor cospirazione,
E così fatta l' elezione è nulla. (*d*)
Oggi però li Vescovi in Italia
Dal solo Papa eligonsi: In Germania (*e*)
Eligon i Capitoli, e 'l Pontefice
Conferma l' elezion; così per Francia,
Per Portogallo, e Spagna ancor si stila,
Dove i Regi han il Jus dell' Elezione
Ne' rispettivi loro Regni, e poscia
Il Papa confermar suole gl' Eletti.

TI-

(a) §. *Per compromiss.* (b) *Cap. in causis extra eodem.*
(c) §. *Quod si forte hoc tit.* (d) *Cap. 2. ext. eodem c. docens 62. d.* (e) *Reg. 2. & 3. Cancel. Ap.*

## TITOLO VII.

### *Chi può eligere, ed esser eletto.*

NON perchè sian cessate nell'Italia
L'Elezion de' Prelati, e creali il Papa,
Lasciam di dir, chi eligere, e chi eletto
Esser può. Proibiti adunque sono
D'eligere gl'impuberi, mancando (*a*)
A loro il pien giudizio: e così quelli,
Che ad Ordin Sagro non fur anche assonti: (*b*)
O pur scomunicati si rattrovano
Di maggiore scomunica; o sospesi
Non *a Jure*, ma *ab homine*: gl'assenti
Che mandato non fanno di procura;
Gl'Eretici, Scismatici, ed Apostati,
I Neofiti di fresco convertiti;
Li Laici, che non hanno privilegio
Speciale di ciò far: quei che la forma
Dell'elezion non servan, o un indegno
Pretendono d'eliger scientemente,
(Anzi in pena costor per un triennio
Perdono il Jus passivo): gl'interdetti
Neppur eligon. Se parliam di quei
Che ponno esser eletti, niun di quanti
Sopra accennammo esser eletto puole,
Nè quel che da illegitimi natali
E' nato, o non è giunto agl'anni trenta
Della sua etate, o pur è irregolare;
Anzi oggi per Decreto del Trentino (*c*)
Dee l'Eligendo esser Dottor di Canoni,
O pur in Teologia, o almeno in essa
Licenziato, o pubblico Lettore,
Di costumi, e virtù sperimentata.
Nota, che i mesi tre ad eliger dati

Son

(a) *Cap. ex totis de Elect.*
(b) §. *Sed neque, hic, cum seq. per tot.*
(c) *Cap. quicumque. Sess. 22. de reform.*

Son per le Cattedrali, ed util sono, (*a*)
Tal che per gl' impediti unqua non corrono;
Ma per le Chiese inferior sei mesi (*b*)
Sono concessi: In questi spazj adunque
Trascurando di farsi l' Elezione
Senza causa legittima, devolvesi (*c*)
Il Jus per quella volta al Superiore,
E se mai si facesse è *statim* nulla: (*d*)
Come annullar si può, quando vien fatta
Contro il tenor del Titol precedente. (*e*)

## T I T O L O VIII.

### *Della Postulazione.*

QUalor non può per strada d' Elezione
Prelato esser alcun, non per le cause (*f*)
Impedienti, che cennato abbiamo,
Ma solo, perchè fusse Laico; o pure
Agl' Ordini Minori assonto *tantùm*;
O illegitimo nato; o pur manchevole
Nell' età requisita: o da una Chiesa
A una simile voglia far passaggio;
In questi soli casi vien permesso
Farsi a pro d' un tal' Uom Postulazione,
Quale appunto non è, che una concorde
Domanda di color, ch' han Jus d' eligere,
Fatta a favor di chi non puote eligersi,
Con dispensar il Papa a quel difetto,
Di natali, d' etade, o d' esser Laico,
O in Ordini Minori, o in altra Chiesa,
Affinchè possa la vacante Cattedra
Occupar; E accettando la dimanda
Il Superior, a cui si fa, si dice (*g*)

Am-

---

(a) *Cap. ne pro defectu extr. eod.* (b) *Cap. 2. de concess. præb.* (c) §. *Interdum, hic.* (d) *Cap. licet extr. de supplen. neglig.* (e) *Cap. quia propter extr. eod.* (f) §. *Sciendum, hic cum seqq.*
(g) *Cap. Gratum, de Post. Prælat.*

Ammesso, ed anche eletto il Postulato.

## TITOLO IX.

### *Della Conferma dell' Elezione.*

E Perchè l' Elezion senza conferma
Non dà amministrazion di Chiesa alcuna,
Neppur sotto il pretesto di procura,
O ver d' economia di detta Chiesa,
Anzi annulla la già fatta Elezione
Chi amministra pria d' esser confermato;
Nè ubbidire lo fa dalli Soggetti,
Se la Confermazion prima non mostra;
Quindi con sua Costituzion Gregorio (*a*)
Stabilì, che se fusse negligente
L' Eletto, e senza causa differisse
Dopo il trimestre chieder la conferma,
Possano gl' Elettori un altro eligere:
Siccome infra d' un mese dee spiegarsi (*b*)
Se alla fatta Elezion consenso dona,
Qual mese è dopo la notizia avuta
Della fatta Elezion in sua Persona:
Onde se fusse confermato, elasso (*c*)
Il trimestre, se *scienter* si conferma
Dal Papa, val; se no, non ha vigore
Tale confermazion, nè puote i frutti
Render suoi. Parimente alla Conferma (*d*)
Dee preceder l' informo circa il vivere,
Costumi, e scienza dello confermando;
E ciò in quel luogo ov' egli è dimorato.
S' affigge per l' editto in quella Chiesa, (*e*)
Ove s' è devenuto all' Elezione,
Col termine prefisso, in cui se alcuno
All' Elezione opponere volesse

Po-

---

[a] §. 1. *hoc tit.* [b] *Cap. Cupientes. §. Cæterum de el. in 6.* (*c*) *Cap. quam sit. De elect. in 6.* (d) §. *Is autem, hic.* [e] *Cap. 1. de Postul. §. Illud hic.*
(f) *Cap. si fortè de elect. in 6.*

Potesse farlo; elasso poi quel termine
Più orecchio non si dona agl' opponenti;
E se l'opposizione è calunniosa (a)
Viene l' oppositor punito allora.
Ne' Postulati anco lo stesso osservasi.
E' la confermazion dunque del Jusso [b]
Prima per l' Elezion alla vacante
Chiesa acquistato quasi un bel sugello,
Che corrobora e fa rato il già fatto,
Onde quel matrimonio che trattato
Era pria tra l' Eletto, e la vacante (c)
Chiesa, per la conferma si ratifica,
Onde può ben essercitar quegl' atti
Che son di giurdizion; com' è Indulgenze
Conceder, conferire Benefizj,
Interminar censure, giuramenti
Assolver, Lettre far Dimissoriali,
Ed ogn' altro, che all' ordine non spetta [d]
Onde Prelato il Confermato appellasi,
Vescovo non ancor, se non ha l'ordine;
E se vorrà della sua Chiesa i beni
Amministrare, e percepirne i frutti,
Prendendone il possesso, far lo puole.
Si dubita di quel che fu Scismatico (e)
Se dispensar si possa ad esser Vescovo.
E si dice di sì, purchè alcun ordine
Ricevuto non abbia infra i Scismatici,
E canonicamente eletto sia.

## T I T O L O X.

### *Della Consegrazione.*

ELetto, e confermato si consagra
Il Prelato a poter essercitare

Ciò,

(a) *Cap. si fortè de elect. in 6.*
[b] *Cap. inter dilect. de fide instrum.*
[c] *Cap. inter corporalia de transl. Præl.*
[d] §. *Finali hoc tit.* (e) §. *Deillo, hic.*

Ciò, ch'all' ordine spetta; e poi si noma
Vescovo, perchè nulla più gli manca;
Per la Consegrazion perfezionandosi
Totalmente il Contratto Spirituale,
Tra il Consegrato e la sua Sposa; e questa
Consegrazion dee farsi infra un trimestre (a)
Dopo dell' Elezion, lo quale elasso
Senza causa legitima impediente,
Perde i frutti, se alcuni ha percepiti,
Bench' or gli dà sei mesi il Tridentino. (b)
Dev' esser Sacerdote il Consegrando,
E deve intervenire il suo Arcivescovo
A far quella funzion, con tutti gl'altri
Suffraganei; li quali non potendo
Per causa intervenir, posson scusarsi,
Sicchè sian tre, non men, col Consegrante;
Quai nell'ora di terza, *in die Dominico*,
E fatto già il Scrutinio colle preci, [c]
Due Vescovi sul capo dell' Eletto
Impongono le man, tenendo sopra
Il libro del Vangelo, e 'l Consegrante
Su delle man di quei lo benedice,
E poi le mani, e 'l capo ungendo vanno
Col Sacro Crisma; quindi il Consegrato [d]
Giura al Pontefice, e alla Santa Sede
Intera fedeltate, ed ubbidienza.
Oggi li Suffraganei, e l' Arcivescovo
Nelle Consegrazion non si richiedono;
Fandola far il Papa, e da chi vuole.
Si richiede eziandio, ch'il Consegrato (e)
Facci ancor della Fè la *Professione*
O in Roma, o nella Chiesa, a quale è assonto.
Si consagran ancora li Pontefici
Da Cardinali Vescovi, e tra gl'altri
Il Cardinal, ch'è Vescovo Ostiense

C E' pre-

[a] *Cap. quoniam* 100. *d.* [b] *Sess. 7. de Reform. c. 9.*
[c] *Cap. significasti extr. de Elect.*
[d] *Abb. in cap. tua non extr. de Jurejur.*
[e] *Concil. Trid. sess. 23. de Ref. c. 1.*

E' preferito: ancor l' Imperadore
Dicesi consegrarsi allora quando (a)
L' Imperial Diadema il Papa dagli:
Si consagran le Chiese, e i Sacri Altari,
Li Calici, Patene, e Sacre Vesti,
Si consagran le Vergini, in votarsi
A Dio, ch' è loro Sposo; ma diversi
Sono li modi, e i riti, che s' osservano,
E cadauna d' esse ave il suo rito;
Onde consegrazion vuol dir l' istesso,
Che: *Una funzion per cui qualche persona,*
*O cosa a Dio si dedica, e destina* [b]
*Per quel rito, al di lui servizio, e culto,*
*Sicchè ad altri usi più servir non possa,*
*Che non sian del Signor, a cui è dicata.*

## TITOLO XI.

### *Del Ricevimento, e Autorità del Pallio.*

OLtre l' Auttorità, e Giurisdizione
Vescovile, già sopra enunciata,
V' è un' altra Insegna, che si noma il *Pallio*,
Ed è una certa fascia, che si porta
Su le spalle, di quattro Croci adorna,
Una in petto, un' al collo, e due sugl' omeri,
Ed è di color pallido, pigliata
Dal sepolcro di Piero, e sol dinota (c)
Del Pastoral Uffizio la pienezza,
E della Pontificia Dignitate;
Onde si dice: Insegna Personale,
Che a niun' altro si dona, o a Successori
Servir puote; anzi che, se traslazione
Si fa da Chiesa a Chiesa, ogn' uno il suo
Che nella prima usò, nella seconda

Non

(a) *Cap.* 1. §. *unde extr. de Sacr. unct.*
(b) §. *Sacræ, Inst. de rerum div., cap. pudenda* 24. *q.* 1.
(c) *Cap. Significasti de elect., cap. nisi de auth.,* & *usu Pallii.*

Non puote ufar, ma ricercarne un'altro,
E quando muore, feco fepellifcefi.
In rigor gl'Arcivefcovi, e Patriarchi
O Primati ufar devon quefto Pallio,
Con il qual confegrar poffano i Vefcovi, (*a*)
Convocarli al Concilio Provinciale,
Il Crifma far, ed altre lor funzioni.
Per grazia dar lo fuole a qualche Vefcovo
Anche il Papa: però ferve in Diecefe [*b*]
Non fuori; e in certi dì folenni, i quali
Anche li fon prefcritti; e nelle Meffe
Non nelle Proceffion: così in Funzioni
Fuor di Provincia l'ufan l'Arcivefcovi
Con privilegio fpecial, non fenza.
Il Pallio ancora è quel, che d' Arcivefcovo (*c*)
Dà il nome, e pria di lui Metropolita
S'appella, e perciò è fegno di pienezza
Di poteftà in chi l'ufa, onde il Pontefice,
Che nell' orbe univerfo ha poteftate
Dovunque, e quando vuol fempre lo porta.
Se al Metropolitan già confegrato
S' opponeffe delitto; [ purchè giuri
Di calunnia chi oppone, e fi foscriva
Del taglion alla pena, fe nol pruova, ]
La recezion del Pallio s' impedifce. [*d*]

## TITOLO XII.

*Della Vita, e Oneftà delli Prelati.*

SIN ora dell'efterno abbiam trattato.
Or diciam dell' interno, e de' coftumi,
Ch' aver denno i Prelati, i quai fon fpecchio,
In cui ciafcuno mira, e l'azion fiegue.
Prelato dunque dicefi, chi efercita [*e*]

 Giu-

(a) *Cap. quod ficut. §. Super & in fin. de elect.*
(b) §. *Sed eo, hic.* (c) *Cap. ad honorem, extr. ead.*
(d) §. *Hujus receptio, hic.*
(e). *Abb. in cap. 2. de Jurejur.*

Giurisdizion contenziosa, ed ave
Sudditi, a cui comanda, ed ammonisce,
E ne' delitti ancor castighi dona,
E le liti fra lor decide, e termina.
Ogni Prelato dunque, in quella guisa
Ch' in jus, e dignità tutti precede,
Nell' innocenza ancor preceder develi,
E virtù, e santità, saper, prudenza;
Onde a Tito scrivendo, ed a Timoteo
Paolo registrò: ben fa chi ambisce
Il Vescovado, però deve il Vescovo (*a*)
Esser irreprensibil, che non trovi
Un del Popol in lui verun difetto,
Di cui l' imputi; perchè lui dovendo
Tutti corregger de i difetti loro,
Illibato esser dee; benigno, e mite,
Che compatisca, ma castighi assieme
Ed emendi i manchevol, congiungendo
Severità, e mitezza: ogni consorzio
Fugga di mali, e scandalosi, e massime (*b*)
Di donne, abbenchè sian sante, ed oneste,
Se pericolo recano, o sospetto:
Onde i suoi familiar sian costumati
Non imbriachi, avari, e disonesti:
La sua mensa sia parca, e regolata,
Nè da essa mai manchino i mendici:
Il suo vestire onesto, e non superbo, (*c*)
O sposareccio, grave il caminare,
Considerate le parole, e azioni;
Lungi dall' avarizia, e dal guadagno,
Onorevol, cortese assieme, e grave;
Da cure secolari, e da negozj
Scevero affatto, e tutta la sua cura (*d*)
Sia la Greggia istruir, pascerla sempre
Col Divin Verbo, e da per se, potendo.
Essendo suo dover: dalle funzioni,

E Co-

(a) 1. *ad Tim. cap.* 3. 1. *ad Tit. cap.* 1.
(b) §. *Pudicus, hoc tit.* & *honest. Cl.*
(c) *Cap. quoniam de vita,*
(d) *Trid. sess.* 24. *cap.* 4.

E Coro non s'alieni, essendo un freno
La presenza di lui, perchè s'adempia
Da ciascuno il suo uffizio: sia prudente,
In regolar gl'affari giusta i tempi,
Le persone, ed i luoghi: sia Ospedale
La sua casa, e l'asilo a Pellegrini,
De' quali, e de' Mendici al necessario
Deve tutto impiegar quel, che l'avanza
Al convenevol suo sostentamento,
Ed a i bisogni di sua Sposa; e 'l Sangue
Non cerchi d'aggrandir, o d'innalzare
Colle rendite sagre, destinate
Per se, per la sua Chiesa, e poverelli.
Cerchi metter la pace fra i rivali,
Soccorra, preghi, esorti, e ancor minacci
Giusta l'urgenze, ed esser si rammenti
Non sol Giudice, ancor Padre, e Pastore.
Sia frequente in orar, ma non trascuri
Dar udienza a tutti, acciocchè ognuno
Trovi sollievo in lui, soccorso, aita.
Nel giudicar sia retto, e non opprima
Il pupillo, la vedova, il mendico
Pel ricco, e pel potente: legga, e studj (a)
Le sacre Carte, e Canoni, e le Vite
De' zelanti Pastor, per ricavarne
Istruzioni a ben regger la sua Greggia.
Visiti da per se la sua Diecese (b)
Per vigilar a tutto, e rimediare
Ad ogni inconveniente, e riformare
Ogn'abuso; In ogn'anno faccia il Sinodo, (c)
Per star sempre in vigor la disciplina
Chiesastica, e le feste, e 'l Divin Culto,
E le Chiese, e gl'Altari con decoro,
Non iracondo sia, ma sia zelante,
Non superbo, ma nè anche abjetto sia,
Ch'è dissonor del Pontificio Grado:
Non pomposo, nè lacero all'incontro,

 Ma

(a) *Cap. qui Ecclesiasticus 36. dist.*
(b) *Trid. sess. 24. c. 3.* (c) *Trid. sess. 24. c. 2.*

Ma sia tale ne' fatti, e le parole
Ch'ognun ammiri in lui di scienza un misto;
E Santità, sapendo sì adattarsi,
Che tutto a tutti sia per lucrar tutti;
E la sua vita esponga pel suo ovile;
Sudi, pensi, fatichi, operi, e parli
Sempre per Dio; ciò far deve il Prelato,
Così non omettendo i suoi doveri,
Dando a i Soggetti essemplo, oprando il giusto,
Si salverà l'ovile a lui commesso;
E lui delli Salvati avranne il premio
Dal Giudice Divin retributore;
Altrimente, darà conto severo,
E in vece di placare Iddio sdegnato (*a*)
Colle sue preci, e far il Mediatore,
Maggiormente lo muove alla vendetta;
E spesso il Popol de' castighi è scopo,
Per le mancanze di chi. a lui presiede;
Come leggiam, che Davide peccando, (*b*)
Per aver la sua gente numerata,
Della sua gente Iddio fece un macello.

## TITOLO XIII.

### *Dell' Uffizio dell' Arcidiacono.*

IL primo de' Ministri appresso il Vescovo,
De' Diaconi il Prence, il Coadjutore
E l'occhio del Prelato è l'Arcidiacono
Che Vicario anche nato suol chiamarsi;
Onde assente il Prelato, e 'l suo Vicario
Ei deve essercitar la Giurdizione,
Ed al Vicario eletto dal Capitolo
Nelle vacanze in tutto egli precede,
S'è prima dignità. Spetta a lui dunque (*c*)
Distribuir a Cherici l'uffizj
Nella Chiesa, e apparar ciò, che fa d'uopo

Pel-

(a) *In summa, hic.* (b) *Reg.* 2. *cap.* 24.
(c) *Cap. officium* 2. *de offic. Archid.*

Pelle facre funzioni; effaminare
I promovendi agl'Ordini, per cui (a)
Rifponder deve, fe li fembran degni
D'ordinarfi, chiedendo ciò il Prelato;
Celebrar impedito, o affente il Vefcovo,
La Sacra Oftia nel dì del *Corpus Domini*.
Per la Città portar follennemente,
Ed ogn'altra funzion, che non fa quello:
Com'anche vifitar li Diocefani, (b)
Corregger le mancanze de' Chiefaftici,
E le riffe acquietar: de' Sacri Vafi
E Vefti Preziofe aver la cura; (c)
Cenfure anche intimar, volendo il Vefcovo.
Quindi effer dee Dottore, o Laureato (d)
In Canoni, o alla meno in Teologia.
Benchè in alcuni luoghi niente effercita
Di Giurdizion, fuorchè quanto il Prelato
Li comunica, allor che di lui fervefi.

## TITOLO XIV.

### *Dell' Uffizio dell' Arciprete.*

E' l'Arciprete d'Ordine Maggiore
Dell'Arcidiacon, fe coftui Presbitero
Non è, (perchè *de Jure* non ricercafi
Pell'Arcidiaconato il Sacerdozio)
Onde ficcome quefto è Coadjutore
Nella Giurifdizion, l'è nella cura
L'Arciprete, ed in ciò, che all'alma fpetta.
Due fon perciò le fpecie d'Arcipreti, (e)
Altri diconfi Urbani, ed Efteri altri.
L'Urban ha per uffizio di fupplire (f)
A quel, che *circa curam*, non può il Vefcovo,



(a) *Ceremon. Epifcopor.* (b) C. *ut Archidiaconus.*
(c) *Cap. ea qua 3. in fin. de offic. Arch.* §. *Sed & tertio hic.*
(d) *Trid. feff.* 24. *de ref. cap.* 12.
(e) §. 1. *circa finem hoc tit.*
(f) §. *Urbani hic.*

E risedere su l' in Cattedrale,
Ove porta dell'anime la cura,
I Sacramenti a quelle amministrando,
E le funzioni, che per consuetudine
O *de Jure* non son dell' Arcidiacono
L' Arciprete soltanto ha jus di farle.
L' Estero è quel, di cui parlato abbiamo (*a*)
Nel Titol del Pontefice, e de' Vescovi,
Circa il fin; che s' elige per concorso,
E cura tien di tutta la Parocchia
In cui risiede, e in essa allevia il peso
Del suo Prelato, e le sue veci adempie;
Onde perchè amministra i Sacramenti
Sacerdote esser deve, e sol permettesi
Che non essendo, *infra annum* si promuova
Al Sacerdozio, e intanto agl' altri Preti
Ciò, ch' egli non può far, commetter deve.

## TITOLO XV.

### *Dell' Uffizio del Vicario.*

Oltre il Vicario nato, aver può il Vescovo
Un' altro dà se fatto, il qual l' ajuti
A sostener quel peso formidabile
Anche alle spalle Angeliche: e alle volte
Nello spiritual soltanto il crea,
Altre nel Temporal, e molte ancora
Nell' un e l' altro; General s' appella,
Essercitando quel medesimo jusso
Ch' ha il Vescovo in Diocesi; onde dicesi (*b*)
Ordinario ancor ei, non delegato,
Tanto che una Persona fa col Vescovo,
Ed uno Tribunal; e se si vuole (*c*)
Dal Vicario appellar, si dee ricorrere
O all' Arcivescovo, o alla Santa Sede.
Perciò come un sol Vescovo a una Chiesa
Cat-

(a) §. *Exteri hic*. (b) *Gloss. in cap.* 2. *tit. de Consuet. in* 6. (c) §. *Fin. hic*.

Cattedrale presiede, così un solo
Vicario General deve ei tenere;
E quando per l'ampiezza del Dominio
Due tenesse, quel solo è Generale
Ch' in Cattedral risiede: nè di due (a)
Diocesi un sol puot' essere Vicario;
Deve essere Dottore, o almen Laureato (b)
Nel Canonico Jus; dev' esser Cherico,
Sembrando un grande assurdo, che uno Laico (c)
Giudicasse Chiesastici; e se avesse (d)
Perpetua Vicaria, dev' esser Prete.
Il Vicario qual *Tal* sempre precede (e)
A Dignità, Capitolo, e Canonici,
Ed in ogn'atto dentro, e fuor di Chiesa,
Nel seder, caminar, nel salutarsi,
Nello turificarsi, e dar la pace
( Fuorchè se son di Vesti Sacre adorni
Per la Cappella Dignità, e Canonici,
O pur fuss' ei Canonico, e da tale
Intervenisse al Coro, e Processioni,
Perchè allor nel suo luogo dee sedere )
Siccome anche precede al Magistrato (f)
Della Città, e Pretore, o Capitano,
E 'l primo luogo ottien dopo il Prelato.
Può dunque essercitar quanto può 'l Vescovo,
Eccetto ciò ch' espressamente vietasi,
O si riserva: ond'è, che speciale
Richiedesi mandato a poter dare
Beneficj vacanti, o pur di nuovo
Crearli, o ver dividerli, od unirli;
O ricever rassegne, o impor pensioni;
Così a conciliare Cemeterj,
E Chiese, ed altri simil sacri luoghi,
Benedir Moniali, e 'l lor volere
Esplorar nell'ingresso al Sacro Chiostro;

In-

(a) *Cap. ult. in tit. eodem.* (b) *Trid. sess. 24. c. 16.*
(c) *Cap. decenter dist. 89.* (d) *Glos. in cap. provideas ex eodem.* (e) *S. Congr. Rit. 28. Nov.*
(f) *Barbos. decis. Apost. verbo Vicar.*

Indulgenze conceder, rilasſare
Interdetti, far viſita in Dieceſe,
Unir Parocchie, o unite ſepararle,
Dimiſsorie concedere per gl' Ordini,
Licenza dar d' udir le confeſſioni,
O aſſolver riſervati, allora quando
Non ha pur egli tal autoritate,
Cauſe trattar feudali, o criminali,
Aſſolver condennati, o richiamare
Dall' eſilio, o pur pene corporali
Mutar in multe, o ver da ſe eſeguire
Le volontà de' Teſtator, (ma aſtringere
Puote l' eſſecutor) diſpenſar anche
Nelle denunzie matrimoniali,
O pur ſoſtituire altro Vicario,
(Fuorchè per pochi giorni, o in qualche cauſa
Special) reſtituzioni per intiero
Trattar: quindi per eſſere compreſe
Tutte le facoltadi *unico verbo*
Suole di ciò, che ſpecial mandato
Richiede, a ſe il Prelato riſervarne
Una, o due coſe, e l' altre poi concederle
Senza eccezion veruna. E ſpira poi
Per la morte del Veſcovo, (o ſe fuſſe
Queſto ſcomunicato, o pur depoſto,)
Del ſuo Vicario ancor la poteſtate.
Differiſce però lo Generale
Dallo Capitolar, perchè colui
*Repræſentat Epiſcopi Perſonam*,
E di ciò, che amminiſtra non dà conto;
Ma queſto rappreſenta il ſol Capitolo,
Da cui s' elige, e dee darne ragione
Di quanto amminiſtrò, al Prelato nuovo;
Ed è ancora minor la poteſtate,
Minor la precedenza, perchè a queſto
La prima dignità ſempre precede
Ed altre differenze, che i Dottori
Rapportan con Barboſa, e parecchi altri. (a)
On-

(a) *De poteſt. Epiſc. 3. alleſ. 59. in fine.*

Onde per essere integro, e incorrotto,
Nè da passion si muova nel decidere
Suol esser forastiero il Generale
Vicario, ma non già il Capitolare;
Ma forniti ambidue di scienza tale,
Costumi, Santità, Prudenza, e Zelo
Che d'un buono Pastor faccin le parti,
E di Giudice giusto, e spassionato.
Però se *largo modo* di Vicario
Pigliasi il nome, quel dinota appunto, (*a*)
Che fa le veci altrui, in ogn'affare,
O sia contenzioso, o sia politico
Col mandato di quel, che lo destina;
Onde chi a tempo solo è destinato
Fin a quel tempo dura: chi ad arbitrio
Del destinante, quando vuole il toglie.
E chi è perpetuo, dura infin che vive.

## TITOLO XVI.

### *Del Coadjutore.*

PUR accade alle fiate, ch'un Prelato,
Per morbo, assenza, per decrepitezza;
O simil causa invigliar non possa,
E sostener da se la grave cura, (*b*)
E a questo tal si assegna un Coadjutore,
Che fa quanto non puote il Coadjuto:
Alle volte si dà per certo tempo, (*c*)
Finchè dura l'urgenza, per cui dassi;
Altre poscia è perpetuo, ed ei succede
In luogo del Prelato, che coadjuva
Dopo la morte, e allor dev'esser tale,
Che meriti un tal grado, e deve avere
Tutte le qualità, che in un Prelato
Richieggonsi, e una buona opinione, (*d*)

Ch'

(a) *L. 1. C. de offic. ejus qui vicem alt.*
(b) *Tit. eod. in 6. per tot.* (c) *cap. un. tit. de Clerico ægrot. in6.* (d) *Trid. sess. 25. de refor. c. 7.*

Ch' escluda l' intenzion d' accelerare
Del Coadjuto la morte: Quindi il Papa (a)
Dà nelle Cattedrali il Coadjutore,
Nelle Parocchie il Vescovo, o Ordinario,
E se bene non fa del Coadjuto
Le parti, in caso tal anche rimovesi.
Quel che dassi alli Vescovi, si suole
Pria consegrar, per far *ea quæ sunt Ordinis*. (b)

## TITOLO XVII.

### *De' Corepiscopi disusati.*

V'Erano anticamente i *Corepiscopi*,
Che ajutavan i Vescovi sol tanto
Nello spiritual, onde una certa
Tra i Vescovi, ed i Preti avean media
Potestà, sicchè davan minor Ordini,
Celebravan, ed anche facean prediche (c)
Ma perchè essendo Sacerdoti semplici
Pretendeano da Vescovi operare
E tutto far, perciò furon levati. (d)

## TITOLO XVIII.

### *Della Traslazione.*

TRattato abbiam sin or come contrattasi
Il Matrimonio spiritual tra i Vescovi
E le Chiese; or è d'uopo far parola
Come si scioglie un tal legame; e 'l primo
Modo essere diciam la *Traslazione*,
Che s' è un passaggio da una Chiesa a un altra
O simile, o maggior, ma far si deve
*Canonicè*, cioè, che siavi causa
Di far tal mutazion, e soglion due

Es-

(a) *Trid. l. c.* (b) *Cap. qualiter cum seq.* 7. *q.* 1.
(c) *Can. quamvis dist.* 68.
(d) *Can. Corepiscopi dist.* 68.

Essere tali cause; utilitate (a)
Evidente del Gregge, e Chiesa, a cui
Si traslata il Prelato: così Piero
Passò a Roma da Antiochia, perchè in Roma
Tutti i vizj regnavano, e resie,
E sbarbicar dovevansi sovente.
Necessità alle fiate fa passare (b)
Da Sede a Sede, e ciò per guerra, assedio;
O simile cagion; qual se finisce,
Ritorna alla primiera il già traslato.
In queste traslazion, se son di Vescovi,
O consegrati, o eletti, e confirmati (c)
Fa mestiere l'assenzo del Pontefice;
Perchè dissoluzion queste si chiamano
Di Matrimonj Spirituali, in cui
*Causa cognità* il Papa suol decidere;
Onde se d'avarizia, o d'ambizione (d)
Mosso un Prelato, di voler suo proprio,
A un'altra Sede far passaggio, in pena,
La prima perde allora, e la seconda.
Lo che s'osserva ancor nell'inferiori (e)
Beneficiati, che dal lor Prelato
Possono da una Chiesa a un'altra, *ex causa*
D'utilità, o bisogno trasferirsi,
Ma non già da per loro; esser solendo
Di Simonìa sospette le permute,
Ch'a precedente patto, o condizione,
Si trattan dalle parti permutanti:
Che però *cautè agendum* in ciò fare.
Se accadesse ch'io dopo rinunziata
La mia Chiesa, per tu passare ad ella, (f)
Ed io alla tua, tu adempiere ricusi,
Io, ch'ingannato fui, riottengo il mio,
Ajutando le leggi a chi ingannato
Fu per semplicità, non l'ingannante.

Co-

(a) §. *Translationes hoc tit.*
(b) §. *Necessitate, hic.*
(c) §. *Sciendum hic.*
(d) §. *Ea pr. hic.*
(e) §. *Non absimil. hic.*
(f) §. *Subventum, hic.*

Così se un benefizio si rassegna [a]
Da me per permutar con altro simile,
Rassegnato a tal fin, non puote il Vescovo
Conferirlo in mia frode a qualunque altro;
Anche se questo avesse l'Apostolica (b)
Grazia, che si facesse in sua persona
La collazion del primo benefizio
Vacaturo, perchè tal benefizio
[Benchè di collazion libera fosse]
Vaca per la ragion, che fu *canonicè*
La sua permutazion prima trattata,
Perciò non ha vigor l'espettativa
In tal caso, perch'è del terzo in danno.

## TITOLO XIX.

### *Della Rinunzia, o Rassegna.*

LA seconda maniera di disciorsi
Lo spirital contratto matrimonio
E' la *rassegna*, qual si diffinisce
Una rifutazion del proprio jusso (c)
*Canonicè* però fatta, e spontanea.
Perchè se violenta, o per inganno
Non val. Ogn'uno può rinunziare,
Eccetto chi furioso sia nell'atto (d)
Che rinunzia, perchè non sa quel, ch'opra.
E per Procurator anche s'ammette (e)
La rassegna; purchè non intervenga (f)
O patto, o simoniaca condizione,
O col permesso del Superiore (g)
Del Rassegnante; con rogarsi ancora
Di tal rinunzia fatta un pubblico atto. (h)
Quindi i minori, ed i maggior Prelati
In man del respettivo Superiore

Pos-

(a) §. *Et generalit. hic.* [b] §. *Quinimo, hic.*
(c) §. *primo hoc tit.* (d) *C. quamvis T. q.* 1.
[e] *Clem. un. eod. tit.* [f] *Cap. tua de Simonia.*
(g) §. *Abbas, hic.* [h] *D. Cap. quamvis.*

Possono rassegnar; ed anche il Papa, (a)
Benchè Superior non conoscesse,
( Come leggiam di Celestino il Santo: )
Anzi ottenuta, che hanno la licenza
Di poter rinunziar, non stà a lor voglia
Il farlo o pur non far, ma a forza cedono. (b)
Senza causa giammai si fa rassegna,
E queste sono sei: la prima è, quando
Uno in coscienza amministrar non puote
La carica, che tien, perchè acquistolla
Forse per simonìa, anche dapoi (c)
Che penitenza fece. E' la seconda (d)
S' un è debole, infermo, vecchio, e inabile
Al suo mestiere. L' ignoranza è l' altra, (e)
Quando regger non sa affatto il suo Gregge.
La quarta è il popol malo, e inobediente, (f)
Di cui non v'è speranza di profitto,
O che insidia la vita al suo Prelato.
Così per evitare un grave scandalo,
Che sfuggirsi non può senza rassegna.
E la sesta è se fusse Irregolare, (g)
Di fatta tal che conseguir non possa
Dispenza, come un bigamo, e molti altri.
Anche per umiltà rinunzia ammettesi
Come nell'accennato Celestino,
Che il Triregno cangiò con umil lana,
E colla cella il soglio; ma a costoro (h)
Entrati in Chiostro a fare penitenza
Spontanea ( o pur se fur deposti alcuni
E condannati a vivere da Monaci)
In ambi i casi vietasi il regresso
Alla primiera Sede, e Dignitate.
Se però alcun per evitar la rabbia [i]
Della persecuzion; o perchè infermo

Non

(a) *Cap. 1. de renunc. in 6.* [b] *Cap. quidam ext. eod.*
(c) *Cap. Simoniacos.* [d] §. *Non absimilis hic.*
(e) §. *propter defect. hic.* (f) §. *propter malit. hic.*
(g) *Item hic.* (h) *Accidit hic.*
[i] §. *Caeterum, hic.*

Non potea tanto peso sostenere;
O pur per l'ignoranza nol sapea,
Costor, cessando i detti impedimenti
Possono ritornar, volendo il Papa,
Ad occupar il pristino lor loco.
Così pur, chi de' suoi per Simonia [a]
Ottenne il Vescovado, e poi sapendolo,
Il rassegnò, ed in Chiostro ritirossi,
A un' altro Vescovato esser può eletto.

## TITOLO XX.

### *Della Deposizione, o Degradazione.*

SI discioglie per terzo il matrimonio
Spirital se deposto, o degradato
E' il Vescovo, o Pastor d'alcuna Chiesa.
Laonde *degradar*, scacciar significa (*b*)
Alcun dal grado, che teneva in prima:
E due specie vi son di degradare,
Degradazion verbale, ed è lo stesso (*c*)
Che deponere alcuno con sentenza
Dall'ordine ch'egli ha, sicchè in appresso
Com' indegno non possa essercitarlo,
E far ciò deve chi ha l'autoritate
Presente un certo numero di Vescovi,
(Qualora un' altro Vescovo deponesi)
O d'Abati Mitrati: i quai pur devono
Nel deponersi un Prete, un Suddiacono,
O Diacono assistere, allora quando
Per eresia, o delitto altro atroce
Alla Curia Laical dee consignarsi:
Ma nel deporsi il Cherico, il suo Vescovo (*d*)
E' bastante. Attuale, o ver solenne
Degradazion è quella, qualor viene
Per sentenza deposto, e poi sul palco
Vestito delle vesti convenienti

All'

(a) §. *Rursus hic*. (b) §. *primo hic*.
(c) §. *est autem hic*. (d) §. *Quod autem, hic*.

All' ordine, che aveva il Degradando,
E con in man quell' istrumenti istessi,
Che dell'ordine suo furon materia
Pubblicamente dal suo Vescovo, e altri
Come sopra assistenti, vien spogliato,
Ad un ad un di tutti gl'ornamenti
Sacri, e levate ancor le potestati
Avute in ciascheduna ordinazione,
Anzi raduto ancor sopra la Cherica,
E nelli deti, in segno di levarsi
La Sacra Unzion, e assiem la facoltate
Di più l'ordini proprj essercitare;
(Li quali essercitando il Degradato (*a*)
Colla maggior scomunica punisceſi)
E ciò fatto consegnasi al Laicale
Giudice ivi presente, precedendo
Però protestazion, che lo punisca (*b*)
*Citrà sanguinis pœnam, sive mortis;*
Per torsi ogni sospetto, che concorra
Il Vescovo alla morte di quel tale,
E Irregolar perciò dire si possa.
Le cause per cui feasi anticamente
Tale degradazion, eran l'Usura, (*c*)
L'Eresia, Falsità: S'aggiungon oggi
Dell'omicidj la frequenza, o vero
Il conversar continuo, e scandaloso
Con donne, se tre volte fu ammonito;
Ed altre, che direm nel quarto libro.

## TITOLO XXI.

### *Delli Sacerdoti Inferiori.*

DIscorso avendo ne' passati titoli
Del Papa, che di Pier successe al luogo,
E dell'altri Ministri Superiori
In dignità sublime costituti,



(a) §. *Quod si cingulo hic.* (b) *Cap. Rerum* 17. *q.* 4.
(c) *Cap. Nolumus de verb. signif.*

Che gl' Apostoli Santi rapprelentano,
Vengono i Sacerdoti inferiori
I Discepoli ancor rappresentanti. (*a*)
Tai Sacerdoti sono appunto i Preti,
Così appellati, quasi fusser loro
I più vecchi del Popolo, e tali essere.
Devono non d' età, ma di costumi,
E scienza: derivando anche *Sacerdos*
Da *Sacra docens*, perchè lor la plebbe
Devon ammaestrar, ed insegnarle
La via della salute e con dottrine,
E maggiormente coll' esempio loro.
Anticamente i Preti eran nomati (*b*)
Vescovi, e avean confuso uffizio, e nome.
Poi per levar lo scisma, di essi Preti
Eleggevasi un sol, che Superiore,
E Capo fusse agl' altri, e a tal eletto
Di Vescovo soltanto il nome davano,
Gl' Elettori appellandosi sol Preti,
Onde col tempo ad ubbidirlo ancora
Cominciorno, in tal fatta, che nissuno
Prete si trova, che non sia soggetto
Al suo Ordinario, e Capo non conosca.
Di quel che fanno dunque oggi li Vescovi (*c*)
Vi son cose che fannole anch' i Preti
Da per se, perchè proprj del loro ordine,
Com' è lo consegrar di Cristo il corpo,
E sangue nell' altar nel dir la messa:
Distribuirlo ancora agli disposti,
Conferir il battesmo, benedire
Senza sollennità, coll' olio santo
Unger l' infermi, e dar l' assoluzione
Ne' casi estremi a chiunque penitente
Di qualunque censura, o sia peccato,
( Benchè se allor non muore l' assoluto
Dalla censura, o colpa riservata,
Riavendosi deve presentarsi

Al

(a) §. *primo in fine, hoc tit.* (b) §. *Presbiterum hic.*
(c) §. *Episc. hic.*

Al Superior, che ha fatto la riserva.)
Altre cose le posson fare i Preti
Ma con delegazion del loro Vescovo,
Com'è appunto: dicar Vergini a Dio,
Impor censure, ed anche da esse assolvere,
E tutto ciò che delegar può il Vescovo,
Com'infatti delega al suo Vicario
Ch'anch'è Prete; é alle volte è puro Cherico,
Ed allora non fa ciò, che appartiene
All'Ordine, e Carattere di Prete.
Certe cose dapoi son riservate
Talmente allo Caratter Vescovile,
Che delegar ad altri non si ponno,
Com'è lo consegrar Altari, e Chiese,
E Calici, il dar gl'ordini maggiori,
Far il Crisma nel dì della gran Cena.
L'Ordin Sacerdotal fu istituito (a)
*In nocte Cœnæ*, qualor Cristo avendo
In mano il pan, lo benedisse, e diede
A mangiare, dicendo esser suo corpo:
E poi prendendo il Calice col vino
Diello a bere, asserendo esser suo sangue,
Insegnando agl'Apostoli di fare
Ciò, ch'Egli fatto avea: Indi un tal'ordine
Perfezionò, e compì dopo risorto,
Qualora diede ad essi e successori
Di scioglier, e legar la potestate:
Quindi la potestà sul corpo reale
Di Cristo si riceve allora, quando
Nell'ordinarsi il Prete, gli si porge
Il Calice con dentro l'acqua e vino,
E la Patena con il pan dicendo
Il Vescovo ordinante le parole
Con cui li dà il poter di consecrare.
Poscia in altro atto, per l'imposizione
Delle Man Vescovil sopra il suo capo
Riceve il Paracleto, e'l Jus ancora
Delle chiavi, con cui lega, ed assolve,



(a) *DD. communiter.*

Onde prima di tal'imposizione
Non puote l'ordinato affatto assolvere,
Tuttocchè in caso di bisogno estremo,
Come può dopo quella: eccetto poi
Tal caso, si richiede, che il Prelato (*a*)
La Giurdizion li dia, li dia li Sudditi,
Sopra cui essercitar possa il giudizio;
E senza tal Giurisdizione, illecita
Ella è l'assoluzion, e chi *scienter*
Si fa assolver da un tal senza il bisogno
Estremo, confessar si dee di nuovo
Ad un ch'è già approvato a tal'uffizio,
Quindi aver dee sufficiente scienza
Il Sacerdote, affin d'esser promosso
A tal grado, cui annesso è tal giudizio;
Dev'aver di sua età ben cinque lustri, (*b*)
Quantunque interamente non compiuti;
Che sia passato pur regolarmente
Per tutt'i gradi d'ordini e maggiori,
E minori; che sia d'ogni delitto,
O difetto, per cui irregolare
Dire si possa, esente; almen un'anno
Da Diacono avesse ministrato,
Se l'utilità, o bisogno della Chiesa
Non l'avesse su ciò fatto dispenza,
E che ogn'altro da Canoni prescritto
*Ad unguem* osservasse in tal materia.
Per tal'autorità devono i Preti
Preceder ogni Laico, anche se sia
D'alto rango, perchè il loro carattere
E dignità li rende sì sublimi,
Che Angioli sono per lo ministero,
E benefizj, e ajuti dannò al popolo
Di Cristo rappresentan la persona
Nel consecrar, usando le parole
Di lui medesmo, ed in persona di esso
Sul calice, e sull'ostia proferendole,
Com'anche da sua parte offrendo a Dio

Il

(a) *Trid.sess.23.c.15.* (b) *Trid.sess.23.c.12.*

Il ſacrifizio incruento, eſſendo lui
L'offerente primier, com'è la vittima;
E quindi o buono, o mal ch'è 'l Sacerdote
*Ex opere operato*, ha il ſuo valore:
E fanno ancor di Dio ſteſſo le veci
Nell'aſſolver da falli i penitenti
Giacchè Dio ſol rimetter può l'offeſe
Che a lui fa l'uomo, e rimettendol l'uomo
Non è umano il poter, jus è di Dio.
Onde ſe tutti han colpe, han tutti ancora
Biſogno delli Preti, ſenza cui
Non s'aſſolvon i falli, e tutti denno
In eſſi venerar di Dio il potere,
E temer di caſtighi i ſprezzatori.

## TITOLO XXII.

*Dell' Ordinati in Sacris.*

SON negli Ordini Sacri, oltre li Preti (a)
Suddiaconi, e Diaconi, li quali
Ordinati che ſon, tornar non ponno
Allo Stato Laical, nè prender moglie,
Perciocchè caſtità debbon ſervare
Per il voto ſollenne, benchè tacito,
Anneſſo dalla Chieſa all' Ordin Sacro,
Onde implicitamente, chiunque s'ordina
Di tal ordine, s'obbliga anche al voto,
Senza cui non intende l'Ordinante
L'ordine conferir. Il nome *Diacono*
Significa Miniſtro, e *Suddiacono*
Sottominiſtro, avvegnacchè all' Altare,
E al Sacerdote celebrante aſſiſtono,
E ſervono ambidue, benchè *immediatè*
Il Diacono, qual più a lui propinquo,
*Mediatè* il Suddiacono, porgendo
Per mano del Diacon, ciò ch'è d'uopo
Al Sacrifizio. A' Diaconi appartiene



(a) §. *primo hic*.

Assistere al Prelato allor, che predica,
E custodirlo dall'insidie altrui,
E cantar l'Evangelo, e predicarlo:
Possono battezzar, communicare,
Ma non presente il Vescovo, ed il Prete, (a)
Ma solo in caso di bisogno urgente,
Che fusser quelli attenti, o pur infermi.
L'età, che ultimamente stabilita
Dal Tridentino fu pel Diaconato
Son gl'anni ventitre: ventidue sono
Per Suddiaconi, e cinque sopra i venti
Per i Preti, ma bastan cominciati.
Nella Chiesa primiera i soli Diaconi (b)
Eran in uso, e i Preti; s'introdussero
Poscia li Suddiaconi, e minore
Era l'ordine loro, or è maggiore
E Sacro ancor, perchè al Signor gli dedica,
Di castità pel voto, e gl'avvicina
Al Sacrifizio, tanto, che anche in Vescovo (c)
Un Suddiacono puote esser eletto.
Gl'Antichi avevan pur le Diaconesse (d)
Che assistean alle Vergini ne' bagni,
E l'osservavan pria di professare
Religion, se vissute erano caste;
Onde uffizio era questo, e non già ordine,
Di cui affatto incapaci son le donne.
E la materia del Suddiaconato (e)
Il calice, e patena, però vacui,
(Perchè coll'ostia, e vin del Sacerdozio
Sono materia) e il libro delle Pistole,
Perchè questo è l'uffizio de' Suddiaconi: (f)
Sull'Altare portar Patena, e Calice,
L'Epistole cantar, il vino e l'acqua
Al Diacono dar, e 'l manutergio:
Fondere l'acqua per lavar le mani,

Por-

(a) §. *Sed nec hic*. (b) §. *Subdiaconos hic*.
(c) §. *Cumq; a multis hic*. (d) *Canon. Diaconiss.* 45. *q*.1. (e) *DD. communiter*.
(f) §. *Diaconum igitur, hic*.

Portar la Croce nelle Proceffioni,
Lavar Corporal, Purificanti,
E palle, avanti, ch'altri li toccaffe.
Del Diaconato la materia è il libro (*a*)
Degli Evangelj, e a lui cantarli fpetta.
Però feco medefmo l'Ordin Sacro
Porta anch'il pefo del divino uffizio (*b*)
Detto l'*Ore Canoniche*, a motivo
Ch'in certe ore prefiffe dir fi denno,
Coll'attenzion, e divozion dovuta,
Cioè che ftia compofto chi le recita,
Ed in ginocchio, o in piedi, o pur feduto,
E fra tanto ftia attento a proferire
Bene, e diftintamente ogni parola,
(Non baftando il mirar folo con l'occhio
Senza che colla bocca proferifca)
Nè la mente s'aftragga *voluntariè*,
Nè ftia con qualche impiego, o fia meftiero,
(Mentre recita quelle, ) incompoffibile
Coll'attenzione, o pur dormigli, o dorma,
E benchè venti e quattro ore del giorno,
Cioè dall'una mezza notte all'altra
Sempre di foddisfar tal pefo è tempo,
Tuttavia fenza caufa anticipare
Totalmente, o pofporre non conviene
L'ore da recitarfi: Indi commette
Colpa mortal, fe lafcia tutte dirle,
O pur una, com'anche fe un uffizio
Dice appoftatamente per un'altro,
Perchè non ogn'uffizio è addetto a un giorno.
Ma tal'uffizio a giorno tal: veniale
Se l'ordin muta di tali ore, effendo
Però in privato; perchè in Coro *ad unguem*
Come in ordine fon dire fi devono;
Anzi ancora in quarefima fi dicono
Salmi graduali, e quei di penitenza
Uffizio de' Difonti, e della Vergine



(a) *Cath. Roman. de ord.*
(b) *Cap. dolentes extrà de celeb. miff.*

Ne' giorni in cui l'assegna la rubrica,
Ma fuor del Coro cessa l'obbliganza;
Fuorchè alle Litanie solite dirsi
Ne' dì sollenni delle Rogazioni,
E all'uffizio de' morti nel dì proprio.
Nè men si può dir oggi per domani
O domani per oggi, essendo un peso
Che stà assegnato al giorno, onde s'è scorso,
O pur non giunto il giorno, a cui è assignato
Obbligazion non vi è: Sol dir si puote
Oggidì per domani il matutino,
Colle laudi, ma sia dopo del vespro.
Così se s'interrompe il Salmo, o l'ora,
O lezion, pur si pecca: ma finiti,
E con causa si scusan dalla colpa.
Come scusati son chi sono infermi,
O non han Breviario, e aver nol ponno,
O pur li sovraggiunge occupazione
Utile più a fedeli, e necessaria,
Qual preveder non s'è potuta, o pure
Dispensato alcun fu dal Papa *ex causa*.
Però chi non può tutto, e puote in parte
Recitarlo tenuto è a quella parte
Che puote, o salla recitare a mente.
Denno ancora Suddiaconi ordinarsi (*a*)
Quei ch'han titolo vero, e non fittizio,
Di benefizio, o pur cappellania;
O almeno Patrimonio sufficiente
A viver da par loro, e sia perpetuo
Questo titol, com'anche posseduto
Quietamente, e con pace: questo è fatto
Per non viver mendici essi Chiesastici,
Ed impiegarsi a ufficj bassi, e vili
O servir Secolari, o far negozj
Trappole, usure, frodi, ed arti illecite.
Siccome a Regolari è necessario
Di povertade il titolo, perchè essi
Se non han, si procaccian questuando

Il

(a) *Trid. sess. 21. de reform. cap. 2.*

Il vitto, e non è sfreggio, anzi l' è onore.
Chi poi senza tal titolo è ordinato
O che sia Religioso, o Secolare
La sospensione incorre. Però avverti,
Che il beneficio, o Patrimonio in titolo
Assegnato a chi s'ordina Suddiacono
Rinunziar non si puote, nè alienare
Se non per giusta causa; e questa cognita
Dall' Ordinario, e ch' abbia altronde i viveri,
Perchè altrimenti è irrito quell' atto
O di renunzia, o pur d' alienazione;
Nè chi rinunziò riman sospeso
Perchè nulla perdè, l' è tutto suo (*a*)
Nè men sospeso l' è chi non ritorna
Il Patrimonio a quel che gliel' ha dato
Col patto di renderglielo a motivo (*b*)
Che vera fu la donazion, e vero
Il possesso, ch' è stato al Donatario
Nell' atto del donar già trasferito.
Ma non così, se finto è il Patrimonio,
Perchè la sospensione allor non sfugge
Chi con titol fittizio ordin riceve.
Debbono ancora i Costituti *in Sacris* (*c*)
Portar l' abito congruo, e la tonsura
*Sub mortali*, e si può scomunicare
Chi portarlo dispreggia, o fatto ha l' uso (*d*)
Di comparir da Laico con scandalo.

## TITOLO XXIII.

### *Delli Costituti* in Minoribus.

Oltre li tre Maggiori, altri Minori
Quattr' Ordini vi sono, e 'l più propinquo
D' essi è l' *Acolitato*, in cui riceve (*e*)

Po-

(a) *Navar. in summa c.* 10. *num.* 18.
(b) *DD. comm. apud Garz. de Benef.* 2. *p.*
(c) *Trid. sess.* 24. *de refor. c.* 6. (d) *Cap. Si quis ex Cler. tit. de vita, & hon. Cler.* (e) §. *Sunt igitur hic*,

Podestà l' Ordinato di portare
I lumi, e ampolle con il vino, e l' acqua
Al santo Sacrifizio della Messa,
E questi son materia di dett' Ordine.
Dopo è di lui l' *Esorcistato*, il quale
Dona la podestà d' esorcizare
Gl' Ossessi, ed Energumeni, ed espellere
Da loro corpi, i spiriti invasori;
E 'l libro d' esorcismi è sua materia.
Il *Lettorato* poscia vien, che dona
All' ordinato facoltà di leggere,
E cantar le lezioni, e profezie,
De' quali il libro dassi per materia.
E l' *Ostiariato* il quarto in fine,
Per cui può l' Ordinato della Chiesa
Serrar, e aprir le porte, discacciarne
Da essa i cani, e ancora quell' indegni
D' entrar per Interdetto, o per scommunica;
E convocar col campanello il popolo
Alle sacre funzioni; e 'l campanello
E le chiavi di lui son la materia.
Vi son poscia i tonsurati *tantum*, (*a*)
Senz' altr' Ordin, e chiamansi Salmisti,
Perchè in ricever l' abito Chiesastico,
Ed essergli recisi li capelli
Non più Laici sono, onde cantare
Posson in Coro, e godon come Cherici
Del Canone, e del Foro i privilegj,
Nobili sono e ascritti alla milizia
Del Re de' Reggi, ed hanno l' esenzione,
Com' ogn' altro Chiesastico da pesi
Popolari, e communi. Il Salmistato
Pur da alcuni fra gl' Ordini si annovera,
Com' è lo Vescovado, ma deposta
Qualunque opinion stiamo sul sodo;
E su quello che insegna il Tridentino, (*b*)
Quattro esser i Minori, e tre li Sacri,
Essendo la Tonsura un sol principio,

Una

(a) §. *Est & Psalmist. hic.* (b) *Cap.17. Sess.23.*

Una disposizion di ascender poi
All' ordini, com' anche il Vescovado
Un ampliare quel Caratter stesso,
Che impresso fu nel Santo Sacerdozio;
E si vede in effetto, che mancando
Caratter tal, nissun puol esser Vescovo.
Questi ordini si appellano Minori, [a]
E non Sacri, perchè son più rimoti
Dal Santo Sacrifizio, e meno jusso
Han sul Corpo di Cristo, che i Maggiori,
Quali prossimi sono al Sacro Altare,
Come anche a Dio sacrati per lo voto;
E maggior potestate anch' è la loro.
Quindi non posson matrimonio affatto
Questi contrar, lo possono i Minori,
Ed è valido; sol se lo contraggono
Privati di prebende, e benefizj
Ch' ottenevano pria, tosto rimangono, [b]
E non ascendon poscia più a Maggiori.

## TITOLO XXIV.

### *Cose comuni a Sacri, e Minori Ordini.*

SInor di cose proprie a ciascun Ordine [c]
Discorso abbiam, or di comuni a tutti.
Quindi devono tutti i Costituti
Ne' Minori prestar rispetto, ossequio,
E ubbidienza agl' Ordinati *in Sacris*;
E costor verso quelli essercitare [d]
Scambievol carità, con insegnarli
Ciò che spetta al loro Ordin, Grado, Uffizio,
Compatir le mancanze, ed avvertirli
Con modo, e con prudenza, e ovunque possono
Con parole, con fatti, e cogl' esempli
Loro giovar; non soggiogarli, e a guisa
Di Padroni co' Servi usar con essi,

E que-

(a) §. *Horum autem hic.*
(b) *Trid. sess. de Matr.*
(c) §. *In primis hoc tit.*
(d) §. *Majores quoq; hic.*

E questa è la perfetta Gerarchia.
Hanno ancor di comun gl' Ordini tutti,
Che tutti fur da Cristo istituiti,
Benchè in tempi diversi. Il Sacerdozio
Nella Cena istituillo, allor che disse:
Così fate, l'esemplo io già v' ho dato;
E con ciò poter dielli a consecrare.
D'assolver poi lo diede, allor che disse
Ricevete il Paraclito, le colpe
Di chi rimetterete anch' io rimetto,
E di chi nò, neppur son assolute,
Del Diaconato fu l' Istituzione,
Quando il suo corpo Cristo ministrava
Sotto specie di pane a i Santi Apostoli.
L' Ordine istituì del Suddiacono,
Quando pria della Cena un lineo panno
S' incinse, e accinse a lavar loro i piedi.
Istituì l' Accolitato ancora,
Che per figura disse alli suoi dodeci
Luce voi siete al Mondo: E quando i Spirti
Dagli Ossessi fugò, l' Esorcistato.
Il Lettorato avuto ha il suo principio,
Quando fanciullo alli Dottor del Tempio
Le scritture spiegò, le profezie,
E quando dal medesmo col flagello
Li venditori, e comprator scaccionne
Allora istituì l' Ostiariato.
Han di comune ancor gl' Ordini tutti
Ch' il Vescovo e 'l Ministro (eccettuati
Gl' Abati Regolari, che alli Monaci
Loro soggetti, avendo *Mitra*, e *bacolo*,
Lecitamente dan solo i Minori) (*a*)
Or prima, che si dia ciascun degl' Ordini,
Diligente preceder dee Scrutinio (*b*).
Delli costumi, nascita, perizia,
Fede, patria, parenti, e simil cose
Degl' Ordinandi, e se per simonia (*c*)

Mai

(a) *Trid. sess. 23. cap. 10.*
(b) §. *Praecedet hic.*
(c) §. *Ipsi vero hic.*

Mai si dassero, allora e l'Ordinante,
E l'Ordinato avran la punizione;
Come pur s'*extra tempora* ordinassero, (a)
L'Ordinante riman sospeso ad altri
Ordini conferir: e l'Ordinato
Essercitar non può l'ordine preso
Senza far pria la penitenza. I tempi
Son dunque a poter dar gl'Ordin Maggiori
Li quattro tempi del digiun Chiesastico,
Sabbato Santo, e quel di *Sitientes*:
Ma non dansi due Ordini Maggiori (b)
In un giorno, (benchè dati son validi)
Perchè l'ha proibito il Tridentino,
Ma non già li Minor, che posson darsi,
Ed in qualunque festa. Il Vescovato
In giorno di Domenica. I promossi
*Per saltum*, voglio dir, che in ordinarsi (c)
D'un' Ordine, lasciaron di ricevere
L'Ordine antecedente, se non hanno
Essercitato l'Ordin preso a salto.
Possonsi dispensar d'ascender oltre,
Ma con ricever anche quel lasciato.
Chi ordine non ave, e da Ordinato (d)
Essercita Funzioni Ecclesiastiche,
Ha per pena il non esser più ordinato.
Il Battesmo preceder deve ogn'Ordine, (e)
Non s'imprime altrimente il suo carattere
Senza quel, onde deve riordinarsi
Dopo il battesmo, chi era pria ordinato;
Non così se si dasse il Sacerdozio
Ad un bambin, che già fu battezzato,
Perchè imprimendo l'ordine il carattere,
Si sospende la sola essecuzione
Dell'ordin fin che giunge all'età debita;
E passando per gl'altri ordini sei,
Si renderà Soggetto degno, ed abile;

No-

(a) §. *Quod si forte hic.*
(b) *Trid. sess. 23. c. 23.*
(c) *Cap. un. de Cler. c. 13.*
(d) §. *quod si is.*
(e) *De eo hoc tit.*

Nota, ch'è meglio aver pochi Ministri (*a*)
E questi Dotti, e Santi, che aver molti,
Che siano senza lettere, e scostumati.
Quel Vescovo che il luogo ha rinunziato (*b*)
E non la dignità, può l'Ordin Sacri
Conferir; se ambidue solo i Minori:
Onde chi scientemente da un tal Vescovo (*c*)
Ordinare si fa, l'essecuzione
Perde dell'Ordin Sacro, che riceve:
Se ignoranza scusabil intervenne,
Dispensare ben suol la Santa Sede.

## TITOLO XXV.

### *Di quei, che non posson promoversi.*

HAn di comune ancor gl'Ordini tutti,
Che non sian conferiti a quel, che avesse
Impedimento: egli è di quattro sorti, (*d*)
Primo provenir può da soggezione,
Secondo da delitto già commesso,
Terzo dal dubbio di commetterfi altro,
Quarto da corporal lesione, o vizio.
Per soggezion s'escludon dunque i Servi [*e*]
Che non han volontà propria, ma stanno
Sotto il dominio del di lui Padrone;
Com'anche i manumessi, in cui riservasi
Qualche ossequio, o servizio chi li libera;
Onde ordinar veggendo, e taciturno
Stando il Padron, lo Servo a se soggetto,
Liberato volerlo allor s'intende, [*f*]
Non potendo esser un Cherico, e Servo,
E perciò non ascende il Servo all'ordine,
Perchè con ciò pregiudica al Padrone;
E pur disonor reca al Chericato,

Che

(a) §. *Item hoc tit.* (b) *Illud postremò hic.*
(c) §. *Sanè si ab eodem.* (d) §. *Primo hoc tit.*
(e) *Cap. Consuluit de Servis non Ord.*
(f) *Cap. quodcumque dist.* 54.

Che l'altrui Schiavo nell'Altar ministri.
Se però Servo fusse della Chiesa, [*a*]
Per tal Chiesa servire ordinar puossi.
Nè il Monaco ordinar si può, se pria
Del suo Superior non ha il permesso. (*b*)
Quindi neppure i Diocesani altrui
Senza le dimissorie del lor proprio
Ordinario permesso è d'ordinarsi,
Fuorchè se fusse l'Ordinante Vescovo,
D'origin, domicilio, o benefizio
Sufficiente di colui, che s'ordina;
Ma pur l'attestazion sopra i costumi,
Natali, vita, età sempre v'è d'uopo
Dell'uno, o l'altro Vescovo, onde leggasi
In tal materia per non farsi errore
La Bolla d'Innocenzo, che comincia:
*Speculatores*, e così eziandio,
Per ordinarsi un familiar non suddito,
Ma commensal per un triennio intero,
E provisto di congruo beneficio,
Pur del Vescovo proprio si richiede
La detta attestazion d'età, natali:
E chi ordina senza attestazione,
(Quale deve inserirsi nella Bolla
Per documento) resta per un'anno
Sospeso dal potere ordini dare,
E l'Ordinato dall'essecuzione
Dell'ordin ricevuto, insino a tanto, (*c*)
Che il permesso otterrà del proprio Vescovo.
Quindi men possono gl'Itali ordinare (*d*)
Oltramontani, o questi ordinar quelli
Senza special licenza del Pontefice,
O del proprio Ordinario di chi s'ordina.
Sotto la pena istessa, ed altre *ad libitum*
Di chi regge di Pier la navicella.

Per

(a) §. *Quod si quis hic*.
(b) *Cap. Statuimus 79. quæst. 3.*
(c) *Bulla: Speculatores per totam.*
(d) §. *Et hoc quidem hic*.

Per ragion di delitto già commesso (a)
S'impediscon per primo gl'Omicidi,
Mandanti, consulenti, ajutatori,
Purchè sia volontario tal delitto,
Non necessario già per sua difesa
E fatto, come dicono i Morali:
*Inculpatæ tutelæ moderamine*,
Cioè con arme uguali, incontinente,
E per solo fine d'evitar la morte,
Che altrimente evitar non potea affatto.
Nè casuale sia, ch'è senza colpa,
Qualora da atto illecito non viene.
Anzi se l'omicida fu promosso
Furtivamente, dee deporsi allora.
S'impediscon ancora i penitenti (b)
Pubblici, perchè infami; e gl'usurai, (c)
O che fan simonie, furti, rapine, (d)
Sedizioni, vendette, e simil colpe.
Quantunque un che querela, essendo Cherico (e)
Protestando che *citra pœnam sanguinis*
Sia l'offensor punito, non incorre
Irregolarità, se quello a morte
Si condanna dal Giudice: eziandio
Se il ladro è occulto, e fa la penitenza, (f)
E la restituzion di ciò che ha tolto
Confessando spontaneo il suo delitto
Dispensare si può ch'ascenda agl'ordini,
Purchè dal furto non sia nata infamia,
Ed egl'abile sia per l'altri capi.
Così si ponno dispensar per anche (g)
Quei ch'uffizj, o negozj secolari
Esercitaron, se han già reso i conti
E nell'amministrar sian stati interi;
Ma non quei che sentenze fer di morte

---

(a) §. *Patrati delicti hic cum duobus seqq.*
(b) §. *Pœnitentes hic.* (c) §. *quod si quis.*
(d) §. *Idem statuendum.* (e) §. *Idem & de Cleric.*
(f) §. *De jure hic.*
(g) §. *Iis illi similes hic.*

Giusta le leggi, perchè questi ancora
*Lenitatis defectu* son proibiti.
Pel sospetto di colpa *committenda* (a)
Escluso vien chi battezzossi in punto
Di sua morte, o pericol di morire,
Perchè si ha per dubbioso nella fede,
Potuto avendo far ciò pria d'allora;
Così pur chi battezzasi di nuovo (b)
*Scienter*. Dico il simile de' figli
De' Preti, che non posson ordinarsi, (c)
Se non entran in Chiostro, overo sono
Legitimi, o costumi han molto buoni.
Li bigami, che o prese hanno due mogli (d)
O una, e questa meretrice, o vedova
Dal premorto marito conosciuta,
Son pur esclusi: ma non è già bigamo (e)
Chi molte concubine ha già tenute,
Senza che vi sia stato matrimonio;
Onde se s'emendò puol dispensarsi.
Non così co' furiosi, ossessi, infanti,
Saltimbanchi, istrioni, e simil' altri,
A cui bene non stan gl' Ordini Sacri,
Specialmente durando in stato tale.
Per ragion di difetto, o viziatura (f)
Del corpo esclusi son ciechi, cibbosi,
Zoppi, deformi, e quei che mutilati
Sono in membro visibile, che causa
Orror, o pur incommodo; sì ancora
Chi volontariamente s'è castrato
Non per necessitate, o forza altrui.
Ma se picciolo è il vizio, o non patente
Che scandalo, ed orror rechi, ed incommodo
Si dispensan di facil. Così al cieco
Cui dopo il Sacerdozio sopravenne
La cecità, non vietasi che possa

E Pro-

(a) §. *Sed & si nullum hic*. (b) §. *Scient.*
(c) §. *Presbyterorum cum seqq.*
(d) *Item cum tribus seqq.* (e) §. *Aliud Juris*.
(f) §. *Cavenda cum seqq.*

Proseguir le funzioni del suo ordine,
Purchè comodamente il possa fare.
Regolarmente il Dispensante è il Papa, (*a*)
O suo Legato *a latere*, in tai casi:
Ma circa i Minori Ordini, ed in caso
Di piccolo difetto ancora è il Vescovo,
Purchè causa vi sia, che ciò richiegga.

## TITOLO XXVI.

### *Delle Prebende, ed altri Beneficj.*

E Perchè alle Chiesastiche Persone,
Di cui trattiam, son le Prebende annesse
Con cui vivon, perciò *quid sit Prabenda*,
Direm quì appresso, e che sia Benefizio.
La Prebenda non è se non un jusso (*b*)
Di percepir Chiesastici proventi
Come ad un del Collegio competente,
E provegnente dalla Canonìa:
Onde realmente è una porzion di frutti
Della Chiesa, che esiggesi da quello,
Ch' è destinato della Chiesa istessa
Al servizio; perchè comanda Iddio
Che chi serve all' Altar di lui pur viva, (*c*)
Come ancora gl' antichi Sacerdoti
De' Sacrifizj avean la lor porzione;
Provegnente si dice *ex Canonìa*,
Perchè per percepirla aver ben deve
Stallo nel Coro, e assiem voce in Capitolo,
E sia addetto a cantar l' ore Canoniche,
Ed ogni altra funzion: giacchè non trovasi
Canonico, a cui manchi la Prebenda;
Onde anche beneficio ella si noma,
Ch' è l' istesso che dir, utile, e lucro
Di chi serve la Chiesa; indi prescritto
Fu, che ad ogn' ordinando si assegnasse

Pria

(*a*) *Cap. Speculator*. §. *nunc brevit. de Episc.*
(b) §. *Prabenda hoc tit.* (c) §. *Cum enim hic.*

Pria d'ordinarsi un titol di Prebenda (*a*)
Beneficio, Pensione, o Patrimonio
Per poter viver; onde senza titolo
Ordinandosi, incorre a sospensione;
E chi l'ordina *scienter* è tenuto
Provederlo *de proprio* in ciò, ch'ha d'uopo
Per gl'alimenti, insin che non acquista
O Beneficio, o modo altro di vivere.
Quindi ordinando il Vescovo un straniero (*b*)
Che non ha titol, scientemente, allora
Se il Mandante commesso gl'ha *speciatim*
L'ordinazion di quello, egli è tenuto
Agl'alimenti: ma se generale
Fu il mandato, badare il mandatario
Doveva a rintracciar, se l'ordinando
Avea titol; per questo essendo in colpa
Per l'omission, tenuto è lui *de proprio*.

Nota che la Prebenda, o Beneficio
Di cui parliam, *ex Canonìa procedens*.
E' un Jus Spirituale, incompetente (*c*)
Perciò a Laici, quai possono Prebenda
Avere dalla Chiesa, cioè stipendio
D'altro loro servizio; come i Musici
Ch'hanno la lor Prebenda anno per anno
Per l'annual servizio; ma non dicesi
Beneficio, o Prebenda Ecclesiastica;
Perchè quantunque dalla Chiesa diasi
Non è addetta però per soli Cherici.
Ma alli Laici, per questo impropriamente
Ha nome di Prebenda, ma è Salario.

Regolarmente il Vescovo concede (*d*)
Le Prebende, ed a quelli, che ordinati
Già sono, e ascritti a quella Chiesa istessa
In cui è la Prebenda, per servirla,
Onde abili esser denno a tal servizio,

 E che

(a) *Trid. de ref. sess. 21.* (b) §. *Quod si hic.*
(c) *Glos. hic in verbo jus verbo tamquam uni. verbo Canonia.*
(d) *Cap. ex frequentibus Trid. sess. 24. de ref. c. 1. & 2.*

E che *in loco Præbendæ* ancor risiedano. (*a*)
Alle fiate concedele il Capitolo (*b*)
Per privilegj avuti, o consuetudine;
Allo spesso il Capitolo, ed il Vescovo
Unitamente: e se dignità sono,
Il Papa, ch'è Padron de' Benefizj; (*c*)
Bench' (eccetta la prima dignitate
Delle Chiese che sono Cattedrali,
O Collegiate) l'altre ancora i Vescovi
Le soglion proveder, se in mese vacano,
Che non è riservato al Sommo Papa.
Siccome anche vi sono Benefizj,
Che Prebende non sono propriamente,
Perchè seco non portano del Coro
Il peso, e chi l'ottien non ave stallo,
Nè voce nel Capitolo, e di semplici
Hanno il nome, a cui annessa và la carica
Di recitar l'uffizio, ma *privatim*;
E pure a soli Cherici si danno.
Or perchè si concedon le Prebende (*d*)
E pur li Benefizj in due maniere,
O per istituzione, o collazione;
Di questa pria direm, poscia di quella.

## TITOLO XXVII.

### *Delle Collazioni*.

LA *Collazione* quì altro non significa,
Che una Concessione gratuita, e libera
D'una qualche Prebenda, o Beneficio,
Che vaca, fatta, *ut juris*, da colui,
Che ave la potestà di conferirla,
A Persona Chiesastica, ed idonea.
Tre sono le Persone, che hanno il jusso (*e*)

Di

(a) *Cap. relatum extr. de Cler. non resid.*
(b) *Cap. nulla. Cap. novit. Cap. cum Ecclesia.*
(c) *C. cuncta 9. q. 3.* (d) §. *Conceduntur hic.*
(e) §. *Primo hoc tit.*

Di conferire: Il Papa, il suo Legato,
E l'Ordinario. Questo è appunto il Vescovo;
O quel, che privilegio, o consuetudine
Fecero Collator; com'è il Capitolo, (*a*)
O unitamente, o senza del Prelato,
Giusta il costume antico, o concessione;
E se la *Collazione* unitamente
Dal Prelato, e Capitolo dee farsi
Impedito s'è l'un da sospensione,
Morte, o vero scomunica maggiore,
L'altro non impedito conferire
Può ben, se la tardanza d'aspettare
Nuoce alla Chiesa; ma altrimente aspetta
Cessar l'impedimento, purchè i mesi
Sei, fra quali si deve conferire
Non passino frattanto: e questo spazio (*b*)
S' intende correr per il Collatore
Dal dì, ch'ebbe notizia di vacanza,
E se non fu *legitimè* impedito:
Altrimente passando quel semestre,
Nè conferendo per pigrizia, perde
Per allora il suo jus il Collatore, (*c*)
E al Superiore è devoluto.
Nota che i Benefizj, o sian Prebende, (*d*)
La di cui Collazion spetta al Prelato,
Morto lui, finchè sta la Sede vacua,
Il Capitolo mai può provvedere,
Ma il Papa: il quale dispensar ben puote, (*e*)
Che sia valida ancor la Collazione
Fatta dopo il semestre, da chi aveva
Pria del semestre il jus di conferire.
Così avendo alcun jus i Regolari (*f*)
Prelati a conferir, scorso il semestre,
E omettendo di far la Collazione,
Il Jus è devoluto all'Ordinario;
Il qual per quella fiata conferisce



(a) §.*Quam conferendi cum seqq.* (b) §.*tempus autem hic.*
(c) §.*eadem ratione hic.* (d) §. *Licet autem hic.*
(e) §.*Is quoque hic.* (f) §. *Idem statuitur.*

Di propria autorità, se non è esente
La Chiesa, in cui è vacante la Prebenda,
E s'è esente, lo fa qual Delegato.
De' Legati or parlando, eglino sono
In tre classi divisi: onde di loro
Sono alcuni mandati a certo affare,
Ed a certa Provincia, o Regno, e appellansi
Apostolici Nunzj, e Collettori:
Altri son nati tali, cioè s'attrovano
Vescovati, che chi di quelli è Vescovo
E' legato eziandio, perchè stà annessa
Al grado Vescovil la Legazione.
Altri Legati *a latere* si appellano.
Or le due prime Classi di Legati,
Cioè Messi, o Nunzj, e quei che tai son nati
Collatori non son, se specialmente (*a*)
Non gli è concesso ciò: ma quelli *a latere*
Conferiscono, *invito etiam Patrono*,
Non però Chiese Cattedrali, o vero (*b*)
Regolari, neppur dignità prime
Di Cattedral; nè molte far riserve
Nel tempo istesso, e nella stessa Chiesa,
O Cattedral che sia, o Collegiata
De' beneficj a loro appartenenti.
Com'è far la provista per essempio
Della seconda dignità vacante
Alla terza, la terza riservarsi,
Conferirla alla quarta, questa poi
Al Canonico, e poi la sua Prebenda
Canonicale a un Sacerdote semplice
Conferir; ma sol quella ch'è vacante
In primo luogo, e in tempo ch'egli esercita (*c*)
La Legazion; perchè questa cessata,
Ch'è la causa, eziandio cessa l'effetto,
E conferir non posson, come i Nunzj.
E se quando il Legato, o l'Ordinario (*d*)
Fan qualche Collazione, non consente

Il

(a) §. *Ex Legationis hic*. (b) §. *Sed tamen*.
(c) §. *Illa quoque*. (d) §. *Illud autem*.

Il proveduto, e non accetta, è nulla
La fatta Collazion, nè jus acquista
Il provisto; onde darsi suole il termine (a)
In cui accetti o no: qual scorso, allora,
Se fatta ancor non è la Collazione
E 'l Collator vuol dargliela, ben puote
E lui accettar, e quello conferire;
Ma se data già l'ha, niente li giova
Il consenso che dà dopo del termine.
De' Collatori il terzo, anzi il primiero (b)
E' il Papa, il qual colla parola, e imperio
Dona li beneficj: onde qualora
Per Mandato Apostolico provedesi
Un beneficio, senz'altra espressione,
Di semplice s'intende, non curato,
Nè pension: e se dice Collazione,
Intender non si puote istituzione,
Ed all'incontro, perchè son diverse;
Onde attender si devon *Verba Brevis*
Nè punto preterire il senso loro.
Quindi, se il Papa assegna il tempo, in cui (c)
Alcuno accetti la provista, intanto
Non puote l'Ordinario metter mano
A tale Collazion, se v'è decreto
Irritante, o riserva, o inibizione
All'Ordinario, o lite ancora mossa,
Legando ognun di queste a lui le mani.
Intorno alla notizia di vacanza, (d)
Se ella è pubblica, allor deve saperla
Ancora il Collator, e non sapendola
Imputi a sua pigrizia il non saperla.
Se poi nel Breve apposta è condizione (e)
Quella non adempiuta, non s'intende
Conceduta la grazia, ed in tal caso
Il decreto irritante in nulla nuoce
All'Ordinario, e conferir ben puote,



(a) §. *Plane notificata*. (b) §. *Per rescriptum*.
(c) §. *Dies adjicitur*. (d) §. *Interpretamur*.
(e) §. *Sub conditione*.

Perchè la condizion non è adempita.
Onde il Papa è sol quel, che puramente, (a)
O *in diem*, conferir puote, o con apporre
Condizion; ma non lice ciò al Legato,
E all'ordinario Collator neppure.
Alle volte conceder *motu proprio* (b)
Suol il Papa, ed allor tuttocchè taccia
Il provisto, che tien più benefizj,
(Compatibil però,) può quelli, e questo
Senza scrupol tener; lo che non puote
Chi a sola petizion lo Breve ottenne:
Così, se son diversi benefizj (c)
Che vacan, del miglior s'intende avuta
La grazia, s'è concessa *motu proprio*;
Ma se no del minor: e uguali essendo,
Nel primo caso, sceglie il proveduto
A sua voglia, nol può nello secondo.
Si dice esser la grazia *motu proprio*,
Quando queste parole in essa esprimonsi. (d)
Regolarmente posson gl'Ordinarj
Conferire i vacanti beneficj
Ne' quattro mesi a loro conceduti,
Marzo, Giugno, Settembre, con Decembre,
Qualor alternativa non avessero,
Perchè allora comincia da Gennaro
Il Papa, ed il Prelato da Febbrajo,
E così fin al fin: altri alle fiate
Han sei mesi continui. In questo attendesi
La grazia, o privilegio di ciascuno (e)
Prebende, o beneficj vacaturi
Mai però conferir può l'Ordinario,
Ma solo il Papa, e suoi Legati *a latere*.
Anzi delli curati pria il concorso (f)
Denno i Vescovi fare, e chi è 'l più degno
D'età,

---

(a) *Cap. dilectus* 1. *Cap. majoribus ext. de Praeb.*
(b) *Cap. si motu de Praeb. in* 6.
(c) §. *Item cum seq. infr. hoc tit.*
(d) §. *Motu autem.* (e) *Cap.* 2. *de Praeb. in* 6.
(f) *Conc. Tr. sess.* 24. *de ref. cap.* 18.

D' età, scienza, costumi, e qualitadi
Proveder: ma concorso non fa il Papa.
Può dir egli se dunque: la Prebenda (*a*)
Prima che vacherà, qualunque Chiesa,
Benefizio, pension, di Tizio sia;
E Tizio l'otterrà nella vacanza:
Qualor poi negligente fusse a chiederla
Vacando, non gli val la concessione
Per quella Chiesa più a Prebenda chiedere,
Fuorchè se s' eligesse per Canonico:
Ma se la concessione fusse *in genere* (*b*)
D' un vacaturo, ma non già del primo,
Se il primo non cercò, può chieder altri.
Chi ave avuto però l' espettativa (*c*)
Di qualche vacaturo beneficio,
Non può per certo il tal sperar d' avere
Ma l' un di quei, che vacheranno, o 'l primo.
Colui però ch' è stato istituito (*d*)
Dal Papa a un beneficio, se l' istesso
Ad altri il conferisse l' Ordinario
Per suo jus nella stessa vacazione
Il provisto Apostolico ha il possesso,
Se pur non fusse stato immesso prima
In tal possesso il proveduto *a Præsule*.
Di più se il Papa conferito avesse
Per pigrizia del Vescovo, Prebenda
Di cui spetta al Capitol la provista,
*Præsule negligente*, non per questo
Vale la concession, s' espressamente
Il Jus Capitolar non toglie il Papa.
Come non val, se manca nell' etade
Quello, a cui conferiscesi, o dovendo (*e*)
Essere un Sacerdote, per potere

Ot-

(a) *Si Clericus de Præb. in 6.*
(b) *Cap. 2. de Præb. in 6.*
(c) *Cap. Si a Sede de Præb. in 6.*
(d) §. *Eadem ratione* . §. *is quod Clem. si de benef. cap. liter. de supplenda negl. Prælat.*
(e) §. *Interdum hic* .

Ottener tal Prebenda, egli non fosse.
Se il Papa dice: a Te concediamo (a)
La prima Chiesa di Città, che vaca,
Cattedrale s'intende, ed anco esente,
Se poi dice, la prima che in Provincia
Vaca: puol esser Chiesa non esente.
Parimente se il Papa a me dicesse: (b)
Tu, e Mevio de' vostri beneficj
Nel vacar provedetene Sulpizio:
Allor se di diversi beneficj
Siam Padroni, ed io d'uno, e quel d'un'altro
*Disjunctive*, se il mio vaca più primo,
Conferire lo deggio, perchè il primo
Io sono nominato, e Mevio poscia:
Ma s'ambidue comune abbiamo il jusso (c)
In comune è il comando, e dobbiam ambi
Sulpizio proveder nella vacanza.
Concedonsi Prebende anche alle fiate (d)
Per causa, come sia di povertade,
Di Sorelle dotar; d'alimentare
Impotenti, ed allor se nel vacare
La Prebenda trovassesi cessata
La causa, per cui stata era promessa,
Cessa la concession: siccome ancora,
Se la persona esprime, a cui concedesi
Non ad altra, che a quella conferiscesi.
Così se permetresse a te il Pontefice, (e)
Che la tal Chiesa provedessi, e spiega
O per te, o per altri, allora puoi
La Collazion tu delegar; se fusse
Però la tua persona, e industria scelta
(Tuttocchè delegar può il Delegato
Dal Principe) in tal caso inver non puoi.
Oggi però le grazie aspettative
Di vacaturi beneficj, e certi
Pel dubbio di tentar la morte altrui,
O almen desiderarla, ed altri fini Ot-

(a) §. *Ex loci hic.Cap.quia periculos.de sent.excom.in 6.*
(b) §. *Ex ordine hic.* (c) §. *si verò hic.*
(d) *Cap.si pauper de Preb.in 6.* (e) §. *penult. hic.*

Ottimi, via le tolse il Tridentino. (*a*)
Le Collazioni infin, che farsi sogliono
Dagl' Ordinarj, o vero da i Legati
Pure si debbon fare semplici affatto,
Non già condizionate, o pure *in diem*,
E senza minuzion picciola, o grande, (*b*)
Infra il tempo legitimo, e a Persone
Ch' han tutti i requisiti delli Canoni.

## TITOLO XXVIII.

### *Delle Istituzioni, e Jus Patronato.*

PErchè non sempre possono i Prelati
Conferir a lor voglia i beneficj;
Dopo trattato della Collazione,
D' *Istituzion* parliamo: ed ella è appunto:
Collazion necessaria, che dal Vescovo (*c*)
Fassi in persona di chi presentato
Fu dal Patrono, o Compatron legitimi,
Haventi cotal Jus, al beneficio,
Che vaca, ed hanno molto di consimile (*d*)
L' Istituzione, e Collazion tra loro;
Sì perchè il Collator come a se stesso
Conferire non può, così se stesso
Molto men presentar puol'il Patrono;
Sì perchè i beneficj vacaturi (*e*)
Nè conferir, nè istituir si ponno.
Han di divario poi, perchè il Capitolo (*f*)
Che conferir non può li beneficj
La di cui Collazion spetta al Prelato,
Ben può, *Sede vacante*, istituire
Li presentati a lui dalli Patroni.
Come pur, che appartien la Collazione

Agl'

(a) *Clem. literis 1. de rescript. in 6. Trid. ses.24. cap.19.*
(b) *Cap. un. extr. ut Eccl. Eccl. benef.*
(c) *Cap. post elect. de conc. Præb. in 6.*
(d) *Cap. Didicimus 24. q. 1.* (e) *§. Item hic. cap. constit. de concess. Præb.* (f) *§. dissimiles hic.*

Agl' Ordinarj solo, o pur Chiesastici:
Il presentar compete a Laici, e Cherici. (*a*)
E' lo Jus Patronato un jusso, o sia
Facoltà di poter avanti il Vescovo
Presentar un Chiesastico, a sol fine,
Che istituito sia per suo decreto
Alla vacante Chiesa, o beneficio:
E tal Jus si concede *ex gratia* a quello,
Che precedente assenso del Prelato, (*b*)
O il fondo diede in cui la Chiesa è eretta,
O Cappella; o del suo l'ave costrutta,
O pur riedificolla affatto diruta;
O ver dote li diè sufficiente
A tutti i pesi, e necessario culto.
Quindi il Jus Patronato è Jus Chiesastico, (*c*)
Perchè al spirituale annesso; e quindi
Da se sol non si puote alienare, (*d*)
Ma quando s'alienan tutti i beni,
Tra essi incluso vien anche tal Jusso.
Son proibiti sol d'aver tal jusso (*e*)
Gl'Eretici, o di simili delitti
D'Apostasia, o di Scisma condennati,
Perchè costoro in Chiesa aver non ponno
Jus alcun del delitto loro in pena. (*f*)
Tutti altri aver lo ponno, e maschi, e femine.
Anche ad altri tal Jus può trasferirsi;
Cioè tra vivi col donarlo ad altri,
O cederlo, o col vender tutti i beni;
Col divario, che dandolo, o cedendolo, (*g*)
*Gratis* fare si deve, e col consenso
Del Vescovo, non già del suo Vicario,
Senz'assenso speciale: ma vendendolo
Unitamente colli beni tutti,

Si

[a] *Cap.* 2. & 3. *de Jurep.* [b] §. *Constituit cum seq.*
[c] C. *quando ext. de re judic.*
[d] *Cap. cum secundum* & §. *sed si quis.*
[e] §. *Cap. si deinceps.* [f] *Cap. Didicimus cit. vid. Abb. in rubr.* & *cap.* 1. *de Jurep.*
[g] *Cap. un. de Jure patr.*

Si considera in quelli come un membro, (a)
Che costituisce il corpo, e non è *gratis:*
Nè assenso in ciò vi vuol; come neppure
Se a Luogo Religioso, o a Compatrono
Si trasferisce. Se parliam tra i morti,
O per la successione *ab intestato*, (b)
O pure *ex testamento*, trasferiscesi.
Vacando dunque alcuna Chiesa, in cui
Tal Jus di presentare hanno taluni,
Prima dee provedersi d'un' Economo; (c)
(Perchè anche questi ammette il Tridentino (d)
Presentino:) e se forse son discordi (e)
Nel presentar, chi un Cherico, e chi un'altro,
Preferir si dee quel, che più patroni
Han presentato. Fassi avanti al Vescovo (f)
Tale presentazion, se no, l'è nulla;
Ed egli istituir dee il presentato (g)
Se l'è idoneo, (che tal denno i Patroni
Presentar, che altrimente presentando
Scientemente gl'inabil, per allora
Del Jus di presentar privansi in pena,
E'l Vescovo a chi vuol lo conferisce.)
Hanno per presentare un quadrimestre (h)
Di tempo i Laici, ed un semestre i Cherici,
Per ragione, che quelli variare
Possono, come a dir presentar uno
In una volta, e un'altro a quello unire
In altra volta, o entrambi nella prima;
E di questi, chi pare allora al Vescovo
Più idoneo, più d'età, più requisiti
Avere, quell'appunto istituisce:
I Cherici non posson variare,
Ma uno solo presentan, e per questo
Han più tempo a poter deliberare; Ed

(a) *Cap. ex literis de Jurep.*
(b) *Cap. 1. extr. eodem de Jurepat.*
(c) *Cap. charitat. 12. q. 2.* [d] *Sess. 25. de ref. cap. 9.*
(e) §. *Et si forte hic.* (f) *Trid. sess. 24. cap. 28.*
(g) *Cap. quamvis de rescr. in 6.*
(h) *Cap. un. eod. in 6.* §. *Sunt tamen hic.*

Ed allora quel loro presentato,
S'è idoneo, non altri, istituiscesi.
Si perde ancora il Jus di presentare
Da chi avuta notizia della morte
Del fu Rettor, lasciò che il quadrimestre,
O semestre scorresse, e cade al Vescovo,
E per quella vacanza egli provede.
Si strugge in fine il Jus del Patronato,
Se dal tremuoto, incendio, o pur rovina,
O simil causa struggesi la Chiesa,
Cappella, o Altare, in cui quello esisteva.
Come pure con cederlo a qualch'altro;
O con permetter, che tal Chiesa faccisi
Collegiata, (se pur non si riserva
Tal Jus, ) e parimente per delitto
Commesso dal Patrono o d'eresia, (*a*)
O d'omicidio del Rettore, o simili.
Hanno tali Padroni e peso, e onore,
Ed utiltate. Il peso di soccorrere [*b*]
Alli bisogni della Chiesa, o Altare,
Qualora insufficienti son le rendite
Proprie prima assignate: hanno l'onore
Nel presentar l'istituendo al Vescovo,
Nell'aver lor i primi le candele,
O palme; e in molte Chiese hanno l'incontro
Del Clero, come fassi al Doge Veneto,
Andando alle funzioni in Ducal Chiesa; (*c*)
E l'utile hanno ancor, perchè la Chiesa
Al Patrono non solo *ex charitate*,
Ma per giustizia dona gl'alimenti, (*d*)
In caso, che mendico ei divenisse.
Son del Jus Patronato varie specie,
Essendo altro Chiesastico, ed è appunto,
Che di beni Chiesastici si dota,
O in fondo della Chiesa, e come tale,
Di questo ne dispone anche il Pontefice

Ne'

(a) §. *penult. & ult. hoc tit.* (b) *Cap. praeterea ext. de Jurep.* (c) *Canonista in cap. Nobis ext. tit. eod.*
(d) *Cap. Cuicumque ext. tit. eod.*

Ne' ſuoi meſi, e ne' ſuoi pur l'Ordinario,
Come anche fa riſerve, e fa proviſte;
Ed il Legato *a latere*, anche *invito*
*Patrono*, come ſopra, abbiam eſpreſſo.
Altro ſi dice Laical, che alcuno
Di proprj beni ſuoi coſtituiſce,
E 'l Jus di nominar per ſe riſerva,
E per ſuoi deſcendenti, maſchi, e femine,
O maſchi, ed in difetto per le femine,
O pur per ſe, e per ogni primogenito
Di ſua famiglia, e queſto Gentilizio
Laicale s'appella, onde gl'haventi
Tale Jus Patronato in preſentare,
Quante perſone ſon tanti fan voto;
Alle fiate riſervaſi tal juſſo
Per ſe, per li ſuoi Eredi, e Succeſſori,
Ed allora s'appella ereditario,
Onde *in ſtirpes* compete, e non *in capita*
La nomina, o pur ſia preſentazione,
E quanti tronchi ſon tante ſon voci,
Non già quante perſone; onde i figliuoli
Del fondator, dotante, o coſtruttore.
Di cotal beneficio, ſe anch' eredi
Non ſon, perchè l'eredità non vogliono,
O *de jure* per proprj, o per paterni
Delitti eſcluſi ſon, ſon anche privi (*a*)
Del Jus di preſentar, e l'han gl'eredi.
Quindi nel Laical Jus Patronato,
O che ſia Gentilizio, o Ereditario,
Familiare, o miſto, mai derogaſi (*b*)
Dal Papa, dal Legato, o da Prelati
Al Jus delli Patroni, ma conſervaſi,
Acciò da queſto emulazione ogn'altro
Pigli a fondar novelli beneficj;
E s'oſſervano *ad unguem* le parole,
E circoſtanze impoſte dal Fondante,
Dotante, o Coſtruttor del beneficio.

TI-

(a) *Canoniſtæ in Clem. ult. tit. eod. in 6.*
(b) *Gloſ. & Canoniſtæ in cap. cum dilectus extr. de Jurep.*

## TITOLO XXIX.

### *De' Cherici, che non risiedono.*

Portano seco alcuni beneficj,
O per lor fondazione, o perchè sono
Curati, o pur addetti a i Sacri Uffizj
Nel Coro, il peso ancor di risiedere,
E domicilio fare in quel Paese,
Ov'è sita la Chiesa, Altar, Cappella
Dal beneficio, o pur la lor Prebenda,
Per servir quella Chiesa, ed adempire
Quanto di peso il fondatore ingionse
Al Rettore *pro tempore*: onde in caso,
S'elegge scientemente un che non puote
Risiedere, perchè dee forse altrove,
Ove altro beneficio ottien, fermarsi,
O pur per altro capo inabil rendesi (*a*)
A residenza, privo allor l'eletto
Resta del beneficio, e l'eligente
Vien punito. Si scusan nondimeno (*b*)
Dal risiedere quei che il Papa servono,
O l'Ordinario proprio di ciascuno;
Quei pur che per difesa delle cause (*c*)
Della lor Chiesa son assenti, o vero
Per studiar Jus Canonico, o Morale (*d*)
Teologia, perchè questi in un quinquennio
Dal risiedere possono essentarsi;
Lo stesso dico di colui, che tiene
Mortali nimicizie, o infermitadi (*e*)
Per cui Città mutar venga costretto,
O altre cause, e motivi urgenti, e giusti.
Si puniscono quei, che non risiedono,
E non han causa, ch'escusar li possa

Co-

(a) *Cap. quia nonnulli, cap. rel. tot.tit. de Cl. non resid. extr.* (b) §. *Justè hic*.
(c) *Cap. ex parte* 2. *eod.* (d) *Cap. fruali de Mag.*
(e) *Cap. relatum*. *Cap. inter extra eodem*.

Così dopo i sei mesi dell'assenza
Perdon la quarta parte delli frutti;
E se la contumacia s'avanzasse [a]
Per altri mesi sei, d'un'altra quarta
Porzion si privan: ma se in Cattedrale
Alcuno è dignitate, o pur Canonico,
E per tre mesi senza causa assente
Si stasse, e senza indulto, allor metade
Perde de' frutti, e persistendo un'altro (b)
Trimestre, tutt'i frutti gli si tolgono.
Anzi il semestre, di cui sopra abbiamo
Discorso, a mesi tre l'ha breviato [c]
Lo stesso Tridentino. Onde coloro,
Che le proprie lor Chiese abbandonare
Osan, senza licenza del Prelato
Lor ordinario, oltre il mortal peccato, (d)
Che incorron, perdon pur distribuzioni.
E se ostinati mostransi a tornare,
Quai contumaci il beneficio perdono. [e]

## TITOLO XXX.

### *De' Regolari, e Monaci.*

PErchè tra le Persone Ecclesiastiche
Devonsi annoverare i Religiosi,
E Monaci; dobbiam d'essi trattare.
Regolari pertanto quei s'appellano,
Che unitamente, e fuor del secol vivono [f]
Ne' Conventi, ed osservan certa regola
Dalla Sede Apostolica approvata,
Con obbligarsi ancora a custodire
Tre voti; *Povertà*, che niun dominio
Abbian di cosa o mobile, o d'immobile,
Ma sol l'uso; onde quanto il Religioso,

F O Mo-

(a) *Trid.sess.6.de ref.c.1.* (b) *Trid.sess.24.cap.12.*
(c) *Sess.* 13. *cap.* 1. (d) *Sess.22.& 23.de ref.*
(e) *Bulla Pii IV. de resid. Prælat.*
(f) *Cap. ad Monasterium de St. Relig.*

O Monaco acquiftar puote, ed acquifta
E' del Convento, o Monaftero fuo,
Non già può lui difponere, o donarlo,
Eccetto pria, che facci profeffione,
Può difponer del fuo, e non facendolo,
S' intende del Convento, o Monaftero
[Qualor di poffedere egl'è capace.]
*Caftitate* è il fecondo voto, a cui
S'obbliga il Regolare, ed è follenne
Efpreffo, che fi fa nel profeffare,
Perchè follenne tacito s'appella
Quel dell'Ordine Sacro; *Ubbidienza*
E' il terzo, per lo qual affatto fpogliafi
Del fuo voler, e in man del Superiore
Lo mette; onde la Vita Regolare
E Monacal deve effer folitaria,
Perchè Monaco *Solo* fi denomina; [*a*]
Diftinguonfi però da Regolari
I Monaci, perchè in comune vivono,
Ed hanno anche in comune le lor vefti
E tutto il neceffario, nè di *Frati* [*b*]
Hanno il nome; e perchè fon deftinati
Alla meditazione, e vita auftera
Efenti fon da Proceffioni pubbliche
A cui i Frati intervengon Mendicanti.
Per effer dunque un Regolare, o Monaco,
Deve avere l'età di fedici anni [*c*]
Compiuti, e un'anno pria, che fi trattenga
Da Novizio nel Chioftro, affinchè provifi
A fofferir dell' Ordine i rigori,
E dopo quefto, a profeffion s'ammette;
Se volontario in Religion perfifte, [*d*]
Non già a forza, o per meto, o per inganno,
Ch'invalida faria la profeffione;
Come l'è pur fe a detta età non giunto

Era,

(a) *Cap. Monachum* 20. *quaeft.* 1.
(b) *Clem. exivi de verb. fignific.*
(c) *Trid. fefs.* 25. *de Regul. & Monial.*
(d) *Cap. fi quis extr. eod.*

Era, qualora professò: non sia [*a*]
Furioso, o mentecatto, o pien di debiti;
Nè ammogliato, *repugnante Conjuge*, [*b*]
Dopo ch'è il matrimonio consumato;
Nè servo altrui [ benchè se per tre anni [*c*]
Sia stato nel Convento, e 'l Padron tacque,
S'ave allora qual libero]. Alli Vescovi [*d*]
Anche l'ingresso in Religion si vieta
Senza espressa licenza del Pontefice.
La professione dee farsi in man di quello [*e*]
Ch'è Capo del Convento, o Monastero;
E col consenso ancor di tutti i Frati [*f*]
O Monaci, e in man sua faccinsi i voti;
Quindi con più rigor si vieta a Frati
Quanto vietarsi dissimo alli Preti,
Perch'è un stato più stretto il Monacale,
E la vita, e onestà de' Preti ancora
E maggiormente i Frati custodire,
Devono, e dar essemplo, e sempre orare
Per se, e per gl'altri, e vita menar santa
Lungi dall'ambizion, crapola, ed ozio,
Dall'amor proprio, o posseder danaro,
Talmente che la cura anche si niega [*g*]
A loro delle Chiese Parrochiali,
Per non aver motivo di frequente
Congresso colli Laici, e così pure
Il fare da Patrini: Quelli Monaci
Però che son Canonici appellati [*h*]
Lateranesi con special Brevetto
Posson curati beneficj avere,
E semplici eziandio: non già li Frati.

F 2 Fansi

[ a ] *Cap. sicut tenor. ex eod.*
[ b ] *Cap. & pub. de conv. conjug.*
[ c ] *Cap. si Servus dist.* 54.
[ d ] *Abb. in c. licet num. 6. ext. eod.*
[ e ] §. *Si tamen hic.*
[ f ] *Cap. novit. extr. de his quæ fiunt a Pral.*
[ g ] §. *Singuli hic.*
[ h ] *Clericatus discord.* 21. *de Regularib.*

Fansi in tre modi i Religiosi, e Monaci,
O per paterna divozion; se i Padri [a]
Offrono figli impuberi a i Conventi,
E questi giunti all'Anno sestodecimo
Hanno rato l'ingresso: *aut professione*,
Per l'ingresso spontaneo da lor fatto: [b]
O pur quando fè voto alcun d'entrare [c]
In Religion, e allor deve adempire
A Dio la sua promessa, e se fusse anche
Prelato, rinunziar sua dignitade,
Per professar la Vita Religiosa.
Nota che distinzion v'è tra li voti [d]
Sollenni, e semplici, a ragion che quelli [e]
Derogan questi, perchè in man si fanno
Della persona pubblica a tal fine
Dalla Chiesa istituta; ma li semplici
Son private promesse, che ciascuno
Da se stesso fa a Dio *de re meliori*,
E con deliberata volontade
Di far quel che promette, perchè fare
Lo può; che s'è impossibile la cosa
Non vale il voto, ed è un' illuder Dio;
Come chi fallo, e poi non l'adempisce.
E questo basta per notizia brieve
Delle Persone che alla Chiesa servono,
O Regolar che sian, Monaci, o Preti.

*Fine del Primo Libro.*

DEL-

---

[a] *Cap. Significatum extr. eod.*
[b] §. *propria hic.*
[c] §. *Is quoque hic.*
[d] §. *Est autem hoc.*
[e] §. *Illud quoque hic.*

# DELLE CANONICHE
## *ISTITUZIONI*
# LIBRO II.
## TITOLO PRIMO.
### *Della division delle cose.*

TRattato abbiam nel primo di persone
Chiesastiche, e lor jussi, e dignitadi,
Uffizj, preminenze, benefizj,
Potestati, Prebende; ora di *Cose*
Questo Libro secondo dee trattare.
*Cosa* è un nome generico, e compete
A tutto ciò ch'esiste, ed ha formato
Iddio, o sia visibil, o invisibile,
Onde ogn'ente appellar cosa si suole; (*a*)
O ch'abbia corpo, o no; sia pur profano,
O Chiesastico: sia persona, o cosa,
Jusso, contratto, uffizio, obligazione.
Ora benchè diverse sian le specie
Delle cose, per quanto a noi quì spetta,
O temporali sono, o spirituali. (*b*)
Queste all'anima servono, e inventate
Fur dell'anime a pro, come son Chiese,
Sacramentali, Sacramenti, Altari,
Oratorj, Cappelle, Cemeterj,
E simili altre cose: e tale ancora
Dicesi ciò ch'è annesso al Spirituale,
O che da spiritale potestate
Provengono, o che ad essa son soggette:
Son temporali [ circa il Jus Canonico ] (*c*)

 I be-

[a] *L. rei appellatione, ff. de verbor. signif. l. omnia §. fin. de leg.* [b] *Hic in princip.*
[c] *Tot. tit. de reb. Eccl. non alien.*

I beni, entrate, decime, o ver frutti
Alle Chiese spettanti, o suoi Ministri,
Per vivere, e adornarsi *respective*.
Quai Cose temporali, e spirituali;
O son corporee, che toccar si possono,
E si ponno dal senso uman comprendere;
Od incorporee, come jussi, grazie,
Virtù, doni di Dio, e cose simili. (*a*)
Le spiritual corporee si dividono
In Sacramenti, ed in Sacramentali,
E in cose sacre, sante, e religiose,
Delle quai tutte quì farem discorso;
Ma spetta a i Sacramenti il primo luogo.

## TITOLO II.

### *De' Sacramenti in Genere.*

DI Sacramento il Nome ha molti, e varj
Significati: pigliasi alle fiate
Per il Segreto, ed in Tobia il leggiamo. (*b*)
Alle volte Mistero, e Paolo il disse
Al suo Timoteo: ancora giuramento [*c*]
Significa, ed in fin Cosa, che Sacra [*d*]
Sia, overo esecranda per antifrasi.
Quì nel titol presente intendiamo
Per Sacramento, ciò ch' istituito
Fu da Cristo per dare a noi la grazia;
Onde così ben diffinir si puote:
E' il Sacramento un Segno, e Segno Sacro,
Sensibile, ed *ad placitum*, non solo
Significante, ma causante ancora
Con infallibiltà una Cosa Sacra,
Che santifica l'uomo, cioè la grazia;
E questo segno è pratico, e di esso
Istitutor è stato il solo Cristo
Della legge di grazia, ed evangelica

De-

[a] *Cap.* 1. *q.* 1. (b) *Tob.* 2. (c) *Tim.* 3.
[d] *Auth. Sacramenta puberum*. C. *si adver. vendit.*

Degno Autore: quindi è, che solamente
A i nostri Sacramenti ella compete
Tale diffinizion, non già all' antichi.
Antichi dico i Sacramenti usati
Nel stato di natura, che principio
Ebbe d' Adamo insino a quando Iddio
Pubblicò la sua legge per Mosemo,
Ed eran due in quel tempo i Sacramenti; [a]
Per gl' Infanti s' usava una protesta
Esterna, che faceano i Genitori,
Di doversi salvar tutti per Cristo
Venturo al mondo: e per gl' adulti v' era
Il sacrificio, per mondar gl' attuali
Peccati [come quella sol servia
Per scancellar l' originario fallo ]
La penitenza, l' oblazioni, e decime.
Da che poi la Mosaica Legge è stata
Divulgata agl' Ebrei, vi furon altri
Sacramenti per loro, ond' è che usavano
Circoncider nel giorno ottavo il maschio,
E per le donne la protesta, *ut supra*;
Così pure il Pasquale Agnello: i pani
Della proposizion, l' ordinazioni (*b*)
De' Sacerdoti, l' espiazioni, ed altri
(Benchè fino da Abramo è stata in uso
Detta circoncision), quai Sacramenti
Differiscon assai da questi nostri, (*c*)
De' quali ombre fur quelli, e sol figure;
Non causavan la grazia *infallibiliter*,
Nè *ex opere operato*; nè prefissa
Avean forma, e materia; nè rendeano
Contrito, quel che si era attrito solo;
Nè al Cielo introducevan, come i nostri.
Nello stato primier dell' Innocenza
Sacramenti non vi eran, perchè inutili,
Nascendo l' uom dotato di giustizia,
E grazia originale: e se tal stato



(a) *DD. Communiter*. (b) *Cleric. de Sacr. in gen.*
(c) *Trid. can. 2. 6. 7.*

Durato fuſſe, è varia la ſentenza
Se ſtati, o no vi fuſſer Sacramenti,
Affermando i Scotiſti a ſol motivo
D'eſercitar con Dio gl'atti dovuti
Di Religion; di confermarſi in grazia;
Di moſtrarſi di Dio la gran Bontade,
Miſericordia, e Providenza aſſieme:
D'unirſi l'uom più ſtrettamente a Dio.

Sette ſon dunque i noſtri Sacramenti (*a*)
Della Legge Vangelica, e di Fede
Credere ciò dobbiam; Siccome ancora
Di tutti creder Criſto iſtitutore,
Uomo, e Dio; quindi è che ſempre cauſano
Per quanto è da ſe ſteſſi, il loro effetto,
O ſia buono, o cattivo il lor Miniſtro,
Perchè il Miniſtro principale è lui,
E da lui la virtù loro ricevono;
Onde benchè ſi dican della Chieſa,
Non per queſto la Chieſa iſtituilli,
O mutar può materia, o forma loro (*b*)
Eſſenzialmente, ma s'appellan tali,
Perchè eſſendo ella Spoſa al Redentore
Quanto è di Criſto, è ancora della Chieſa;
E perchè in eſſa ancor ſi fanno, e donano;
Ed eſſa i riti, e cerimonie inſegna
Per ben amminiſtrarſi, e con decoro.

E che il numero lor non ſia più, o meno
Di ſette, oltre che credeſi per fede,
Evvi ancora ragion, per cui ſon tanti,
Ed è l'analogia, che ſi ritrova
Tra vita ſpiritale, e temporale, (*c*)
Perchè ſiccome in queſta l'uom pria naſce,
Creſce, ſi ciba, purga, ſi apparecchia
Per le battaglie, a dignitadi aſcende,
E a figli generar natura il ſprona;
Così collo ſteſs'ordin la noſtr'anima
Naſce alla grazia col *Batteſmo*; creſce

E pi-

(a) *Trid.cap.1.de Sacr. ſeſ.7.* (b) §. *Illud hoc tit.*
(c) *Bonac. de Sacr. in gen. aliiq. DD.*

E piglia collo *Crisma* aumento, e forza;
Si nutre colla Sacra *Eucaristia*;
Si purga dalle colpe colla Santa
*Penitenza*; vigor prende, ed ardire
Di pugnar col Demonio pell' *Estrema*
*Unzione* del *Sant'Olio*; a gradi ascende
Per l' *Ordin* d' Union maggior con Dio.
E con il *Matrimonio* i figli genera:
Uguali non però dirli fra loro (*a*)
Di dignità e virtude ci è vietato.
Perchè solo chiamarli ugual possiamo
In quanto ogn'un di lor la grazia dona;
E tutti fur da Cristo istituiti,
E tutti a pro dell'uomo viatore,
Il qual solo è soggetto di riceverli
Capace, e solo ancor d'esser Ministro,
Ma non già uguali in tutto, perchè alcuni
Necessarj troviamo più degl'altri,
Com'è il *Battesmo*, senza cui impossibile
E', che chiunque si salvi; e dopo lui
Necessaria è la più la *Penitenza*,
Per cui l'adulti sol salvar si ponno (*b*)
Se dopo del *Battesmo* hanno peccato;
Onde vengon chiamati entrambi questi
*Necessitate medii* necessarj,
Cioè senza cui, non si può entrare in Cielo.
Tre altri necessarj sol si dicono
Perchè c' impose Cristo il dover prenderli, (*c*)
E son l' *Eucaristia*, *Confirmazione*,
Ed *Olio Santo*, ma se mai morisse
Uno senza riceverli si salva;
Pecca però chi ometteli in dispreggio,
Potendoli ricever, nè volendo.
Altri due volontarj son chiamati,
Com'è l' *Ordine*, ed anche il *Matrimonio*,
Di cui non vi è precetto in speciale
Che tu, che quello s'ordini, o s'ammogli;

Ma

(a) *Trid. sess. 7. de Sacr. Can. 3.*
(b) *DD. communiter.* (c) *§. Sacramentor. hic.*

Ma per la Chiesa, e pel consorzio umano
E per mantenimento anche del mondo
Sono in comune necessarj affatto;
Perchè Chiesa non vi è senza Ministri,
Nè uman genere più, se non propagasi.
Di dignità è maggior l' *Eucaristia*,
Perchè contiene in se lo stesso Autore
Della grazia: vi è pur l'altro divario,
Che tre di loro imprimono nell'anima
Un *carattere*, o sia segno indelebile,
Per cui reiterar giammai si ponno; (a)
E son questi: *Battesmo*, *Crisma*, ed *Ordine*.
Vi sono parimente due, che chiamansi
Sacramenti de' Morti, perchè danno
A colui che divoto li riceve (b)
La prima grazia, dal peccato il tolgono
E da morto ch'egl'era gli dan vita;
E questi son *Battesmo*, e *Penitenza*,
L'altri cinque s'appellano de' vivi,
Perchè vivo suppongon chi riceveli
Nella grazia, e per questo aumentan solo
Quella grazia, che tien, quindi si dicono
Che la seconda grazia soglion dare,
E son l'*Eucaristia*, lo *Crisma*, l' *Ordine*;
Il *Matrimonio*, e ancor l' *Estrema Unzione*;
Benchè per accidente i primi possono
Per la seconda grazia conferire;
Com'è chi si battezza, o si confessa
Precedente una vera contrizione,
Per cui tornato essendo l'uomo in grazia,
Il Sacramento poi dà la seconda.
Uno d'essi eziandio nomar si suole (c)
Necessario all'ingresso della Chiesa,
Com'è il *Battesmo*, senza cui incapace
E' d'altro Sacramento l'uom viatore;
Nè se 'l riceve partorisce effetto,
O carattere imprime, essendo porta

Il

(a) §. *Rursus hic*. (b) *DD. Communiter*.
(c). §. *Et rursus hic*.

Il *Battesmo* degl'altri, e senza il suo
Caratter, *Crisma*, ed *Ordin* non l'imprimono.
Un'altro è necessario per l'egresso
Dal mondo, e questo sia l'*Estrema Unzione*;
L'altri son necessarj al sol progresso
Nella grazia, e virtù, quai sempre donano
Se del peccato l'obice non pone
Chi li riceve: Così il Sole illumina,
E riscalda da se le cose tutte,
Ma se tu ti nascondi ov'ei non giunge,
O pur tra te, e tra lui l'ostacol metti
D'un'altro corpo denzo, non è allora
Il Sol che non ti scalda, e non t'illustra
Ma tu lume, e calor ricever sfuggi.
Costitutivi poi del Sacramento (*a*)
Son gl'elementi, e le parole assieme.
Elemento si dicē la materia
Che adoprasi, nel mentre si pronunzia
La forma; Così appunto nel *Battesimo*
E' la materia l'acqua naturale,
Nella *Cresima* il Crisma, e così *in aliis*
Come ne' proprj luoghi appien diremo.
Forma son le parole, che nell'atto
Di far il Sacramento proferisconsi
Dal Ministro che 'l fa, quali parole
Proferire li dee, non già pensare,
E proferir non già per scherzo, o gioco,
Ma seriamente, e con retta intenzione
Di far ciò che la Chiesa intende fare,
Senza cui niente vale il Sacramento.
Nota però che l'acqua, l'olio, il crisma (*b*)
Ne' Sacramenti son materia prossima,
Qualor colle parole si conjungono
Nell'atto istesso, e fassi il Sacramento,
Perchè fuor di quell'atto, e quando ancora
Parole non si dicon, sol materia
Rimota vengon detti, ch'è l'istesso
Che dir materia atta al Sacramento.

On-

(a) §. *Constent autem hic*. (b) *DD. communiter*.

Onde per farsi ognun di questi sette
Sacramenti, concorrer deon tre cose,
La materia, e la forma, che son parti
Essenzial costitutive; e assieme
Applicarsi tal forma, e tal materia
Nello stesso atto dal Ministro havente
Di far ciò, che la Chiesa fa, intenzione.
L'*intenzion* di tre modi esser si dice, (*a*)
*Attual*, quando si ha nell' atto istesso
Che l'azione si fa: *virtuale* è quella
Che ha preceduto all'atto, ma persiste
In virtù della prima volontade
Di far tal' atto, perchè mai l'è stata
Ritrattata, ma sol forse interrotta
Da qualche breve azion tra essa, e l'atto.
L'*abituale* è l'altra, e appunto è quando
Si fa un' azion, ma non per modo umano
Cioè per volontade antecedente,
Ma per l'abito sol, che s'è acquistato:
Come, se un Sacerdote in sogno, o amenzia
Pigliato il pane in man, su quel la forma
Proferisse, con cui suol consegrarsi,
Non consagra perciò, perchè incapace (*b*)
E' d'intenzione allor di volontade;
E l'azion che si fanno in modo umano
Volontarie esser devon, serie, e ancora
Sapersi quel che fassi. Quindi avendosi
L'attual intenzion ne' Sacramenti
Ottimo l'è, ma non già si ricerca
Onninamente, perchè basta solo
La virtual. Suol esser alle fiate
Condizionata l'intenzione: or quando
E' condizion presente, o pur passata
( Non già futura ) il Sacramento è valido,
Come, se dice il Prete battezzando
Un mostro, di cui dubbio stà se debbesi
O pur no battezzar; se sei capace

Di

(a) *DD. communiter.*
(b) *Bonac. aliiq. DD. communiter.*

Di battesmo, in tal caso io ti battezzo;
Ecco la condizion presente: o pure:
Se non sei stato battezzato; ed ecco
La condizion passata: ma se dice:
Se viverai io ti battezzo, è nullo.
Tal battesimo allor, perchè attualmente
L'intenzione non vi è: stando legata
Alla futura condizion; qualora
La condizion s'avvera, che quel vive
Non vi è nè la materia, nè la forma,
E per ciò mai valore ha il Sacramento.
Senza causa però mai condizione
Si deve usar, ma pura proferire
La forma, e quale Cristo istituilla;
Nè mutar la di lei sostanza, e senso,
Perchè nulla l'è allor: benchè variare (*a*)
Certe parole in altre a lor sinonime,
Certe levare, che non son d'essenza,
O pur aggiunger, breve interruzione,
Corruzion di parole, e non di senso
Per ignoranza, illecito, non nullo
Rendono il Sacramento, a chi *scienter*
Lo fa, da colpa grave non è illeso.
Deve inoltre il Ministro esser adorno
Di quella potestà, che si ricerca
In certi Sacramenti; com'è l'Ordine (*b*)
Nel dar l'Eucaristia, e l'Estrema unzione,
Che da Preti sol dassi; il Sacerdozio,
E la giurisdizion nel Sacramento
Son della Penitenza necessarj,
Senza cui non può assolver, fuorchè in caso
D'urgenza estrema, in cui non fussevi altro;
Per l'Ordine, e pel Crisma, oltre dell'Ordine
Sacerdotal, vi vuol la Vescovile
Dignità, senza cui dar non si ponno;
Nè oggi il Matrimonio, se chi assiste
Non ha la Parrochial giurisdizione,
O propria, o delegata: il sol Battesimo,

Per-

(a) *Idem Bonac.* (b) *DD. communiter.*

Perchè l'è onninamente necessario,
Ogn' uom che proferir sa le parole
Volendo fare ciò che fa la Chiesa,
Qualor unisce la materia, e forma
In estremo bisogno è buon Ministro.
Nè di necessitate si è lo stato (a)
Di grazia nel Ministro; pecca solo
Chi è Ministro legittimo, ed addetto,
A questo amministrar di Sacramenti,
Se l'amministra in stato di peccato,
Perciocchè *sancta sunt sanctè tractanda;*
Non già chi per bisogno, e a caso il faccia.
Il soggetto è 'l sol uom, mentre è viatore,
Ma con divario: del battesmo è ogn' uno,
Sia maschio, o donna; della Crisma ancora
L'uno, e l'altra è capace; ma il Battesmo
Deve avere, chiunque altro Sacramenti
Vuol ricever; aver deve intenzione,
Saper quel che riceve, e non a forza,
O nella furia, amenzia, o pur nel sonno
Riceverli. Disposto è d' uopo sia
Chi si confessa, e ancor chi si comunica;
Aver gl'ordini tutti, e l'età debita
Chi s'ordina; così pur chi s'ammoglia,
Non deve esser impubere, o impotente,
Ed altre condizion, che appien diremo
De' Sacramenti in special trattando;
Ivi ancora direm de' loro effetti,
Quali in due si dividon; cioè primario,
Ch'è la grazia, non solo abituale,
Che rende l'uom di Dio figlio, ed amico,
Ma parimente la Sacramentale,
Che è propria di ciascun de' Sacramenti.
Il Secondario è lo caratter: dunque
Basta per or la general notizia,
Che in appresso direm più alla diffusa.

TI-

(a) *Bonac. aliiq. DD.*

## TITOLO III.

### *Del Battesimo.*

QUesto nome *Battesimo* dal Greco (*a*)
Derivante, significa abluzione,
O immersione nell' acqua; e non è altro
Che una lavanda esteriore del corpo
Umano, qual nel fare, adoperandosi
Le parole da Cristo istituite
Dinota, e causa la lavanda interna
Che dell'anima fassi in quell'istante,
Mercè la grazia *ex opere operato*,
Onde conforme il Battezzante lava
Del Battezzato esternamente il corpo;
Coll'intenzion di far che fa la Chiesa,
Così l'alma gli lava il Paracleto,
E se l'adotta in figlia, e come tale
Per distinguerla, il segno suo l' imprime.
Questa lavanda, che diciam *Battesimo*
E' vero Sagramento, istituito
Da Cristo Redentor, quando da Gioanni (*b*)
Voll'esser battezzato nel Giordano
Coll'acqua, e invocazion de'divin nomi,
Perchè presente a quel Battesmo è stato
Il Padre Dio, che con sua voce disse
Esser suo figlio, e Dio, chi battezzavasi;
Presente ancora il settiforme spirito
Di colomba in figura, che posata
Stava sul Battezzato Nazareno;
Onde allor destinata per materia
Fu l'acqua natural, e per la forma
L'invocazion di Dio unico, e trino;
Benchè il precetto sol di battezzarsi
Ogn' uom, stato è dapoi la Pentecoste;
Qualor Cristo mandò gli Apostol suoi

Ad

(a) *Bonac. de Sacr. Bapt.*
(b) *Bonac. aliiq. DD. commun.*

Ad istruir le Genti, e battezzarle
Del Padre in nome, Figlio, e Spirito Santo;
Onde insin a quel tempo, circoncidere
Ben si potean giusta la legge antica
Per lavarsi dal fallo originale .
Molto però divario sempre è stato (*a*)
Tra il Battesmo di Gioanni, e quel di Cristo;
Perchè quello non era Sagramento,
Dal Redentor istituito; in nome
Non davasi di Dio unico, e trino;
Non obligava gl' uomini a riceverlo; (*b*)
La colpa original non rimetteva;
Non caratter, nè grazia conferiva;
A soli adulti davasi, e a sol maschi;
Chi 'l ricevea pur anch' era tenuto
A battezzarsi col Battesmo vero;
Niun' altro, che Giovanni era ministro;
Onde cessò quando fu lui in prigione
Dove fu decollato; e finalmente
Necessario non era in verun modo,
Nè certa forma avea, con cui si dasse:
Onde di penitenza era chiamato
Battesimo; con cui si dimostravano
I Battezzati, che credean in Cristo
Messia promesso; de' lor falli ancora
Mostravansi pentiti, onde se aveano
La contrizion, pur ricevean la grazia;
Ma non già per virtù di quel Battesmo,
Ma del vero dolor, e amor di Dio;
E mostravansi ancor Seguitatori
E Discepoli allor del Precorsore.
Or benchè un sol Battesmo, e Sagramento
S'attrovi nella Chiesa, per metafora
Diconsi tre: l'un chiamasi del fiume, (*c*)
Cioè dell'acqua, e questo è il Sagramento
Che definimmo, e di cui quì parliamo:
*Flaminis* il secondo vien chiamato,

E que-

(a) *Tr.can.1.de Bapt.* (b) *Clericatus de Bapt.*
(c) §. *Quod quidem hic .*

E queſto è quando, non potendo un' uomo,
O donna adulta battezzarſi, ha il voto
Seu deſiderio del Batteſmo, e intanto
Perchè ama Dio perfettamente, elice
De' ſuoi peccati un dolor ver, perfetto,
Con cui degl' attuali, e originale
Perdon riceve, come ſe egl' appunto
Il ver Batteſmo ricevuto aveſſe,
E morendo così, ſi ſalva allora.
*Sanguinis* è lo terzo, ed è il martirio
Ch' un' uom di Criſto, e della fede ſua
Per amor ſoffериſſe, perchè a quello
Non potendoſi allora battezzare,
Gli vale il ſangue iſteſſo per Batteſmo,
E quell' amor di Dio, con cui s' eſpone
Al martirio il dolor per anche include
De' peccati commeſſi, e in virtù d' eſſo
Original, ed attual rimettonſi.
Quindi Batteſmi chiamanſi ambidue
Per l' effetto, che fanno, ch' è l' iſteſſo
Dello Batteſmo *fluminis*, e diconſi
Batteſmo *in voto*, e quel Batteſmo *in re*.
Il ver Batteſmo dunque, e Sagramento [a]
*Neceſſitate medii* è neceſſario
Ad ogn' uom per ſalvarſi, e ſenza lui,
[O ſenza quello *in voto*, almen, qualora
*In re* averſi non puote] in Cielo entrare
Non puole affatto: ed anch' è neceſſario
Per il precetto empir; quindi coloro
Cui fu l' original prima rimeſſo,
Ed attual peccati in ſe non hanno,
Per tal precetto battezzar ſi denno,
[Come fecer gl' Apoſtoli, e la Vergine] [b]
E per renderſi ancor con ciò capaci
Degl' altri Sagramenti, a quali è porta
Eſſo Batteſmo, e avere il ſuo carattere,
Cogl' altri effetti, che da lui produconſi.

G Quin-

(a) *DD. communiter*.
(b) *Probat Clericatus ex multis*.

Quindi per tal necessità, gl' infanti
Non si lasciano giungere ad etate
Di pien giudizio, e allora battezzarsi,
Ma tosto nati, o al più, giorni da poi
Si battezzan, per star sicuri appresso,
In caso che morisser nella culla;
E per loro risponde il lor Patrino,
E promette di creder, e osservare
I divini precetti, ed a Satanno
Rinunzia, al mondo ancor, ed a sue pompe.
In tre maniere dar si può il Battesmo, (*a*)
Per immersion, come l' antica Chiesa
Usava da per tutto, e si faceva,
Con entrar nudi i Battezzandi al luogo
Destinato, chiamato Battisterio,
*Seu* Fonte Battesmal, ed ivi il Prete
O Vescovo tre fiate l' immergeva
Nell' acqua, pronunziando le parole.
Qual' uso disusossi e per motivo,
Che patian molto nudi allor gl' infanti
Nel verno, e pur perchè sortia sovente
Che d' escrementi puerili, e urina
Macchiavasi quell' acqua; e già sortito (*b*)
Nota il Baronio ciò, quando Copronimo
Imperador ( che poi persecutore
Fu della Chiesa, e Santi, e Sagre Imagini)
Si battezzò: e perchè gl' adulti ancora
Nel denudarsi avean molto rossore:
Quindi oggi s' usa far *per Infusionem*,
E questa è la maniera più comune;
Benchè per Aspersion può farsi ancora
Dove tal consuetudine è introdotta.
Or perchè il fin primario del Battesmo
E' di tor via l' originario fallo,
Quindi avviene, che tutti essendo tocchi
( Fuorchè la Vergin Madre del Messia )
Da tal contaggio, tutti onninamente

Bat-

(a) *Bonac. aliiq. DD.*
(b) *Clericatus allegans DD. ex Bar. ann. 719. n. 20.*

Battezzar ci dobbiam, senz' eccezione
Di piccioli, di grandi, ricchi, o poveri (*a*)
O muti, o sordi, o ciechi, o storpj, o infermi,
Femine, o maschi. Li dormienti ancora, (*b*)
E furiosi se pria del sonno, o amenzia
Il Battesimo chiederono: anche i mostri
Pur che sian da uomo, e donna generati; (*c*)
Anzi se costa, che abbiano due anime,
Come in due capi, e corpi, anche due volte
Si battezza: in dubbio se sian due,
Si battezzano *absolute* quella parte
Che più dell' altra vigoreggia, e poi
L' altra con condizion: e così si usa
In ogni dubbio che accader potesse.
I non nati non posson battezzarsi,
Perchè *regeneratio* vien chiamato
Il Battesmo, onde pria dee a luce nascere
Per poter poi rinascere alla grazia;
E pure li nonnati alcune volte
Si battezzan, ed è qualora appare
Picciolo membro forte, e non potendo
Uscir vivo alla luce il parto, allora
Ostetrice perita asperger puollo
In qualunque apparente picciol membro,
Ma non già fuor del caso di bisogno,
Perchè lavar si deve almeno il capo,
Ch' è la parte miglior, quale lavato
Tutto l' uomo lavato esser si dice.
Se poi muore la madre, e 'l figlio è vivo (*d*)
Nell' utero, secar ella si deve
Ed estrarsi l' infante, e battezzarlo,
Non già viva secarsi, o moribonda,
O a morte condannata, ma s' aspetta
Sintanto da se muore, o partorisce
E dopo si giustizia. I figli ancora
Degl' infedeli, annuenti i Genitori,
Se infanti son, battezzansi; se adulti

G 2 E vo-

(a) §. *Non tamen, hic.* (b) §. *De dormientibus.*
(c) *Bonac. de Bapt.* (d) *Idem Bonac.*

E volenti, anche inviti i Genitori;
Come inviti eziandio la Madre, e Padre,
Si Battezzan i figli dell' Eretici;
E pur degl'Infedeli, se non Schiavi,
Ed il Padrone vuol che si battezzino
I di lor figli, o pur se questi fussero
In pericol di morte, perchè allora
Invito il Padre, e il Padron battezzansi.
L'adulto battezzando aver ben deve (*a*)
L'intenzione attuale, o virtuale
Di battezzarsi: come ancor la fede
Sovra natura, con cui creda, e tenga
Quanto Dio ha rivelato alla sua Chiesa:
E l'attrizion per i peccati attuali.
L intenzione però s'è abituale,
Come del dormiente, e furioso
Che prima avean richiesto lo Battesimo
Anche basta, così pel meto grave
Nè men s'annulla questo Sagramento,
Perchè il meto non toglie il volontario
*Absolute*. Battezzansi pur quei (*b*)
Che non appieno son deliberati
Di battezzarsi, purchè forza escludasi;
Ma dopo, che il Battesmo han ricevuto, (*c*)
Nella fede a persister son costretti.
Or come ogn'uno battezzar si deve,
Così chi fu una volta battezzato
Non può ribattezzarsi, e se *scienter* (*d*)
Al Battesmo tornasse, oltre le pene,
S'acquista l'impotenza ad ordinarsi,
E chi lo ribattezza vien deposto, (*e*)
E non gl'escusa il non saper tal pena.
Il battezzare uffizio è de' Curati,
E delegar lo ponno ad ogni Prete; (*f*)
In pericolo poi di morte prossima
Chiunque lo da, sia maschio, laico, femina;
Ere-

(a) *Bonac. de Sacr. Bapt.* (b) §. *Sed & si quis*.
(c) *Cap. Majores*. (d) §. *Quod si quis sciens*.
(e) *Cap. illis quoq. hoc tit.* (f) §.*Baptizandi*.

Eretico eziandio, Turco, Pagano,
Purchè la forma, e la materia vera
Usino, e proferiscan le parole
Coll' intenzion di far quel, che la Chiesa
Cattolica Romana intende fare.
Ma se fusser presenti in caso tale
Eretici, e Fedeli, Laici, e Cherici, (*a*)
Il maggior de' presenti, e 'l più perito
In adoprar la forma, e l' elemento
Preferir si deve. Niun se stesso
Può battezzar, perchè nissuno puote (*b*)
Se stesso generar in questo Mondo
Così neppur rigenerar pel Cielo.
Onde un Giudeo se stesso battezzando, (*c*)
Ribattezzar doversi insegna il testo.

D' essenza del Battesmo *pro elemento*
E l' acqua natural, semplice, e pura
Di mar, di fonte, o pozzo, o fiume, o lago, (*d*)
Di bagni ancor sulfurei, o minerale
Cioè che passa per vene metalline,
Salse, acetose, o simil; la piovana,
O disciolta dal ghiaccio, neve, o grandini,
Raccolta dal sudor di pietre, o muri,
O da i vapor di vase, che nel fuoco
Bolle, e poi si raduna nel coperchio,
O dalle foglie d' alberi distilla,
O con poco liquor commista, o vino,
O quella ancor in cui la carne, o pesce
S' è cotta leggiermente, purchè resti
Sempre più d' acqua, che di quel liquore,
O sostanza, che in essa s' è bollita.

Non è atta al Battesimo quell' acqua,
Ch' è cotta coll' aceto, o con il vino,
Nè la cervosa spessa, o molto cotta,
Nè il sangue o che sia d' uomo, o pur ferino,
Nè il brodo spesso, o ver liscia ben cotta



(a) §. *Sed & si quis.* (b) §. *Sed quamquam.*
(c) §. *Unde hic. Cap. debitum ext. hoc tit.*
(d) *Cleric. de Sacr. in gen. ubi cumulat DD.*

Colle ceneri; o succhi d'erbe, e frutti,
Latte, urina, sudor, saliva, o lagrime,
O acqua uscita dalli corpi idropici,
O così mescolata con colori,
O tinture, che tinga, e non già lavi,
O bullita con galla, aloe, vitriolo,
Gomma, e simili cose; nè la neve,
Grandine, o ghiaccio, pria che sian disciolti.
Dubbia materia è l'acqua delle rose,
La cervosa ch'è tenue, e poco cotta,
L'acqua torbida ch'è dal fango espressa,
L'acqua della cicoria, e simil erbe,
Il brodo poco cotto, e non sì denso
Così pur la liscìa poco bullita,
I liquori da i fiori, e dalle piante
Cavati a via d'alchimia; l'acqua sciolta
Dal sale, come pur quella da tingere
Poco bullita coll'ingredienti.
Onde di tal materia dubbiosa
Ne' casi estremi ci possiam servire;
E tanta essere deve la materia,
Che sopra il capo del Lavato scorra.
Forma son le parole: *Io ti battezzo* (a)
*Del Padre in nome*, e *del Figliuolo*, e *dello*
*Spirito Santo:* e ben s'osserva in essa
Esprimere doversi e chi battezza,
E chi è battezzato, l'atto ancora
Del battezzar, le tre Divin Persone,
E la lor Unità circa l'Essenza.
Nè mutar si deve, perchè Cristo
Colle stesse parole istituilla;
E proferir si devon nel stesso atto
Che l'acqua si diffonde, acciò s'avverino;
Onde se muor l'infante non finita (b)
La forma, allora è nullo il Sacramento.
Se due volesser battezzare alcuno
E un dir le parole, e lavar l'altro
Invalido è il Battesmo, perchè ogn'uno

Di

(a) *DD. commun.* (b) *Bonac. ibidem.*

Di lor mentifce; così pur, fe due
Vogliono un battezzare, dependendo
L'un dal voler dell'altro: ma fe l'uno
Dall'altro independente, e l'acqua fonde,
E la forma pronunzia, allor chi pria
Le parole compifce, quel battezza.
Valido è ancor, fe alcun battezza un mafchio
Credendolo per Donna, e tal la chiama,
E folo il nome allor mutar fi vede,
Semprecchè intefe dar a quel prefente
Il Battefmo; ma fe deliberato
Fu a battezzar, femprecchè Donna ell'era,
E non mafchio, dove è quì l'intenzione?
Le cerimonie poi, che nel follenne (a)
Battefmo s'ufan, non fi deon lafciare,
Anzi nè men fi poffon fenza colpa,
Benchè non fian d'effenza: nè il Patrino
E' d'effenza, ma fol la Chiefa in ufo
Lo pofe, e ciò nel pubblico, e follenne
Non privato Battefmo, a cui fe affifte
E leva lo Bambin, non contraifce
La cognazion: così chi per procura
D'altri fa lo Patrino, il fol Mandante
Non il Procurator refta Patrino,
E 'l pefo, e cura tien di ammaeftrare
L'Infante quando giunge all'età adulta
Ne' rudimenti della Fede: ed egli
E coll'Infante, e i Genitor di lui
Parentela contratta fpirituale,
Siccome il Battezzante co' medefimi (b)
Infante, e Genitor la contraifce,
Non con altri, così vuole la Chiefa.
La Chiefa è l'ordinario luogo, in cui (c)
Deffi dar il Battefmo, eccetto il cafo
Che ftaffe per morir nafcendo il parto,
O che tal parto fia di Prence, o Regge, (d)

 Per-

(a) *DD. commun.* (b) *Trid. de Baptif.*
(c) *§. final. hic.*
(d) *Cap. ne alicui de Privil. in 6.*

Perchè allor si concede in casa darlo.
Da questo Sagramento e molti, e varj
Sono effetti causati. Egli pertanto (*a*)
Apre l'adito all'Uomo, e li dà ingresso
Nella Chiesa, rendendolo capace
Degl'altri Sagramenti; lo fa Figlio
Di Dio adottivo; Erede della gloria;
Dal servaggio lo toglie di Satanno:
Del fallo original la macchia toglie.
E gl'attuali ancor leva agl'adulti
( Se attriti son; se no non conferisceli
La Grazia abitual santificante,
Ma sol gl'altri effetti, e poi l'acquistano,
Qualor si contriscono, e confessano.)
Ricolma colla Grazia anche di doni,
E virtù chi il riceve: imprime insieme
Un carattere, o sia segno indelebile,
Per cui dall'Infedeli si distingue,
Acquistare li fa nuovi Parenti,
Quai sono il Battezzante, ed i Patrini.
Il fomite però, o concupiscenza, (*b*)
Qual peccato non è, benchè a lui inclini,
Ma sol penalità, con altre ancora
Passion, dolor, pericoli, rimangono,
Affine di combatter l'Uomo, e vincere
Per meritar colla vittoria il premio.
Leva però qualunque impedimento
Irregolarità da noi chiamato,
Provegnente *ex delicto* ( eccetto solo
La bigamia ). Rimette ancor la pena
Eterna, e temporal, e sempre, e tutta;
E siccome il Battesmo obbliga l'Uomo
Ad osservar la legge del Signore
E della Chiesa, ancor riceve ajuti
Per osservarli; e molti anche si leggono
Leprosi, Paralitici, ed Ossessi, (*c*)

E Cie-

(a) *Clericat. de Bapt. dec.* 35. *de effect. Bapt.*
(b) *S. Thom.* 3. *par. q.* 69. *art.* 1. *&* 2. §. *non tamen*.
(c) *Cleric. d. dec.* 33.

E Ciechi restituiti alla salute
Per virtù del Battesimo: ed in fine
Pel Battesimo s' acquista ogn' un di noi
Il jus d' esser sepolti in luogo sacro,
E parte aver di quanto mai di bene
Si fa in tutta la Chiesa, e Vivi, e Morti,
Come figli di lei, membri di Cristo.

## TITOLO IV.

### *Della Confermazione.*

SAntificato ch'è per il Battesimo
Il Viator dee vivendo confermarsi,
Per mantener costante quella Fede,
Ch' in esso ricevè, quindi la *Cresima*
E' un Sacramento che in unzion consiste,
E questa fassi all' Uomo battezzato
Nella fronte dal Vescovo col Crisma,
Proferendo nell' ungere la forma,
A fin, che 'l Cresimato acquisti forza
Di confessar la Fe del Redentore,
E di non mai negarla, anzi la vita
Se d' uopo fosse in sua difesa esporre.
Che Sagramento sia la Santa Cresima,
E da Cristo istituito, il Tridentino
Esser di fede a noi propone, ad onta
De' Donatisti, Messalin, Valdesi
Albigesi, Lutero, e pur Calvino;
Onde benchè non siavi espresso Testo
Nella Scrittura circa il tempo, in cui
Fu la sua istituzion, la più comune
Opinion si è, che nella Cena
Istituito egli sia, così attestando
Fabiano Papa a i Vescovi scrivendo (*a*)
D'Oriente, ove afferma aver sì appreso
Dagli Apostoli, i suoi Predecessori,
Che finita la Cena, il Salvadore

L' in.

(a) *Epist.* 2. *Cap.* 1.

L'insegnò a far il Crisma; e perciò ancora
In tal giorno si fa da tutti i Vescovi;
Onde per tradizion la sua esistenza (*a*)
E istituzion si pruova, in molti Testi.
Dalla difinizion, che detta abbiamo
Apparisce qual sia la sua materia,
Cioè rimota, ch'è il Crisma; e questo costa
D'olio d'olive al balsamo mischiato
E benedetto ogn'anno *in Cœna Domini*
Dal Vescovo: la prossima materia (*b*)
E' l'unzion, che si fa con esso Crisma
In fronte al Battezzato. E benchè appaja
Usato aver la sola imposizione
Delle mani gl'Apostoli, senz' ungere;
La tradizion, che avette San Clemente
Coadjutor di San Pietro, e Papa ancora
Dopo San Cleto, è stata, che essi Apostoli
Imponevan le mani, ed anche ungevano;
Onde il balsamo anch'essere di essenza (*c*)
Tiene la più comun sentenza, e soda;
E così ancor ch'il benedica il Vescovo
Non altro Sacerdote inferiore.
Benchè possa il Pontefice concedere
Al Prete amministrar tal Sacramento,
Ma d'aver dato potestà di fare,
E consecrar il Crisma un Prete semplice
Essempio non troviam; anzi al contrario (*d*)
Di ciò fare troviam divieto espresso.
Che poi sia vecchio il Crisma, e non novello
Non è per questo nullo il Sagramento,
Ma il vecchio dee brugiarsi ogn'anno, e fare
Il nuovo, che così è la tradizione,

Ed

---

(a) *Cap. Omnes. Cap. Spiritus. Cap. De his verò. Cap. Manus de consec. dist.* 5. *Cap. Literis vestris ibid. dist.* 3.

(b) *Cap. un. de Sac. Unct. & in Conc. Florent.*

(c) *Cleric. de Conf. dec.* 54. *ubi planè*.

(d) *Cap. Presbyteros dist.* 95. *cap. manus de Conf. dist.* 5.

Ed il precetto ancor di Chiesa Santa.
La forma che s'adopra è appunto questa:
*Io ti segno col segno della Croce*, (a)
*E confermo col Crisma di salute*
*Del Padre in nome, e Figlio, e Spirito Santo.*
Ed in ciò dir, si và la fronte ungendo,
Non già altra parte, essendo ciò d'essenza,
Perchè la Fede deesi confessare
Senza rossor, che in fronte sol risiede.
Ond'anche è d'uopo il segno della Croce,
Perchè quella che è stato vitupero
Presso le Genti, or è del Cristiano
Insegna decorosa, e pregio, e onore.
Il Ministro ordinario, che è il sol Vescovo
Parato essere dee di Mitra, e Stola,
Bacolo, e Pivial; sia pur digiuno,
E digiuno per anche il Cresimando, (b)
Ed istruito nella Santa Fede,
Perciò si richiede anche, che abbia almeno
Quattro, o cinque anni, e possa ricordarsi
D' aver tal Sagramento ricevuto,
Perciò si percuote anche nella guancia
Dal Cresimante, e pur per imparare
Da allora a sofferir scorni per Cristo.
Il Confermato ancor abbia il Patrino (c)
Uomo, s' è Maschio, e Femina, s' è Donna:
Qual Patrina, o Patrino battezzato
E cresimato esser deve ancora,
E contraisce pur la parentela
Col Cresimato, e i Genitor di lui.
Nè più d' uno puot' esser il Patrino (d)
Patrini esser non ponno nella Cresima, (e)
E Battesmo, nè il Padre, Madre, o Abate
De' loro Figli, o Monaci: li primi
Per non contrarre nuova parentela
Con cui perdono il *jus petendi debitum:*

I Mo-

(a) *Pontificale Rom.* (b) §. *Accedent. hic.*
(c) §. *Illud commune.* (d) §. *Admonendis.*
(e) §. *Parentes.*

I Monaci, ed i Frati perchè sembra
Indecenza, ed ancor per sequestrarli
Dal consorzio de' Laici, e *precisè*
Delle Donne con tal scusa, e pretesto;
Benchè li Genitori in caso urgente (*a*)
Possono nel Battesmo esser Patrini.
Tre effetti suol causar tal Sagramento:
Il Carattere imprime, per cui poscia
Non si può nuovamente un cresimare; (*b*)
La Grazia *gratum faciens*, che seconda
Appellar da' Teologi si suole,
Che aummenta quella avuta nel Battesimo,
E dà virtù, e fortezza al Cresimato
Di confessar costantemente Cristo,
Di cui divien Soldato; e fa per anche
Contrattar cognazion spirituale;
Onde il Soggetto essere deve in grazia,
Nel cresimarsi, aver pur l' intenzione
Di ricever un tale Sagramento,
O che almen non repugni, e ciò pur basta.
Il luogo, ove si possa conferire
La Cresima, è la Chiesa; ma non vietasi (*c*)
In altro luogo conveniente il darlo;
Così pur Diocesani d' altro Vescovo
Soglionsi cresimar, senza che incorrasi
Come nell' ordinar, qualche censura,
Se l' Ordinario proprio non li manda.
Ben è vero però, che nissun Vescovo
Può nell' altrui Diocesi dar Cresima
Senz' assenzo del proprio suo Ordinario,
Per ragion, che vietato a ogn' uno è l' uso
Delli Pontificali *extra Diœcesim*.

TI-

(a) *Cap. ad limina* 30. *q.* 1.
(b) *DD. commun. ex Trid.*
(c) *Cleric. ex Trident. & Pignatellus tom.* 10. *consult.* 154.

## TITOLO V.

### *Delle Penitenze , e Remissioni .*

DA pena, o punizion deriva il nome
Di penitenza, perchè ogn'un che pentesi
Del mal fatto, il punisce anche, e castiga,
In odio dell'averlo già commesso.
Quindi la Penitenza è di due modi:
Virtute, e Sacramento. Qual virtute
La deffinisce il Tridentin, che sia (*a*)
Una detestazion ma dolorosa
De' peccati commessi, col costante
Proposito di viver nuova vita,
Ond'è certa virtù, che nel volere
Risiede, e tende a distruzion di quanto
E' offesa del Signor mediante un vero
Dolor, del mal oprato, emendazione
Per l'appresso, ed ancor soddisfazion
A via di penitenze, e d'afflizioni.
Laonde atti vi sono antecedenti
A tal virtù, com'è: la cognizione
Del mal fatto, il fuggirlo, e averlo in odio:
Concomitanti, e sono: un ver dolore,
Detestarlo, e mai più farlo proporre,
E la speranza d'ottener perdono:
Conseguenti, e son: lagrime, sospiri,
Penitenze, orazion, digiun, limosine,
Vita nuova, e letizia ancor dell'animo
Per la pace con Dio di già acquistata.
Quindi pria della legge del Vangelo (*b*)
Chiunque peccava, per giustificarsi
La virtù penitenza erali d'uopo,
Con cui elicer dovea dolor perfetto
Di tutti i falli suoi, con detestarli,
Col proponer di mai più in essi incorrere,
E soddisfarli a via di penitenze;

E sen-

(a) *Isid. lib. 6. originum.* (b) *Cleric. de panit. dec. 2.*

E senza ciò, chi mai giustificossi?
Nella legge or di grazia, e del Vangelo
Tale dolor perfetto anche giustifica,
Purchè congiunto sia coll' intenzione
Di confessarsi appresso, avuto il comodo;
Ma colla Confession, quand' è attuale,
Basta pur l'attrizion, perchè supplisce
Il Sagramento a ciò, che manca in noi;
Onde d'esso in virtù l'attrito mutasi
In contrito, ed ottien la grazia istessa
Ch' ottener suol da Dio la contrizione.
Divario non però v'è molto grande (*a*)
Tra Virtù, Penitenza, e Sagramento:
Perchè con quella pria di venir Cristo
Si salvavan gl'adulti: oggi essa sola
Non basta, se non vi è fermo proposito
Di confessar per anche i nostri falli:
Con quella, per virtù dell' operante
Si rimettean le colpe; Il Sagramento
In virtù, di che Cristo ave operato:
Quindi che per oggetto ave le colpe
Mortali, e veniali, e originale:
( Per cui erano pure altri rimedj )
Questo il mortale sol qual necessario
Riguarda, il venial come bastante,
Ma non già necessario, e in nissun modo
L'original, ch'è tolto dal Battesmo;
E neppur l'attual pria del Battesmo:
Fuorchè quando battezzasi l'adulto
Coll' obice, e perciò non ha la grazia,
E questa poi riceve, *recedente*
*Fictione*, mediante un ver dolore
Perfetto, o mercè questo Sacramento:
Infin pure i Beati essercitare
Quella posson, in quanto ella contiene
L'odio del male, e la letizia insieme
D'aver con Dio la pace, e l'unione;
Ma il Sagramento i soli peccatori.

Di

(*a*) *DD. communiter*.

Di penitenza tre ſono le ſpecie. (*a*)
Sollenne, pubblica, e privata ancora.
La prima è quella ch'impor ſuole il Veſcovo
Per delitti graviſſimi, ed in pubblico,
Certe ſollennità pur adoprate,
E come tal rende il paziente infame,
E d'ordini incapace. Si è la pubblica (*b*)
Senza ſollennità, ma tutti vedono
Il paziente ſoffrir quel ſcorno, come
Tutti il peccato ſuo ſaputo aveano,
E per toglier lo ſcandalo ch'ha dato (*c*)
Dar ſi ſuol; la privata è quella poi
Che impone il Confeſſore occultamente
Per gli occulti delitti, o da ſe ſteſſo
Fà il peccator, per ſoddisfare a Dio
Ch'offeſe, e queſta ſol conſiſter puote
In orazion, limoſine, e digiuni
Con altre penitenze; o ſofferendo (*d*)
Quei dolor che da Dio ci ſon mandati;
O che di cauſa l'uom, volendol Dio.
La penitenza, di cui quì trattiamo
Un Sagramento ella è d'aſſoluzione,
Qual, concorrendo in quel ch'è penitente
Contrizion, Confeſſion, Satisfazione,
E nel Miniſtro l'ordine, e'l potere,
Cauſà la remiſſion d'ogni peccato,
Che dopo del Batteſmo ſi è commeſſo.
Che Sagramento ſia la Penitenza,
E cauſi de' peccati anche il perdono
E' di fede deciſo, e ſtabilito
Contro Montan, Novato, i Novaziani (*e*)
Giovan Wichleff, Lutero, e'l rio Calvino
Ne' Concilj Trentin, Coſtanzienſe,
E Florentino ancor, chiaro apparendo
Eſſer ſtato da Criſto iſtituito

Qual

---

(a) §. *Sunt autem hic*. (b) §. *Publica hic*.
(c) §. *Privata hic*. (d) *Ex Trid. d. ſeſſ.* 14. *c.* 9.
(e) *Trid. ſeſ.* 14. *can.* 1. *de Pœnit. Conſt. anno* 1417. *Florentinum an.* 1439.

Qual tavola seconda *post naufragium*
Della grazia perduta affin di nuovo
Col mezzo suo ricuperarla; e allora
Fu la sua Istituzion, quando agl'Appostoli
Dopo risorto ei disse: or ricevete (*a*)
Lo Spirto Santo, ed in virtù di lui
A chi rimetterete in avvenire
Le colpe sue, rimesse già li sono,
Ed a chi no, nè pur io gli rimetto.
Onde, benchè non paja esser sensibile
Segno tal Sagramento, ei pur l'è tale,
Perchè la Contrizion da se invisibile
Ed interna, com'anche il ver proposito
Sensibili si rendon, o con lagrime,
O con parole esterne, e maggiormente
Col confessar le colpe già commesse;
Di che si attrova un special precetto
In San Giovanni, il qual così si spiega: (*b*)
Se confessiam nostri peccati, Iddio
Fedele, e giusto l'è, che ci rimette,
Ed altrove leggiam nella Scrittura: (*c*)
Confessate l'un l'altro i falli vostri.
Or quando uno confessa il mal, che fece,
Pentito si suppone, ed emendato.

Per parte di colui dunque, che accostasi
A cotal Sagramento, un stretto esame,
Far si dee di sue colpe, o con pensieri,
Con opre, con parole, ed omissioni
Commesse contro Dio, se stesso, e'l prossimo
Dopo, che fu nel sagro fonte asperso;
Pensar le circostanze, specie, e numeri
De' suoi delitti, e tutti in mente accolti
Piangerli poi, contrirsi, detestarli
Come offese d'un Dio Bene infinito,
E risolver mai più voler tornare
A tai peccati, o ad altri, anzi fuggire
Le di loro occasion, per non cadervi

Nuo-

(a) *Joan.* 20. (b) 1. *Joan.* 1. 9.
(c) *Jac.* 5. 16.

Nuovamente; e ciò fatto accoſtar deveſi
Umile, e genufleſſo a un Confeſſore,
Cui ſpieghi vergognoſo, e lagrimante
Tutti, e ſingoli i falli, come appunto
Li commiſe, dicendo ſpecie, e numero,
E circoſtanze; con ſperanza, e fede
D' averne ad ottener la remiſſione
Per via d' aſſoluzion, prima di cui
Accettar dee la pena, che il Miniſtro
A proporzion de' falli imporli ſtima.
E queſte ſon le coſe eſſenziali (*a*)
Per cui valido faſſi il Sagramento;
E ſolo *integral parte* eſſer ſi dice
L'adempimento della pena impoſta
Dal Confeſſor, baſtando il ſol propoſito
D'accettarla, e adempirla; onde mancando
D'adempirla talun per morte, od altro,
Non perciò imperdonate ſon le colpe,
Se confeſſate fur con ver dolore;
Con propoſito ancor di mai più farle,
E 'l Confeſſor l' aſſolſe. Quindi diceſi
Di tre parti coſtar tal Sagramento
Per quel che s' appartiene al penitente,
E ſono: Contrizion (in cui s' include (*b*)
Il Propoſito ancor) la Confeſſione,
E la ſoddisfazion o *in re*, o *in voto;*
Per parte del Miniſtro ſi richiede [*c*]
Che Sacerdote ei ſia, che ſia approvato
A tal' uffizio, e deſtinato ancora,
E così aſſolva li peccati uditi
Segretamente in Confeſſion: non ſia
Degradato, depoſto, nè ſoſpeſo,
Od interdetto, o ver ſcomunicato,
E che giuriſdizion abbia ſu quello,
Che aſſolve, cioè che ſia ſuddito ancora
Il penitente, com' è lui del Veſcovo
Che poteſtà li diè di confeſſare;

H E in

(a) *DD. communiter. Tr. ſeſſ.* 14. *de Pœnit.*
(b) *Idem Trid. ſeſ. cit.* (c) *DD. communiter.*

E in Dioceſi ſia di tal Prelato.
Benchè ſi puote un Dioceſano altrui
Per oggi udire in Confeſſion, ſe viene
In Dioceſi, ov'è tal Confeſſore,
Fandol ſuddito il luogo, ed aſſoluto
Viene lecitamente (purchè in fraude [*a*]
Non venga di cenſura, o di riſerva
Fatta del proprio ſuo Veſcovo, e Padre.)
La materia rimota adunque ſono
Di Sagramento tal tutti i peccati
Attual commeſſi dopo del Batteſmo; (*b*)
Con divario però, che li mortali
Neceſſaria materia ſon chiamati;
Sufficiente, e volontaria ſolo
Li veniali, o li mortal, che prima
Validamente furon confeſſati.
Son poi materia proſſima quegl' atti [*c*]
Del penitente, che già detti abbiamo,
Contrizion, Confeſſion, Sodisfazione
Almeno *in voto*, quando *in re* non puoſſi.
Il peccato non è, che un detto, o un fatto, [*d*]
Un penſamento, e un'omiſſione ancora
Contro i divin precetti, o pur chieſaſtici.
Quindi in comun dividesi il peccato
In attuale, e abituale ancora.
L'abitual è quel, che perſevera
*In abitu* a cagione del paſſato,
Che non ancor ſi ritrattò; queſto abito
O dall'original peccato è in noi
Per il ſeme d'Adam trasfuſo; o pure
Dagl'atti che facciamo con frequenza
Acquiſtato, e così l'è perſonale.
L'attuale ſi è quel che ſi commette
Da noi coll'azion proprie volontarie,
Cioè con far l'oppoſto di quel tanto
Vietaci Dio di far; o con omettere

Quan.

(a) *Cleric. deciſ.* 55. *de pœn. num.* 16.
(b) *DD. communiter.* (c) *Trid. ſeſ.* 14. *de Pœn.*
(d) *DD. communiter ex Aug.*

Quanto di far c'impone; onde si pecca
Col pensar, col parlar, col far ancora
Ciò, che Dio proibisce, e tanti sono
Peccati, quanti son pensier, parole,
O fatti alla Divina Legge avversi,
Purchè interrotti sian; perchè in un'atto
Se penso, parlo, ed opro uno è il peccato:
Degl' attual vi sono i spirituali,
Che col spirto commettonsi, ed è appunto
La vana gloria, la superbia, accidia: &c.
Li corporal, che con il corpo, e i sensi,
Ed è la gola, la lussuria, il furto:
Altri son contro Dio direttamente,
Ed è l'infedeltate, l'eresia,
La bestemmia, il spergiuro, il sacrilegio:
Altri contro se stesso, e questi sono
La gola, l'ubriachezza, il suicidio:
Altri direttamente contro il prossimo,
E contro Dio *indirecte*, e sono il furto,
La rapina, omicidio, e simil' altri.
Altri infin son mortali, e tal si dicono, [a]
Perchè uccidono l'alma, e affatto privanla
Della grazia divina, e assieme assieme
Di quell' eredità, ch'è a noi promessa,
Facendola già rea del fuoco eterno:
E veniali altri son, che sol raffreddano
La caritate, ed al mortal dispongono,
Ma non privan di grazia, o della gloria
Nè reo fan l'uom de' sempiterni ardori:
Anzi l'opere buone in stato fatte
Di peccato venial giovan pel Cielo,
Non così, se si fanno in mortal colpa;
Quindi i Dottor distinguon le nostre opere (*b*)
In *vive*, e queste son, qualor si fanno
Opre buone nel stato della grazia,
Ancorchè veniali abbiamo in noi,
Perchè con opre tal lucriam la gloria:
In *morte*, e queste diconsi qualora



(a) *DD. communiter.* (b) *Communiter.*

In ſtato di mortal ſi fa del bene,
Perchè tal ben non giova per ſalvarci,
Non eſaudendo Iddio li peccatori;
E giovar ſolo può, perchè diſponga
Il ben operante ad iſchivar le colpe,
E convertirſi a Dio; muove anche queſto
A darci lumi, e ajuti più potenti
Per emendarci; e giova finalmente
Per acquiſtarci temporanei beni,
Soſtanze, onor, ſalute, vita, e ſimili.
*Mortificate* diconſi altre azioni,
E queſte ſon quell'opre buone appunto
Fatte in ſtato di grazia, qual, giungendo
Poſcia il peccato, reſele infruttuoſe
E le mortificò. Sono per fine
*Mortifere* altre dette, e tali ſono
Quelle colpe mortal che commettemo,
Che all'alma dan la ſempiterna morte.
Per conoſcerſi dunque i veniali [a]
Dalli mortal, diciam, ch'è mortal ſempre
Quel penſiero, parola, o pure azione
Che *in re gravi* s'oppone a Dio, a ſe ſteſſo,
Ed al proſſimo [eccetto il caſo ſolo
O ſia d'inavvertenza, o d'ignoranza
Invincibile:] e pur ſe ad onta, e sfregio
O del Superiore, o della legge
Azion leve ſi facia; e pur ſe anneſſa
A leve azion censura vi ſi attrovi;
O al ben pubblico opponeſi; in tai caſi,
E ſimili è mortal, venial negl'altri.
Quanti i peccati ſian, queſto lor numero
Dagl'atti, che far ſuol la volontade
Si conoſce, perchè quanti atti ſono
Diſtinti fra di loro, ed interrotti
Tanti ſono i peccati: Interruzione
Morale intendi, ed è quando Sempronio
Beſtemmiò per eſempio a un moto d'ira;
Poi traſcorſo quell'impeto, altra nuova
Eb-

(a) *Iidem DD. communiter.*

Ebbe occasion, per cui di nuovo il fece,
Quanti atti furon rotti moralmente
Tanti peccati son; ma se in un'atto
Molte bestemmie pronunziò, il peccato
Non è che un solo; benchè esprimer deve
Che molte in atto tal fur le bestemmie
Se più Santi, o Soggetti ha con ciò leso.
Le specie poi delli peccati allora
Son molte, quando con un'atto solo
Più virtù vengon lese, perchè dicesi
Moltiplicata allor la colpa in specie,
E quante specie son, tante son colpe,
E tutte in confession distinguer debbonsi.
Quindi le circostanze appunto sono [a]
Che rendono il peccato o più, o men grave:
O la sua specie mutano; e son sette
Tal circostanze: *Quis* la prima appellasi,
E dee spiegare che persona è stata
Che fece, o con cui fece il tal delitto;
Senza individuar se Pietro, o Cajo,
Ma lo stato soltanto, e condizione.
*Quid*, che delitto sia, che fu commesso.
*Ubi*, in che luogo, se profano, o sacro.
*Quibus auxiliis*: quali mezzi, o ajuti
Usò per arrivare à quell'intento,
Se di superstizioni, o magiche arti,
O d'opera diabolica fece uso.
*Cur*. Dica il fine perchè l'ha commesso,
Se rubbò per giocar, per fornicare,
O pur per far limosina a mendici:
*Quomodo*. La maniera, che ha tenuta
In commetterlo: e *Quando*; in che ora, e punto,
Se in atto di passion, di bile, o collera,
Se in atto primo, o pur reflesso, e volito,
Perchè anche minuir posson la colpa
Tai circostanze, e in confession si dice
La verità, perchè conosca il Giudice
Del reo lo stato, e giudichi sul retto;

 On-

(a) *DD. communiter.*

Onde quantunque obbligazion vi sia (*a*)
Di dir le circostanze, che sol mutano
La specie, o che il peccato veniale
Rendon mortal, che in infinito diconsi
Aggravar, non le semplici aggravanti,
Sempre meglio è spiegarle, e più cautela;
Ma non già circostanze impertinenti,
Che non diminuiscon, nè fan grave.

La contrizion, ch'è prima essenzial parte
Del nostro Sagramento, è di due modi:
O l'è perfetta, e *contrizion* s' appella,
O imperfetta, e d' *attrizione* ha nome.
Dolor perfetto, e contrizion è, quando
Si pente l'uom de' suoi peccati, e duole
Perchè conosce il sommo mal, che fece
Spreggiando il Sommo Bene, e posponendo
Di Dio la legge al proprio suo volere,
Lasciando il Creator per le Creature,
Onde li piange, li detesta, e spiaceli
Che non puote il già fatto esser non fatto,
Proponendo più tosto soggiacere
A mille pene, e morti, che più offenderlo.
E tal dolor sufficiente stimasi
(Quando copia non vi è di Confessore
Coll' implicito voto di a suo tempo
Confessarsi) a ottener la grazia al reo. (*b*)
Onde obbligato è ognun dopo commessa
La mortal colpa, essendoli imminente
Morte, o pericol d'essa, un'atto fare
Di contrizion, con cui la grazia acquisti,
Se allor di Confessor non ave il comodo.
Quindi la contrizion la pena eterna
Dovuta al peccator scancella, e mutala
In temporal, e in casi tali urgenti
E' necessaria *ex duplici motivo*,
Di *mezzo*, perch' allora essa ci salva,
E senza lei in peccato moriamo;
Di *precetto* eziandio, perchè siccome

La

(a) *Trid. sess. 14. de pœnit.* (b) *DD. communiter*.

La confeſſion ci ſi comanda in punto, (*a*)
O pericol di morte, così avere
Non potendoſi il comodo di farla,
Della ſol contrizione urge il precetto;
E queſta allor rimette ogni peccato,
Ogni cenſura toglie, ogni riſerva,
Quali ceſſano tutte in quell' iſtante.
Onde benchè vi ſian certi peccati
Che irremiſibil diconſi, e contrarj
Allo Spirito Santo, ciò ſi dice
Perchè difficil l' uomo è a convertirſi
Da tai peccati, ma ſe in ver ſi pente
Qual peccato da Dio non ſi perdona?
Il dolor imperfetto, o ſia attrizione
E' quell'atto, con cui penteſi l' uomo
De' falli ſuoi, ma muoveſi a ciò fare
Dall' intereſſe proprio, come a dire,
Perchè del fuoco eterno è fatto reo,
Perchè dal Paradiſo è ſtato eſcluſo;
Quai motivi, perchè ſovra natura (*b*)
Sono, baſtano pur col Sagramento
Uniti a dar la grazia, non già ſoli;
Come inſufficienti dir ſi debbono
I natural motivi; ſe alcun penteſi
( Per eſempio ) d'aver commeſſo un furto
Per timor dell' infamia, o della morte
Del carcer, della multa, o precipizio
Di ſue ſoſtanze, e caſa, e moglie, e figli.
Onde col Sagramento e l' una, e l' altra
Utile s'è: fuor d' eſſo è neceſſaria
La contrizion, che l' attrizion non baſta.
Tale dolor perfetto, od imperfetto
Col propoſito in eſſo incluſo, è tanto
Neceſſario, che avendo uno veniali
Non ha neceſſità del Sagramento,
Ma ſe vuol confeſſarli, anche dolere
D'eſſi ſi deve, e deteſtar, proporre
Di fuggirli in appreſſo, per non renderſi



(a) *DD. communiter.* (b) *Trid. ſeſ. ſupracitata.*

Nulla la confession per il difetto
Del dolor, del proposito. Si attrovano
Sagramentali ancora, e appunto sono
L'aspersione dell'acqua benedetta:
Il *Pater noster* recitato in atto
D'umiltà, e divozion: il mangiar pane
Benedetto entro Chiesa consecrata;
Recitar il *Confiteor* umilmente;
La limosina, e la benedizione
Del Sacerdote nella Messa, o Vescovo.
E si dicon così, perchè hanno quasi
Una Virtù Sagramental, togliendo
(*Indirecte* però) li veniali,
Perchè dispongon l'uom per tali azioni (*a*)
In maniera, che Dio glie li rimetta,
Ma non da se rimettonli, che solo
Hanno questa virtù li Sagramenti
Da Cristo istituiti, e quelli sono
Sagramentali dalla Chiesa usati.

La *Confession*, ch'è la seconda parte
Sostanzial, non è, che certa accusa
Sagramental legitima de' falli
Proprj, fatta a colui, che facoltate
Ave di condonarli, per virtude
Del Sacerdozio, e chiavi a lui concesse,
Per ottener da Dio la remissione.
Quindi la confession dev'esser pura,
Non fatta ad altro fin di vanagloria;
Semplice, che il soverchio, e inutil taccia:
Umile co i ginocchi a terra posti,
Capo scoverto, e divozion sincera:
Fedele sia, che scuopra il ver per vero,
E'l dubbio per dubbioso, e senza inganno:
Frequente ancor, perchè utile assai reca;
Nuda, non imbrogliata, e con raggiri:
Discreta, che s'eligga un Confessore
Dotto, prudente, e pratico all'uffizio:
Volontaria si faccia, e non a forza,

O per

(a) DD. communiter.

O per uſo, o timor d'infamia, o pene:
Vereconda, che ſenta il penitente
De' peccati roſſor, non già ſi glorj:
Segreta, per non farſi infame il reo;
Accelerata, che non molto aſpetti
A confeſſarſi l'uom dopo il peccato:
Accuſante ſia pur, non ſcuſatrice;
Forte, cioè riſolta a mai più incorrere
In peccato; ſia pronta ad ubbidire
A ciò, che il Confeſſor gl'impone, o detta.
Lagrimevole ancor, dolente, e pia,
Ma più d'ogni altro intera eſſere deve
Tutti un per uno i falli raccontando
Mortali, e le lor ſpecie, per cui varie
Son offeſe virtù; come anche quelle
Che il venial mortal rendono, *& contrà;*
E perciò fare dee prima l'eſame
Per ridur tutti a mente, i luoghi, i tempi,
Gl'affari, le perſone, li diſcorſi,
L'occaſion, li pericoli, i conſenſi;
Altrimente mancando in tal'eſame,
E perciò fando confeſſion non integra,
Nulla è per anche: Sol ſcuſar ſi puote
Da tal integrità l'abituato
A cui non è poſſibil dire il numero
Delle ſue colpe, e ſol ſpiegar potrebbe
Il tempo di tal'abito, e frequenza,
In cui peccava; come pur chi è in punto
Di morte, e non ha tempo di dir tutto;
Ed altri che impotenti ſon *moraliter*,
O *phiſicè* di far confeſſion integra:
Ceſſante poi la cauſa, o l'impotenza
Debbon la confeſſion reiterare,
E farla intera: reiterarla ancora
Chi laſciò volontario di ſpiegare
Qualche peccato, o circoſtanza urgente
Che in infinito aggrava, o ſpecie muta;
E 'l ſacrilegio eſprimer parimente,
Che nel comunicarſi ave commeſſo.

Il

Il peccato però senza sua colpa
Scordato, e non confesso, nella prima
Seguente confession basta spiegarlo.
Tutt' i fedeli poi ch' hanno peccato
Dopo il battesmo, o in atto di riceverlo
( Sendo capaci di ragion ) tenuti
Sono al preceto della confessione (*a*)
Per ordine divino, e ancor chiesastico;
Per questo almen ogn' anno una sol volta,
Per quello in ogn' articolo di morte;
O pericolo d' essa, o quando accostasi
L' uom' a comunicarsi: Onde chi omise
Di far la confession nell' anno scorso
Anche ciò dee spiegar, ch' è nuova colpa;
E nuova ancor, se Eucaristia non prese,
Perch' è precetto a parte; anzi dovrebbe
Due volte confessarsi per adempiere
Il precetto dell' uno, e dell' altro anno.
E chi non adempisce un tal precetto
Vivo resta interdetto *personaliter*,
E morto non avrà sepolcro sacro.

La terza parte necessaria solo
Per dirsi intero il Sagramento, è appunto
Detta *soddisfazion*, seu *penitenza*,
Che giusta il peso de' peccati, e numero,
Impor deve il prudente Confessore
Dopo d' avergl' uditi, e pria che assolvali.
Ed esser varia suol: *preservativa*
E' quando dassi affinchè più non cada
Un recidivo al mal: *satisfattoria*
E' quando dassi in pena del passato.
Nè mutare si può dal penitente,
O da altro Confessor senza pria udire
Nuovamente le colpe, per cui imposesi;
E se s' impose a colpa riservata,
Commutar non la può, chi non può assolverla.
Perchè da casi riservati al Vescovo, (*b*)
O al Papa aver deesi facoltate

Spe-

(a) *DD. communiter*. (b) *Ibidem*.

Speciale per assolversi: e senza essa
In caso solo d'imminente morte
Si può assolver, ma poi vivendo quello
Chieda l'assoluzion da chi ha il potere
Delle censure. E' d'uopo al Confessore
La scienza, per discerner bianco, e nero,
Mortali, e venial, numeri, e specie,
Riserve, obligazion di restituire
O roba, o fama altrui: sia Santo ancora
Per poter far la correzion con frutto;
Prudente, che rifletta a i stati, a i luoghi,
Alle persone, agl'abiti, occasioni,
Per saper dare ogn'opportun riparo;
Non sia rigido troppo, che riduca
A disperarsi il penitente; e meno
Indulgente sia troppo, che motivo
Dia perciò, che si pecchi con franchezza,
Ma sappia pescar l'alme con bel modo
E ricavarne il frutto a onor di Dio,
Facendo da Maestro, Padre, e Giudice.
Ciò, che ode in confession si scordi averlo
Udito, non potendosi ei servire
Della notizia in confession avuta;
E molto men parlar [fuorchè qualora
Tal licenza li dasse il penitente]
Quindi neppur per evitar la morte
Rivelar egli può questo sigillo
Divin, Natural, Sagramentale;
Perchè oltre il peccar, punito viene
Con rigor giusta il fallo, per cui a rendersi
Verrebbe il Sagramento odioso, e vano,
E chiunque il fuggirebbe a tal motivo.
La forma, ch'è l'assoluzione appunto
Tutta la proferisca, e pur le preci
Antecedenti, e susseguenti ad essa
Per precetto Chiesastico; quantunque
Di assenza sono queste due parole:
*Te absolvo:* benchè ometter non si possono
Senza mortale della Triade i nomi,

E l'uni-

E l'unità, com'anche; da i peccati
Tuoi: qui osserva dunque, che la Chiesa
Pria dell'assoluzione de' peccati
Dalle censure *a jure late* assolve;
E così far si dee di morte in punto
Con formola più breve, se men tempo
Dà il morbo al moribondo, e dir si deve
*Da censure, e peccati io già ti assolvo*: (a)
Ed in ciò dir, dee avere l'intenzione
D'assolver veramente, e tanto basta.
Parimente in udir le confessioni
Stia cauto a non far cenni, segni, o gridi,
Che rompano il sigillo, e al penitente
Rechino infamia: quando donne ascolta
Più cauto stii, perchè non sia tentato
Sollecitare alcuna, e si rammenti
Delle pene ch'avrà divine, e umane,
Dell'infamia che incorre, e de' perigli
A cui s'espon; dovendo in casi tali
Monir la penitente, che denuncj;
Nè assolver osi i complici al delitto
Ch'egli stesso averà forse commesso,
Vietandol con scomunica oggi il Papa
Benedetto Regnante; come ancora
Chi per odio, o livore alcun denunzia
Qual sollecitator, quando è innocente,
Simil censura incorre, e riservata.
Gl'effetti in fin del nostro Sagramento
Son la grazia abitual, che rende all'uomo
L'amicizia di Dio, che avea perduta;
Li rimette i peccati, e ancor la pena
Eterna dell'inferno, qual commuta
In temporal, da soddisfarsi o in vita,
O dopo morte in Purgatorio; e pure
Tutta la temporal spesso rimette,
S'è efficace il dolor del penitente.

TI-

(a) *DD. communiter.*

# TITOLO VI.

## *Del Sagramento dell' Eucaristia.*

L' *Eucaristia* de' Sagramenti il massimo (*a*)
Perchè contien lo stesso Autor di grazia,
*Buona Grazia* s' interpreta; e pur anche
Rendimento di grazie; e pur s' appella
*Comunion*, perchè ci unisce a Cristo;
E *Viatico* in fin, perchè noi altri
Viatori ella nudrisce in ogni tempo,
E precise allor quando ci accingiamo
Dalla Terra a passar nel Cielo Empiro.
L' istituzion d' un tanto Sagramento
Fu nell' ultima cena, in cui il Signore
Prendendo il pane in man, lo benedisse
E poi lo ruppe, e porse alli discepoli,
Dicendoli: mangiate, è corpo mio
Questo che dovvi: e similmente poi
In man prendendo il Calice col vino,
Loro a bere lo diè, dicendo: è in questo
Calice il Sangue mio, bevete or tutti,
E quanto io feci, ancora voi farete,
In memoria di me: Quindi il precetto (*b*)
Abbiamo della Chiesa, che in ogn' anno
Nella Pasqua prendiam tal Sagramento
Quanti siamo dell' uno, e l' altro sesso
Che giunti siam di diserezione agl' anni,
E ciò sotto la pena d' interdetto,
Per cui vivi vietato ci è l' ingresso
Alla Chiesa, e Defonti in essa tomba;
Anzi dobbiam riceverlo per mano
Del proprio nostro Parroco, o Pastore,
O d' altro Prete, a chi lui ciò commette.
Fu figura di sì gran Sagramento
Il Pane, e Vin dal Re di Sale offerto (*c*)

Mel-

(a) §. *primo hic.* (b) *Cap. utr. sexus.*
(c) *SS. PP. commun.*

Melchisedecco: il Pan dato ad Elia;
La Manna, ch' agl' Ebrei piovette Dio,
Che ogni sapor avea; l'Agnel Pasquale,
Che Cristo figurava ucciso, e morto.
E l'esser stato istituito all' ultimo,
Dinota il grand' amor del Redentore,
Del quale in pegno ci lasciò se stesso,
Non avendo, potendo, nè sapendo
Ch' altro darci, che il Corpo, e Sangue suo.
La sua definizion questa l' è appunto:
E' un Sagramento consistente in specie (a)
Di Pane, e Vin, che in se contengon Corpo,
E Sangue del Signor, significando,
E causando eziandio la Refezione
Spiritual dell' Anima, che il piglia.
Con che si mostra ad evidenza il vero.
Che le specie del Pan, e del Vin sacrate
Contengon il reale, e vero Corpo,
E Sangue d'un Dio Uom; non la figura,
Come sognavan i Metamorfisti; [b]
Nè solo esser nell' atto, che si mangia,
Come Lutero delirava: o vero
Non esservi ivi dentro affatto il Corpo,
E Sangue di Gesù, come Calvino
Bestemmiava, e tanti altri han sparsi errori;
Che tutti dal Concilio Tridentino,
Scomunicati furono, e proscritti.
Si ricava eziandio, che la materia
Preesistente dell' Eucaristia
E' il Pane, e il Vino. Il Pan che sia usuale,
Di Frumento, non d'Orzo, Miglio, Avena, (c)
O Legumi; ed il Vin dall' Uve espresso,
Non da Melogranati, o liquor altro,
Che materie non sono atte rimote;
La prossima son poi le specie d'esso
Vino, e Pan consegrato, mentre dopo

Della

(a) *DD. communiter.*
(b) *Cleric. de Sacr. Euch. decis. VI.*
(c) *Contra Theodorum Beza ex Cler.*

Della Consegrazion la lor Sostanza
Perdesi affatto, cioè si transustanzia
In sostanza di Corpo, e Sangue vero,
Rimanendo soltanto l'apparenza,
Il color, il sapor, l'odor di prima:
Quindi il Pan far si dee coll' acqua pura;
Non con oglio, o liquor di simil fatta
Ed Azimo esser dee per noi Latini,
Fermentato pe' Greci; onde noi usando
Fermentato, pecchiam contro il Precetto,
E Rito della Chiesa, che s' appoggia
A Cristo Istitutor, che nel Pane azimo
Consegrò; ma facciamo il Sagramento. (*a*)
Così li Greci pur fando al contrario
Del lor Rito. Ancor l'istesso corre
Se nel Vino lasciam di meschiar l'acqua; (*b*)
Si consagra nel ver, ma gravemente
Peccasi contro l'ordin della Chiesa,
Quale per dinotar con tal mistura
L'unione del Popolo con Cristo, (*c*)
E l'esempio imitar del Nazareno,
Dal di cui lato uscì l'Acqua, col Sangue
Impose, che poc'acqua al vin s'unisse,
E tanta, che si possa convertire
Tosto in vin, perchè poi Sangue diventi.
Ma non perciò, che due sensibil segni
Son dell'Eucaristia, cioè di Pane,
Di Vin le specie, due son Sagramenti
Formalmente, ma un sol, perchè a un sol fine
Fur istituite, ed è la Refezione
Spiritual dell'Anima; e siccome (*d*)
Il Pane, e Vino assiem, l'Uomo nudriscono
Perfettamente, così ancora in due
Specie volle nudrir l'anime nostre;
E ciò fè pur, perchè non Sagramento
Solo è l'Eucaristia, l'è Sacrifizio,

Che

(a) *Contra Photium ex Cleric.*
(b) *Idem Photius ibid.* (c) *Trid. de Euch.*
(d) *DD. communiter.*

Che rappresenta quel, che Cristo ha fatto
Di se stesso sul Golgota, e siccome
Il Sangue suo si separò dal Corpo,
Così volle in due specie separate
Contenersi il suo Corpo, ed il suo Sangue,
Per virtù della forma, ch'è divisa,
Ed il Pane ha la sua, la sua quel Vino
Che si consagra, e proferendosi una,
In quella specie sopra cui s'enuncia
Mutasi la sostanza, e l'altra ancora
Non è mutata, sopra cui si tace;
Ma ambidue pronunziate, o gran Mistero!
Sotto specie di Pan vi è il Corpo, e Sangue,
Anima, e Deità del Redentore,
E sotto il Vin lo stesso si contiene,
Perchè essendo il Signor Vivo, Immortale,
E tutto contenuto in ambe specie,
Corpo non vi puol'esser vivo, e intero
Senza Sangue, e senz'Anima, nè Sangue
Senza Corpo, e senz' Anima; nè pure
Potendosi divider le Nature
Divina, e Umana da Gesù; se ha il Corpo,
L'Anima, e Sangue, come vero Uomo,
Ha la Divinità qual vero Iddio: (*a*)
E perchè Dio non è senza dell' altre
Una Persona, assiem con Cristo, e Verbo
Il Padre, e Paracleto ancor vi sono,
A cui è comune la Divina Essenza;
Non già comune il Corpo, Anima, e Sangue
Che son solo di Cristo, in quanto è Uomo.
Quindi la pietra, ove si fa la sperienza
Di nostra Fede è questo Sagramento,
In cui s' inganna ciaschedun de' sensi,
Ed altro vi è di quel, che fuori appare.
E perciò l'uso in Chiesa s'introdusse
Di far il Sagramento in ambe specie
Ed in ambe riceverlo li Preti,
Per mantener l'istituzion di Cristo,

E per

(a) *Contra Nestorianos*.

E per perfezionare il Sacrificio
Che in Corpo, e Sangue separati è stato
Sulla Croce compiuto; e per mostrare
Che tanto intiero Cristo si contiene
In ambe specie, quanto ancora in una,
In una sol di Pane a Laici dassi, (*a*)
E tutto lo ricevon sano, e intero,
Come intero l' è pur sotto un frammento
D'Ostia, e goccia di Vin ch'è consegrata
Nè maggior si riceve da chi grande
Ostia riceve, o da chi più minore, (*b*)
Sempre essendo lo stesso, e sempre è uno
Quantunque in tanti Altar moltiplicato
Siccome una è pur l'Anima, che abbiamo,
Ma tutta è in tutto il corpo, e tutta ancora
In ciascuna del corpo parte, o membro,
Anzi benchè sia intier, sette palmare,
E tutti i membri Cristo abbia qual' Uomo,
Non perciò se si frange l'Ostia, o bruggia
Patisce lesion di Cristo il Corpo,
Perch' essendo Glorioso, ed impassibile,
Nissun luogo occupando, essendo ancora
Senza misura, o trina dimensione
Patir non puote, nè operar tampoco,
Perchè a patir, ed operar dee il Corpo
Esser passibil, e costare ancora
Di trina dimension, che occupi luogo.
La forma poi, per cui di Pane in Corpo
La sostanza si muta è la medema
Che Cristo pronunziò nella sua Cena,
Dicendo sopra il Pan, che in man tenea:
Questo è il mio Corpo: e quelle con cui il Vino (*c*)
In sangue transustanziasi è la stessa,
Che Cristo proferì sopra del Vino,
Dicendo; questo è 'l Calice del Sangue
Mio: colle altre parole conseguenti

I Con

(a) *Contra Nestorianos, & Luther.*
(b) *Contra Illuminatos.*
(c) *Quatuor Evangelistæ communiter.*

Con caratter più grande ivi notate;
Benchè quanto altro siegue, ed antecede
A tai parole omettere non puossi
Senza grave peccato, essendo tutte
Parole del Signor, o almen mostranti,
Come l' atto si fè dal Redentore;
Quindi ottima cosa è l'intenzione
Principiar dalle parole avanti,
Che dicono: *Qui pridie*, riferendo
Al Signor, che operò quell'alma azione,
E seguendo alla fin; perchè l'Offrente
Non proferisce le parole in senso
Come fussero sue, ma ben di Cristo;
Che se intendesse essere suo quel Corpo;
Non già consegrarebbe; ma di Cristo
Son le parole, e di lui 'l Corpo, e Sangue.
Onde dee la materia esser presente
In modo tal, che avverisi la forma
*Hoc*, ed *Hic*, quale forma certamente
Fa il suo senso, finite le parole
Non già prima, o nell'atto che si dicono;
Perchè prima quell' *Hoc* importa il Pane,
E 'l Vin quell' *Hic*; ma quando è poi finita
Essendo già mutate le sostanze,
Si avveran le parole della forma.
Il Ministro, che fa tal Sagramento
Sacerdote esser deve, e pur chi il dona,
(Benchè puote in urgenza il Diacon darlo) (*a*)
Nel farlo, e darlo esser deve ancora
Il Sacerdote in grazia, che altrimente
Mortalmente egli pecca, ma l'è valido (*b*)
Il Sagramento. Ancor chi lo riceve,
Ch'è l' Uomo viatore all'anni giunto
Di discrezion, sciente li Misterj
Della Fede, e tutto altro che richiedesi
A ben disporsi per pigliare un Dio,
Deve pria confessarsi, se gravata
Di mortali si sente la coscienza;

E co-

(a) §. *Sed nec cum seq. hic.* (b) §. *Immo hic.*

E così ancor munito di speranza
Di conseguir la grazia col suo Autore,
Con ferma fè, con divozion, timore,
Ed amor parimente, ed umiltate
S' accosti a quel Ciborio: e solo al Prete (*a*)
Che per necessità deve dir Messa,
E comodo non ha di Confessore,
Si permette accostarsi, purchè un' atto
Di contrizion preceda, e poi in avere
Pronto alcun Confessor, tosto s' incolpi
Di quel mortal, di cui gravato egl' era.
E per precetto ancor di Chiesa Santa
Digiuno natural sia, chi si ciba
Di tal Pane Celeste, e ciò da quando
Cominciò di quel dì la mezza notte
Perchè allora comincia il dì Chiesastico.
Necessario non è tal Sagramento
Qual mezzo, per cui sol giungesi al fine
Com' il Battesimo, e Penitenza sono;
Ma solo per precetto del Signore,
Che perciò istituillo, affinchè l' Uomo
Del suo amor si ricordi, e sua passione,
Fragile pigli forza con tal Cibo,
Tiepido s' infervori, e amore acquisti,
Acquisti ogni virtù, che ad esso manca,
Riceva il pegno della Gloria eterna,
Gli rimetta i peccati veniali,
Riceva pur l' aumento della Grazia,
Che lo ricolmi d' ogni grazia, e dono,
Diminuisca il fomite, e dia forza
Contro le tentazion, l' Anima adorni
Come stanza d' un Dio, che in se ricetta,
Anzi che a lei s' unisce, e un corpo solo,
E una carne si fa; nè pochi furono
Che ristorati con tal Cibo, ottennero
Non dell' Anima sola il nutrimento
Ma del corpo eziandio, sendo vissuti
Senz' altro cibo e giorni, e mesi, ed anni. (*b*)



(a) *Trid. de Euch.* (b) *Cleric. de Euch. decis.* 7.

Queſti effetti, e molti altri Criſto Autore
Della grazia comunica a coloro
Che queſto Sagramento ben diſpoſti
Ricevono: al contrario i Peccatori
In vece della vita acquiſtar ſogliono (*a*)
La morte eterna, come l'ebbe un Giuda.
Quindi in tre modi un può comunicarſi:
Spiritualmente, ed è, chi non s'accoſta (*b*)
Per qualche impedimento al Sagro Altare,
Ma mirando quel Pan Sagramentato
Arde di deſiderio d'imboccarſelo,
Brama unirſi con Dio, deteſta i falli,
E la ſua indegnità, che ne lo priva,
Piange: coſtui riceve ogni ſuo effetto
Come chi realmente ſi comunica.
Il Sagramento ſolo alcun riceve
Ma non l'effetti, e queſto appunto è quello,
Che indiſpoſto s'accoſta, e con peccato.
Spiritualmente, e aſſiem *ſacramentaliter*
Lo riceve colui, che ſi comunica
Colle diſpoſizion, che ſi ricercano,
E riceve gl'effetti, e 'l Sagramento.
Ricevuto che l'ha, ringraziare
Lo dee di benefizio così grande,
Confonderſi, annientarſi avanti un Dio,
Che fa tremar li Serafini iſteſſi,
Chiederli ancor pietà del mal'oprato,
Lume, amore, timor, perſeveranza,
Ed ogn'altro, che vede eſſerli d'uopo:
E ſi trattenghi almen col ſuo Signore
Fintanto ſi conſuman quelle ſpecie,
Per non moſtrarſi ingrato, e irriverente.
Non baſtò però a Criſto un Sagramento
Aver fatto per noi del proprio Corpo,
Ma un Sagrifizio ancor, di cui più accetto
Eſſere non vi può, nè più efficace,
Con cui l'obbligazion con Dio contratte

Tutte

(a) *Sequentia in die Corp. Chriſti.*
(b) *Trid. cit. de Euch.*

Tutte tutte adempiam. Dobbiamo in prima (a)
Dio per Dio riconoscere, Creatore
Del tutto, Signor Sommo, e della vita,
E morte Padron vero, ed assoluto,
E come tal dobbiam un Sagrifizio
Offerirgli, con cui protestiamo
La nostra soggezione, e 'l suo dominio,
E noi la Messa offeriamo, in cui
Non di Toro, o d'Agnello s'è la Vittima,
Ma d'un Dio-Uomo, e come tal maggiore,
Nè ugual'ancor potressimo offerirgli,
In tributo d'ossequio, omaggio, e onore.
Dobbiamo per secondo grazie rendergli
Per i continui benefizj, e grazie
Che ci ha fatti, e ci fa; sian di natura,
O di grazia, sian circa il Corpo, o l'Anima;
O beni di fortuna, o generali
O special che sian; nè a ciò bastando
Nostre fievoli forze, un'Uomo-Dio
Ringrazia il Padre suo bastantemente
In vece nostra: dobbiam per terzo
Per le continue offese a Dio irrogate
Dar il compenso, e soddisfare a pieno,
Nè potendo finita Creatura
Un'infinita offesa soddisfare
Cristo soddisfa, e 'l merto suo infinito
Col farsi lui medesmo Offrente, e Vittima.
Dobbiam per quarto il bisognevol tutto
Per la salute eterna, e temporale
Impetrar, ma chi mai viene esaudito
Di colpe onusto, e di mancanze, e offese?
E l'innocente Agnel, per l'innocenza,
E per la dignità, che anch'è Divina
Espone i nostri voti, e tosto impetra
Che a tanto Intercessor nulla si niega.
Quindi chiamato vien tal Sagrifizio (b)
Lautretico, perchè dà lode a Dio,



(a) *P. Segneri de Missa: Christ. istr.*
(b) *DD. communiter.*

Eucaristico pur, che Dio ringrazia,
Impetratorio perchè ottien le grazie,
Oltre la grazia che da lui si dona;
Satisfattorio, perchè a Dio sodisfa,
Propiziatorio, che il perdon ci acquista,
E meritorio ancor perchè ci merita
Tutto ciò di Gesù mediante i merti.
Onde la Messa è un'azion sagra, in cui
Fassi il Corpo di Cristo, e fatto offriscesi
A Dio in protestazion del suo dominio,
E della nostra soggezion, sumendosi
Poi Corpo tal dal Sacerdote offrente;
E Messa detta vien, perchè si manda
Tal Sagrifizio a Dio. L'istituzione
Di quest'Offerta fu la notte istessa
Della Cena, in cui Cristo dopo avere
Il Pane in Corpo suo, il Vin in Sangue
Transustanziato, disse alli suoi Apostoli,
*In memoria di me questo farete.*
E quindi è che la Messa una memoria
Viva è del Sagrifizio offerto allora
Da Cristo sulla Croce, col divario
Che quello fu cruento Sagrificio,
Questo incruento; ma per altro, in quello (*a*)
Fu separato dal suo Sangue il Corpo,
E pur in questo: *ex vi* delle parole.
Fu Cristo in quello ed Offerente, e Vittima,
E Vittima e Offerente è in questo ancora,
E per gl'istessi fin, che quel s'offrio,
Anche questo s'offrisce. Il Sacerdote
E' il secondo Offerente, e 'l terzo è 'l Popolo,
Ch'è presente alla Messa; onde l'Altare
Rappresenta la Croce, ed è la Messa
Quasi un compendio della vita, e morte
Del Nazaren: L'Introito è il desiderio (*b*)
De' Santi Padri, che venisse Cristo,
Onde il *Kyrie* dinota i loro prieghi;

La

(a) *Trid. de Sacr. Missæ.*
(b) *Bellarm. de Sacrific. Missæ.*

La Gloria, il ſuo Natal: L'Orazion dopo,
Quando fu al Tempio offerto, e preſentato:
L'Epiſtola è la Predica di Gioanni;
Il Gradual le Genti, che ei converſe:
L'Evangelo è la Predica di Criſto,
E diceſi nel deſtro dell'Altare,
Perchè alla deſtra della grazia ſiamo
Per Criſto noi venuti; e perciò i lumi
Recanſi all'Evangelo, perchè il lume
Di vera fe da lui l'abbiamo avuto,
E 'l buon odor, che nell'Incenzo eſprimeſi.
La Converſion d'Apoſtoli, e Diſcepoli
Nel *Credo* vien ſignificata, e eſpreſſa;
Le Segrete, il trattar degli Giudei
Occulto per uccidere il Signore:
Il Prefazio, e l'*Oſanna*, eſprime il Trionfo
Di Criſto in Geroſolima ch'entrava;
Le Segrete, di lui la gran Paſſione;
L'alzar dell'Oſtia, che fu alzato in Croce;
Il *Pater*, l'Orazion che in Croce ha fatto;
Il rompere dell'Oſtia, la rottura
Del Coſtato di lui colla lanciata:
L'*Agnus*, delle Marie ſono li pianti
Nel depor dalla Croce il Salvatore;
La Sunzione ſignifica il Sepolcro,
Ed il Calice pur: il Corporale
Il Lenzuolo, in cui avvolto Criſto è ſtato;
La Palla, ci dinota quella Lapide
Che il Sepolcro coprì: La *Poſcommunio*
Il glorioſo riſorger rappreſenta;
Quell'*Ite Miſſa eſt*, è l'Aſcenſione;
Il benedir del Prete, è la Venuta
Del Paracleto in ſu de' Santi Apoſtoli:
Siccome l'Evangel, che in fin ſi dice
La Predica Apoſtolica denota
E del Mondo Gentil la Converſione.
Il Sacerdote rappreſenta Criſto,
E l'Amitto ſignifica quel Velo,
Con cui velar gl'Ebrei la di lui Faccia

Battendolo, e dicendo: *Profetiza*,
Il Camice dinota il vestir bianco
D'Erode, che schernì Cristo qual pazzo,
Ma l'innocenza sua pur si denota:
Il Cingol la Catena che il cingeva,
Il Manipol la Fune delle mani,
La Stola, quella che stringeali il collo,
E la Pianeta l'inconsutil Veste.
Da ciò, che detto abbiam, ben si ricava,
Quanto eccellente sia tal Sagrifizio,
E quanto ecceda i Sagrifizj antichi,
Che molti eran, ma tutti uniti il solo
Nostro incruento Sagrifizio avanza.
Onde vittima quello era appellato,
Se Animal s'uccidea: se cose liquide
S'offerivan, chiamato era *Libamen*:
Olocausto dicevasi se in fumo
Tutta si risolvea l'offerta: e quando
Per i peccati s'offeria, bruggiavasi
Parte, e parte restava a i Sacerdoti;
E qualora in azion di grazie offrivasi
Era l'Ostia pacifica chiamato.
Oggi uno è il Sacrificio, ed ogni effetto
Causa, che quei causavano, e maggiori,
Quanto maggiore incomparabilmente
La Vittima è del nostro, che di quelli,
La nostra Messa dunque, e Sagrifizio
Di tre parti a costar viene: la prima
E' la Consegrazione, in cui consiste (a)
[Giusta l'opinion di più Dottori]
Del Sagrifizio la sostanza, e essenza,
Perchè senz'essa azion il Pane, e Vino
Non si mutan in Corpo, e Sangue, ond'ella
Il primo luogo tien: tien il secondo
L'oblazion, che si fa dopo essa, in quelle
Parole: offrimo alla tua gran Maestate
Delli tuoi doni, e cose date, un'Ostia,
E un Sagrifizio, puro, santo, e senza

Mac-

(a) *DD. communiter.*

Macchia, ed è il Santo Pan di vita eterna,
E di salute ancor perpetua il Calice.
E' la sunzion la terza, in cui consumasi
E si strugge la Vittima, e in tal' atto
Si tien che fa l'effetti il Sagrifizio,
Onde l'opinion più tuta, e certa (*a*)
Nella Consegrazion, e assiem Sunzione
Tien, che l'essenza sia del Sagrifizio,
Che il di lui frutto poi sia tripartito, (*b*)
Cioè special, che s'applica a chi dona
Per celebrarlo manual limosina;
General, ed include i Fedel tutti
Vivi, ed anche i Defonti in Purgatorio:
Ed ancor specialissimo, che spetta
Al Sacerdote, che la Messa celebra.
Quindi non può tal Prete defraudare
La volontà del Testator ch' è morto,
O di chi la limosina li dona,
Con applicar ad altri il special frutto;
O pur con celebrare in altro Altare,
Altra Messa, o altro dì, che il designato;
O celebrar per altri, quando vuolsi
Celebrata da lui tal Messa; o pure
Se non è destinata la Persona,
Dar metà del stipendio, o parte meno
A chi celebra, e lui lucrarsi il resto
Qualor la limosina è manuale;
Benchè puote un Rettor di beneficio
Che rende cento scudi, ed ave il peso
Di cento Messe *a quoquam celebrande*
Dar ad un Prete il solito stipendio
Ed ei lucrarsi quanto vi è d'eccesso.
Per celebrar però tal Sagrifizio
Il Sacerdote aver deve le Vesti
Sagre, due Lumi, Chiesa, Altare, ed Ara,
Patena, e Calice indorati almeno,
L'Ostia di frumento, il Vin coll'Acqua,

La

(a) *Cleric. de Sacrific. Missa cum DD. ibi.*
(b) *DD. communiter.*

La Croce sull' Altar, chi li risponde,
E 'l libro ancor in cui legga la Messa.
Nè due volte in un dì può celebrare (*a*)
Senza special dispensa, eccetto il giorno
Di Natale, in cui lice dir tre Messe. (*b*)
Or benchè della Messa il frutto sia
In se infinito in quanto all' atto primo
Per la Vittima, che ha merti infiniti,
Però nel secondo atto, e applicazione
E' limitato al par dell' Offerente
Onde una Messa se applicata è ad uno
Giova più, che se fusse a cento addetta;
Parlo di quel valor, ch' è speciale,
Perchè quel General sendo infinito
*Extensivè*, e giovando a tutti, ancora
Di molti altri giovar saria capace.
Quindi un mal Prete può validamente
Celebrar, ed ha il frutto la sua Messa
Per quanto vien *ex opere operato*;
Le preghiere però, ch' esso Operante
Fa nella Messa, come da lui dette
Nulla opran, perchè Dio non l' esaudisce
E niente s' ave *ex opere operantis*.
Così, benchè ella s' applichi in suffraggio
De' Defonti, se il morto è in Purgatorio,
Può ben lucrarlo; ma se fosse in Gloria,
Ove d' uopo non ave, o nell' Inferno
Ove non vi è di redenzion speranza,
O giova all' Offerente il Sagrificio, (*c*)
Dico a chi fallo offrir, o pure Iddio
Nel tesor della Chiesa lo ripone.
La Chiesa in cui si celebra esser deve
O consegrata, o benedetta almeno,
E così ancora la Patena, e 'l Calice
Consegrati: vi siano sull' Altare
Tre linee Tovaglie monde, e pure;
E i Purificatoi, e i Corporali,

E le

(a) §.*Invaluit.hic.* (b) *Bonac. aliiq.DD. de Sac.Miss.*
(c) *Idem Bonac. cit.*

E le Palle, e ſian pure benedette
Da chi ha tal potere: in ore debite
Celebrare ſi deve, cioè dall' alba
Matutina per fino al mezzo giorno,
E mai di notte, eccetto il ſol Natale
In cui una Meſſa *in nocte* è conceduta
Per memoria, ed onor di Criſto nato. (*a*)
Li difetti occorrenti in celebrare,
Le cerimonie, e riti ogni buon Prete
Studiare le può nelle Rubriche.
S' obbliga pur chiunque Fedel, le Feſte
Per precetto chieſaſtico che aſſiſta
Alla Meſſa, ſe'l fa con attenzione,
E divozion, ſodisfa al peſo, e merta.

## TITOLO VII.

### *Del Sagramento dell' Eſtrema Unzione.*

CHe ſia l' Eſtrema Unzione un Sagramento
Vero, e da Criſto iſtituito ancora
Lutero, con Calvin l' hanno negato;
Ma confutato fu tal loro errore
Nel Fiorentino, e Tridentin Concilio,
Dove s' è ſtabilito anche di Fede
Eſſere Sagramento, e come gl' altri
Da Criſto iſtituito; e benchè chiaro
Scrittural Teſto non ſi trovi ſcritto,
Baſta la tradizione, e baſta ancora
Che un' Appoſtolo Giacomo l' inculchi,
E promulghi, perch'egli com' un intimo
Del Redentor dalla ſua bocca udillo,
E perciò Lui l' uſava, e gl' altri Apoſtoli;
E poi nella ſua Epiſtola ci inſegna
Come uſarlo dobbiam: dicendo appunto: (*b*)
S' inferma alcun di voi? egl' introduca
I Preti della Chieſa, e ſopra lui

Orino,

(a) *Miſſale Rom. in princ. de defect.*
(b) *Epiſt. cap.* 5. *verſ.* 14.

Orino, ungendol del Signor nel nome
Coll'Olio, e l'Orazion che così fassi
Da Preti, con fiducia, ed intenzione
Di far un Sagramento, sarà salvo
L'Infermo; se ha peccato, gliel rimette,
E dal suo morbo alleviarallo Iddio.
Quindi ricaviam, che la materia
Di questo Sagramento l'Olio sia
Naturale d'Olive, e benedetto
Dal Vescovo; la qual benedizione
Si ricerca, ch' è illecito altrimente,
E mortalmente peccasi; come anche
Non si può benedir da Prete semplice,
E si dee benedir sol *in die Cœnæ*; (*a*)
Se non permette il Papa *ex causa urgente*
Che in altro dì si facci: è però lecito
Non bastando quell'Olio benedetto
Non benedetto aggiugner, purchè meno
Questo di quello sia: così pur anche
Unger col vecchio, non vi essendo il nuovo,
Nella necessità, che accader possa.
La sua materia prossima è l'Unzione,
Che si fà con tal Olio in sette parti,
O sensi, e sono gl'Occhi, Orecchie, e Naso, (*b*)
E Bocca, e Mani e Piedi; ed anche i Reni
Ne' Maschi, quali unzion benchè sian sette
E sette volte le parole ancora
Si proferiscan, non è più d'un solo
Il Sagramento; ed uno anche l'effetto;
Uno il soggetto che il riceve; ed opra
Sol nell' ultima unzion tutto il suo effetto,
Perchè allor si compisce il Sagramento.
Quindi non è d'essenza, che sian sette,
Perchè basta ancor una in caso estremo,
Ma lasciar non si denno in altri casi,
Perchè si pecca gravemente; e meno

Lasciar

(a) *Fabian. Pap. Epist. 2. ad Episc. Orient.*
(b) *Ritual. Rom. Concil. Flor. in Decr. Union. Armen.* §. 14.

Lasciar si puote il segno della Croce
Sopra ciascuna unzion, senza peccato;
Se poi alcun fusse cieco dalla nascita,
O muto, o sordo, o senza mani, o piedi,
In tal caso peccato non avendo
Con quel senso, si lascia quell' unzione
Giusta alcuni; ma meglio è, che s'ungesse (a)
La più prossima parte alla mancante.
La forma son queste parole appunto:
*Per questa Santa Unzione, e sua piissima*
*Misericordia, a te rimetta Iddio*
*Ciò; che commesso avrai con questo senso.*
Ed è deprecatoria, contra l'uso
Degl'altri Sagramenti, in cui s'enuncia,
Non si prega: ma non per questo puossi
Dubitar, che infallibil sia la grazia
Circa la remission de' veniali,
Circa il dar forza per l'agon con Satana;
Ma non già circa il dar la corporale
Sanità, perchè questo si rimette
Al Signor, e si prega che lo facci
Qualora spediente egli lo stimi.
Nè da quell' orazion pende la grazia,
Ma dall' Unzion, e serve la preghiera
Per supplire le veci dell' Infermo,
Il qual dal morbo angustiato, e stretto,
Raccomandar non può la causa sua.
Che il Sacerdote solo sia il Ministro
Di quest' unzion, quando ella è Sagramento
Costa dal stesso Apostolo San Giacomo,
Che dice: induca i Preti della Chiesa,
Onde vengono esclusi i Seniori,
O principal del Popol come alcuni
Erravano, e dannolli il Tridentino. (b)
Perchè per il Presbitero di Chiesa
Sentesi il Sacerdote, e non già il vecchio,
Tutto che il Prete Senior si interpreta;

Nè

(a) *Ritual. Roman. de Sacr. Extr. Unct.*
(b) *De Sacram. Extr. Unct.*

Nè perchè dice Preti in plural numero,
Più d'uno essere deve a ministrarlo;
Fuorchè in caso, che ungendo un Sacerdote (*a*)
L'infermo, in atto tal pria di finire
L' unzioni, muoja, e allor altri finiscele:
( Come nel Sagrificio della Messa,
Che morendo colui, che ha consegrato
Pria di far la funzione, o dopo fatta
Quella d' una sol specie, un'altro Prete
Sume l'altra, o ambidue, secondo il caso.
Anzi ancor se digiuno alcun non trovasi;
Un Prete non digiun può consumarlo,
Essendo urgente più quello precetto
Di far perfetto il Sagrifizio, e sumerlo;
Che tal digiuno dalla Chiesa imposto:
Così ancora nell' Ordine, se il Vescovo
Morisse poi che diè la potestate
Di consegrare all'Ordinando, un' altro
Vescovo dar potrà quella d'assolvere. )
Mettesi un'altro caso, ed è, qualora
Si dubitasse che l'infermo viva
Sin tanto che l'unzion tutte finisconsi,
Perchè allor altro Prete può far parte
D' unzioni, e coadjuvare il proprio Parroco,
E ognun dicendo quella forma, ch' è atta
Al senso ch'unge: ma in tal caso è meglio
Che lo stesso ministro *unica forma*
Unga velocemente i sensi tutti,
Dicendosi: per queste sante unzioni &c. (*b*)
Ti rimetta il Signor, ciò ch'ai commesso
Col viso, udito, odor, gusto, parlare,
Fatto, camino, e col piacer de' lombi.
E mai fuor di tai casi più Ministri
Ad unger ponno ammettersi, pigliandosi
Le parole di Giacomo in tal senso,
Come dicesse: induca alcun de' Preti
Usando spesso le scritture il numero

Plural

(a) *Dian. Coordin. tr.* 4. *resol.* 13. 21. 22. *Barbos. de Parocho c.* 22. *n.* 8. (b) *Cleric. cum DD. ab eo cit.*

Plural pel partitivo, così ancora
De' ladroni Matteo ſcrive, che a Criſto (*a*)
Rinfacciavano in croce, e pur è vero
Che non ambi, ma un ſol di loro è ſtato,
Come l'eſprime *ad literam* S. Luca: (*b*)
*Uno di quei Ladroni, che pendevano*
*Lo beſtemmiava:* e così tutti intendono
Quei *Preti*, i Santi Padri, e Moraliſti.
Quindi non ogni Prete ha il jus d' unzione
Ma il Veſcovo per ſuoi Dioceſani;
La prima dignità di Cattedrale
Per unger il ſuo Veſcovo: li Parrochi
Per i lor Parrochiani: il Regolare
Superior per i ſuoi Frati, o Monaci,
(Non già per qualche Secolar vivente
Nel loro Chioſtro, ſenza prima avere
Del Veſcovo, o del Parroco licenza
Eccetto il caſo, che tal Laico fuſſe
Da ſubitanea morte oppreſſo, e tempo
Non ſiavi di cercar detta licenza,
O cercata ſi nieghi *abſque ratione*,
Nè venghi pur ad ungerlo il ſuo Parroco,
Perchè talor ſi preſume la licenza
Aver dal Papa, per quel caſo eſtremo;)
In altri caſi fandolo, s'incorre
La ſcomunica al Papa reſervata. (*c*)
E i Preti Secolari anche puniſconſi
Se ſenza tal licenza eſpreſſa, o tacita
Del Parroco, o del Veſcovo il miniſtrano, (*d*)
Purchè nol faccin, quando è aſſente il Parroco,
E non vi è tempo d'aſpettarlo, eſſendo
Allora anche tenuti a miniſtrarlo.
Se però di ſcomunica maggiore
Fuſſe innodato il Prete non può darlo;
E quando il dona per officio proprio
Sia nel ſtato di grazia, ſia veſtito
Di cotta, e ſtola, reciti le preci

Nel'

---

(a) *Matt.* 27. 44. (b) *Luc.* 23. *v.* 39.
(c) *Clem.* 1. *de privil.* (d) *DD. communiter.*

Nel Ritual prescritte e avanti, e poi
Dell' unzion, ed assista poscia ancora
Al moribondo insin che l'alma spiri,
Coll'aspersorio Satana fugando,
Dandoli speme, ajuto, e ancor conforto
Per non soccomber al nimicò infame.
Trovasi ancor che agonizzando un Parroco,
Nè avendo Sacerdote, che lo unga,
Può da se stesso fare a se l'unzioni (*a*)
E proferir la forma: così il Papa
Dà l'indulgenze ad altri, ed a se ancora,
Così comunicar si puole il Prete
Da se, se non v'è altri, che il comunichi,
Stando di morte in punto, o nel pericolo;
E infermo il Medico ordina a se stesso
Sempre che ha senso retto, e mente sana.
Il soggetto capace d'esser unto
Con questo Sagramento, è l'Uomo, o Donna
Battezzati, viventi, ed anche infermi
Che della vita corporal disperano,
Capaci di ragion, non già l'Infanti
Che di peccati attual non son capaci,
Onde preceder deve anche il dolore
Di tai peccati, per aver la grazia.
Nè omettere si può tal Sagramento
Per negligenza senza venial colpa:
Per dispreggio è mortal; così se scandalo (*b*)
Si dasse da chi prenderlo ricusa;
O se colpa mortal l'infermo avesse
Che non potesse confessar, perchè ivi
Il precetto concorre di riceverlo,
Acciò attrito pigliandolo, diventi
Per virtù dell'unzion sagra contrito
E quel mortal li fusse anche rimesso.
Quindi se ne deduce, che per *accidens*
Può conferir la sagra estrema unzione

La

(a) *Cleric. de ext. unct. dec. 75. allegans DD. & fundat rationibus.*

(b) *Salmant. de extr. unct. tr. 7. cap. 4.*

La grazia prima, come sopra è detto,
O ver in caso, che l'infermo avesse
In se mortal peccato, ma che affatto (*a*)
Non gli venisse in mente, o in buona fede
Attrito il ricevesse, e così ancora
Contrito allor diventa, ed è assoluto.
L'altri effetti son questi: conferisce
La grazia abitual santificante,
Cioè l'aumento, se di grazia è in stato;
*Ex opere operato* i veniali
Scancella: delle colpe le reliquie
Come sono il languor, la tiepidezza,
La tristezza, la noja, l'anzietate,
E altre simil passioni, che l'infermo
Angustian molto, e de' peccati fatti
La memoria, che spesso a disperarsi
L'induce; ond'egl'allevia l'ammalato
Da cotali sue angustie, e suoi timori
Facendolo fidare in Dio clemente,
Sì che desii, non già tema il morire.
Vigor li dona ancor, perchè resista
All'astuzie, ed inganni del nemico,
Che son maggiori in quel conflitto estremo
Ed alle volte dal corporeo morbo
Risana anche l'infermo, e l'ottien vita,
Perchè più merti acquisti, ed opri bene.

## TITOLO VIII.

### *Del Sagramento dell'Ordine.*

NEl primo libro in titoli diversi
Trattato abbiam dell'*Ordine*, o sia Sagro
Che si divide in tre, sia pur minore
Che in quattro altri dividesi; il Soggetto,
Il Ministro, la forma, la materia
L'istituzione ancor di ciascheduno
Bastantemente s'è spiegata. Adunque



(*a*) *S.Thom. p.3. in suppl. q. 30. artic. 1. Salmant. aliiq.*

Ci rimane di dire, e di provare
L' esistenza di essi *in prima Ecclesia*,
Il loro nome, l'esser Sagramento
Ed altre simili cose. Il nome d'Ordine
Disposizion dinota, e pur comando
E grado ancor, o condizione, o stato;
Nella nostra materia non è altro
L'Ordin, che potestà, che dassi a Cherici,
Con cui si rendon atti a far in Chiesa (*a*)
Le divine funzioni, e sopra ogn'altro
I Sagramenti, e il Santo Sagrifizio.
Onde l'*Ordinazion* è propriamente
Il Sagramento, essendo ella l'azione,
In cui il sensibil segno causa in noi
L'invisibile grazia, e potestate,
E l'Ordin è quel Spiritual potere
Che dell'Ordinazion può dirsi effetto,
Ma spesso Ordinazion, ed ordin pigliansi
Confusamente, quasi sian lo stesso,
Onde il Trentin per toglier ogni equivoco
Nel Canon terzo *de Ordine*, ci dice:
Che l'Ordine, o sia Sagra Ordinazione, (*b*)
E l'un nome con l'altro unisce assieme.
Che vi sian stati poi tutti i sette Ordini
Nella Chiesa primiera, oltre i Concilj
Toletan, Laodicese, Arelatense,
Romano, a tempo di Silvestro il Santo,
Cartaginese, ed altri, il Tridentino (*c*)
Ci dice: non de' soli *Sacerdoti*,
De' *Diaconi* pur le sagre Carte
Fanno chiara menzion: e poi soggiunge:
E dallo stesso esordio della Chiesa
Si vede esser usati tutti i nomi
Degl'Ordini seguenti, e i proprj uffizj
Di ciascheduno di essi, e questi sono

Del

(a) *Coton. Mastr. aliiq. ex Cler. dec.* 1. *de Ordin.*
(b) *Trid. sess.* 25. *cantic.* 3.
(c) *Trid. sess.* 25. *cantic.* 2.

Del *Suddiacono*, *Accolito*, *Esorcista*,
*Lettor*, *ed Ostiario*. *In jus canonico* (*a*)
Li stessi nomi d' Ordini troviamo.
Noi registrati, e natural ragione
Anche ci detta esser doverci varj
Gradi, e Ministri in Chiesa, come sono
E varj, e molti ancor in qualsia Corte
Di Re terreno, e ogn'un il lor mestiere
Aver distinto a proporzion del grado.
Onde anche nel civile jus abbiamo
Di tali Ordini, e Gradi espresso Testo,
In cui l'Imperadore Graziano
Nel secol terzo in quarto sì comanda: (*b*)
Li Preti, li Diaconi, Suddiaconi
Essorcisti, Lettori, ed Ostiarj,
Ed Accoliti ancor di personali
Pesi comandiamo esser immuni.
Negano i Luterani, e Calvinisti
Cotali Gradi, ed Ordin, perchè dicono
Non trovarsi Scrittura, che racconti
La loro istituzion fatta da Cristo:
Dicon di più, che Pier nella sua Pistola (*c*)
Tutti i Fedeli battezzati appella
Sacerdozio Regal, Genere eletto.
E Gioanni ancora nell' Apocalisse (*d*)
Ci dice: ma saranno Sacerdoti
Di Dio, e di Cristo: e parla de' Fedeli
In confuso, che ogn'un sia Sacerdote.
Si risponde però, che benchè tutti (*e*)
Li sette Ordini, e Gradi nella Bibbia
Non s'attrovan, non quindi affermar dessi,
Non tutti averli Cristo istituiti,

K 2 Per-

(a) *Dist.* 21. *cap. Cleros*. *Dist.* 23. *cap. Presbyter. Cap. Diaconus*. *Cap. Subdiacon. cum* 4. *seqq.*
(b) *L. Presbyter.* 6. *Cod. de Episc. & Clericis anno* 378. (c) 1. *Petr.* 2. 9. (d) *Apoc.* 20. 6.
(e) *Ex S. Ambros. August. Leon. relatis per Iren. dissert.* 8. *de Sacr. Ordin. q.* 2. *cap.* 2.

Perchè la tradizione ave ugual forza
Nel reggere la Chiesa, che lo scritto,
E questa tradizion sempre ha insegnato
Di tutti sette Cristo Istitutore,
Altrimente la Chiesa come usati
L'avrebbe, e precettati, anzi tenuti
Per Sagramenti, e ogn'un colla sua forma,
E materia distinta, e vario uffizio?
Sarian Sacramentai, non Sagramenti
Se istituiti ella avesseli, e non Cristo,
E tal li chiameria. San Pier, San Gioanni
Del vero Sacerdozio non parlaro,
In tal scritture lor, ma sol del mistico,
Perch'ogni Cristiano impropriamente
E' Sacerdote, perchè offerisce a Dio
Orazioni, limosine, digiuni
Ed altre opere pie: tutti i Fedeli
Sono genere eletto, perchè credono
Ciò che niegan gl'Eretici, ed impugnano
Li Pagani, li Turchi, e l'Infedeli;
E come l'Israelitico era il popolo
Eletto dal Signor per popol suo
Tra tante altre nazion, che nol credeano,
Così noi siamo pur. Siccome Reggi
Siamo, ma senza Regno, e Reggi solo,
Perchè le passioni, e gl' appetiti
Colla ragion sappiamo dominare,
E regger, e domar. Quindi a lor onta
E ancor condannazione il Tridentino (*a*)
Stabilì, che vi sono nella Chiesa
Oltre del Sacerdozio, altri maggiori
Ordini, e pur minor, per cui s' ascende
Come per certi gradi al Sacerdozio;
L'Ordin dunque è l'uffizio, e potestate
Che nell'Ordinazion riceve il Cherico;
La Sagra Ordinazion è il Sagramento,
In cui fare vi vuol materia, e forma,
Ministro, ed intenzion, e che sia tale

Pro-

(a) *Trid. sess. 23. Can. 2. de Sacr. Ord.*

Provasi col Concilio Tridentino (*a*)
Nel terzo Canon sopra mentovato
In cui anatematizza quei che negano;
Che l'Ordine, o ver Sagra Ordinazione
Sia Sagramento vero, e proprio *a Christo*
Istituito, ma invenzione umana,
O un rito sol d'eliggere i ministri.
Predicar, e dare i Sagramenti.
E prima d'esso l'altro Florentino (*b*)
Ch'anche spiegò l'effetti, e le materie,
La forma, ed il ministro: e più in diffuso
Lo prova il Chiericato in altre guise. (*c*)
Circa il numero poscia di detti Ordini,
Vogliono i Canonisti che sian nove (*d*)
Perchè nove li cori son degl'Angioli,
E la Celeste Gerarchia è la norma
Della Terrestre; e provan ch'Ordin sia
La Cherical Tonsura contro i Teologi,
El Vescovato ancor, ch'agl'altri unito
Nove son. I Scotisti assegnan otto
La Tonsura escludendo; ma i Tomisti
Non più di sette dicono, che siano,
E Vescovato escludono, e Tonsura,
Come le lor ragion distintamente
Rapporta il Chiericato, a cui ricorri. (*e*)
Li Greci insino al tempo d'Innocenzo
Ottavo, cinque soli usavan dare,
Il Lettorato sol delli minori,
Li tre Sagri, ed il quinto il Vescovato;
Poi per sua Bolla felli ordine espresso, (*f*)
Che sette diano in avvenir, com'usa
La Latina Romana, ch'è appoggiata



(a) *Trid. Can. 3. de Sacr. Ord.*
(b) *Flor. die 22. Nov. 1349. const. xix. incip. exultate Deo. §. is.* (c) *Cleric. dec. 11. de Sacr. Ord.* (d) *Fagn. in cap. cum contingat. Cap. principium. §. omnis lapis de pœn. d. 2.*
(e) *Cleric. d. 3. de Sacr. Ord.*
(f) *Bulla: Sub Catholica. an. 1254.*

Sù tradizion, ragion, Concilj, e Padri?
Gl' Eretici all' incontro tre Ordin soli
Assegnan: Diaconato, Sacerdozio, (a)
E Vescovato, perchè questi dicono
Trovar nella Scrittura nominati.
Noi sette troviam esser di fede
Dal Trentin stabiliti; onde diciamo (*b*)
Esser disposizion sòl la Tonsura
All' Ordini seguenti, ed una prova
Com' il noviziato a i Regolari.
Siccome il Vescovato è un ampiazione
Dell' Ordine, e Carattere pretale;
Quindi invalidamente ordinarebbesi
Vescovo alcun, che Prete pria non fusse (*c*)
Perchè la Vescovil Consegrazione
Il Caratter suppon Sacerdotale,
Nè sono due distinti: ma all' incontro
Se Prete alcuno s' ordina, e non passa
Per gl' altri gradi, *validè* è ordinato (*d*)
Benchè per salto, è *illicitè*, a motivo
Che Christo istituì tutti i sette Ordini,
Ma non l' Ordine ancor come ricevansi,
Qual prima, e quale poi, ma fu la Chiesa;
Che con ragione il fe; quindi son validi
Ma non lice così saltare i gradi;
Così nella milizia, dal minore
Si pervien al maggior di grado in grado.
Nè perchè sette son gl' Ordini, e ogn' uno
Ave la sua materia, forma, uffizio,
Per cui si dice vero Sagramento,
Dir si dee, che son sette Sagramenti,
Ma un Sagramento d'Ordine; siccome
Della Giustizia molte son le specie,
Legal, particolare, punitiva,
Distributiva, e ancor commutativa,

Ed

(a) *Bellarm. lib. de Cleric. cap.* 11.
(b) *Trid. de Ord. sess.* 23.
(c) *Theologi omn. Salmant. de Ordine.*
(d) *Gonzal. cap. unic. de Cler. prom. per saltum.*

Ed ogn' una di lor giustizia dicesi,
Ma non perciò si dice esser più d' una
Cardinale virtù: nel caso nostro
Così tutte le specie, e gradi d'Ordini (*a*)
Son Sagramenti è ver, ma un solo fanno
Sagramento dell'Ordine, tendendo
Tutte alla persezion d' un solo, e istesso
Sagramento, lo qual si perseziona
E compisce nell'Ordine Preitale.
La forma, e la materia de' sette Ordini
E maggiori, e minor detta l'abbiamo,
Nel primo libro, or quì cerchiamo solo
Perchè la Chiesa Greca, e la Latina
Differiscon in tai materie, e forme?
Ed è perchè il Signor determinate
L'ha *in gener*, non *in specie*, ammaestrando (*b*)
Che per materia si adoprasse un segno
Sensibile, per cui significata
La potestà venisse, che si dona:
E per forma parole atte ad esprimere
Tal potestà; perciò se i Greci stilano
Nell'ordinar Diaconi, e Presbiteri
La sola imposizione delle mani
Per materia, non già di dare ancora
Il libro de' Vangeli alli Diaconi,
E a Sacerdoti il calice, e patena
Col vino, ed ostia, non perciò è distinto
Dal nostro l'Ordin loro, ma dee dirsi
Che noi in modo miglior esprimiamo
La potestà che dassi, e 'l variare
Formal non è, material sol tanto.
Toccar si dee però dall' Ordinando
La materia, che il Vescovo li porge
Fisicamente, e non stender la mano
Sol tanto, che moral tatto si dice; (*c*)
E quantunque Dottor molti vi siano
Che il moral tatto tengono, che basti,

 Trat-

(a) *Cleric. cum DD. allegatis dec. 6.* (b) *Cleric. decis. 7. ubi DD.* (c) *Idem decis. 8. cum DD.*

Trattandosi però di fare valido,
O nullo il Sagramento, la più tuta
Opinion si siegue, e non probabile, (*a*)
Se la mano però dell'Ordinando
Di guanto sia coperta, o panno, od altro,
E tocchi la materia, non si dubita
Che valida sia allor l'Ordinazione;
Come d'uopo non è, che ambe le mani
Tocchin, bastando l'una; e basta ancora (*b*)
Che in un tempo medesimo morale
S'essere non può Fisico, si uniscano
Il toccar la materia, e'l dir la forma.
Ed in tal'atto l'Ordine ricevesi
Cioè la potestà di tal'uffizio,
E'l caratter s'imprime anche nell'anima,
Come allor pur la grazia si riceve (*c*)
Sagramental: che dona all'Ordinando
Virtù d'essercitar ben'il suo uffizio;
E la santificante abituale
Se confesso, o contrito almen'ei sia,
Qual caratter cennato per imprimersi
Battezzato esser deve quel che s'ordina,
E mascolo, e non donna: il cresimarsi
Pria dell'Ordine, aver l'etate debita
E l'altri requisiti delli Canoni
Sono perchè sia lecito, non valido;
Siccome quei., che *irregolar* si dicono
Se s'ordinan, son *validè* ordinati
Ma essercitar non possono il lor Ordine.

## T I T O L O IX.

### *Del Sagramento del Matrimonio.*

Dopo l'Ordin., che è il primo volontario
Tra Sagramenti, il *Matrimonio* è l'altro

Il

(a) 1. *Prop. damnata ab Inn. XI. an. 1679.*
(b) *Idem dec. 9.* (c) *DD. communiter.*

Il qual'è giusta scrive Lancellotto: (*a*)
Una union di un maschio, e d'una femina.
Che contien di lor vita inseparabile
Consuetudine, e parte dal Divino,
Parte dall'uman jus egli dipende;
Cioè come contratto ave lo stile
Uman delli contratti, e delle leggi:
Qual Sagramento quel de' Sagramenti.
Di *Matrimonio* il nome è derivato
Dalla Madre, cioè quasi *Matris munium*
Perchè uffizio è di madre il generare,
Mandar a luce, e ancor lattare i figli;
Quali sono alle madri avanti'l parto
Di peso, di dolor nel parto, e dopo
Di fatica, ed ancor, perchè la madre
Sempr'è certa, quantunque incerto il Padre,
Siccome *a patre* il patrimonio dicesi,
O perch'egli l'acquista, o pur l'aummenta.
O pure interpretandol *matrem omnium*,
Perchè dall'union di sopra espressa
Deriva ogni vivente ch'è nel mondo.
Sponsalizio per anche si denomina
Da i Sponsali, che son, quella promessa
Antecedente all'union, di aversi
Ad unir, ed uniti star per sempre
Sino alla morte d'un degli due Sposi.
*Conjugio* pur s'appella, perch'entrambi
Portan uniti il giogo, e peso annesso.
Nozze, e connubio ancor, dall'uso antico
Di velar le donzelle, pria, che univansi
Colli Sposi, in segnal di verecondia.
L'uso del *Matrimonio* qual *contratto*
Ebbe l'origin col natal dell'Uomo,
Perchè formato lui nel Paradiso
Terrestre del Gran Dio, lo fe dormire,
E dormendo, dall'una di sue coste
Eva formò la prima Donna, e Sposa
Adam, la dichiarò, quando già disse: (*b*)
*E'quest'*

(a) §. *Primo hic*. (b) *Gen. pr.*

*E' quest' osso de' miei*, *questa è pur carne*
*Della mia*: quindi l' Uom lasciando i suoi
Genitori alla moglie accostarassi,
E due saranno in una carne uniti,
Onde come il carnale *Matrimonio* (a)
Del maschio e donna l' union significa,
Così lo spirital denota ancora
L' union delle due nature in una
Persona di Gesù, com' anche il vincolo
Ed union di lui colla sua Chiesa,
E l' union di Dio coll' alme pure.
Quindi il testo n' insegna, che precede (b)
Il *Matrimonio* ogn' altro Sagramento,
E per ragion delli misterj inclusi
E dinotati in lui di dette unioni:
E per ragion del luogo, ch' ebbe origine
Qual contratto nel Terreo Paradiso,
Ed in un tempo in cui colpa non vi era,
Come pur che s' estende qual contratto
Non a Fedeli solo, a tutti gl' Uomini;
E qual uffizio natural concesso
Per propagar agl' animali ancora.
Negarono però li Marcioniti,
L' Armeni, con Wiclef, Luter, Calvino
Che Sagramento il *Matrimonio* sia, (c)
Sì perchè l' Infedeli anch' il contraggono;
Sì perchè i Sagramenti l' Uom conformano
Alla passion di Cristo, da cui hanno
La lor virtù, ma questo sol consiste
In piacer, non passion: Perchè la Chiesa
Il fa valido, e nullo a suo piacere
Com' è del Matrimonio Clandestino:
Perchè grazia non dona: ed eziandio
Perchè si fa, *pecunia intercedente*.
Si risponde però, che il *Matrimonio*
Degl' Infedel' impropriamente è detto

Sa-

---

(a) §. *His illud*. *Hic*. (b) §. *Et merito*. *Hic*.
(c) *Clericat. decis.* 1. *de Matrim. ubi DD.* & *rat. cont. Heret.*

Sagramento, perch' è lo ſteſso ſegno
Che a noi cauſa la grazia, e non a quelli
Che incapaci ſi ſon di Sagramenti,
Ed è ſolo contratto. Per ſecondo
Se alla paſſion di Criſto ei non conforma
In quanto allo patir, fa ben conforme
Quanto alla carità, per cui ſi moſſe
A patire. Per terzo la natura
Del *Matrimonio* mai mutò la Chieſa
Direttamente, ſol come a contratto
Alcune condizion gl' appoſe, e queſte
Mancando, foſſe nullo eſſo contratto,
E queſto nullo, è nullo il Sagramento.
Falſo è poi dir, che grazia egli non dona,
A chi obice non pone, perchè aumenta,
Come gl' altri ancor lui la grazia prima,
Se la trova ne' Spoſi; ed oltre queſta
Grazia, virtù li dà di ſtarſi in pace,
Con mutua carità: li dona il dono
Della fede, con cui l' un l' altra mai
Debba tradir: li fa ſervirſi ancora
Del Sagramento ſantamente, e appunto
Pel fin di generar ſervi al Signore,
E ſaperli educare al ſuo ſervizio;
Come anche uſar ſobrietà nel modo
Debito, tempo, e luogo di congiungerſi.
Tutti effetti del Santo Matrimonio,
Come a Tito dimoſtrali l' Appoſtolo, (*a*)
Diceſi in fin che non ſi dà il danaro
Pel Sagramento, ma la dote aſſegnaſi
Qual contratto oneroſo, affinchè poſſano
Del Matrimonio ſoſtenerſi i peſi.
Per queſto tali errori, e ſimil altri
Confutando il Concilio Tridentino
Tal contratto eſſer anche Sagramento
Di fede definì, come pur anche
Che Criſto a grado tal l' ave inalzato (*b*)
Allor quando in Matteo di lui trattando,
Diſſe:

(a) *D. Paul.* 1. *ad Tit.* 2. (b) *Mat.* 19.

Disse: *non sgiunga l'Uom, ciò, che congiunse*
*Iddio:* con che dinota esser tal vincolo
Perpetuo, indissolubil finchè vivono
I Conjugi; e lor stessi son Ministri
Di Sagramento tal, perch'è contratto
Che fassi dalle parti, e assiste solo
Il Parroco, e due altri Testimonj
Per non esser occulto, e clandestino,
Ma ciò, che dice il Parroco, sol serve
Per benedir li Sposi, non è forma,
Senza cui non si facci il Sagramento.
Siccome i corpi delli stessi Conjugi
Materia son rimota: l'esibire
Che fan di tali corpi avanti al Parroco
E' la materia prossima; e 'l consenso
D'entrambi espresso per parole, o segni
La forma del contratto, e Sagramento.
Non mancano però chi opinione
Tengon, che Cristo allor di Sagramento
Li diè l'onor, quando di Cana ei stesso
Colla Madre, e Discepoli alle nozze
Assistì, dove fece il gran prodigio
Di trasmutare in vin l'acqua de' vasi.
Il fin per cui l'è stato istituito, (*a*)
E fatto tal contratto un Sagramento
Si fu, perchè vi sian li detti effetti
Che *bona matrimonii* son chiamati,
Cioè la fedeltà tra Sposo e Sposa;
Che si vogli la prole, e non si cerchi
O *directe*, o *indirecte* d'impedire,
Acciocchè l'uman gener si conservi,
E nascano di Dio Servi, e Figlioli.
Terzo che non si lasci mai la Moglie,
O il Marito (se pur cause legitime
Di divorzio non provansi) e ancor serve
Per giusto sfogo di concupiscenza,
Senza che d'altri offendasi l'onore,
O di Dio trasgrediscasi la Legge.

Prin-

(a) *DD. communit.*

Principia il matrimonio co' ſponſali, (*a*)
Si fa ſtabile, e rato col conſenſo,
Si compiſce alla fin coll'unione
Mutua de' corpi dello Spoſo, e Spoſa.

## TITOLO X,

### *De' Sponſali.*

Sono *i Sponſali* una promeſſa eſterna (*b*)
Scambievol, accettata, vera, e libera,
Con deliberazion fatta da un Maſchio
E da una Donna, che abbino abilitate,
Delle future nozze infra di loro
Contraende; perciò ſon dette *a ſpondeo*,
Da cui deriva ancor de' Spoſi il nome.
Benchè chiamar ſi ſogliono Sponſali
Anche l'arre, e i regal, che danſi i Spoſi (*c*)
Pria delle nozze, o ſia d'amore in ſegno,
O in conferma maggior del già promeſſo
Matrimonio futuro. Anche Sponſali
Ma de' preſenti, il matrimonio è detto.
Contrattanſi i Sponſali in varj modi; (*d*)
*Re*, qualora ſi da l'arra, o l'anello:
Con *parole*, ſe l'un promette all'altra
E queſta a lui le già future nozze.
Con *lettere*: ſe faſſi tal promeſſa
Con reciproche lettere d'entrambi;
O per Nunzio, che manda l'uno all'altra
Per veder ſe conſente a far Sponſali;
(Così Gabriello fu da Dio mandato
Per averne il conſenſo di Maria:)
O per *Procuratore*, a cui ſi doni
Mandato ſpecial di far promeſſa
Delle future nozze, perchè queſto

Pria

(a) §. *ultimo. Hic.* (b) *Cleric. dec. XVI. de Matrim. ubi explicat definitionem.*
(c) *L. Arbit. 3. l. ultimo. C. de Sponſal.*
(d) §. *Contrahuntur hic cum ſeqq.*

Purchè non si rivochi tal mandato
Pria de' Sponsali, ben li contraisce
Pel suo Mandante; ed a codesto uffizio
Delegare da se non può, ed esprimere
Deve il mandato la persona a cui
Promette matrimonio pe'l Mandante.
Col consenso si fanno anche i Sponsali, (*a*)
E ciò si sente, quando uno ch' è pubere
Con impuber contratta, o entrambi impuberi
Che malizia non han, ch'età supplisca
Matrimonio contraggon de presenti:
Allor d' età, e malizia per difetto
Non vale il matrimonio, però vale
Almeno per Sponsali *de futuro*,
E come tale impedimento induce
Di pubblica onestà, che val lo stesso;
Impedisce i Spondenti entrambi a fare
Matrimonio con quei che in primo grado
Sono congiunti con ciascun di loro.
Possono anche i Sponsali puramente (*b*)
Farsi, cioè senza dir per quale tempo
Si debba il matrimonio effettuare;
Ed allora niun de' Consanguinei
Delli Spondenti puote alcuno di essi
Pigliar per Sposo, o Sposa in primo grado
Per l'onestà di sopra mentovata:
Si fan talora *in diem*, perchè alcun patto
Vi è, che per tal giorno sian le nozze
Onde ogn' un de Spondenti esser astretto
Può, ripugnando, a contrattarle allora:
O pure, quel per cui non manca adempiere,
Contratterà con altri a suo piacere,
Senza che il ripugnante impedir possalo
Condizione si oppone anche alle volte,
Come, se mi darai cento per dote,
O se vorrà mio Padre, io ti prometto
Matrimonio, ed allor se non s' adempie

La

(a) §. *Consensu cum seqq.*
(b) §. *Rursus cum seqq.*

La condizion, non vagliono i Sponsali.
Ma turpi condizioni, od impossibili
Non si devono appor, perch'è l'istesso
Che non apporle; e'l Matrimonio vale;
Ma se contro sostanza sian di quello,
O contro i tre suddetti beni, allora
Non vagliono i Sponsai, nè avranno effetto.
Così ancor se prometton matrimonio
Due, che son consanguinei, o pur affini
O pur che impedimento alcuno avessero
O impediente, o dirimente sia
Nulla fan: così è pur, se da minori
Di sette anni si fan: perchè nè fare,
Ne' fatti rati aver si posson prima.
Ma se copula mai tentasse alcuno (*a*)
Con donzella di sette anni minore
Mediante un tale atto allora vagliono
A favor della donna, che fu offesa.
Similmente contraggonsi i Sponsali (*b*)
Da i Genitor, Tutori, e Curatori
De' Sposi, e vaglion pur, quando da questi
Si ratifica il fatto di coloro,
Purchè capaci sian di bene, e male
Nell'atto di ratifica, e sia questa (*c*)
Tacita, o espressa. Pur non hanno luogo
Gl'impuberi volentino annullare
I già fatti Sponsali, se non giungono (*d*)
A pubertà, lo stesso dì, se donna
Pubere già Sponsali con impubere
Contrattò scientemente, da sua parte
Non può di nullità dir de' Sponsali,
Come l'impuber può, fatto ch'è pubere;
Ma se per forza de' parenti avesse
Ella fatto i Sponsali, è vario il caso,
Potendo ancor sua libertà godere.
Gl'effetti de' Sponsali sono: il primo,
Che obligan gli Spondenti *ad id, quod spondent*;
Ben-

(a) §. *Si tamen. Hic.* (b) §. *Non absimile. Hic.*
(c) §. *De illis. Hic.* (d) §. *Mulier Hic. cum seqq.*

Benchè in fatti non soglion sempre astringersi
A contrattare inviti, per i mali
Eventi, che in appresso accader ponno;
Se però li Sponsai non fur giurati,
Perchè allora s' astringon d'ordinario.
Il secondo è, che inducono l'ostacolo
Di pubblica onestate, che abbiam detto,
Quando validi fur, non quando nulli.
Il terzo, chi s' ostina, e non volesse
Adempir la promessa, se arra diede
La perde, e se l'ha avuta restituire
La deve dupplicata: ma se giusto
Motivo l' intervenne, quella ch'ebbe,
Non dupplicata restituir la deve.
Si sciogliono i Sponsali in varie guise, (*a*)
O col mutuo dissenso de' Spondenti,
Siccome col consenso son contratti:
O *de Jure;* qualor vi è legge espressa
Ch' irrita li Sponsali in certi casi;
Com'è se li Spondenti o entrambi, o un d'essi
Ordin Sagro riceve, o Religione (*b*)
Professa: perchè allor vigor non hanno;
O pur li sovraggiunge parentela
D' affinità, come se il Sposo avesse (*c*)
Dopo i Sponsali conosciuto alcuna
Delle parenti della Sposa in grado
Vietato, o cognazion spirituale:
O se alcun de' Spondenti abbia *de facto* (*d*)
Contratto nozze, che un maggior legame
Rompe il minore, anche se questo sia
Di giuramento prima roborato.
O *de facto* disciolgionsi, ed è allora (*e*)
Quando fornicazion commette alcuno,
Perchè l'altro può uscir dalla promessa
Anche se fu giurata, per tal causa;
O pur se idolatrò, se in eresia,

O ap-

(a) §. *Si contrahentes*.
(b) §. *Item ex contrario*.
(c) §. *Item si inter Sponf.*
(d) §. *Si igitur eam*.
(e) §. *Unius cum seqq.*

O apostasia l'è incorso: o per molti anni
In lontane region s'è fatto assente.
O lepra, o morbo simil contaggioso
Contratto avesse, che deforme, o inabile
Lo renda: perchè allor chi non ha colpa
Ad onta del colpevol può lasciarlo.

## TITOLO XI.

### *Delle Nozze.*

Nozze sono quell'atto, in cui gli Sposi
L'uno all'altro consentono d'unirsi
*De presenti*, con vincolo perpetuo
Di matrimonio; e matrimonio rato
Si dicon; e contratto, e Sagramento
Vero, e proprio son pur, perchè il contratto
Nuzziale lo forma il sol consenso,
Non la copula. Quindi vere Nozze,
Vero contratto, e matrimonio vero
Fu quello di Maria con S. Giuseppe,
Benchè mai commistion vi fu di corpi,
Ma d'animi, e voler sola unione.
Per contrattar tai Nozze si ricerca (*a*)
Primieramente l'anno quartodecimo
Nel maschio, e nella femina duodecimo,
Perchè allora son puberi, e son atti
A poter generar; quindi non vale
Matrimonio, se di essi alcun dissente;
Ancorch' i Genitori assenso dassero, (*b*)
Perchè li contraenti assentir denno,
Che sono li ministri, e i loro corpi
Son materia, ed è forma il lor consenso;
Qual dessi esprimer con parole, o segni (*c*)
Esterni avanti 'l Parroco, e due altri.
In un sol caso impuberi, e impotenti (*d*)
Per l'età a generar, contrar potranno,



(a) §. *Sed qui. Hic.* (b) §. *Nuptias igitur. Hic.*
(c) §. *Licet autem.* (d) §. *Idem si forte.*

Per metter pace forse fra due Regni;
E allor s'aspetta il tempo per la copula.
Anche i Servi contrar validamente (*a*)
Ponno, inviti i Padroni, e sol s'astringono
A quelli non fraudar de' giusti ossequj,
(Purchè la condizion servil si sappia
Pria delle Nozze lor tra contraenti)
Liberi sian d'altro legame i Sposi
E d'ogni impedimento, acciò sia valido
Il matrimonio, e quindi Chiesa Santa
Ricerca doppo il Tridentin, che sia (*b*)
Presente il proprio Parroco alle Nozze,
O un' altro Prete, che da lui destinasi,
Acciò scrivendo in libro i proprj nomi
De'Sposi, e'l giorno in cui contrasser Nozze,
Non possan altre in fraude in altri luoghi
Contrare, vivente il primo Conjuge.
E quindi ancor ricercasi lo stato
Di libertà de'Conjugi, e si fanno
Le tre denuncie in Chiesa, quando il popolo
E' radunato in dì festivi, e queste
In tutti i luoghi, ov'è per qualche tempo
Di tre, o di quattro mesi alcun de' Conjugi
Dimorato, affinchè se avesse quivi
Sponsal contratto, o Nozze, si scoprisse,
E non essendo di legame astretto
Maritale, nè d'altro impedimento
S'ammette a matrimonio. Il tempo poi
Di far nozze sollenni, e con gran pompa
E' tutto l'anno, eccetto il solo Avvento
Sin all' Epifania: tutta Quaresima,
Della Resurrezion fino all'ottava.

TI-

(a) §. *Illud quoque.*
(b) *Trid. de matrim.*

# TITOLO XII.

## *Quali cose impediscono le Nozze.*

Già detto abbiam, che chi contrae Sponsali,
O Nozze, oltre l'età, che si ricerca.
Non deve aver verun impedimento,
Or quali questi sian dobbiam quì dire.
Due sorti attroviam d' impedimenti,
Alcuni *dirimenti*, e tali sono
Perchè lo già contratto matrimonio
Dissolvono, e lo rendon nullo. Alcuni
*Impedienti* son, perchè impediscono
Il matrimonio prima di contrarsi,
Affin che non contraggasi, contratto
Dissolver non lo ponno. Or sono i primi
Quattordici assegnati, e questi appunto:
*Errore, Condizion, Voto sollenne,*
*Parentela, delitto, Inuguaglianza*
*Di Fede, Violenza, Ordine Sagro,*
*Legame d' altre nozze, Onestà publica,*
*Affinità, Impotenza a generare,*
*Se del Parroco proprio la presenza*
*Manca alle nozze, e due altri testimonj,*
*Se con Donna rapita il Rattor stesso*
*Contratta, prima che si metta in luogo,*
*Ove libera dica il suo volere.*
Ora parliam con distinzion d' ognuno.

1. L' *Errore* che impedisce, e scioglie nozze
S' intende, quando sia nella persona,
Non già nel puro nome, o qualitate,
O beni di fortuna, o di natura:
Così, se Mevio intende sol con Tullia
Contrarre, non perchè così si appelli,
Ma perchè tal persona elesse in Sposa,
Se li fusse altra data in vece sua
Senza suo nuovo assenso, è nullo allora
Il matrimonio per error contratto,

Perchè pensò contrar colla sua Tullia.
Ma se nell'atto delle nozze avesse
A tal persona acconsentito, allora
L'error consisterebbe sol nel nome.
2. La *Condizion* se s'erra, cioè si stima
Liber lo Sposo, e poi scorgesi servo,
E' nullo il matrimonio: così ancora
Se condizion s'appone che ripugna
Alla sostanza delle nozze, essendo
Contro li beni tre del matrimonio,
Dicendo: contraisco con tal patto,
Che possa tener teco un'altra moglie,
O te lasciar a mio solo piacere;
O purchè impediamo il generare;
O ver, se tu lasciar vuoi la tua fede.
3. Il *Voto* ancor annulla il matrimonio,
S'è solenne: così se un Regolare
Dopo professo, nozze contraesse
Nulle son: e se avanti che facesse
Professione, contrattò, se il matrimonio
Fu consummato, non poteva entrare
In Chiostro senza assenso della moglie,
Ed ingresso anche d'essa in Religione
Qualor giovine fusse men di diece
Lustri: ma se fu rato, e senza copula,
Infra il bimestre che la Chiesa dona
Di potere risolvere li Sposi
Ed eleggersi stato, allora è certo,
Ch'è dissoluto ancora il matrimonio;
Per la sollenne professione dell'uno
De' Conjugi, onde l'altro riman libero.
4. *Parentela*, di ciò diviso è il titolo.
5. *Delitto*, che le nozze annulla è vario.
Il primo è l'omicidio da un de' Conjugi (*a*)
Commesso contro l'altro, acciocch' estinto
Lui, possa contrattar con alcun'altro.
Il secondo è qualora l'un de' Sposi (*b*)
Adul-

(a) *Sanch. de Matrim. lib. 7. disp.* 78.
(b) *Cap. Significavit nobis de eo qui duxit.*

Adultera con altri, e poi il ſuo Conjuge
Uccide per ſpoſarſi coll' Adultera.
Terzo ſe un adulterio ſi commette (*a*)
Colla promeſſa di future nozze
Coll' Adultero: allor morendo il Conjuge,
Coll' Adultero far non può contratto.
Quarto, ſe dopo fatto l' adulterio (*b*)
Tentan di fatto infra di lor gl' Adulteri
Nozze contrar vivendo l' altro Conjuge.

6. *L' Inuguaglianza* ancora della Fede (*c*)
Annulla il matrimonio, s' è totale;
Cioè ſe un Battezzato contraiſce
Con Infedele, che non ha Batteſmo?
Ma ſe con un' Eretico allor vale,
Perchè ſon battezzati, benchè illecito,
Nè permetter ſi ſuol, ſe la ſua Setta
Laſciar non vuol l' Eretico, anzi nota,
Che ſe di due Infedel l' un ſi converte,
E l' altro nell' error perſiſter vuole,
E' diſciolto in tal caſo il lor legame;
Ma ſe ambidue convertonſi, lor nozze
Da contratto divengon Sagramento.

7. *La Violenza*, ed *il meto* qualor ſono
Da cauſa eſterna incuſſi, e non ſon levi,
Com' è il meto di morte, atroce pena
Di lungo carcer, ſchiavitù, d' infamia,
O ſimil coſe gravi, per le quali
Si cerca eſtrarre eſterior conſenſo,
Ma l' interno non vi è, le nozze annullano.
Quindi 'l meto aver dee tre condizioni;
Che ſia ingiuſto, cioè che per giuſtizia
Non poſſa a contrattar quel tal' aſtringerſi;
Che il meto incuſſo ſia da cauſa libera
Dico da un Uom: e incuſſo ſia a quel fine
D' eſtorcer il conſenſo al matrimonio,
Quindi queſti cogenti il Tridentino



(a) *Cap. Si quis vivens. Cap. relatum* 31. *q.* 1.
(b) *Tambur. de Matr. lib.* 8. *cap.* 6.
(c) *DD. communiter.*

Scommunica *ipso facto*, se persone
Sono d'autorità, Giudici, o Prenci,
Quale ad altri anche estendon più Dottori.
8. *L'Ordine Sagro* preso, pria che nozze
Si contraggan, le nozze posteriori
Annulla per ragione ch'è migliore
La condizion di Dio, che sta in possesso
Di tal persona a lui pel voto astretta.
Onde operando forse colla Moglie
Sacrilegio commette: alla scomunica
Incorre: irregolar diventa ancora
Per similitudinaria bigamia:
Riman sospeso da' divini uffizj.
Da benefizj suoi rimarrà privo,
E come d'eresia sospetto, inquirere
Si può contro di lui dal Sant'Officio.
Ma se son pria le Nozze, e poscia l'Ordine,
Questo non rompe il vincol nuziale,
Come lo fa chi Religion professa;
Onde l'Ordine è valido, ma illecito,
Lui pecca mortalmente: essercitare
Non può l'Ordine preso, o ad altri ascendere,
E se ista la Moglie, che lo vuole,
Deve coabitar, rendere il debito,
[Ma non già domandarlo] e morta lei
Tenuto è al voto, nè può prendere altra.
Se però consummato egli non abbia
Il matrimonio, dispensar può il Papa (a)
Che il matrimonio rato si dissolva
Per l'Ordin susseguente ricevuto.
I Greci non però voto non fanno,
Onde permesso l'è una sola, e vergine
Moglie tener, purchè l'avesser presa
Pria d'esser ordinati d'Ordin Sagro.
9. Il *Legame*, con quale alcun de' Sposi
In matrimonio è unito con un altro,
Annulla il matrimonio posteriore,

Non

(a) *Clericatus referens decisiones S. Congr. apud Fagn. in cap. Perniciosum tom. 2. pag.* 433.

Non essendo permesso aver più mogli
Un'uomo, nè una donna più mariti (a)
E ciò per jus divino naturale;
Onde se allor permisesi agl'Ebrei,
Dio dispensò, che dispensar potea,
Per più moltiplicarsi il popol suo.
Non dispensò però mai, che una moglie
Avesse più mariti, perchè opponesi
Al fin del matrimonio, ch'è far figli,
Come vediamo nelle meretrici
Che per aver divisa la lor carne
Con molti, non si vedon concepire.
Quindi sono i Poligami sospetti
*De fide*, e 'l Sant'Officio inquirer suole
Contro di loro, e bene li castiga.

10. La *pubblica onestà* deriva appunto
Da certa convenienza, ed è allor quando
Tizio fece sponsai con Berta validi,
Non puote poi con altre a lei congionta
In primo grado, matrimonio fare.
Anzi se furon validi in principio
Li sponsali, e si sono poi disciolti
Di consenso comun, l'impedimento (b)
Anche resta. Pur nasce l'*onestate*
Dal matrimonio rato solamente,
E fino al quarto grado anch'impedisce.

11. L'*affinitate* pur le nozze annulla,
Ed altro ella non è, che un'attinenza
Dall'unjon carnal proveniente
Tra i parenti dell'uom con quella donna
Che lui conobbe; o pur tra le parenti
Della donna con l'uom, che essa conobbe.
Onde se è stata lecita la copula
Cioè di nozze, impedisce insino al quarto, (c)
Se illecita al secondo grado estendesi.

 E ciò,

(a) *Conc. Tr. sess. 24. de matr. Can. 2.*
(b) *S. Congr. die 6. Julii* 1658. *& Alex. VII. hanc sententiam Cong. approbavit.*
(c) *Trid. d. sess.* 24. *de matr. cap.* 4.

E ciò, vivendo, o nò li copulati;
Se poi, dopo contratto il matrimonio
Siegue l'*affinità*, perchè il marito
Conosce alcuna delle consanguinee
Della moglie, un' incesto allor commette;
E se in primo, o secondo grado sono
Le conosciute, perde ancora il jusso
Di chieder alla moglie l'unione,
Ma s'è richiesto, render puote il debito:
Nota, che *affinità* si contraisce
Da copula perfetta, e non esterna,
Nè pur da sodomitica, o altra simile;
In cui *sanguinum mixtio* non s'avvera.
12. L'*Impotenza* eziandio di generare,
Quale diconsi aver li veri eunuchi,
Li frigidi, o impotenti in altro modo,
Onde esser non vi possa vera copula,
Ed atta a procreare, il matrimonio
Contratto dopo simile impotenza
O dello Sposo sia, o della Sposa
E' nullo; ma non già qualor *post nuptias*
E' sovragiunta l'impotenza, o siano
Rate sol tanto, o consumate ancora;
Perchè allor non l'annulla, essendo tale
Sempre, ciò che *a principio* tale è stato.
Onde qualora è l' impotenza avanti
Delle nozze, e perpetua si conosce
*Ipso facto* son nulle: se ella e a tempo;
Non già, ma si ricorra alli rimedj,
Ed il tempo s' aspetti; così pure
Se il maleficio causa l'impotenza,
Con orazioni, o natural rimedj,
Non già con il secondo maleficio,
Tentar si deve il scioglimento d' esso,
Infra il triennio; elasso questo, e ancora
Durando, e niuna speme rimanendo
Di futura potenza, allor dichiarasi
Dal Giudice per nullo, e giurar denno
I conjugi, ch' han fatto un triennio intero

Prova

Prova se mai potessero congiungersi,
Cercarono eziandio tutti i soccorsi
E nissuno è giovato; e questo istesso
Giurandone sette altri testimonj
Parenti dello Sposo, ed altrettanti
Dalla Sposa, è perpetua l'impotenza,
Ed il potente nozze altre contratta.
Se mai Ermafrodito un, si scorgesse,
S'osserva in quale sesso egli prevale
Ed in quello contratta; onde se poi
Col progresso del tempo preval l'altro
Si debbon separar, perchè le nozze
Si reputano nulle dal principio, (a)
Pella disposizione all'altro sesso,
Benchè occulto in quel tempo, e a nissun noto.

13. Il *Ratto* è, se si rubba donna invita
Per fin di matrimonio, o disonesto,
E in altro luogo si trasporta, allora
Il matrimonio fra il rattore, e ratta
Sin a tanto che stà di lui in potere
E' nullo: se divisa, ella consente
Pigliarlo, allora val: ma sempre incorre
Il Rattor a scomunica, e li suoi
Ajutatori, consultor, fautori
Al ratto: infami pur tutti diventano,
E d'ogni dignità sono incapaci,
E se Cherici perdono il lor grado.
Come pur dee dotarla *arbitrio judicis* (b)
O che in moglie la pigli, o che la lasci.

14. Del *Parroco* diremo in altro titolo.
L'impedimenti che impediscon sono
Le nozze contraende, e le contratte (c)
Dirimere non posson, quattro sono
Essendo disusati altri, che v'erano:
Il primo è il *tempo feriato*, e sagro,
Che comincia dal primo dì d'Avvento
Per tutto il giorno dell'Epifania;

E dal

---

(a) *Tambur. lib.* 8. *de matr. c.* 13. (b) *Trid. sess.* 24. *cap.*6. (c) *Clericatus erot. Eccl. de Imped.*

E dal dì delle Ceneri per fino
A tutto il giorno ottavo della Pasqua;
In qual tempo non possono sollenni
Nozze, e pompose celebrarsi, e solo
Privatamente fansi con permesso
Del Vescovo, che dallo, se v'è causa.
Il secondo è il *Divieto*, che fa il Vescovo
O altro Superior, che sino a certo
Tempo non si contragga il matrimonio
Per giuste cause, che a ciò fare il muovono;
Come è per meglio usar la diligenza
Su dubio impedimento; per sedare
Risse, e contrasti, o simili motivi;
O se alcun delli Sposi sia innodato
Con vincol di scomunica, che prima
Assolvere si deve; o se vi fusse
L'interdetto, che allor privatamente
Non con pompa contrar nozze si ponno,
E i trasgressor ei puote anche punire
Con pene di censure ecclesiastiche.
Terzo sono i *Sponsali pria contratti*
Con una, che impediscono il contrarre
Con altra poi sponsali, o matrimonio,
Perchè è naturalmente ogn'un tenuto
La promessa osservar, che fece ad altri,
E molto più, se quella fu giurata.
Ma se contrae *per verba de presenti*
Con altra, ave valore il matrimonio;
Non già se sponsai novi contraesse.
Il quarto è il *voto semplice*, o sia fatto
Con il prometter castità perpetua,
O menar vita celibe *absque uxore*,
O pur d'entrar in Chiostro, o farsi Prete.
Onde illecito rende il matrimonio
Non nullo, e neppur può chiedere il debito,
Cercano or di saper, *quo jure* sono
Stati introdotti tali impedimenti. (a)
E diciam, che degli dirimenti

Quat-

(a) *Cler. ex Tam. l. 8. c. 1.*

Quattro dal naturale jus derivano,
E ſon l'error d'una perſona all'altra,
Perchè manca il voler in chi contratta.
L'impotenza perpetua, perchè atto
Ogn'un eſſere deve al ſuo meſtiere.
La cognazion di primo grado in linea
Retta tra padre, e figlia, figlio, e madre,
E'l legame d'un'altro matrimonio,
Perchè naſcon da ciò le geloſie,
Le domeſtiche riſſe, ed inquietudini,
La gran copia de' figli, e l'impotenza
Di ben tutti educar, o alimentare,
E ſe fuſſero più mariti, ed una
Moglie, mancheria il meglio, ch'è la prole.
Quindi ancor gl'Infedel da eſſe quattro
Coſe s'aſtengon nelle loro nozze,
Laonde in eſſi quattro impedimenti
Non mette mano il Papa a diſpenſare.
L'altri che ſon *de Jure Eccleſiaſtico*
Diſpenſabili ſon per cauſe urgenti.

## TITOLO XIII.

### *Della Triplice Parentela.*

LA *Parentela* con cui uno a un'altro (a)
Si congiunge, da tre parti deriva,
Dalla *Natura*, *o Legge*, *o Sagramento*;
Quindi la prima *Natural* s'appella,
*Spiritual* la ſeconda, e *Legal* l'altra.
La Cognazione adunque Naturale
E'un legame di molte, e più perſone
Tutte dal ſteſſo tronco derivanti
Per via della carnal propagazione;
E conſanguinità queſta ſi noma,
Quindi vi ſon due linee, retta l'una
E ſcende dal ſuo tronco a i Deſcendenti,
Che ſon Figli, Nipoti, Pronipoti,

Ed

(a) *DD. communit.*

Ed Abnepoti: o pur dal tronco ascende
All'Avo, Proavo, Abavo, ed al Tritavo,
Quindi in tal linea retta alcuni tengono
Non star bene le nozze *in infinitum*,
Il vero si è però, che in primo grado
S'impediscon le nozze *naturaliter*;
Sin al quarto *inclusivè*, per la Legge
Chiesastica, e non solo s'impediscono
Contraende, disciolgonsi contratte.
E in linea tal mai quasi si dispensa.
Per numerar li gradi in questa linea
Quante generazion, tanti son gradi;
Onde il Padre e la Figlia in primo sono
Perchè una tra lor generazione;
Il detto, e sua Nipote fan secondo;
Colla sua Pronipote il terzo fanno,
Coll'Abnepote il quarto; estra di questi
Senza dispensa si contrattan nozze.

L'altra linea s'appella *Trasversale*,
O ver *Collaterale*, e questa numera
Dal Genitor, ch' e'l tronco, e Figli, e Figlie,
Tra di loro Fratelli, e Consorelle
Formano il primo grado trasversale,
I Figli de' Fratelli, e delle Suore
Sono in grado secondo, perchè lungi
Dal Padre, e tronco due generazioni.
De' Fratelli i Nipoti, e delle Suore
Forman il terzo; i Pronipoti il quarto.
E in questa linea corre anche l'istesso
Che in primo grado tra Fratelli, e Suore
Naturalmente non consiston nozze;
Negl'altri gradi tre per fino al quarto,
L'impedimento è dello Jus Chiesastico,
E per motivi urgenti il Papa suole
Dispensar: oltre il quarto non vi è vincolo,
Che impedir possa, o romper il contratto.

Da questa cognazion l'*Affinitate*
Ave origin, e quanti sono i gradi
Di consanguinità, tanti son d'essa.

E pure

E pure al quarto grado ella s'estende,
Ed intanto impedisce nozze, e annulla,
Qualor proviene da union, ch'è lecita;
Ma da copula illecita, al secondo,
Non più si stende. Dunque ella contrattasi
In questo modo. Tizio piglia in moglie
Cornelia, i Consanguinei di questa
Sono affini di Tizio, onde siccome
Essa è vietata a contrattar con loro;
Per consanguinità, così impedito
E' lui da affinità, così all'incontro,
Cornelia, se già muore Tizio sposo,
Co' di lui Consanguinei in quarto grado
Che ad essa Affini son, contrar non puote;
E se già contrattò, nullo è il contratto,
Della maniera istessa, se Sulpizio
Ebbe per concubina Mevia, allora
L'è vietato contrar con le Parenti
Di essa nel primo, e nel secondo grado;
E così ella contrattar non puote
Co' Parenti di lui ne' gradi istessi;
E se avran contrattato è nullo il fatto.

La *Legal* Cognazione ave l'origine
Dal Jus Civile, e questa si contratta
Tra un' Uom che adotta, o pur s' arroga in Figlio
Alcun, quando ei non hà proprj figliuoli
Natural del suo corpo, onde ne viene
La cognazion legal, quale impedisce
In linea retta insino al quarto grado;
Ed anche *post finitam adoptionem*.
In linea traversal nel primo grado,
Durante l'adozion, perchè se scogliesi;
O il Figlio naturale, e assiem legitimo
S'emancipa, o per morte del suo Padre
Comincia esser *sui juris*, non v'è vincolo
Tra lui, e tra la Suora, ch'è adottata:
Se però fusse questa cognazione
Tra l'adottato Figlio, e tra la Moglie
Del Padre adottator l'impedimento

Anche

Anche dura, disciolta l'adozione, (*a*)
Onde impedisce, e rompe ancor le nozze
Dopo dell'adozione già contratte,
Ma se dopo le nozze è l'adozione
Cercar, o dar il debito non vieta.
La Cognazion *Spiritual* per fine
Dal Battesmo sollenne, e dalla Cresima
Proviene, e contraiscela il Patrino
Col Battezzato, o Cresimato, ed anche
Co' di lor Genitori; e così ancora
Chi battezza, e chi cresima contrae
Tal cognazion col battezzato, ed unto
Col Crisma, e colli stessi Genitori.
Onde tra questi sol dopo il Concilio
Tridentino contraesi cognazione, (*b*)
E tra questi vi è sol l'impedimento,
Che impedisce, ed annulla il matrimonio
Dopo tal cognazion già contrattato;
Perchè se sia alle nozze posteriore
Priva solo del *ius petendi debitum*,
Sin a tanto, che ottengasi dispensa. (*c*)

## TITOLO XIV.

### *Del Matrimonio Clandestino.*

C*Landestino* s'appella il Matrimonio,
Che occultamente si contratta, e senza
La presenza del Parroco, e di due
Almen, che attestin l'atto del consenso
De' Contraenti, e sappian chi lor sono.
Onde tai matrimonj il Tridentino (*d*)
Irriti disse, per l' inconvenienti
Succedere solean da nozze tali,
Che un prendeva più Mogli, una più Sposi.
Onde li Figli nati da tai nozze

Clan-

(a) *Cap. unic. de Cognat. Legali.* (b) *Trid. sess.* 24. *de Matr. cap.* 2. (c) *Tambur. de Bapt. lib.* 2. *cap.* 2. (d) *Trid. sess.* 24. *de Matrim.*

Clandeſtine, illegitimi, ſi tengono,
Anche ſe i Genitori ignari foſſero
Di tale nullità di matrimonio
Clandeſtino: e facendolo; puniſconſi;
Ma ſe *ſcienter* lo fan, peccano ancora.
E i Preti, che congiungonli, o impedirli
Non oſano, potendo, dal ſuo uffizio
Son ſoſpeſi, ed onnoſſi ad altre pene
Giuſta la colpa lor più mite, o grave.
Quindi oggi tre denuncie debbon farſi
Fra le Meſſe Sollenni in dì feſtivi,
Dal Parroco de' Spoſi entrambi, e ſpieghi
Loro nomi, e cognomi; affin che ognuno
Che ſappia eſſer tra loro impedimento,
O impediente, o dirimente il ſveli
A detto Parrocchian, per non contrarſi
Nozze tra gl' impediti, inſino a tanto
Che via ſi toglierà l' impedimento,
S'è facile a levarſi, ed altrimente
Reſtin ſenza ſperanza di contraere
Tra di lor: tai denuncie puote *ex cauſa*
Il Veſcovo poſporre, o abbreviarle,
E di tre farne due, farne pur una,
E niſſuna alle fiate, ſe l' urgenza,
E la neceſſità così richiede,
E certo ſta dall' altra parte il Veſcovo,
Che non v' eſiſte impedimento alcuno;
Così pur alle fiate puote il Parroco
Laſciar queſte denuncie, e queſto ſia,
Qualor per accidente ſubitaneo
Fuſſe un de' Spoſi a morte già vicino;
Perchè allor può ſpoſarli *ad conſulendum*
*Honori Sponſæ*, ſe vi fu commercio,
O dubio almen per la frequente pratica
(Qual ſi deve vietare onninamente
Con pene, e con cenſure a chi contraſſe
Sponſali, inſino che ſi fan le nozze
Per ſchivare i peccati, che non mancano
In quel mutuo commercio, e li diſordini

Che

Che nascon spesso con disturbi, e risse)
E se poi vive il moribondo Sposo
Li si vieta il poter coabitare
Colla Sposa fin che faccinsi prima
Le solite denuncie. Dopo fatte
Tali pubblicazion di matrimonio,
Se impedimento non si scovre, allora
Uniti i Sposi accostansi alla Chiesa,
Ed ivi avanti il proprio Parrocchiano,
O altro Prete a questo destinato
Domandandogli questo se contraere
Voglion nozze fra loro, e se contentasi
L'uno l'altra accettar per propria Sposa
Ed esprimendo lor il suo consenso
Con parole, o con segni almen visibili
Dal Parroco, e da due, che sian presenti
Al contratto, allor dice il Parrocchiano:
*Io vi congiungo in matrimonio, In nome*
*Del Padre, del Figliuol e del Spirito Santo.,*
E con ciò benediceli; nè ad altri
Questa benedizion lecito è fare
Perchè incorre *ipso facto* sospensione
All'Ordinario riservata, essendo
Un'atto questo appartenente al Parroco.
E dopo, non già prima di ricevere,
Tale benedizion, posson congiungersi
Senza peccare almen venialmente,
E mortalmente pur se v'è dispreggio.
Siccome i Sposi debbon stare in grazia
Nello sposarsi, per aver l'aumento
Della grazia, che dona il Sagramento,
E la Sagramentale ancor ricevono
Che l'ajuta a portar con pace, e quiete
I pesi delle nozze; infra di loro
La Carità nodrisce, e'l mutuo amore,
Custodire li fa quelli tre beni,
Che dissimo esser proprj delle nozze,
Cioè del Sagramento, Fede, e Prole
Quale anche ad allevar bene l'ajuta.
Poscia nel libro solito i lor nomi Pun-

Puntualmente descriva, il giorno, e 'l mese
E l'anno, in cui si fecero le nozze,
Acciò, sendo richiesto d'attestare
Tal matrimonio possa farlo *ad unguem*.
Che poi non si contragga nella Chiesa,
Non per questo non dicesi contratto
In faccia della Chiesa, perchè il Parroco
Rappresenta la Chiesa; onde a persone
Di riguardo permettesi contraere
In propria casa, dove assista il Parroco,
O Prete, che lui voglia destinare.
Li Testimonj, e Parroco presenti
Denno esser moralmente, e modo umano
Che sappian, e conoscan quel che fassi,
Non che siano dormienti, o pazzi, o scemi,
O bambini, ubriachi, o furiosi,
Ma non importa, che sian Donne, o Maschi,
Anche Infedel son buoni testimonj;
Il Parroco esser deve proprio quello
In cui Parrocchia o l'una, o tutti due
Abitando, san vero domicilio,
Non già per pochi giorni prima, in fraude
Del Parroco del primo domicilio.
Nè si rende perciò nullo il contratto,
Che fosse il Parrocchian sospeso, overo
Interdetto, o pur sia scomunicato,
O Irregolar; ma se egli fusse Eretico
Non illecitamente allor soltanto,
Ma *nulliter* assiste, essendo privi
*Ipso jure* costor di benefizj.
Nota, che non si fa benedizione
Di nozze nelli tempi dell' Avvento;
Quaresima, o qualora vi è Interdetto
Generale local: siccome ancora
Quando i Sposi, o l'un di essi fusse vedovo
Perchè basta una volta essersi avuta.
Contro il Parroco poi, che le denuncie
Omette senza urgenza, evvi la pena (a).

M Di

(a) *Cap. cum inhibitio. de Cland. Despons.*

Di sospension per un triennio: a i Sposi
Penitenza si impone dal Prelato,
E se scorgesi forse impedimento
Dirimente, per cui si sono omesse
Le denuncie, riman nullo il contratto,
Illegitimi i Figli, mortalmente
Peccano loro, e a stento si dispensa.

## TITOLO XV.

### *Di quei che accusar possono il Matrimonio, e contro lui attestare.*

PErchè nel Titol precedente abbiamo
Osservato doversi le denuncie
Premettere alle nozze, affinchè ignoto
Impedimento alcun non resti, or quivi
Che cosa sia accusare il matrimonio
Diremo: e non è altro questa accusa
Che certa relazion di qualche causa,
Per cui le nozze o debbono impedirsi,
O contratte disciorsi: e tale accusa (*a*)
E' mista, cioè civile, e criminale.
Quando si riferisce dunque alcuno
Impedimento, in cui provasi loro
Non potere seguire il matrimonio
Senza peccato, allor s'ammette ognuno
A riferir tal causa, o impedimento: (*b*)
Anzi li Consanguinei degli Sposi
Son preferiti a tal denuncia, essendo
Loro i più consapevoli, che gl'esteri,
De' loro gradi, e lor genealogia. (*c*)
In difetto di questi, i più anziani
S'ammetton, ed onesti, e veridieri (*d*)
Qualor si tratta poi d'impedimento

Per-

(a) *Cap.Tuæ de Procurat. cap. Consanguineos* 35. *q*.6.
(b) §.*Quod si delictum Hic*. *Cap. tua de* Cogn.*Spir*.
(c) *Cap. videtur* 35. *q*. 6. §.*adeò hic*.
(d) *Dict. cap. Consanguin*. §. *quod si progenies hic*.

Perpetuo, e che a peccato non soggetta
Allor quei soli ammettonsi, a cui cale; (*a*)
Come, se fusse error di condizione,
D'impotenza perpetua, e simil altro;
Onde quei, che presumonsi accusare
Per calunnia, non debono accettarsi (*b*)
Senza pria di calunnia aver giurato;
E tal si stiman quei, ch'eran presenti
Nel farsi le denuncie, ed han taciuto, (*c*)
E poi accusar volesser, e altri tali
Che per emulazione, o per guadagno (*d*)
Fossero ad accusar mossi, ed indotti,
Perchè prima si fan tutti giurare.
Se trattasi di nozze contraende
Si debbono scovrir gl' impedimenti
In tempo, che si fanno le denuncie
Pubblicamente; quindi fatto essendo
Il matrimonio, chi propor volesse
Motivo dirimente, giuri prima
Di non aver saputo in tempo debito
L'impedimento, ma dopo già fatte (*e*)
Le denuncie: o pur esser stato assente,
O infermo, o verisimile altra causa,
Che lo possa scusar, senza giurare,
Perch' è scusa patente, ammetter puossi. (*f*)
Regolarmente ogn' un puote attestare (*g*)
Sul matrimonio, ancora i Genitori,
Affini, Consanguinei, Famigliari;
Ma se si contraessero le nozze
Tra disugual di grado, non dee credersi
Con facilitate a quel parente, a cui
Par, che incumbe il disciorsi, o nò, le nozze
Pel pericol, che quegli il falso attesti. (*h*)

M 2 Quin-

(a) §. *Sed nec. Hic.* (b) *Cap. Pastoralis de except.*
(c) *Hic in principio.* (d) *Cap. significante ext. eod.*
(e) *Dict. cap. cum in tua. Et hic in princ.*
(f) §. *Idem. Hic. dict. cap. in tua.*
(g) §. *Quod autem hic. Cap. super eo ex. de testib.*
(h) §. *Ubi. Hic dict. cap. super eo.*

Quindi se dee provarsi parentela,
Per sciorsi un matrimonio, si richiedono
Tre testimonj; o due, quali esser denno
Onesti, costumati, e di buon nome;
E quando d' uopo sia lo giuramento
*De calumnia*, ò di dir la veritate,
Lo debbon dar: giurino ancor, che loro
Non da livore, inimicizia, o pure
D' amicizia a riflesso, o uman rispetto
O per lucro, o interesse proprio indotti (a)
Sono a depor, ma perchè il ver dee dirsi:
E che quanto lor dicono, lo sanno
O perchè sono antichi, e a loro è noto,
O perchè udito l' han da lor maggiori,
E concorrendo tali circostanze;
E provato di già l' impedimento
Prova tale s' ammette qual legitima. (b)
Se si trattasse poi d' impedimento
D' impotenza dell' uno, o d' ambi i Sposi,
Lor medesimi allora pur s' ammettono
A deporre giurando, perchè loro (c)
I lor difetti san meglio d' ogn' altro.

## TITOLO XVI.

### *Del Divorzio.*

E Perchè dalle cause, di cui sopra
Ragionammo, addivien, che spesso siegue
Il *Divorzio*, perciò d' esso trattiamo.
Dunque il *Divorzio* l' è un discioglimento (d)
Delle nozze, viventi entrambi i Sposi.
Penchè alle volte del marital letto (e)
La sola divisione egli dinota.
*Divorzio* detto viene *à divertendo*,

Per-

(a) §. *Tertium hic. Cap. licet de testibus.*
(b) §. *Finali hic.* (c) §. *sed nec omn.*
(d) *Cap. Divortium de pœnit. dist.* 1.
(e) *Cap. interveniente* 32. *q.* 7.

Perchè in diverse parti vanno i Sposi (*a*)
Separati a stanzar, e di diversa
Intenzione anche sono: e benchè il vincolo
Marital, che congiunse Iddio, non possa (*b*)
Uomo separar regolarmente, pure
Cause vi son, per cui Divorzio fassi.
E prima, se alcun entra in Religione
Senza che vi sia stata corporale (*c*)
Unione tra lui, e Moglie, è lecito
A chi riman nel Secolo, d'unirsi
Con altri in matrimonio: nè pentito (*d*)
D'esser entrato in Chiostro, ed adducendo
False cause, per cui dica aver preso
L'abito, perciò annullasi il suo ingresso:
Onde a chi monacar dice volersi (*e*)
Il termine s'assegna, infra lo quale
Deve deliberare, o d'ivi starsi,
O alla moglie tornar: però quì nota, (*f*)
Che, anche trascorso il termine, se copula
Non seguì, puote ben nel Chiostro entrare.
E tal termin non dassi al solo ingresso,
Ma pure a far sollènne professione,
Pria della qual non può l'altro far nozze
E la ragion, per cui, quando non siegue
Copula, si discioglia il matrimonio
Professando un de' Sposi religione
Si è, perchè non erano ancor fatti
Una carne, e così dandosi a Dio
Uno d'essi pel voto, l'altro è libero. (*g*)
Non è però lo stesso in chi *post nuptias*
Sagro Ordin ricevè, perchè eziandio (*h*)
Non precedendo copula, il legame



(a) *L. 1. ff. de Divort. L inter Divort. ff. de verb. sig.*
(b) *Cap. quod Deus 33. q. 2.* (c) §. *Si tamen Hic.*
(d) §. *Nec censeri. Cap. ex parte.*
(e) §. *Ei autem hic. Cap. ex publico de convers. Conjug.*
(f) *D. cap. ex publico.*
(g) §. *Neq. minus hic. D. cap. ex publico.*
(h) §. *Diversum hic. Est casus in extrav. Joan. 22. antiq.*

Mai si discioglie nè il *Divorzio* a lui
Si permette, ma astringesi con pene
Pur di censure a consumar le nozze,
Richiedendol di ciò la moglie istessa:
E quantunque il caratter sia già impresso,
L'essecuzion dell'Ordini è impedita;
Com'è impresso eziandio, se vi fu copula. (*a*)
Ma circa l'infedeli altra è la legge,
Perchè se quello, che infedel rimane (*b*)
Separare si vuol già dal fedele,
O star unito, ma con contumelia
Del Creator, tentando pervertire
Il fedel, può ben questo allor dividersi
E con altro fedel nozze contrarre.
L'altra cagion di accadere il *Divorzio* (*c*)
E' l'impotenza ch'ave alcun perpetua.
Onde chi non sapendola, contrasse
Coll'impotente, è nullo il matrimonio
Ed il potente può contrar con altri.
Ma s'è tal l'impotenza, che può togliersi
Col tempo, cogl'ajuti, e con non molto (*d*)
Patimento, o pericol del paziente,
Dee soffrir, e tentar tutto il possibile
A fin, ch'abbia l'effetto il matrimonio.
Se poi sortisse, che color che prima
Impotenti stimaronsi, e per questo
Si separaron, feronsi con altri
Potenti, dopo fatta penitenza
Alle nozze primier tornar s'astringono: (*e*)
Chi poi *cum impotente scienter contrahit*,
Se non per moglie, o per marito averlo
Puote, se'l tenga per fratello, o suora, (*f*)
Ed ei, ch'ebbe la colpa abbia la pena.

La

(a) *Abb. in c. placet de convers. Conf.*
(b) §. *Sed etsi inter. Hic cap. Gaudemus de Divortiis.* (c) §. *Item si quis ignarus. Hic.*
(d) *Cap. fraternitatis de frig. & malefic.*
(e) §. *Si quis. Hic. D. cap. fraternit.*
(f) *Plane. Hic. cap. omnino 31.*

La spiritual fornicazione, o vero
La carnale sol causa divisione (*a*)
Di letto, non di vincol, qual congiunto
Mai, viventi essi conjugi, si scioglie?
Questo solo divario si ritrova
Tra la spirituale, e la carnale,
Perchè per la carnal, sciolte le nozze,
Se siegue emendazion, non sono astretti
Li conjugi a riunirsi: per contrario (*b*)
Se l'infedel s'emenda, l'altro astringesi (*c*)
A riaccettarlo, o deve entrare in Chiostro.
Oltre de' casi sopra già espressati
Non permettesi ad uno delli conjugi
Sagro Ordine pigliar, o monacarsi,
Se chi riman nel secolo, non sia
Di tal'età, che senza alcun pericolo
D'incontinenza stia per sin, che vive
O pur di castità fa voto espresso;
Altrimente, anche se, *volente uxore*,
Uno entrò in Religione, e professolla
La moglie a continenza non può astringersi.
Ma l'uom a lei tornar dee richiamarsi (*d*)
Se pur ella non abbia fornicato.
Chi *uxore invita*, entrò nel Monistero,
E poscia fu costretto a lei tornare,
Se muor'ella, nè al Chiostro astretto viene,
Perchè lui già da quello è stato escluso:
Nè tampoco ammogliar si può di nuovo,
Perchè entrando nel Chiostro avea già fatto (*e*)
Voto di castitate, e dee osservarlo.
Ma se, *consentiente uxore*, è entrato,
Morta lei, non può già da quello uscire: (*f*)
Nè, se contratta nozze, elle son valide, (*g*)



(a) §. *Sæpius. Hic.* (b) §. *Multum. Hic.* *cap. gaudemus de divor.* (c) §. *Multum. Hic.* *C. Gaudemus de divort.* [d] § *His exceptis. Hic.*
(e) §. *Quæsitum. Hic.* (f) §. *Quid, si quis.*
(g) *Cap. consuluit de convers. conjug.* §. *quod in eo. Hic.*

Lo stesso *à fortiori* è del professo;
Ed il simile ancor di quella donna
Che obligossi con voto a continenza,
( Se però stava intesa del disposto
Dal jus comun intorno a tal materia ) (*a*)
Ma se, credendo lei esser già morto
Il suo marito, entrata fusse in Chiostro
E professato avesse religione,
E lui tornando, si riunisse al Sposo
Dal Monistero uscendo, in morte d'esso
Essere non può astretta a rientrare, (*b*)
Perchè il suo voto essendo stato, *invita*
*Altera parte*, obbligazion non causa,
Perchè ridonda in pregiudizio altrui.
Diverso è però il caso, se ella avesse
Di pellegrinazion fatto alcun voto,
Perchè da questo obbligazion s' induce. (*c*)
Dubitando però *de morte viri*,
Se non è affatto certa di tal morte,
Mai contraere potrà nozze con altro, (*d*)
Ma che faccia sponsal non li si nega. (*e*)
Il *Divorzio* si fa, qualor provata
E' ben la causa, perchè sempre in dubio (*f*)
Delle nozze a favor si suol decidere,
Nè facilmente credesi alli Sposi. (*g*)
Quando s'agita causa di divorzio
*In petitorio* s' age, o *in possessorio*.
Se *in petitorio*, allor, se sarà stata
Qualch' eccezion legitima proposta,
Come di cognazione, o simil altra,
Pria conoscer si dee dell' eccezione
Quasi sia *perentoria*: ma se si age
*Judicio possessorio*, pria di farsi

La

[a] *Alb. in cap. 1. de convers. conjug.*
[b] §. *Quid statuemus. Hic.* [c] §. *Licet autem. Hic.* [d] §. *Et quamvis. Hic.*
[e] *Cap. de illis de sponsalibus.* [f] §. *Sed & separat. Hic.* [g] *Cap. Consanguin. ex. de sent. & re jud.*

La discussion dell' eccezion proposta
Restituzion plenaria far si deve: (a)
Se pure il reo convento di calunnia
Non giura, e pronte tenga le sue prove
Sull' eccezion proposta, che in tal caso
Eccettuata sol la carnal copula,
Restituzione *ad cætera* li spetta. (b)
Nota però in tal caso, che se teme
La Moglie *restituenda* andar in casa
Del Marito, perchè troppo è crudele,
Si deve allora dar cauzion sicura, (c)
E frattanto, che appien fassi la causa,
In luogo onesto, e tuto ella si pone.
Qual cauzion ave il luogo, anche nel caso
Che per sua colpa, o sia per suo adulterio (d)
Appartata si sia ella da casa.
Queste cose però corron, qualora
Seguito è il matrimonio, e seguita anche
La commistion de' corpi infra gli Sposi,
Perchè se senza nozze, o almen sponsali
Uno trasporterà Femmina in casa,
Questa fuggendo, qual ragione ha lui
Di chieder che li sia restituita,
E non possa contrar ella a suo modo, (e)
Se non l'ha posseduta *ex justo titulo?*
Nè trasporto cotal causa possesso. (f)
Quindi non può richieder la sua Moglie
Il Marito, se lui l'è fatto adultero; (g)
Anzi per causa tal se sia seguita
Separazione (viva ancor la Moglie
Separata) e il Marito un' altra prendesi,
Che pur è consapevol d'esser stata
Fatta la division per l'adulterio,

Non

[a] *Cap. ex Consang. de restit. spoliat.*
[b] §. *Ergo. Cap. litteras de rest. spoliat.*
[c] §. *Præstanda. Hic.* [d] *Cap. significasti de Divort.* [e] §. *Et hæc, hic. Cap. olim 3. de rest. Spol.* [f] *Cap. ex parte de restit. Spol.* [g] §. *Fornication. hic.*

Non val questo secondo matrimonio;
Ma separar si denno, anche se Figli (a)
Fatti avessero assiem: e pur se morta
Sarà la prima, o le sue nozze rate
Non consumate fur: ma se ignorasse
La seconda il primiero matrimonio,
Se vuol, morta la prima, può lo Sposo (b)
Ritenersi, e a lei stà se chieder vuole
In tal caso il divorzio; che a richiesta
Del Marito, non posson separarsi,
E i Figli lor legitimi si dicono (c)
Sol per la buona fede della Moglie.
Quindi ricava, che se alcun conosce
Donna, non già a pretesto di far nozze,
Morendo la sua Moglie, può con ella
Contrar, purchè nè l'un, nè l'altra avesse
Cooperato alla morte di tal Moglie,
Nè dato s'abbian fè di assiem contrarre. [d]
Ma se dato si avessero la fede,
D'assiem contrar dopo morta la prima,
E lei vivendo, copula non ebbero,
Vagliono allor le nozze, che contraggonsi
Fra di lor dopo morte della prima,
( Benchè la penitenza deve imporseli, )
Perchè non l'intenzion, l'effetto è quello, (e)
Che annulla il matrimonio, e lui punisceesi,
Perch' è l'impedimento del delitto.
Onde se un' Infedele machinasse (f)
La morte a un' Infedel, ch'è già Marito
Di Cattolica, e poi contrae con essa,
E Cattolico fassi, non per questo
Che si guadagna un' Uom alla credenza
Valide son le nozze *post delictum*,
Perchè non deve il mal, pel ben commettersi.

Se

[a] *Cap. ex litterarum ext. de eo qui duxit in matrim. quam per adult. poll.* [b] §. *Hoc tamen. hic.* [c] *Cap. ex tenore. cap. cum inter.* [d] §. *Cum ea. hoc tit.* [e] §. *Sed & si, hic.* [f] §. *Usque adeo, hic.*

Se però non è stata a questo fine
Di nozze, al primo Conjuge causata
La morte, valer ponno allor le nozze. (*a*)
Si punisce alle volte anche il sol animo
Come in colui, che già fece la machina
Per morir Cajo conjuge di Berta, (*b*)
Ma non sortì l'effetto, or questo tale
Machinator, se sopravive a quello
E' impedito a contrar seconde nozze,
Nè s'impedisce alcuno di passare
Alle seconde nozze *infra annum luctus*,
Perchè ciò sol comanda il jus civile,
Qual corresse in tai casi il jus canonico. (*c*)
Gli effetti del divorzio sono due:
O la separazion del letto solo,
Per viver quieti fra di loro i Conjugi;
O la dichiarazion, che nullo sia
Quel matrimonio, che *de facto* è stato,
Non potendo *de jure* essere fermo.
Un'altro effetto si è, che se si separa
Matrimonio per una delle cause
*Perpetuò* impedienti, ponno i Sposi
Passare a nuove nozze, con chi vogliono.

## TITOLO XVII.

### *Delle Cose Sante, Sagre, e Religiose.*

COse Sante in rigore i Sagramenti
Sono, ed il Sagrificio dell'Altare
Che di santificare hanno virtute,
Quindi trattar si debbon santamente.
Il jus civile quelle cose appella (*d*)
*Sante*, quali a nissun soggette sono,
Di niuno son proprie, e dal commercio
Umano immuni, e tali sono i muri,

Le

[a] §. *Divers. hic.* [b] §. *Sed & si machinationem. hic.* [c] §. *Illud quoque, hic.*
[d] §. *Sancta Inst. de rerum divis.*

Le porte ancor delle Città, le leggi,
Li di cui Violator pene han di morte.)
*Cose Sagre* son quelle dedicate (*a*)
Al Divin Culto, e consegrate ancora
Da chi ave autoritate: e tali sono:
Calici, Chiese, Altari, e Sagre Vesti,
Le Palle, Corporal, Patene, e simili.
Onde benchè diversi siano i nomi
Di Sante, e Sagre, e'l senso anche diverso,
Pur alle volte infra di lor confondonsi,
E l'una cosa pigliasi per l'altra.
Lo stesso jus civil'essere dice (*b*)
Religiosi quei luoghi, e quelle cose
Che contenean gl'umani corpi estinti,
Dal verbo di *relinquere* appellate
Perchè s'abbandonavan luoghi tali,
E per altro uso più non destinavansi,
Oggi i Conventi, Monti, Monasterj,
Conservatoi, Spedali, Cimiterj,
E simil luoghi, e cose ad usi pii,
Ed in servizio di persone addette
Al Divin Culto, destinate, appellansi
O Cose, o vero Luoghi Religiosi.
Le *Cose Sante*, *Sagre*, e *Religiose* (*c*)
Perchè di niun sono, alienare
Non si posson, fuorchè se concorresse
Causa urgente dal Vescovo ben cognita;
Che l'alienar riesca d'utiltate
Alla Chiesa o pio luogo; che il decreto
S'interponga dal Vescovo (se trattasi
Di cose di vil prezzo) o pur del Papa (*d*)
E che il consenso dian gl'interessati.
Ma l'amministrazion di cose simili
A persone Chiesastiche appartiene,
E in primo luogo al Successor di Piero,
Il quale in tutto l'Orbe Christiano
Dispone, ed amministra, e de' Prelati.

Cia-

[a] §. *Sacra ibidem*. [b] §. *Religiosum ib.*
[c] §. *Nullius ibid.* [d] *Cap. tuum*, 12. *q.* 2.

Ciascun per quanto estendesi il suo jusso. (a)

## TITOLO XVIII.

*Del fabbricare, consegrare, e riparare Chiese, e Altari.*

TRA i sagri lochi avendo il primo luogo
Le Chiese, ecco che quì di lor parliamo,
Questo non di *Chiesa* formalmente (*b*)
Comunità, Congregazion significa,
Quindi Chiesa Cattolica nel Simbolo
Dinota l'union di noi fedeli.
Se poi materialmente; ella è quel loco,
In cui gli Sagramenti s'amministrano,
E dove si ragunano i Cattolici
Per offrir preci a Dio con sagrifizj.
E Tempio manufatto ancor s'appella.
L'Altare è poi quel loco più eminente
Dentro la Chiesa, in cui la Santa Messa (*c*)
Si celebra, e sù cui Cristo, la Vergine
Ed i Santi s'onoran nelle imagini.
Onde per celebrar lecitamente,
In Chiesa essere dee sito l'Altare,
Non già in qualch' Oratorio de' privati,
Senza grazia special del Sommo Papa;
O senza urgenza estrema in quei, che viaggiano
Che in aperta campagna, o sotto alcuno
Padiglione permettesi dir Messa,
E così ancor ne' campi militari
Sù d'un'ara portatile si celebra, (*d*)
Ma di grazia Papal son pria muniti.
Dunque il costrurre Chiese, è fabricarle (*e*)

Da

(a) *Cap. 1. 2. 3. ext. de Relig. Domibus.*
(b) §. *Ecclesiam hic in princip. & cap. Ecclesiæ de Conf. d. 1.* (c) *Rubr. extr. eod. de Consec. Eccl. vel Altaris.*
(d) *D. §. Ecclesiam in pr. cum seq.*
(e) *Cap. 2. extr. de Eccl. ædific.*

Da fondamenti, ove non v' eran pria.
Rifarle è, quando fusser elle dirute,
Restituirle al pristino lor stato, (*a*)
O pur cadenti ripararle. Al Vescovo
Non già a Prete minore il consegrarle
Appartiene, nè pure dissagrate
Riconciliarle, essendo questo un' atto (*b*)
D' ordine, che a niun può delegarsi.
Fabricare all' incontro o Chiese, o Altari
Può chiunque, o maschio, o donna, se l' assenso
A tale costruzion dà l' Ordinario,
Senza del qual, facendola taluno (*c*)
Del patronato il jus giamai s' acquista;
Nè fabricar si devon nuove Chiese
In pregiudizio delle prime erette,
Seppur non vi concorra una cagion
Delle seguenti: se accresciuto è il popolo (*d*)
Si può eriggere nuova Parrocchiale,
Dove l' una non basta a dare il comodo;
E quindi ancor' avviene che dividonsi
Le Battesmali, e Parrocchiali Chiese (*e*)
In due, quando un Rettor solo non basta;
E s' osserva anche ciò ne' Vescovati.
Due Battesmal però non si permettono
In un ristretto, sicchè possa il popolo
O all' una, o all' altra andar pe' Sagramenti,
Ma divisa la cura, e li figliani,
Questa parte di popolo conosce
Questa Chiesa in sua madre, ed ivi deve
Pigliar i Sagramenti; l' altra in quella; (*f*)
Ma non confusamente in quella, e in questa,
Onde, se mai nascesse controversia
Circa il determinar questi confini
Delle due Parrocchial, dell' una, e l' altra

I Po-

---

(a) *Cap.* 1. *Eccl. de ædif.* (b) §. *Etsi dubitet.* §. *confici*, *hic*. (c) *Cap. si quis de Cons. dist.* 1. §. *diversum*, *hic*. (d) §. *Ob incrementum*, *hic*. (e) §. *Sicut enim*, *hic*.
(f) §. *Plures*, *hic*. *cap. quoniam de off. Ordin.*

I Popoli adunati ( avendo prima
Del Vescovo il consenso, il quale solo (*a*)
Esser Giudice puote in questi casi,
Non secolare alcun ) tal controversia
Finiscan; e se mai non convenissero
Si buttino le sorti, perchè in esse
Il volere di Dio si suol mostrare. (*b*)
Se al popol reca incomodo l' andare (*c*)
Alla sua Parrocchial, perchè porzione
D'esso è distante, o pessime le strade
In certi tempi, è la seconda causa,
Per cui costrur si può Chiesa novella;
Ma che soggetta resti alla primiera,
E l'onore li dia, e la precedenza.
Se leprosi vi fussero in Cittade
Che volessero far vita comune (*d*)
Tra di lor, perchè trattasi d' incomodo
Ed utile del pubblico, che immune
A restar vien dal morbo della lepra,
Si permette costrur Chiesa novella
In cui detti leprosi assiem convengano
Per ivi esercitar l'atti cristiani;
Purchè del loro dotino tal Chiesa,
Nè pregiudizio rechino all'antiche.
Se il Vescovo volesse in suo distretto (*e*)
Chiesa novella eriger, per formare
In essa la sua tomba, è quarta causa
Di eriger nuovo Tempio, e questo fassi
Della sua dignitate in grazia, e ossequio.
Dunque per fabbricar Chiese di nuovo
Richiedesi il permesso del Prelato,
E ch' il loco egli osservi, se atto sia,
Che la Croce ivi affigga, e che disegni

Pub-

(a) *Cap. decernimus cum seqq. de jud.*
(b) *Cap. Sors 26. q. 2.*
(c) §. *Pleb. hic. Cap. ex transmissa de renunc.*
(d) §. *Universitatis*, & §. *lavabunt hic.*
(e) §. *Episcopo, hic. cap. bonæ 12. qu. 2.*

Pubblicamente l' atrio della Chiesa
Che non rechi a qualch'altro pregiudizio.
Si deve anche dotar da chi le fabbrica, (a)
E la dote sia tal, che baltar possa
A i pesi, lumi, e paga de' Custodi.
Finita ch' è di fabricar la Chiesa,
Consagrare si dee, per esser atta (b)
Alli Sagri Misterj, e tal funzione
In ogni dì può farsi, e ogn'anno poi (c)
In quello stesso dì si sollennizza
Della Consegrazion l' Uffizio, e Festa.
L' Altari *consecrandi* sian di pietra,
Parlo dell' Ara, che abbin le Reliquie (d)
Entro di essa; onde se mai si rompe
O rovina, non dee riconsegrarsi
La Chiesa, ma l' Altar solo, che è diruto. (e)
La Chiesa consegrar ivi non lice,
Ove un Pagan fu sepellito, avanti (f)
Che quel corpo s' estragga: il stesso osserva
Se Eretici, Giudei, Scomunicati (g).
Sepolti fusser mai, che pur s' estraggono.
Ma se gli loro ossi non discernonsi
Da quegli de' Fedeli, allor si tollera. (h)
Se si conoscon, toglionsi, e si radono
*Ante consecrationem* muri, e legni.
Nè la detta estrazione farsi puote (i)
Senza assenso del Vescovo del luogo.
La Chiesa una sol volta consegrata (k)
Mai più riconsegrar poscia si deve,
Ma sol si riconcilia, e questo accade
Solo in sei casi: Il primo è quando è dubbio
Se consegrata fusse, e allor consagrasi.

E re-

(a) §. *Quacumque, hic cum seq.*
(b) *Cap. tua de consecrat. Eccl.* (c) §. *Solemnitates, hic.*
(d) C. *Placuit de Consecr. d.* 1. (e) §. *De eo, hic.*
(f) *Cap. Ecclesia de Consecr. d.* 1.
(g) *Cap. in aliis.* §. *Sed si hic.*
(h) *Cap. Sacris de sepul.* (i) *Cap. corpora de consecr. d.* 1. (k) §. *Ecclesiæ, hic.*

E reconciliazion si dice l'atto: (*a*)
Secondo è, se l'Altar Maggior si toglie.
Terzo, se fu la Chiesa incendiata.
Quarto, alzandosi i muri *a fundamentis*.
Quinto, per adulterio ivi commesso.
Sesto, per l'omicidio; a cui s'aggiunge (*b*)
Se sepolcro si dà a' Scomunicati.
La Chiesa rovinante alla per fine
Tenuto è in primo luogo a ripararla
Il Patrono, se Chiesa è patronata;
In secondo chi tien quel beneficio:
S'è Parrocchial, son pur tenuti i Popoli,
E'l Rettor sua porzione anche vi spenda;
Siccome il terzo spender deve il Vescovo
Nel rifar la cadente Cattedrale. (*c*)
S'attende però sempre il stile antico,
Di chi solito è stato a far tal spesa;
Ma nel vero, chiunque utile ricava
Da tal Chiesa, o pur comodo, ed onore,
Della medesma a i pesi anch'è tenuto.

## TITOLO XIX.

### *Dell' Union delle Chiese.*

PErchè allo spesso avvien d'unirsi insieme
Due Chiese, a questo fin facciam discorso
Quì di tale Union, qual deffinisceſi (*d*)
*Connessìon* di più Chiese, o ver di due;
Onde tal congiunzion o l'è perpetua, (*e*)
Ovvero temporal, finchè alcun vive.
Le cagioni d'unir non son che due, (*f*)
Necessitate, ed utile evidente.
La prima è, se due Chiese fusser povere



---

(a) §.*Planè hic.* (b) *Cap. si motum de consec.* d.1. §.*Sed si Ecclesia, hic.* (c) *Cap. priscis* 10. *qu.* 3.
(d) §. *Primo hic.* (e) §. *Unionum hic.*
(f) §. *Velut hic. Cap. exposuisti de Præb.*

Sì, che i proventi lor baſtar non poſſano
A dare gl' alimenti a due Rettori,
E ſoffrire i lor peſi; o pur quand' una
Da nimici, o ruine è sì disfatta,
Che ri-arſi da ſe non può, e s' uniſce
Ad altra ch' è più pingue, e così d' ambe (*a*)
Le rendite congiunte ambe mantengono.
La ſeconda è qualor ſminuita è tanto
In un loco la gente, che disdice
Applicarſi a sì picciola cuſtodia
Un Rettor, onde venga il tempo a perdere;
O pur quando la rendita è sì tenue,
O l'aere sì inſalubre, che un' idoneo (*b*)
Rettor giamai ſi trova, ch' abbia cura.
Unir le Cattedrali ſpetta al Papa,
Le Chieſe inferiori, agl' Ordinarj;
Quali Veſcovi ſian, giuſta il Trentino, (*c*)
Non Prelati inferior, che unir non ponno.
E per unir, denno il conſenſo avere (*d*)
Del Capitolo: il Papa *ex ſe* può farlo.
Unir nè meno puote alla ſua menſa
Il Veſcovo altra Chieſa, ancor, che aſſenſo
Il Capitolo dia, perchè allor l' utile (*e*)
Di chi uniſce l' Union rende ſoſpetta.
Si richiede il conſenſo anche di quei, (*f*)
Cui l' Union pregiudicar potrebbe.
Onde, ſe Collegiata, o Patronata
Chieſa, o pur ſuffraganea unir ſi debba
Tutti quei, ch' anno jus preſtin l' aſſenſo. (*g*)
E ſe s' uniſcon Chieſe di diverſe
Dioceſi, dell' uno, e l' altro Veſcovo
Inviolato il jus dee rimanere;
Ma il Tridentin queſt' ultime ha vietate. (*h*)
L' ef-

---

(a) *Cap. expoſuiſti.* (b) *Cap. & qualitas. Et cap. poſtquam 16. quæſt. 7.*
(c) *Trid. ſeſſ. 21. cap. 5. cap. ſicut unire de exceſ. Præl.*
(d) §. *Uſque adeò hic.* (e) §. *Aliud hic.*
(f) §. *Nec ſolum hic.* (g) *Cap. Monaſter. 16. q. 1.*
(h) *Trid. ſeſſ. 14. cap. 9.*

L' effetto principal dell' Unione
E', che quello, la cui Chiesa s' unisce
Abbia li stessi jussi, e facoltate
Sopra essa unita, quali avea già prima. (*a*)
Si scioglie l'union, finendo il tempo
S' ella fu temporal; o pur cessando (*b*)
Le cause per le quali ella si è fatta,
O se dà pregiudizio ad essa Chiesa:
E quei sciogliet la possono, che unirla.
Lo stesso Tridentin però decreta, (*c*)
Che l' Union perpetue se son fatte
Da quaranta anni pria d' esso Concilio
Si considerin bene, e se si attrovano
Per falsitate espressa, o per taciuta
Veritate ottenute, siano nulle
L' altre, che far si debbono, per legitime
Cagion verificande avanti al Vescovo
Si faccin, e si chiami ogn' un, ch' ha jusso,
Se nò, per surrezion diconsi fatte.

## TITOLO XX.

*Dell' Immunità, e Soggezion delle Chiese.*

L'*Immunità alle Chiese* competente
E' Local, Personal, Reale ancora:
La prima è un privilegio, o sia un' indulto
Alle Chiese concesso, che niun possa
In esse essercitar cose profane
Ma Sagre, e Sante solo a Dio spettanti
Per esser ella d' orazione un loco. (*d*)
Nè i Giudici Laicali far sentenze,
Formar processi, o giuramento dare (*e*)
Possono in Chiesa, o pur mercati, o traffichi,
O colloquj adunar, scene, e banchetti,
O dispute profane in esse fare.

N 2 Nè

(a) §. *Sequuta hic*. (b) §. *Dissolvetur hic*.
(c) *Trid. sess. 7. cap. 6.* (d) §. *Est autem hic*.
(e) §. *Sæculares*. §. *Processus*. *hic*.

Nè chi va per asilo in qualche Chiesa,
Può da quella a violenza esser estratto: (*a*)
Ma sol ne' casi eccettuati, in cui
Non gode asilo, e previa la licenza
Del Vescovo, o del suo Luogotenente,
Altrimente s' incorre alla Scomunica. (*b*)
Anzi per trenta passi intorno al Tempio
Si godeva l' asilo anticamente. (*c*)
E 'l gode il Vescovil Palazzo, ed Atrio.
Oggi però nel Regno di Partenope
Nè l'antichi Decreti, nè la Bolla
Di Gregorio che fu il decimo quarto
S' osserva, ma bensì quel Concordato
Che dal Regnante Papa Benedetto
Decimoquarto ancora, e 'l Re di Napoli
Si è stabilito, *circa immunitatem*
Real, Local, e Personale ancora.
*L' Immunità*, che personal si dice (*d*)
E' un privilegio alle Persone dato
Perchè sono Chiesastiche, a riflesso
l'Ordin, e Servizio che a Dio fanno,
non esser tenuti ad altri pesi;
[illegible]al, che s' impongono a Vassalli;
E [illegible]olar comprende, e Regolari,
Come si scorge in detto Concordato.
*L' Immunità* Real compete a i beni (*e*)
Delle Chiese, Cappelle, Benefizj,
Conventi, Monasterj, e Luoghi pii,
E Patrimonj di color, che sono
*In Sacris* costituti, e immuni sono,
Ed esenti da dazj, e da gabelle,
A cui soggetti stanno i laici beni;
Quai beni immuni ancor son registrati
Con distinzion, come persone, e luoghi,
Nel detto Concordato, a cui t' indrizzo

Per

(a) §. *Sacrorum hic*. (b) *Cap. si quis contumax* 17. *q*. 7. (c) §. *Nec hic*. *Cap. quisquis* 17. *q*. 7. (d) §. *personalis hic*.
(e) §. *realis hic*.

Per non esser prolisso in tal materia.
Fuori del Regno poi Partenopeo
O s'osservano i proprj Concordati,
Dove vi sono, e dove nò, li Canoni
E Bolle Pontificie, che si dicono
Jus comun di noi altri Ecclesiastici.
Siccome *immunità* godon le Chiese, (a)
Così hanno soggezion, perchè il Prelato
O Rettore di esse, in esse esercita
Certa giurisdizion; e non sol tanto
In esse, ma eziandio sulle persone
D'esse Chiese, che devono ubidienza
Prestare, soggezion, ossequio, onore:
Onde perchè Egli porta il pastorale
Peso, corregge, ed ordina, e riforma,
Decide ancor le cause ecclesiastiche,
Dona li Sagramenti, e perciò esige
Annua procura per lo jus di visita,
Cattedratico ancora, o Sinodatico,
Jus di decime, e quarta funerale,
Di cui trattiam ne' titoli seguenti.
Onde all'Immunità local risponde
La soggezion, di non potersi erigere (b)
Chiesa, o pur consegrar, *nolente Episcopo*.
A quella personal, l'esser soggetti
I Chiesastici al Vescovo qual Giudice
Che piena giurisdizion su loro esercita;
Onde l'onorin, temano, ubidiscano.
Alla reale corrisponde in fine
La soggezione di pagare al Vescovo
Il censo, o catedratico, e le decime,
E la quarta, e procura per la visita.



(a) *Tit. de offic. Ordin. §. quemadmod. hic.*
(b) *Tert. in c. fin. hoc tit.*

## TITOLO XXI.

### *De' Censi, Esazioni, e Proccure.*

SOtto nome di *Censo* quì comprendersi
Suol la pension, che pagasi a' Prelati
Anno per anno *in signum subjectionis*,
O per altra ragion, ch' avesse il Vescovo?
Perchè il sol censo non è certa pruova
Di soggezione: se poi prender si vuole
Il Censo *stricto jure*, è il Catedratico
Che alli proprj Prelati ogn' anno paga
Ciascuna Chiesa a onor della sua Cattedra. (a)
Che consiste in due scudi d' oro, o argento
Giusta la consuetudine de' luoghi. (b)
*Esazione* non è altro che domanda
Del Censo, che si deve, ed esattori (c)
Di censi i Collettori di tali censi.
La *Proccura* quì prendesi per quella (d)
Esibizion di spese necessarie
Che l' Ordinario fa nel visitare
La Diocesi; e tai spese a conto vanno
Delle Chiese, e Persone visitate.
E rimettendo il Vescovo i servizj (e)
D' una Chiesa, rimetter non s' intende
Con termin general, essa proccura.
Nè corre prescrizion, per non pagarla. (f)
Visitatori sono i Patriarchi,
Legati, Nunzj, ancor Metropoliti, (g)
Vescovi, Arcidiaconi, Decani;
E ciò, che dico quì dell' Arcivescovi
Ha luogo anche in quel caso, che non ponno (h)
I Suffraganei lor di negligenza

Cor-

(a) *Hic in principio*. (b) *Abb. in c. conquer. de off. Ord.* (c) *Arg. l. 1. C. de exact. Tribut.l.10.* (d) *§.ulterius hic.* (e) *§. Et adeò. hic.* (f) *Cap. cum ex officiis de praescript.* (g) *§. visitandi. hic.* (h) *§. Quod autem. hic.*

Corregger. La procura non s'esige
Da privati Oratorj; ma se accaso
Necessità vi fusse, in luogo d'essa
Caritativo esigono il sussidio. (*a*)
L'autorità di imponere li censi
Della Sede Apostolica è soltanto, (*b*)
Quante fiate le Chiese star si dicono
Sotto la protezion di detta Sede:
Tal facoltà però pur alli Vescovi,
Ed Ordinarj è solita permettersi
Qualor concedon Chiese rettamente (*c*)
A' Luoghi pii, o pur le fanno esenti,
Perch'allor di pensione a titol possono
Riservare per lor qualche provento.
Semplici Preti mai fare ciò ponno; (*d*)
Anzi, oltre il Catedratico, neppure
Ponno i Vescovi impor censo novello,
O quel, che v'era antico più aumentarlo. (*e*)
Quando il censo s'impon, v'è duopo causa (*f*)
Legitima, com'è per fondazione,
O dote, o immunità, che a quella Chiesa,
A cui s'impon, si fusse conceduta,
Onde a' Padroni che le Chiese fondano (*g*)
Si può impor qualche censo, *assensu Episcopi*,
Purchè l'imposizion si facci in tempo
Che si fonda, si dota, si consagra, (*h*)
O pur si rende immune, qual non era,
Perchè fuor di tai tempi, nè novello,
Imponer censo, nè si può l'antico
Più accrescer, se non se per magna causa. (*i*)

N 4 TI-

(a) §. *Finali hic*. (b) §. *Sedes quoque hic*.
(c) §. *Sed nec hic*. (d) §. *Simplices. hic*.
(e) §. *Sed nec Episcopus hic*. (f) §. *Constituit. hic*.
(g) §. *Sed & hic*. (h) *d*. §. *constituit*.
(i) *Cap. præterea de transf.*

## TITOLO XXII.

### *Delle Cappelle de' Monaci.*

QUantunque la *Cappella* propriamente (*a*)
Quel luogo sia, dove l'Altar è posto
Per celebrarsi, o un semplice Oratorio
Non consegrato, quì però significa
Basilica, o ver Chiesa, in cui funzionano (*b*)
O sogliono stanzar Monaci, o Frati.
Or benchè in tal *Cappella* i stessi Monaci
Han jus di presentare agl'Ordinarj (*c*)
Li soggetti, che denno aver la cura
Dell'alme, tuttavolta esse *Cappelle*
Soggiacciono alli Vescovi, nè devono
Esser dal Monistero governate,
Per ragion della cura, che hanno annessa
Tanto, che puote il Vescovo, se accaso
Qualche Monaco solo ivi si attrova,
Per pretesto di regger quella Chiesa,
Sforzarlo a ritirarsi in Monistero,
O starsi in compagnia dell'altri Monaci; (*d*)
Ed eleggere lui un Cappellano
Che regga quella Chiesa, e la sua cura,
E al Vescovo soggiace il Cappellano;
Anzi anche i Monisterj, se non sono
Esenti, agl'Ordinarj son soggetti: (*e*)
E gl' Abati alli Sinodi intervengono.
Questo è vero però, che se fondate
Da Monaci son state esse Cappelle,
Il jus del temporal spetta all'Abate,
E del spirituale all'Ordinario,
Se pur non cede questo a quello il tutto. (*f*)
Consuetudine vi è però, ch' il Monaco

Pos-

(a) *Cap. concedimus de Consecr. d.* 1. (b) *Cap.* 1. *ext. eod. tit.* (c) *Cap. sicut de supp. negl. Pral.* (d) *Cap. final. extr. eod.* (e) §. *fin. hic*; (f) *Cap. visis* 16. *q.* 7.

Possa la cura aver del Monistero
In cui sta; come pure essercitare
Dell'anime la cura in quelle Chiese,
Che *sunt de mensa monasterii*, essendo
Però approvato in ciò dall'Ordinario,
A cui, circa le cose appartenenti
Alla cura, del tutto sia soggetto.
E tal curato Monaco tenere
Deve per suo servizio un' altro Monaco (*a*)
Che coabiti seco, e non già laici.

## TITOLO XXIII.

### *Delle Case Religiose.*

SOtto il nome di *Case Religiose*
Vengono tutti i luoghi destinati
Ad usi pii, quali sono gl' Ospedali (*b*)
In cui ospizio si dona a' Pellegrini,
O infermi si guariscono, o bambini
Si lattano già esposti, o pure gl'orfani
Si nudriscono, o vecchi, o pur zitelle;
E gl' Oratorj ancor, che in case sono. (*c*)
Tutti or questi Religiosi luoghi
E simili a costor, debbonsi eriggere
Con l'assenso del Vescovo del luogo
In cui sono, e con quella funzion pubblica
O sia sollennità, che sopra è detta
Nel titolo di costrur le Chiese nuove. (*d*)
Quindi soggiaccion sempre agl' Ordinarj,
E loro ancor gli reggono a quegl' usi
Per cui l'istituiro i pii Fedeli,
Nè dopo che serviro ad usi pii (*e*)
In profani potran più convertirsi
Senza assenso del Papa, o pur del Vescovo

Qual

---

[a] *Sac. Con. ex Cl. in disc. 36. de Regul.*
(b) *Hic in princip.* (c) *Cap. Orator.* 42.
(d) *Cap. quicumq.* 16. *q.* 1. *cap. nemo Ecclesiam de consf. d.* 1. (e) *Cap. nulli licet.* 12. *q.* 2.

Qual delegato in questo dal Pontefice. (*a*)
Se però dalli Laici eretti sono
Senza l'autorità dell'Ordinario, (*b*)
I Laici stessi reggonli in tal caso,
E l'Ordinarj fan solo la visita
*Circa spiritualia*, invigilando
Che sian ben governati, e si mantengano
Gl'usi pii, per li quai fur destinati:
E nella reddizion de' loro conti
Che renderassi a' loro Razionali,
Destinerà persona l'Ordinario
Che in sua vece intervenga, e senza paga
Purchè alla Regia protezion non siano
Sottoposti tai luoghi nel stesso atto
Che si fondorno, o pur, perchè fondati
O dotati da Re: questo ricavasi
Dal detto Concordato al capo quinto.
Gl'Ospedali però colli pii Luoghi (*c*)
Che son soggetti agl'Ordin militari,
O regolari, han certe proprie regole
Con cui reggonsi, *juxta consuetudinem*;
E pur la consuetudine s'osserva,
Qualor qualch'Ospedale, o Luogo pio
Tiene altar, cemeterio, o sepoltura,
E Prete celebrante, e amministrante
I Sagramenti a quei, ch'ivi dimorano. (*d*)
Perchè tali funzioni, e tai Ministri
L'elligge, e fà, chi feceli *ab antiquo*.
Tali amministrazion di Luoghi pii
A tali uomini dar si debbon, cui
Si possan confidar; che sian interi,
Vigilanti, zelosi, ed economici,
Che a guisa de' Tutori, e Curatori
Debban l'utile far, lasciar l'inutile;
Far l'inventario general de' beni,

E ogn'

(a) *Trident. sess.22. cap.6.* (b) *Trid. ibid. cap.18.*
(c) §. *Prædicta. hic.* (d) §. *fin. hic.*

E ogn' anno il conto dar del ſpeſo, e avuto (*a*)
E meglio anche ſaria farli preſtare
Di bene amminiſtrare il giuramento.

## TITOLO XXIV.

### *Delle Sepolture.*

S*Epoltura* diciam quel Luogo pio,
E religioſo, in cui ſi dà a difonti
Tomba: ed intender ben ſi puote ancora
Il jus di ſepellire, e far l'eſſequie,
Qual jus non è vendibil; nè pur anche (*b*)
Vendibil è la terra del ſepolcro
Qual'or è in cemetero a queſto addetto. (*c*)
Ma ſe fuſſe marmorea, o pur lapidea
La tomba, per ragion della materia,
E dell'arte, ben può venderſi allora. (*d*)
Noi quì diſcorriam non dell'ufizio,
O jus di far l'eſſequie, ma del loco;
Il qual per eſſer invendibil, baſta
Ch'uno ſi ſepelliſca, e religioſo
Loco divien; perchè ſolean gl'antichi
Ovunque erger ſepolcri; ma fiorendo (*e*)
Poi la Fede cattolica in pii Luoghi
Ed in Chieſe, o Cappelle, ſol s'eriggono
Per diverſe ragion; e perchè i corpi
De' defonti ſono meno ivi veſſati
Da ſpirti immondi, eſſendo già in ſua requie: (*f*)
Perch' hanno il patrocinio di quei Santi
Di cui è la Chieſa, ove ſi ſon ſepolti: (*g*)
Perchè i vivi più facile memoria,
Fan de'morti, quand'entrano in tai Chieſe, (*h*)
Ed orano per lor: quindi anche prima

I ſe-

---

(a) §. *Ut autem. hic.* (b) *Cap. non ſatis de ſim.* (c) *L. quæ Religioſis ff. de rei vend.* (d) *Cap. poſtquam* 13. *q.*2. (e) §.*Religioſum Inſt. de rerum div.* (f) *Cap. avum* 12. *q.* 2. (g) *Cap.non æſtimemus* 13.*q.*2. (h) §.*Accedit. hic.*

I sepolcri facevansi in quei luoghi
Ch' eran più dalla gente frequentati. (a)
La *Sepoltura* eliger chiunque puote,
E in qualunque pio Luogo; eccettuando (b)
Però li Regolari, o Frati, o Monaci,
Che ne' proprj Conventi, o Monisterj
Sepellire si debbon; fuor del caso,
Che morissero in luogo assai rimoto
Dal' lor Convento, perchè pure allora (c)
L' è permesso d' eliggersi il sepolcro.
S' eccettuan gl' impuberi, e furiosi,
Che non hanno ragion, nè retto senso,
Perchè in loro Parrocchia si sotterrano. (d)
Se però per gl' impuberi il lor Padre
Elige sepoltura, è ben eletta,
Ed ivi sepellisconsi: altrimente
Chi muore senza far tal' elezione,
O sepoltura propria non avendo
Ove sono sepolti i suoi Maggiori,
O Confrate non sia, di quei, che tengono (e)
Proprio jus di sepolcro in loro Chiesa,
Si sepellisce sempre in Parrocchiale, (f)
Anche se fuor della Città morisse.
Non si dona però sepolcro sagro (g)
A i Pagani, Giudei, Scomunicati,
Eretici, o Scismati, ed Apostati,
A pubblici Usurarj, a tutti quei
Che da se stessi si causaron morte,
O di peccato in atto impenitenti
Muojono, e pure a percussor di Cherici,
Profanator di Chiese, Incendiarj,

Omi-

(a) *Cap. fraterni ext. eod.* (b) *§. Regulariter. hic.*
(c) *§. Impuberi. hic.* (d) *Cap. licet eod. in 6.* (e) *§. Regulariter.*
(f) *§. Illud. hic.* (g) *Cap. is cui. de sent. excom. in 6. C. Ecclesia cum seq. de Cons. dist. 4. Cap. quia in omn. de usur. C. placuit 23. q. 8. C. ex par. eod. Cap. statuimus de maledic. §. Sed hæc. hic.*

Omicidi, Inceſtuoſi, Beſtemmianti,
Falſarj, e condannati per delitti
Pubblici, e atroci (ſe non ſiegue emenda)
Onde anche ſepolti, ſe diſcernonſi
S'eſtragono; e chi vuole ſepellirli
A forza, o per diſpreggio, in Luogo ſagro, (*a*)
Si ſcomunica. Nota, che ſe mai
Delli Scomunicati non fu colpa
Che non s'aſſolſer, ſepellir ſi ponno, (*b*)
E aſſolver dopo morte: Alli Chieſaſtici
Per l'uffizio, che fanno alli defonti
Di ſepoltura, jus alcun non ſpetta
D'emolumento; eccettua i ſol Curati, (*c*)
A quai ſpetta il jus *funerum*, e ancora
La cera, con la qual s'aſſocia il morto,
Giuſta la conſuetudin d'ogni luogo,
E Leggi Sinodal, che fanno i Veſcovi.

## TITOLO XXV.

### *Della Porzion Canonica.*

PErchè allo ſpeſſo avvien, che ſepoltura
S'eligge, quel che muore, in altra Chieſa
Che nella Parrocchiale, in queſto caſo
A detta Parrocchial la porzion ſpetta
Canonica, ed è appunto quella quarta (*d*)
Che de' laſciti, e rendite alla Chieſa
Attinenti, ſi ſcema, e daſſi a Veſcovi;
Quale porzion tal volta eſſere ſuole (*e*)
Metà giuſta la varia conſuetudine
De' luoghi: Queſta quarta è di due ſpecie
O Parrocchiale, o Veſcovil. La prima
E' quella, che ſi deve al proprio Parroco
De' legati, che fanno i Moribondi
Alla non Parrocchial Chieſa, ove vonno

Sepel-

(a) §. *Si quis autem. hic.* (b) *Cap. qui recedunt 26. q. 6.* (c) *Cap. abſolendæ. extr. cod.* (d) *Hic in principio.* (e) *Cap. antiquos 10. q. 1.*

Sepellirsi, purchè in quella medesima
Infermità morisser, per non essere
Il Parroco fraudato della cura
Che l'ebbe in vita, amministrando a loro (*a*)
Li Sagramenti: onde anche in Religione
Entrando alcun infermo, se durante
Cotal infermità lascia al Convento,
E muore, anche in tal caso la porzione (*b*)
Quarta, o terza, o metà (giusta ch'è l'uso)
Al Parroco si deve; ma se sano
Legati alcuno fà, niente li spetta. (*c*)
La *Vescovil Porzione* è quella parte
Che de' legati fatti ad ogni Chiesa
A prò dell'alma, il Vescovo si piglia,
E questo è lo divario tra la quarta
De' Parochi, e de' Vescovi, che quella
Spetta, qualor non nella Parrocchiale
Si tumula, chi lascia alcun legato, (*d*)
Questa, ovunque il legante sepelliscasi.
Quando però si facci alcun legato
Per fabrica, per lumi, o sagre vesti
Di Chiesa, o pur per cose al Divin culto
Spettanti, o ver si lega a tal persona
Particolar, nè al Parroco, nè al Vescovo
Spetta allora porzion; (purchè non faccisi
Questo in frode, ed a fin di essi privare (*e*)
Della lor quarta) nè di quelle cere
Che soglion darsi a Preti, acciò finito
L'associamento, restino a prò loro.
E neppur spetta quarta allora quando
La Chiesa, in cui si tumula il defonto
Di non dare tal quarta ha privilegio.
Lo stesso dì, se fannosi i Legati
Per Orfane dotar, o monacarle,
O per alimentar poveri, o infermi, (*f*)
Di cui neppure il Vescovo ha porzione.

E per-

(a) §. *Sciendum. hic.* (b) §. *Sed etsi, hic.*
(c) *Cap. de his. De Sep.* (d) §. *Canonica, hic.*
(e) §. *Sunt tamen, hic.* (f) *Cap. fin. extr. de test.*

E perchè detta quarta Parrocchiale
A quella Chiesa spetta in cui a' divini
Officj assiste il moribondo, e in cui
Ricevè i Sagramenti, se accadesse
Ch' in due Parrocchie alcun facci dimora
E domicilio egual, tra entrambe è d'uopo
Si divida la quarta, se in nissuna
Delle due sepelliscesi, ma in altra.
Nota quì il testo, ch' eleggendo alcuno (*a*)
Sepolcro in Chiesa di Minori, o Frati
Predicatori, ( benchè questo estende
L'Abate anche per gl' altri Mendicanti ) (*b*)
Di qualunque legato, ed ovvenzioni
Che i Frati avesser, e in qualunque modo,
E per qualunque uso che l' avessero
Sempre devon la quarta Parrocchiale
Dar al Parroco: ancora anticamente
De' legati che al Vescovo facevansi
Si toglieva la quarta per la Chiesa;
E se alla Chiesa, aveva il quarto il Vescovo,
Anche se tassativo era il legato;
Dicendo: *Ecclesiæ tantum*, perchè al Vescovo (*c*)
Come capo di lei porzion si deve;
Ma lui, che dia porzion anche alla Chiesa
Oggi non s' usa più, perchè supponesi
Fatto il legato *intuitu suæ personæ*, (*d*)
*Dicendo taxative: soli Episcopo*.
In dubio poi, così si suol decidere:
Se il Legante è congionto al legatario
Prelato, non a quarta allor la Chiesa, (*e*)
Ma s'è estraneo, li spetta. Se ad entrambi
Al Vescovo, e alla Chiesa si legasse,
Ambi fra lor dividono il legato.
Ma se alla Chiesa lasciasi una cosa,
Ed un' altra al Prelato, ogn' un allora

Si

(a) §. *Sed istud, hic.* (b) *Abb. in c. fin. de test.*
(c) *Cap. nov. de his quæ fiunt a Præl. sine conf. Cap.*
(d) *Cap. requisisti. de testam.* (e) §. *Sed in hoc, hic.*

Si contenti del suo, nè vi sian quarte; (*a*)
Questa Chiesa però sia Cattedrale,
Perchè se al Vescovo, e ad un' altra Chiesa
Inferior facessesi il legato,
Ha 'l quarto di quel ch' ha l' Inferiore. (*b*)
Purchè non dica il testator *expresse*
Ch' il Vescovo abbia solo il suo legato
Senza quarta: ma quando niente al Vescovo
Si lega, il testator non può prescrivere
Che quarta non si dia, e se mai fallo,
Non per questo la perde allora il Vescovo,
Perchè un particolar non può aver forza
Di derogar la legge generale
Che a' Vescovi, ed a Parrochi pel loro (*c*)
Fastidio della cura hà stabilito
Doversi quarta tal di sopra espressa.
Se si facci legato ad un Canonico
Non spetta parte al Vescovo, perch' egli
Come particolar persona l' ebbe,
Nè il Canonico ottiene prelatura
Od amministrazion della sua Chiesa, (*d*)
Che pretender perciò porzion si possa.

## TITOLO XXVI.

### *Delle Decime.*

PErchè alle Chiese, fuor della Canonica
Porzion, pagar si sogliono le *Decime*;
Quali han certa natura media in vero
Fra cose temporali, e spirituali, (*e*)
Perchè spirituale è il jus di Decima,
Il frutto è temporal, che si ricava,
Quindi d' esse trattiam. Dunque è la Decima
Una porzion di mobil cose a Dio
E per divina, e umana istituzione (*f*)

Do-

(a) §. *quod si*.
(b) §. *Secus autem*.
(c) §. *Canonica cit.*
(d) §. *Illud etiam*.
(e) *Hic in principio*.
(f) §. *Decima hic*.

Dovuta: qual porzione in ciascun luogo
Tanta è, quanta fu la consuetudine.
*De jure* ella è divino; e sol l'umano (*a*)
Osservare la fa. Son due le specie
Delle Decime, essendo altre profane
Quasi certi tributi dalle leggi
Imposti: altre Chiesastiche, che sono
Di Religione per ragion dovute,
Per sostegno de' Templi, e lor Ministri.
La vera divisione è in tre specie,
E son *Prediali*, *Personali*, e *Miste*.
*Prediali* son quelle, che da' frutti (*b*)
De' poderi si pagano, dal Vino,
Olio, Frumento, ed altre simil cose:
*Personali* si dicon, qualor pagansi
Da i proventi industrial della Persona, (*c*)
Come della milizia, arte, negozio.
*Miste* sono, che sopra gl'animali (*d*)
Si pagan, perchè lor si custodiscano
Dalle persone, e pascon nelli campi.
Pagansi tali decime da tutte
Le cose *modo licito* acquistate,
Caccia, negozio, pesca, bestiami, (*e*)
Frutti d'alberi, o vero de' poderi.
E tutti, se non son per privilegio (*f*)
Esenti, pagar debonle, nè fanno
Col non pagare prescrizion veruna. (*g*)
Li Giudei pagan sol le Prediali,
Noi Personali, e Prediali ancora. (*h*)
Li Monaci, e Viventi comun vita (*i*)
Le Prediali ancor deggion pagare:
E pure del noval campo, che è stato
Di fresco posto in opra, ed in coltura (*k*)

O Le

(a) *Levit.* 27. *Exod.* 22. (b) §. *Decimarum*, *hic*. (c) *d.* §. *Decimarum*, & *Deuter. cap.* 12. (d) §. *Quot sint*, *hic*. (e) §. *Eadem ratione*, *hic*. (f) §. *Illud etiam hic*. (g) *Cap. causam quæ*, *de præscript.* (h) *Cap. inter eos.* (i) §. *De Monachis*. (k) §. *Est autem*, *hic*.

Le Decime Predial pagar si sogliono;
E de' poderi che di nuovo acquistano (*a*)
Li Monaci, o coltivan con lor mani
Se esenti non saran per privilegio,
Il quale è derogabil per sentenza, (*b*)
O per la prescrizion quadragenaria.
Anzi i Privilegiati ancora pagano
Sopra i poderi, che in affitto pigliano. (*c*)
Simile privilegio il Papa solo
Concedere lo può, niun Prence laico,
E chi da Secolari pretendesse
Averlo, un sagrilegio allor commette. (*d*)
La *Personal* si paga a quella Chiesa, (*e*)
In cui riceve ogn'un li Sagramenti:
Le *Prediali* alla Chiesa, nel cui sito
Sono i poderi; se non v'è contraria
Consuetudine. I Laici mai capaci
Da per lor son di Decime; se il Papa
Non gliel concede a titol di sussidio,
O per mantenimento di milizie
Contro l'oste comune, o simil cause;
E se da se pretendonle, o l'esigono
Dal Clero, alla scomunica soggiacciono,
Di sepolcro Chiesastico son privi,
E i Clerici che pagan son deposti. (*f*)
Le rendite però di queste Decime
Affittar ben si ponno a' Secolari,
Se l'affittarle è più utile alla Chiesa, (*g*)
Ma non già darle a feudo, od alienarle.
E siccome alli Parrochi le Decime
Spettan, così alli Vescovi da' Parrochi
D'esse Decime pagasi la quota,
Se pure prescrizion non vi è contraria. (*h*)
Le Decime predial soglion pagarsi

Sen-

(a) §. *Sed & si.*
(b) §. *Sed nec.*
(c) §. *Super Decimis, hic.*
(d) §. *Generaliter.*
(e) §. *Inter Personal. hic.*
(f) §. *Ex contrario.*
(g) §. *Si quis tamen.*
(h) §. *Final. hic.*

Senza che pria si scemino le spese: (a)
Ma nelle personal ben si deducono.
Compensazion la Decima non ammette,
Onde le spese fatte per riparo
Della cosa, su cui pagar si suole,
Non si compensan, sian elle reali (b)
Decime, o personali anzi nemmeno
Li censi si deducono *ante decimam*. (c)
Chi non paga le Decime a Dio debite,
E da Dio istituite, oltrecch'è astretto
A far la soluzione, *in foro laico*. (d)
Scomunicar si può, come usurpante,
Ed invasor di cose ecclesiastiche.

## TITOLO XXVII.

### *Dell' Alienazione delle Cose Chiesastiche.*

Alienar si dice ben di Chiesa,
Chi li vende, o l'affitta a lungo tempo,
O dalli in enfiteusi, ed ippoteca,
O ne fa dono, e ogni atto di distraere,
Per cui'l dominio ad altri si traslata, (e)
Dicesi Alienazion. Quindi ogni Legge
E Civile, e Canonica proibisce
Tal distrazion di robe chesastiche
Immobili *precisè* (perchè il mobile,
Come son frutti rendite si possono (f)
A breve tempo sol darsi in affitto)
E se mai si facesse alienazione (g)
Nulla sarebbe. In caso sol d'urgenza
Ch'estinguer non si possano li debiti (h)
Della Chiesa altrimente, che alienando,

 O qua-

(a) §. *Item cum seq. hic.* (b) §. *Expensæ, hic.* (c) *Cap. cum non sit eod.* (d) *Cap. non sunt.* 12. *Trid. sess.* 25. (e) *Extrav. Paul.* 2. *ambitiosæ.* (f) *Clem.* 1. *in fine eod.* (g) *Cap. sine exceptione* 12. *q.* 2. (h) §. *Sed nec.* §. *Debita* §. *excipiuntur, hic.*

O qualor s'obbligò qualche Chiesastico
Per util della Chiesa; o se si dona
Cosa di vil momento in benemerito,
Giusta la consuetudin che vi fusse;
O tanto luogo dassi, quanto basti (*a*)
Per erger qualche Chiesa; o si conceda
In enfiteusi qualche fondo inutile
Alla Chiesa; in tai casi s' aliena
Col permesso del Vescovo, se sono (*b*)
Cose di quantità modica; essendo
Cose maggior, l'assenso dialo il Papa.
Per simile ragion pur puote il Vescovo
Alienar quei Servi fuggitivi (*c*)
Che ritener non ponnosi: ed ancora
Se un feudo alienato dal Vassallo
Sarà, nè riaverlo facilmente
Può il Vescovo, lo dia *cum conditione* (*d*)
*Recuperandi*, o dia l' investitura
D'esso feudo al Figliolo, o Consanguineo (*e*)
Di quell'istesso alienator primiero.
Si permette pur anche, che un Prelato
Se qualche cosa lascerà alla Chiesa,
O pur avrà acquistato in prò di essa,
Possa alcun manumetter *de familia*,
Purchè non oltrepassi l'interesse
Di tal manumission, quel che lucrato (*f*)
Ha la Chiesa pel lascito, ed acquisto.
Similmente permettesi ad un Principe
Permutar cosa sua maggiore, o uguale
Con cosa della Chiesa, se v'è causa (*g*)
Di tal permuta far, che ad ambi giovi.
Fuor di tai casi puotesi alienare
Cosa di Chiesa, per nudrir Meschini,
Per redimer Cattivi, e cause simili;
Fuor delle quali alienazion non vale.

Fuor-

(a) §. *Mult. magis*.
(b) *Cap. terrulas* 12. *q*. 2.
(c) §. *Simili hic*.
(d) §. *Sed &*.
(e) §. *Quinimò*.
(f) §. *Illud*.
(g) §. *Sed & Princeps*.

Fuorchè, se alcun con buona fede, e giusto
Titol prescriverà beni chiesastici,
Con prescrizion quadragenaria, ed *ultra;*
S'eccettuan però Decime, e Oblazioni
Sopra de' quai la prescrizion non cade.
Per farsi alienazione, o pur permuta
D'immobil beni della Chiesa è d'uopo (*a*)
Il consenso del Vescovo, e Capitolo,
E quello ancor del' Papa, se si tratta
Di cose di valor: e sempre fansi
Previa la cognizione della causa,
Qual esser deve o l'utiltà evidente
Della Chiesa, che aliena, o che permuta,
O l'urgente di lei necessitate:
Facendosi altrimente è nullo l'atto; (*b*)
E s'incorron ancor pene, e censure.

## TITOLO XXVIII.

### *Del Peculio, Lasciti, e Successione de' Cherici.*

Poi delle cose temporal di Chiese
Le temporal di Cherici diciamo.
Il Cherical peculio esser s'intende (*c*)
Il Patrimonio, e ogn'altro, che ave il Cherico
Fuor de' beni di Chiesa, o tal peculio
Quasi castrense, o profettizio sia,
O avventizio: (de' quali nelle civili
Istituzion si tratta pienamente.)
Il Lascito comprende tutto, e quanto (*d*)
Che da qualunque Testamento, o sia
Ultima volontà ciascuno acquista.
Per Successione intendi qualsia modo
Con cui succede alcuno a cose, che altri
Vivendo possedeva. Ascrivi dunque (*e*)



(a) §. *Ex his per totum.* (b) *D. Extrav. ambit.*
(c) *Gloss. hic in verbo Peculio* (d) *L. si quid relictum ff. de Legat.* 1. (e) §. *Generale hic.*

Eccedenti la rendita di trenta
Scudi annual di camera, si suole
Dalla Camera, e suoi Succollettori
Fare lo spoglio, e questo è di tre modi:
Uno per tai pensioni, o beneficj;
Uno per li negozj, o mercanzie,
Che costasse aver fatto il morto Cherico;
E 'l terzo circa i beni, che nel tempo
Dalla sua morte un Regolar tenesse.
Quando la Chiesa è erede, non s' intende
Sotto nome di Chiesa, il suo Prelato, (*a*)
O il Successor del morto; ma se ivi
Canonici vi son, viene il Capitolo
Compreso, e fra di lor Capitolari
Portan peso se vi è, dividon lucri;
Ma se in luogo del morto sostituito
Viene un solo, costui avrà soltanto
De' beni di tal Chiesa allor la cura.
Nè di colui, che pria fu Servo, e poi
Sagri Ordin ricevè, puote il Padrone
Eredità pretender, ma dividesi
In quattro parti: ed una avralla il Vescovo,
Una la Chiesa, un' altra avranno i Poveri,
Ed anche un' altra i Genitor del morto,
Se non saranno Eretici, e quai tali
Incapaci; in qual caso in man del Vescovo
Anderà tal porzione, e lui avrà cura (*b*)
Spenderla della Chiesa in usi, e comodi.
E basti ciò per conclusion del Libro.

*Fine del Libro Secondo.*



(a) §. *nomine, hic.* (b) §. *Final. hic.*

# DELLE CANONICHE
## *ISTITUZIONI*
# LIBRO III.
## TITOLO PRIMO.
### *De' Giudizj, e della lor Divisione.*

DOpo il trattato di Persone, e Cose
Or parliam de' *Giudizj*, e bench' equivoco
Sia di Giudizio il nome, ed alle volte
Significa l'azion: molte altre ancora (*a*)
L'uso della ragion egli significa,
E chi non l'ha, si dice non avere (*b*)
Pieno giudizio: e spesso anche si prende
Per la sentenza, che si fa dal Giudice; (*c*)
Qui noi però in nissun di questi sensi
Prenderemo il Giudizio, ma soltanto
Per quel che sia ordinazion di lite,
O causa: onde quì 'l testo diffiniscelo:
*Discussion della causa, che nel foro* (*d*)
*Rite*, & *recte vien fatta avanti al Giudice*.
O pur con altri: è *un atto* in ver *legitimo* (*e*)
*Di tre persone*, *Attor*, *Giudice*, *e Reo*.
E la causa si dice esser l'origine
Del negozio, e materia del Giudizio. (*f*)
Dividesi perciò il giudizio in prima,
*In Divino*, *ed Umano;* e quello esercita
Iddio sopra di noi o nel presente
Secolo, o nel futuro, e giusta i merti
O ci danna, o ci premia nel suo Regno.

L'U-

(a) *L. in judicio ff. fam. hercisc.*
(b) §. 2. *Inst. Civ. quibus non est perm. fac. test.*
(c) *L. 1. ff. de leg. praest.*
(d) *Hic in principio.*
(e) *DD. in Rubr. ext. eod. tit.*
(f) *Hic in principio.*

*L'Umano* è quel, che esercita il suol Uomo;
Onde perchè due sorti vi son d'uomini
( De' Cattolici parlo ) *Laici*, e *Preti*,
Perciò il Giudizio in *Secolar* dividesi
E *Chiesastico*: quello è quando un Giudice
Laico fra le Parti laiche ancora
Causa laical decide: l'Ecclesiastico,
E' qualora tra Parti ecclesiastiche
Il Giudice chiesastico determina
Causa, o lite a Chiesastici spettante. (*a*)
Onde siccome due sono le Leggi
Canoniche, e Civil, così d'ogn'una
Distinto essere deve il Giudicante.
Quindi non puote un Laico convenirsi (*b*)
Avanti ad un Chiesastico (eccettuando,
Se la causa, che si agita si fusse
Spiritual, e appartenente all'Alma,
Com'è circa il valor del Matrimonio,
O de' Sponsali, o pure sian materie
Di Fede, o Sacramenti, o Benefizj,
Ed altre, che trattar solo si ponno
Dal Giudice Chiesastico ). E egualmente (*c*)
Non può il Cherico un'altro ancor Chiesastico
Convenir, fuorchè avanti al suo Prelato
O Vicario altrimente ei vien deposto,
E perde nella causa il jus che avea.
Nè permettere puote il Reo, ch'è Cherico
Di farsi convenire avanti un Laico,
Non essendo del Foro il privilegio
Come neppur del Canon, personale
A cui rinunziar possan i Cherici,
Ma concessi al Collegio Ecclesiastico
*In genere*, e perciò sono personali,
Nè per patti, rinunzie, o giuramenti
Derogabili son tai privilegj;
E solo allor potrebbe convenirsi (*d*)
Avanti il non suo Giudice alcun Cherico,

Qualor

(a) §. *Summa divisio hic*.
(b) §. *Laicus ergo, hic*.
(c) §. *Pari ratione, hic*.
(d) §. *In Judicem, hic*.

Incappato si trovi in laica mano
E chieda esser rimesso alla sua Curia,
O questa lo ricerchi qual suo suddito,
Se non si vuol rimettere, il Chiesastico
Giudice deve far la cognizione
Se laico, o nò si fusse, e sol presente
A tale cognizione il Pretor sia,
E' conosciuto qual' Ecclesiastico
Tosto si dee rimetter al suo Foro.
Così pur se il prigion per fama pubblica
Si conosce esser Cherico, dee tosto
Rimettersi, e non farsi pria la causa;
E lo stesso dirai se *ante capturam*
Con Tonsura, e con Abito di Cherico
Pubblicamente andava; perchè Cherico (a)
Si presume, finchè costi il contrario.
Ma, se pria d'esser preso, in laicale (b)
Abito sempre andasse, e fu qual Laico
Tenuto, non perchè la Chiericale
Tonsura e veste, in atto, ch'è inceppato
Portar si vede, tosto dee rimettersi,
Ma dopo che si costa il Chiericato;
Perchè un' atto non toglie presunzione
Nata già da molti atti anteriori.
Dopo diviso in Laico, ed in Chiesastico
Il Giudizio, alle fiate l'Ecclesiastico
E' assieme spiritual, perchè la causa (c)
Ch'-s'age, solo all'anima appartiene:
Se al secolo appartiene, è temporale.
Pubblici pur s'appellan gli Giudizj (d)
Che chiunque può del popolo istituire
Per l'utile, ch'il pubblico ricava:
E privati, quando age un'uom privato (e)
Per l'util proprio, o danno ricevuto.
Diconsi universali anche alle volte,

In

(a) *Idem dicendum erit.* (b) §. *Aliud observandum hic.* (c) *Maran. in Specul. p. 4.*
(d) *Inst. Civ. de Public. Judic. tot. tit.*
(e) *L. 1. tot. tit. de priv. delict.*

In cui tutti i suoi jussi alcun domanda:
General, se comprendono più capi;
Particolar, se chiedesi una cosa. (*a*)
Ordinarj Giudizj ancor vi sono (*b*)
Che coll'ordine solito si trattano
E avanti al proprio Giudice ordinario.
Straordinarj son qualora il Giudice (*c*)
E' delegato, o pur non serva l'ordine
Solito del giudizio; onde sommarj [*d*]
Vengon allor chiamati, e senza strepito,
Ma *sola facti veritate inspecta*.
In fine altri giudizj son civili [*e*]
In cui si tratta solo d'interesse;
Altri son criminali, in cui si chiede
Soddisfazion del caso, e ancor castigo
Di colui, che commesso ave il delitto.
Quattro d'ogni giudizio son le parti
Esenzial, senza le quali *improprio*
Appellasi il giudizio; ed è la prima
Che chiamiam *contestazion* di lite,
E consiste in narrar ambe le parti
Quella causa, che s'age avanti il Giudice,
Ch'altri dicono, allora contestata
Esser la lite, quando dassi il termine
Per provar cadaun quel, che l'incombe.
La seconda s'appella *pubblicato*,
Perciocchè contestata ch'è la lite,
Pruova l'Attor la sua intenzione in termine
E'l Reo le sue eccezioni: i testimonj
Depongon ciò, che san per l'uno, e l'altro,
Presentan ambidue le lor scritture
Per prova, ed il termine compiuto
D'ambe parti si pubblican le pruove.
La terza è detta conchiusion di causa,
Perchè aperte le pruove, ed osservate,

Se

(a) *Idem Maran. p.* 4. *dist.* 4. *n.* 2. (b) §. *Est & alia, hic.* [c] §. *Extraordinarium hic.* [e] §. *Rursus, hic.* [f] *Tolosan. Syntag. Jur. lib.* 4. *cap.* 4. *n.* 1.

Se hanno scritture appartenenti a loro
Le producon le parti, allegazioni
Presentan pur per istruzion del Giudice,
E chiudono il processo unitamente.
La quarta è la sentenza, che pronunzia
Il Giudice in tal causa decidendo
Giusta le prove, che negl'atti scorge
E quel ch'hanno allegato ambe le parti, [*a*]
E così terminata vien la lite.
Oltre tai quattro parti, anche altre cose
Nel giudizio richieggonsi; e la prima [*b*]
E' quella *in jus vocatio* nominata;
Che consiste in formar il suo libello,
O comparsa l'Attore, in cui si esprime
Il jus, la pretension, o'l suo interesse,
E lo presenta al Giudice del Reo,
E da questo libello presentato [*c*]
In Corte ha il suo principio ogni litigio,
Perchè in esso proponesi l'azione.
Dopo il libello presentato al Giudice
Si notifica al Reo, quanto ei contiene [*d*]
Acciò risolva se vuol lite, o cede.
Si scrivan tutti gl'atti che si fanno [*e*]
Da ambe le parti da Scrivan fedele
E si formi di essi atti un bel volume,
Qual studiando il Giudice, decida.
Il Giudice *Jus dicens* è appellato,
Essendo egli colui, che mediante
L'autorità ordinaria, o delegata
Ha jus di discettare ogni litigio
Che fra i Sudditi nasce, e unisci in pace. (*f*)
Diverse son de' Giudici le specie:
E sono altri ordinarj, i quai *ab jure*,
O per mandato general, che avranno

Del

---

[a] *L. illicitas §. veritas ff. de offic. Præsid.*
[b] *L. 1. ff. de in jus vocando.* [c] *§. Final. Inst. de pœna tem. lit.* [d] *Auth. offeratur. C. de lit. contest.* [e] *Cap. quoniam contra de probat.*
[f] *L. penult. ff. eod. tit.*

Del suo Superior, posson conoscere
Le cause tutte di color, che sudditi
Sono a sua giurdizion; come son Vescovi, (*a*)
Legati, ed Arcivescovi, e Vicarj
Generali, Altri son straordinarj,
O delegati, e questi qualche causa
Particolar conoscono, che a loro
Dal Giudice ordinario vien commessa. (*b*)

Competente si dice ancor quel Giudice,
Ch' esercita ordinaria, o delegata
Giurisdizion sul Reo, ch'è convenuto;
Incompetente, chi alcun jus non ave
Sovra de' litiganti. Alcuni appellansi
Giudici *a quibus*, o di prima istanza
O primarj, e son quei, che i primi fanno
Quella causa che s'agita *inter Partes*;
Giudici *ad quos*, o di seconda istanza,
O secondarj, o ver d'appellazione (*c*)
Chiamansi quelli, a quai, dopocch' è uscita
Dal Giudice primario la sentenza,
D'essa se ne gravò l'Attore, o il Reo,
Ed appellorno, e questi riconoscere
Debbon se vi è gravame, ed in tal caso
Altrimente decider; ma se giusta
Fu la prima sentenza, allor confermanla;
Onde Superiori essere denno.

Li secondarj a quei di prima istanza,
Altrimente color non ubbidiscono
A trasmettere gl'atti, e jus non hanno
Di riveder la causa già decisa.

Altri per fin s'appellan criminali
Che i delitti conoscono, e castigano;
Civili alcuni, e cause d'interesse
Trattano sol, o pur fra' Cittadini
Decidono i litigj, se mai nascono,
Ed altri son nomati militari,

Che

[a] §. *Igitur hic.* [b] §. *Extraordinarium hic.*
[c] *L.* 1. *ff. quis & à quo.*

Che fra soldati sol cause conoscono. (*a*)
Tutti ponno esser Giudici : eccettuando
Quei , che son specialmente proibiti ,
O dalla consuetudin , come sono (*b*)
I servi , e pur le donne , essendo assurdo ,
Che vil persone , e che donnesco sesso
A nobili comandi , ed al virile ;
O da natura , e si reputan tali
I furiosi , i pupilli , i sordi , e muti ,
Ed i minori ancor d'anni diciotto ,
Perchè senno non han , nè mente sana
Che capace di dar sia legge altrui .
Benchè il minor , se eliggonlo le parti (*c*)
O 'l Principe lo fa per privilegiò
Giudice essere può . *De jure* alcuni
Vengono proibiti , e sono appunto , (*d*)
Que' , che furon privati dall' uffizio
Per lor delitti , od ingiustizie , od altro .
Tutti altri , eccetto questi , essere ponno
Giudici , nè fa specie , che alle volte
In cause special son ricusati
Quai sospetti , perchè universalmente
Giudici sempre son , ed il sospetto (*e*)
Si restringe a tal causa , o tal persona
Dar Giudici color possono , a cui
Ciò concede la legge , od il Senato .
*De Canonico Jure* danno i Giudici
Quei , che son ordinarj ; o delegati (*f*)
Da Prence , che non ha superiore ,
Benchè lui delegati nemmen ponno
Suddelegar , se propriamente eletta
L'industria fu della di lor persona (*g*)
A qualche causa ; e quando ciò non corre ,
Mo-

[a] *Rubr. C. ut omn. Jud. tam Civ. quam Milit.*
[b] *L. 2. l. quod attinet de reg. jur.*
[c] *L. cum Prætor. de Jud. ubi Glos.*
[d] *L. Cassius . ff. de re judic.* [e] *L. apertissimi C. de Judic.* [f] *Abb. in cap. Pastoralis de off. deleg.* [g] *§. Possunt autem .*

Motivo aver dovran di delegare,
E che al terzo non dia già nocumento (*a*)
Tal suddelegazion; non può altrimente.
Or quantunque sia tal l'autoritate
Del delegato *a Principe*, non puote
Nel giudizio civil forzar la parte
A venirgli in presenza, se non ave
Mandato special, o se nol sforza
Per ragione di dir la veritate,
O per giurare di calunnia, ovvero (*b*)
Per altra urgenza, che tal' atto esigga.
Nè men può delegare a chi che sia,
Ma a persone ottenenti dignitate,
O Personato, o sian di Cattedrale
Canonici alla men, degni, e periti. (*c*)
Di più non uno solo, ma più Giudici
In una causa istessa dar si ponno,
E costoro *conjunctim* fan la causa;
Se pur la commission non è con clausula,
Che, non potendo tutti intervenire,
Possan gli altri decider, che in tal caso
La lite terminar ponno i presenti (*d*)
Nè vagliono gl'assenti a delegare,
Altri in lor vece a terminar la causa,
Ma confermar ciò, ch' i presenti han fatto. (*e*)
I presenti però decider possono
Senza gl'altri, qualor sono impediti
Li Consoli, o non vonno intervenire, (*f*)
Altrimente non ha luogo la clausula.
Nota, che se la causa è a più commessa,
Un delli Commissarj incominciando,
Gl'altri intromettere poscia non si ponno;
Se non nel caso, che quel fusse infermo,
O fusse da motivo altro impedito, (*g*)
O ricusasse *ex dolo* ei proseguire.

E la

[a] *Cap. Pastoralis cit. & ibi Abb.*
[b] §. *Non tamen hic.*
[c] §. *Sed nec, hic.*
[d] §. *Item, hic.*
[e] §. *Plane, hic.*
[f] §. *Hoc tamen.*
[g] §. *Porrò hic.*

E la giurisdizion perpetuata
Per un de' Commissarj, insin che vive
Il committente, perpetuata è ancora
Per tutti quei, che son concommissarj. (a)
Sempre però, sia un, sian più li Giudici,
E da chiunque si sia sian delegati,
Del lor mandato deggion fedelmente (b)
Osservare il tenor, nè preterirlo
Attentati commettono altrimente.
Può però il Delegato, se mai alcuno
La sua giurisdizion turbar tentasse,
O impedir, o da lui chiamato, avesse
Ricusato ubidire, in casi tali
E simili punire i contumaci,
Perchè chi delegò la giurdizione,
Di mantenerla il modo anche delega. (c)
Così ammettere può eccezion legitime, (d)
Quantunque ciò non spieghi il suo mandato.
E qualora si agisse per un fondo, (e)
Qual' il Reo *dolo malo* ha già venduto
Ad altro, per sfugir, o mutar foro,
Il Delegato puote allora, il terzo
Che quel fondo comprò, stringer a stare
Al suo giudizio, e terminar la lite;
E puote finalmente il Delegato (f)
A pigliar certo informo in certo luogo,
Non essendo sicuro un luogo tale,
Altro sciegliere, in cui l'informo accapi,
Sicuramente, e senz' alcun disturbo;
O se altra causa urgente anch' il richieda.
Ciò s'intende però del Delegato (g)
Dalla Sede Apostolica soltanto.
Regolarmente star tutti in giudizio
Possono, tanto *activè*, *quam passivè*.

P Se

(a) §. *Jurisdictione hic*. (b) §. *Sed sive hic*.
(c) §. *Planè hic*, *cap.* 1, *de offic. deleg.*
(d) §. *Rationibus*, *hic*. (e) §. *Sed et si hic*, *cap.* 1. *de al. Jud. mut. causa facta*
(f) §. *Simili*, *hic*. (g) *Cap. statuam de off. deleg. in 6.*

Se non son proibiti specialmente,
Com' è il Servo, (qual fuori delle cause (a)
Di pubblica utilitate, o libertate
Nè conviene, nè d' altri è convenuto)
Così i Monaci ancor, li Furiosi, (b)
Li Prodighi, i Pupilli, i Sordi, e Muti
Senza Tutore, o Curatore: ancora (c)
Sono i Scomunicati in ciò compresi: (d)
E il Magistrato insin che sta in uffizio; (e)
Come si dice ancor degl' illegitimi. (f)
L' ordin Giudiziario altro è d' essenza,
Ed altro accidental: quel mai si lascia, (g)
Questo ometter si puote. Or spetta al primo
Che del Reo competente sia lo Giudice:
Ch' a lui si dia il libello continente
L' azione dell' Attor: e poscia al Reo
Di lui la copia a fine, che determini:
Che il termine si assegni, in cui l' Attore
La sua intenzion, e 'l Reo le sue eccezioni
Possin provare, e contestar la lite:
Che il pubblicato faccisi, e 'l concluso:
Che si decreti infin sul già provato;
Con dar in ciascun atto de' cennati
Dilazion competente, e sempre citisi (h)
Le parti, per non dir di nullitate.
Spetta all' ordine poscia accidentale
Il dare le cauzion *de stando juri*,
E di pagar ciò, che sarà deciso,
E di rifar le spese al vincitore.
L' opponere repulsa a i Testimonj,
Ed al Procurator, che tal si mostri.
Il giurar di calunnia, e simil cose,
Senza cui lo giudizio anche consiste;

E que-

---

(a) *L. Servus C. de Judiciis. l. cum certis ff. eodem.*
(b) *Auth. ingressi C. de Sacros. Eccl.* (c) *L. 1. & tot. tit. c. qui legit. pers.* (d) *C. Intelleximus extr. cod. tit.* (e) *L. pars literarum ff. eod.*
(f) *L. fin. C. de Procurat.* (g) *L. 1. ff. de Appellat.*
(h) *L. properandum C. de Judic.*

E questo sol si forma in quelle cose
Che inducon obbliganza, e son dovute,
Perchè l' azion è un jus di comparire
A cercar quel ch'è suo, non quel, ch'è d'altri. (*a*)
Or finisce il Giudizio in varj modi.
Prima col tempo: ed è se si commette
Causa, che si decida in tempo certo,
Tal tempo osservar dev' il Delegato. (*b*)
Così di controversie criminali
Se passa il biennio, e dorme ancor la causa,
Nè si prosiegue dall' Accusatore, (*c*)
Spira l' azione: ed anche col triennio
Nelle civil: finisce per secondo (*d*)
La causa, qualor dassi la sentenza: (*e*)
Finisce col finir la Giurdizione
Del Giudicante, ed è qualor, (*re integra*)
Chi Giurdizion gli diede, glie la toglie,
O rivocando *expressè* il suo mandato; (*f*)
O *tacitè*, ed è quando il delegante,
*Instante Parte*, cita, agita, ed opra
Nella causa, che avea già delegata;
E si dice la cosa essere *integra*,
Qualor non precedette citazione. (*g*)
Finisce ancor morendo il delegante,
O 'l delegato: e se fussero molti (*h*)
Li delegati, allor morendo un d' essi,
(*Re integra*) sospesi anche son gl' altri. (*i*)
Così pur si finisce, se impedito
Viene *de jure* il delegato, o sia
Quando infame diventa; o pur *de facto*,
Qualor da infermità vien trattenuto. [*k*]



(a) *Inst. civ. de act.* §. 1. (b) §. *Sed & cum, hic.*
(c) *L. 1. tot. C. ut intra certum temp. crim. q. term.*
(d) *L. properandum C. de judic.* (e) *L. 1. & tot. tit. ff. de re judic.* (f) *C. quamvis de offic. deleg. in 6.* (g) *Cap. relatum de offic. deleg.* (h) §. *Mor.* [illegible]
(i) *Cap. si delegatus. Cap. Relatum.*
(k) §. *Sed etsi hic.*

Lo ſteſſo dì ſe il delegato *a Principe*
Per ſe, o per altri ha già in eſſecuzione
Mandato la ſentenza, e così affatto,
E' finito il ſuo officio: perchè ſolo [a]
Il delegato far, non eſeguire
Può la ſentenza, ch'egli ſteſſo ha fatta. (b)
Se poi il Giudice iſteſſo ſi diceſſe
Eſſer incompetente, allor finiſce
Talmente lo Giudizio, che neppure
Le parti acconſentendo, ei puote agire; [c]
E così pure alla perfin finiſce
La Giurdizion del Giudice, ſe alcuna
Delle parti il ricuſa, e ciò per cauſa
Legittima, com'è, s'è conſanguineo,
Affine, Familiare, od Avvocato [d]
Dell'altra parte, o in cauſa intereſſato.
Onde ſe fuſſer due li delegati
Dalla Sede Apoſtolica, e vi fuſſe
Nel mandato la clauſola, che eſſendo
Un'impedito, l'altro ſolo agiſſe,
In caſo tale puote il non ſoſpetto
Da ſe la cauſa proſeguir: ma eſſendo
Semplice, e puro il lor mandato, allora
Ambi devon procedere, ed uniti,
E così l'un ſoſpetto, e ricuſato, [e]
L'altro ſoſpeſo vien tacitamente.
Se però ſi ricuſa il delegato
Del Veſcovo, o 'l Vicario Generale,
Provata avanti a lui la cauſa eſpreſſa [f]
Del ſoſpetto, egli ſteſſo agiſce il Veſcovo.

TI-

(a) §. *Idem juris cap. in literis de off. Deleg.*
(b) *Cap. Paſtoralis de off. Delegati.*
(c) §. *Item, hic.* (d) §. *Recuſatione, hic.*
(e) *d. Cap. ſuſpicionis, C. ſi contrà de off. Deleg. in 6.*
(f) *d. Cap. ſi contra.*

# TITOLO II.

## *De' Procuratori*.

PErchè non sempre nel Giudizio assiste
Il Principal, ma pur altri destina,
Che le sue veci eserciti, e s'appella
*Procurator*, che col di lui mandato
Le sue parti sostien. Dopo i Giudizj
Di tal Procurator facciam discorso.
*Procurator* quegli è, che col mandato (a)
Del Principal li suoi negozj; o cause
Amministra, o pur tratta. Onde colui
Che da Universitate, o da Collegio
Si destina, per far loro negozj
*Sindaco* vien chiamato; e se privata
Persona a ciò l'elligge, il nome acquista
Di suo *Procurator*. Quindi a i negozj, (b)
Ed alle cause ancor si suole eliggere
Procurator; con questo sol divario,
Che pe' negozj, aver deve di etate
Anni diece, e poi sette; ma alle cause
Non men di venticinque egli s'eligge. (c)
E pure nelle cause spirituali,
Basta, che puber sia la Donna, e l'Uomo (d)
Per poter in Giudizio essere entrambi
Non sol per se; per Procurante ancora,
Non ostante che al Padre sian soggetti;
Onde il Maschio minor d'anni quattordici, (e)
Di dodici la Donna, agir non ponno,
Nè far Procuratore in cause tali,
Ma assegnar li si deve un Curatore,
O pur Procurator costituire
Dal Vescovo, o Vicario Generale;
E lo stesso far puote il Delegato [f]

 Dal

(a) *Hic in principio tit.* (b) §. *Porro hic*.
(c) §. *Potest hic*. (d) §. *Aliud tamen hic*.
(e) §. *Quod quartum decimum, hic.*
(f) §. *Quin etiam hic*.

Dal Papa in quelle cause spirituali,
Che avanti a lui si trattan; anzi ancora
Il suo Suddelegato, che ambi eliggere
All'Impuberi ponno il Curatore,
Od il Procurator, per tali cause.
Procurator ciascuno esser puole,
Che non sia specialmente proibito,
Come sono le Donne nelle cause, (*a*)
E li minor, d'anni venticinque,
Li Soldati, e color che sono *in Sacris*. (*b*)
Anzi a questi ordinati di Sagri Ordini
E' vietato ancor da Principali,
Ne' Tribunali, e Corti non Chiesastiche,
Comparire in Giudizio, se non fusse
O a prò di miserabili persone,
O per necessità di loro Chiesa,
O per causa lor propria, o de' congionti, [*c*]
E *gratis*, non per paga: e dì lo stesso
Pelli Monaci ancora, e Regolari. [*d*]
Anche i Scomunicati son proibiti [*e*]
Agir, o in proprio nome, o nell'altrui
Anzi il Procurator d'alcun Collegio,
Od Universitate, in cui vi sono [*f*]
Scomunicati, ricusar si puole
E non ammetter ne' seguenti casi;
Cioè, qualor li stessi Censurati
Son de' Costituenti, e perciò espressi
Nel mandato: o pur quando in altre fiate
Per loro autorità costituito
Si sia il Procuratore; o pur qualora
Sapendo lor censura i Collegiali,
L'ammisero con loro all'elezione
Di tal Procuratore. I furiosi [*g*]
Son anche proibiti, e pur gl'infami.

Ei

(a) *L. minor*, *l. neque*, *ff. eod. tit.*
(b) §. *Deo autem*.
(c) §. *Postulandi*, *hic*
(d) §. *Idem*, *hic*.
(e) §. *Hi verò*, *hic*.
(f) §. *Sed bellè*, *hic*.
(g) §. *Furiosus*, *hic*. *L. Servus C. de Judic.*

E i Servi, che in Giudizio esser non ponno;
Nè invito alcun s'elige, e ripugnante, (a)
Ma volente; e s'eligon quanti voglionsi;
Onde qualor son più Procuratori [b]
Se nel mandato non vi è apposta clausula
*In solidum*, che può l'un senza l'altro?
Se tal clausula vi è, chi di lor prima
Ad agire comincia, è preferito,
Se il mandato altrimente non esprime;
Perchè in tal caso, se chi è stato il primo
Ad agir, sia impedito, o non voglia agire,
Ed impedito non comise ad altri
Le sue veci, al compagno allor ben lice
Intraprender la causa incominciata,
E proseguirla. E' sempre necessario
Però che del mandato si osservassero [c]
*Ad unguem* le parole; onde se eligesi
Procurator con general mandato,
Non perchè si dicesse, che far possa
Tutto quel che special mandato esige,
Per questo lo può far; ma fallo allora,
Che alcune delle cose, che richiedono
Mandato special, vengono espresse,
Perchè allor si comprendon le consimili,
Ma non mai le maggior, nè le più gravi; [d]
Quindi non lice a tal Procuratore
Contro un provisto, o eletto a dignitate
Opponere difetto, over delitto.
Puote il Procuratore de' negozj [e]
Sostituir non un, ma quanti vuole;
Non puote il Giudiziario, eccetto il caso
Se è stato lui, che contestò la lite,
E così della causa è Padron fatto;
O se Procurator fusse *in rem suam*,
O il Principal tal facoltà gli diede.
Costituir può ognun Procuratore,



(a) *L. invitus. C. eod.* (b) §. *Et tam unus hic.*
(c) §. *Sed sivè unus hic.* (d) §. *Crimina, hic.*
(e) §. *Sed & illud.*

Se proibito non gl'è; ſiccome ſono
I Minori, che ſenza il Curatore [*a*]
Procurator coſtituir non ponno;
Così nel ſpiritual neppur gl'impuberi
Senz'aſſenſo del Veſcovo, o Vicario. [*b*]
Vi ſon perſone poi, che a forza devono
Tener Procurator, che le lor cauſe,
Ed affari trattar poſſa, e tai ſono
Comunità, Collegj, Uomini illuſtri, [*c*]
Prelati, e quei che ſono di Scomunica
Maggior ligati, che non han commercio. [*d*]
In ogni cauſa ancor coſtituire
Si può Procurator eccetto ſolo [*e*]
Le criminal, in cui ne' cinque caſi
Seguenti lice ſol coſtituirlo.
Ed è per propulſar l'ingiuria fatta [*f*]
Ad Uomo illuſtre: per ſcuſare ancora
La contumacia incorſa da chi è reo: [*g*]
Per proporre eccezion contro colui [*h*]
Che accusò: ſe leggier fuſſe il delitto [*i*]
Di cui criminalmente in curia s'age:
O pur è grave, e s'age civilmente. [*k*]
Fuori però di detti caſi, ancora [*l*]
In delitti di alcun che fu Tutore
E mal'amminiſtrò: in cauſe pure
D'ingratitudin, ed in altre ſimili [*m*]
Non ſi ſuol ricuſar Procuratore.
Siccome ſpecial mandato eſigeſi
Per certi atti da farſi, com'è appunto

Quan.

---

[a] *L. non eò minus. C. eod.* [b] *Tex. in d. C. fin. de judic. in 6.* [c] *C. cum ſumus 9 q.3. l.quicumq. C. eodem.Cap. qui Epiſcopus 5.q.3.*
(d) *C. intelleximus extr. de judiciis.*
[e] *§. Non tamen, hic.* [f] *L. fin. eod. de injur.*
[g] *Cap.Reo.23.q.6.* (h) *Cap.de his eod. de accuſat.*
[i] *L. levia ff. de accuſ.* (k) *Cap. tua eod.*
[l] *L. non ſolum §. fin. ff. eodem.*
[m] *L. Sed hæ perſonæ §. 1. ff. eod.*

Quando di sospezion si tratta; o pure [a]
Di restituire *in integrum*, e ancora
Per giurare nell' alma del mandante,
A giurar di calunnia, per richiedere [b]
L'assoluzione in forma in faccia altrui;
E lo stesso dirai nell' Interdetto
*De deducendis*, o *exhibendis litteris*, [c]
Ed altri casi ancor, che quì tralascio,
Perchè ne tratta appien Speculatore. [d]
Rivocansi in due modi i Procuranti,
*Expressè*, rivocando il Principale [e]
Il mandato primier: *tacitamente*,
Se il Principal costituisce un altro
Nella causa, o la fa da se medesmo
Non per coadjuvare il mandatario,
Ma per escluder lui, lo che apparire
Dee da segni, parole, o congetture.
Ma non procede ciò, se il Procurante
Tu avrai costituito colla clausola, [f]
Che sia Procuratore nella tua assenza,
Trattando tu la causa, allor non stimasi
Rivocato, ma in ogni assenza tua
Farà lui le tue veci, e le tue parti.
Se poi un Procurator sostituisse [g]
Altro in sua vece, rivocar nol puote
Se di rivocazion non fa menzione
Il suo mandato. Ancor devi avvertire,
Che se un Procuratore alcun destina [h]
Ad una, od a più cause, o a tutte insieme,
Ed esso in una, o due sostituisce,
Puote le rimanenti egli trattare.
E lo stesso dirai di un Delegato [i]

Ge-

---

[a] *L. non solum cit. l. illud §. si talis ff. de minor.*
[b] *Cap. petit. ext. eod. tit.* [c] *L. Pomp. ff. eod. tit.* [d] *Tit. de Proc. num. 4.*
[e] *§. Jamdiu autem durat. hic.* [f] *§. Sed si eumdem Titium; hic.* (g) *§. Hæc autem, hic.* (h) *§. Sed si cum ad plures, hic.*
(i) *L. cum Prætor §. fin. de judic.*

Generalmente da altri, che da un Prence,
Perchè se alcune cause ei suddelega,
L'altre per se trattar non gl'è vietato.
*Quandocumque* rivocasi il mandato
O prima, o poi, ch'ei contestò la lite
Sintanto, che *ignoratur revocatio*, (a)
Vagliono tutti gl'atti, che lui fece:
Fuorchè nel matrimonio, il quale è nullo,
*Quandocumque* sortì rivocazione, [b]
Nè giova l'ignoranza a farlo valido,
Perchè manca il consenso di colui,
Senza di cui contratto non può dirsi.
Morendo il costituente, il costituto [c]
Cessa ancor dal suo ufizio, anche se avesse
La causa incominciato. Alla perfine
Si rivoca il mandato ogni qual volta
Pentesi il costituente averlo fatto,
*Re integra*, e pria che quel s'intrometta;
Ma se *res non est integra*, e accettato
Ave il Procurator, ed eseguito
Il negozio commessoli, o la causa,
Tenuto è 'l costituente ad osservare [d]
Quanto nel suo mandato avea prescritto.
Da tal mandato di Procura in fine
Nascer soglion due azion: l'una diretta
Che compete al mandante, ed a suoi eredi
Contra il Procurator costituito:
L'altra contraria, ed a costui compete, [e]
Ed a suoi successor contro il mandante.

TI-

(a) §. *Ad haec hic*, *cap. mandato*. *eod.*
[b] §. *Non sit hic*. [c] §. *Morte hic*. *Clem. fin. eod. tit.* (d) *Cap. licet. eod. in 6.* §. *at litteris hic*. (e) §. *Igitur Inst. Civil. de oblig. quae ex quasi cont. nasc.*

# TITOLO III.

## *De' Patti, e Transazioni.*

Visti i giudizj, e le persone, che opranli;
Perchè l'evento dubbio delle liti
Spesso fa tralasciarle, onde decidonsi
Con *Patti*, o *Transazion*, d'essi trattiamo.
Il Patto adunque è: *Un placito, o consenso* (a)
*Di due, o più persone in un affare*
*Medesimo;* e 'l suo nome ha dalla pace,
Qual mette fra le parti, uniformandole
Entrambe ad un medesimo volere.
La Transazion è: *Un patto non gratuito* (b)
*D'una cosa dubiosa, o lite incerta.*
Si dice: *non gratuito*, perchè sempre
Per sua natura vuol la Transazione,
Che si dia qualche cosa, o si prometta,
O si rimetta almeno infra le Patti. (c)
De' Patti varie son le specie, e prima
Dividonsi in *legitimi*, che fannosi
Secondo, che dispongono le leggi;
E *Illegitimi a jure* riprovati, (d)
E come tali illeciti. Vi sono
Li Patti *Personali*, e quelli sono,
Che con Persona special si fanno,
Nè tal persona eccedon. Altri *Reali* (e)
Che sopra cosa certa si conchiudono.
D'ogni cosa possiam noi pattizare.
O transiger (se pur cose non sono)
A transiger vietate, o a patteggiare.
Ed ogni patto fatto *inter quoscumque* (f)

Osser-

---

[a] *Ulpian. in l.* 1. §. *est autem pactio ff. eodem.*
[b] *Item Ulp. in l.* 1. *ff. de Transact.*
[c] *L. Transactio nullo dato* C. *de Trans.*
[d] *L. Pacta, quæ contr.* C. *de Pact.*
[e] *DD. in Rubr. ff. de Pact.*
[f] §. *Et quidem, hic.*

Osservare si dee tal, qual si fece.
Non val primieramente il Patto: quando
Sopra cosa s'appone, che *in natura* (*a*)
*Rerum* già non esiste: o sopra cose
Ch'esiston, ma non sono nel commercio (*b*)
Di noi, che possiam d'esse disporre,
Come son Cose Sagre, Religiose,
E Sante; onde ogni patto è vano, e nullo
Circa le collazioni, o le proviste,
Nominazion'ancora, e istituzioni (*c*)
Di beneficj, o cose spirituali:
Come pur riprovato, e condennato
E' il Patto *de futura successione* (*d*)
Nella Chiesa di Dio. Così per anche
Ogn'illecito patto, o disonesto,
O impossibil *de jure quia prohibitum*, (*e*)
O *de facto*, perchè non è fattibile,
E' nullo, e non induce obligazione.
Un patto molte fiate, che sarebbe
Per altro nullo, essendo ristorato
Con giuramento, val: sia per esempio:
Se una figlia, nel mentre và a marito
Fa patto con suo Padre, esser contenta
Della dote già avuta, ed alli beni
Paterni non aver più pretensione,
Se giura sù tal patto, egli ha vigore,
Tutto che per civil legge non vaglia. (*f*)
Così, se io patteggiassi di oggi eliggere
Un successor nel benefizio mio
Chiesastico, un tal patto s'è firmato (*g*)
Colla papale autoritate è valido.
Ma il successor a se far non può il Papa.

Onde

---

[a] *L. domum ff. de contrab. empt.* [b] §. *Idem juris Pact. de inutil. stip.* (c) *C. quàm pia 1. q. 1. cum concord.* (d) *Cap. accepimus ext. eod.* [e] §. *Quod si hic.*
[f] *L. Pactum quod dotali C. de Pactis.*
[g] *Cap. accepimus. Cap. pet. 7. q. 1. Abb. in d. cap. accepimus.*

Onde ogni patto, ch'è di Simonia
Sospetto, è nullo affatto. e condennato.
Ciò, che de' Patti abbiamo detto, ha luogo (a)
Pur nelle Transazioni, qual si fanno
In quelle cose sol, che proibite
Non son; e queste son le spirituali,
Sopra di cui non val la Transazione. (b)
Nè sopra cose matrimoniali
Vale mai Transazion, perchè disgiungersi
Non può quel nodo, che ha congionto Iddio (c)
L'effetto principal di qualsia patto,
E' che lega colui, che fatto l'ave (d)
Coll'osservanza: l'uom dalla parola
E fedeltà distinguesi da' Bruti.
Quindi anche gl' indulti Pontificj (e)
Derogare si ponno a via di patti,
O sian antecedenti, o successivi
Al privilegio, o grazia, ch'è impetrata.
La Transazione d'un'effetto è madre,
Ed è, che mette termine alle liti; (f)
Onde la Transazion fatta a dovere
Alla sentenza giudizial s'uguaglia,
Ed ha la stessa forza, ed osservanza.

## TITOLO IV.

### *Degli Arbitri.*

PErchè sovente ad evitar litigj
Avvien, che fra le parti si convenga
Di star a quel, che gl' *Arbitri* decidono,
Perciò quì di detti Arbitri trattiamo:
Onde Arbitri si dicon propriamente

Quei,

[a] §. *Transactiones hic.* [b] *Cap. constitutus. ext. de Transact.* (c) *Cap. fin. de Trans. Cap. quos Deus 33. q. 2.* [d] §. *Et quidem hic.* [e] §. *Quod quidem, hic.*
[f] *Cap. 1. de Transact.*

Quei, che niffuna avendo Giurdizione (*a*)
Per confenfo comun de' litiganti
In Giudici fi eliggon, promettendo
Anche effe parti, quanto quei decidono
Rato averlo, accettarlo, ed efeguirlo.
Tutti Arbitri effer poffon, quelli eccetti, (*b*)
Che fuffer fpecialmente proibiti,
Come fon Servi, Regolari, e Monaci, (*c*)
Ch' al Padrone, ed a Dio fervir fol denno;
Gl' Eretici, Scifmatici, ed Apoftati;
Infedeli arbitrare *inter fideles*
Son vietati, e così chi di fcomunica
Maggiore fon ligati *ex propria culpa*.
Non che vi fiano tefti efpreffi, o leggi
Tai perfone efcludenti, ma s' intendono (*d*)
*Ex mente Jurium*, fenza dubbio efclufi.
Li laici fopra caufe fpirituali
Regolarmente non s' eligon Arbitri (*e*)
Se almen a lor non è congionto un Cherico;
O pur le parti in effi comprometranfi
Con un' autorità, che fia apoftolica;
Perchè oneftà non vuol, che dicifore
Un Laico fia di cofe ecclefiaftiche.
Come le donne ancor fon proibite, (*f*)
Se qualche confuetudine del luogo
Non daffe ad effe ancor tal giurdizione;
Come farian de Principi le Mogli;
Ma fe fuffe lor proprio il Principato
Bifogno non avrian di confuetudine (*g*)
Che il poter lor darebbe il jus comune;
Nè s' efcludono già perchè incapaci
Fuffero, come i Servi, ma il motivo

E', che

[a] §. *primo hic*; *cap. a judicibus* 2. *qu*. 7.
[b] §. *Ceteri hic*. [c] §. *Sed neque Servi*, *hic per totum*. (d) *Peruf. in Tract. de Arbitr. l.4. cap.6. & 9. Glof. hic ver. poterunt*.
(e) §. *Sed nec in eum*, *hic*. [f] §. *Fœminæ quoque hic*. (g) *Ab. & Innoc. C. in dilecti. ext. eod.*

E', che sarebbe disdicevol molto
Che dalla donnà l'uom bisogno avesse
Per dicision di controversie sue. (*a*)
Nota, che, quando un Giudice ordinario
O delegato ancor, dar dee sentenza (*b*)
In causa che si agisce, pria di darsi
Sentenza tal, possono ben le parti
Comprometter nel Giudice medesimo,
E starsene amendue a quanto ei dice,
E la sentenza allora ancora è *laudo*,
Tanto, che niuna delle parti appella.
Tutti ponno eziandio le proprie cause
Compromettter, purchè l'età legitima (*c*)
Maggiore avesser, e giudizio, e senno;
E possano dispor di quella cosa
Che allor si controverte; onde li Servi
Monaci, e Regolar che non han proprio,
Compromettter non ponno, ed anch' Eretici, (*d*)
Scismatici, Infedel, Scomunicati.
Tutte le cause ancor si compromettono
Eccettuando sol le proibite; (*e*)
E son di libertà le cause, e quelle
Di Filiazioni, Nozze, Monacato,
E di Restituzione per intiero,
Ed ancor controversie criminali.
Ma se di matrimonio spirituale (*f*)
Causa si tratta, compromettter puossi.
Il *Compromesso* è quasi certa spezie
Di Transazion, ed imita il Giudizio: (*g*).
Onde altro non è, che *un' amicabile*,
*Convenzion delle parti litiganti*,
*Ch' il jus di giudicar la lor prudenza*,
*E deciderla, il danno a chi lor pare*,

Ed

[a] *Arg. cap. quanto, de foro comp.* [b] §. *Sed etsi hic. Cap. nisi de Præb.* [c] *Glos. in* §. *sicuti hic.* [d] *Vide Perus. in Tr. de Arbitr. lib.* 2. [e] §. *Pleraque hic.*
(f) §. *Quod autem, hic.* [g] *L.* 1. *ff. de excep. arbitr.*

*Ed al lor laudo, o decision si stanno.*
Finisce il compromesso, allorchè gl' Arbitri (a)
La sentenza pronunzian (detta *Laudo*)
Sulla causa, che a loro han compromessa
Le Parti litiganti e pur finisce (b)
Se passa il tempo, che nel compromesso
Stabilito si è per terminare
Tal causa, e in tempo tal non fu decisa;
Siccome spira ancor se muojon gl' Arbitri; (c)
O li Compromittenti in quel sol caso,
Che avesser compromesso sol per loro,
Non già per i suoi Eredi, e Successori,
Perchè allor anche questi son tenuti
Servar il Compromesso, e star al Laudo:
Anzi, morendo un sol, se son più Arbitri,
Pur spira il Compromesso, se altrimente
Nel formarlo non fossesi espressato.
Ed in altri modi ancor finisce, e spira (d)
Del che tratta in diffuso il Perugino.

## TITOLO V.

### *Della Chiamata in Corte.*

SE, nè con patti, nè con transazioni
Si convengon le Parti, e neppur s' arbitra
La causa, dee venirsi nel Giudizio,
Il cui principio è detto *in jus vocatio;* (e)
Ed è la citazion del Reo, che venga
Dal Giudice a difendere il suo jusso, (f)
Tutti coloro ponno in jus chiamare
Che in Giudizio esser ponno, e non tenuti (g)
Sono a portar rispetto, e riverenza;
Come sono li Figli, e li Liberti;
Verso i Padri, e Padroni, e simil'altri,

Per-

(a) §. *Finiuntur*, *hic*. (b) §. *Lapsu temporis*, *hic*.
(c) §. *Mortis quoq. hic*. [d] *Perus. tract. de Arb. lib.* 13.
[e] §. *Omnium hic*. §. *fin. Inst. Civ. de pœna tem. litig.*
[f] *L.* 1. *ff. eod.* [g] *L.* 4. *cum seqq. ff. eod.*

Perchè agire volendo tai Persone
Soggette, devon pria cercar la venia
Tutti ancora citar si ponno in Corte
Color, con cui è permesso litigare, (a)
E che sono Persone in ver legitime
Di stare nel Giudizio: onde li Servi,
I Pupilli, i Minori inutilmente
Si citan, che non son atte persone.
Che necessaria sia la citazione
In qualunque giudizio, e causa, o lite
Natural, e civil ragion lo detta,
Non dovendo un'assente, o qualunqu'altro (b)
Iscio della causa, ed indifeso
Condannarsi, e saria troppa ingiustizia.
Nulla è la *citazion* per quattro capi:
Primo se alcun si cita a comparire
In presenza d'un Giudice non suo,
Perchè Giudice tal *nulliter* cita, (c)
Non avendo alcun jus sopra il citato,
E questo a comparir non è tenuto.
Se però si citasse alcuno avanti (d)
Al Giudice suo proprio competente,
E poi ad altro Giudice il citato
Si rendesse soggetto, per ragione
Che prevenuto fu dal primo Giudice,
In presenza di lui dee comparire.
Dal che appare, che può la citazione (e)
Perpetuar la giurdizion d'un Giudice
O che Ordinario sia, o Delegato.
E' nulla ancor la citazion, se il Reo
Spogliato *ad instantiam Spoliatoris* (f)
Si cita, perchè allora non è tenuto
Di comparir, se pria non è intero

Q Re-

(a) *L.* 1. *& tot. tit. C. qui legitim. pers. habent standi.*
(b) *L. absentem ff. de pæn. l. de uno quoque ff. de re judic.* (c) §. *Fit tamen, hic.*
(d) §. *Si tamen contigerit, hic.*
(e) *Cap. licet de offic. delegat.*
(f) §. *Eodem juris, hic.*

Restituito a quanto li fu tolto.
Per secondo l'è nulla, allor che il loco (a)
Dove si cita, alcun non è soggetto
Al Giudice, che fa citare il Reo,
Perchè fuor territorio a se spettante;
O pur si cita a comparire in luogo
Non tuto, o pestilente, o simil altro,
Perchè allora nè pure a comparire
Vien astretto il citato; ed è sì nulla
La citazione fuor di territorio,
Ch'eziandio consentendo ambe le parti (b)
Convalidar non puossi. Ma ciò luogo
Non ha, quando si cita sopra il termine. (c)
Se poi in un luogo incerto alcun si cita,
E dove comparir non sa il citato,
Ove il solito fu, lui comparisca. (d)
Terzo, la citazion nulla si rende
Qualor ella si facci in dì feriato
Ad onore di Dio, qual son le Feste; (e)
O pur termin brevissimo s'assegna
In cui non può il citato comparire. (f)
Ma se atti si fan stragiudiziali
Validi son, ma illeciti in tai tempi; (g)
Se pur non falli leciti l'urgenza,
Che altro tempo non dasse, o causa fusse
Delle pie, o di persone miserabili,
In quali cause di misericordia
Non si riguarda a giorni feriati,
Ed altre ancor, comprese in questi versi,
Dell'Abate in *capitulo de feriis:* (h)
*Hæc faciunt causas festis tractare diebus:*
*Pax: scelus admissum: manumissio: res petitura:*
*Ter-*

(a) §. *Locus, hic.* (b) *Cap. statutum §. in nullo de rescript. in 6.* (c) *Clem.* 1. *de foro compet.* (d) *L. si locus ff. de Judic.*
(e) §. *Sed etsi hic. Abb. in cap. fin. de feriis.*
(f) *Cap.* 1. 5. *q.* 2. *& cap. Primates per tot. q.*
(g) *L. actus Cod. de Feriis.*
(h) *Abb. in cap. final. de feriis.*

*Terminus expirans: mora testis abesse volentis.*
*Cumque potestatis Patria jus Filius exit.*
Oltre de' quali casi, anche le Parti
Consentendo, vigor non ha il processo
Se fu formato in feriati giorni. (*a*)
Ma le ferie introdotte *in gratiam hominum*
Come della raccolta, e la vendemia,
Possono ben le parti rinunziarle; (*b*)
Non già così le ferie repentine
Per qualche felicissimo successo
Del Principe, o Sovrano, nelle guerre.
O pel natal di qualche suo rampollo.
O per nozze che fece; e osservar debbonsi,
Perchè ferie cotali le introduce
Il Prence, e come tal son quasi legge. (*c*)
Validi sono ancora, e non illeciti
Gl'atti di volontaria giurdizione,
Che di farsi in tal dì causa vi fusse. (*d*)
Per quarto è nulla allor la citazione,
Qualor si pecca nella forma di essa,
Come s'alcun si cita a comparire (*e*)
Avanti un Delegato, e non s'include,
O almen non si spiega *in citatione*
La sua delegazion, ch'ha su tal causa;
O non s'esprime in luogo, in cui si risiede
Tal Delegato, se non a luogo fisso,
O se più delle due legal diete
Dal Giudice è distante il già citato,
E la dieta è venti miglia appunto (*f*)
Giusta la legge, se la consuetudine
De' luoghi non prefissela più, o meno.
Così la citazione anche s'annulla,
Se in esfa qualche cosa non s'esprime
Che spiegar si dovea; com'è la causa (*g*)

 Per

(a) *d.* §. *sed etsi hic.* (b) §. *Aliud hic.*
(c) *L. a nullo C. de feriis.* (d) *d. l. actus C. de feriis.* (e) §. *Jam vero multum hic.*
(f) *L. Vicena ff. si quis cautionibus.*
(g) *Cap. ult. 5. q. 2.*

Per cui si cita alcuno, e simil'altre,
O se il Giudice, *a quo citatio exit* (*a*)
Non evidentemente è tal, qual fassi;
O quando non s'osservan gli Apostolici (*b*)
Rescritti; o se si vede apertamente
Esser nimico il Giudice; o se cita (*c*)
Il liberto al Padrone: e pur qualora
Alcun con eccezion chiara evidente (*d*)
Difendere si puol perchè s'è dubia
Comparir deve, e addurre il privilegio. (*e*)
Nota, che in detti casi, in cui dicemmo
Esser la citazion nulla, se il Reo
Citato non difendesi, ed oppone
Tal nullità, prosieguesi il Giudizio. (*f*)
Quando poi fatta è ben la citazione
Deve il citato comparire; eccetto
Se sia impedito da prigione, o morto
O simili cagioni inver legitime,
Quali dee far costare avanti al Giudice, (*g*)
Con veri documenti, e attestazioni,
E cessata la causa comparire; (*h*)
Locchè, se fando il Reo, pur tutta volta
Pronunziar tentasse la sentenza
Il Giudice imprudente, od imperito,
*Nulliter* la pronunzia, e non ha effetto. (*i*)
Dato il caso, che un qualche Delegato
Perentoriamente alcun citasse, (*k*)
E'l citato nel dì prefisso assente
Si facesse per sua disubidienza,
Allor, se, dopo il perentorio, dura

Del

(a) *Cap. ex literis ext. de off. deleg.*
(b) *Cap. insinuante de off. deleg.*
(c) C. *Liberti* 3. *q.* 3. (d) *L. non videt. ff. de jud.*
(e) C. *si duob. ext. de appel.*
(f) *L. si reus ff. judic. solo.*
(g) *Abb. in cap. querelam de Procurat.*
(h) *Cap. dilecti de dolo, & contum.*
(i) *Abb. in d. cap. querelam.*
(k) §. *item in delegato.*

Del Delegato ancor la giurdizione,
Potrà, se l'equità dettar gliel vuole,
Per un'altra giornata dopo il termine
Aspettarlo, non già citar di nuovo;
Se troppo arbitrio non vuol fargli il Giudice;
E nel giorno di più che l'ha concesso
Per equità, non comparendo il Reo,
L'essecuzion si fa, che far doveasi
*De rigore*, spirato il perentorio.
Lo che reca stupor, che possa tanto (*a*)
Far il Giudice a prò d'un contumace,
E in pergiudizio della parte avversa.
Ma favorir non puollo nelle spese
Che non rifaccile alla parte avversa,
Perchè saria tenuto allor *de proprio* (*b*)
Se poi la giurdizion assieme e in punto
Col perentorio spira, per non essere
Frustranea allor l'autorità del Giudice;
Se il citato nell'ora consueta
( Che suol'il Tribunal'esser aperto ) (*c*)
Di quel giorno, in cui il termine finisce
Non compare, pospofta ogni equitate,
Prosiegue in oltre il Giudice, ed esiegue.
Regularmente il Giudice discreto (*d*)
Nell'assegnare il perentorio termine
Non deve esser sì rigido, che vogli
La sua giurisdizion troppo coartare.
E tenere dee pur fedel persona
O perito Notaro, ovver Scrivano (*e*)
Che scriva tutti gli atti, e li registri
Ogn'uno nel suo giorno in cui s'è fatto
Con fedeltà, e stia attento nel formare
Le relazion di chi citò le parti,
E sappia *ad unguem* far l' uffizio suo,
Senza alcun pregiudizio d' ambe parti.



(a) *L.* 1. *quomodo*, *quando Judex*.
(b) *L. Sancimus C. de jud.*
(c) *L. quod si nolit* §. *quia assidua*.
(d) §. *Discretus hic*. (e) §. *primo hic*.

## TITOLO VI.

### *Del Dolo*, *Contumacia*, *e Missione in possesso*.

PErchè, chi nel Giudizio non compare
Sendo citato, incorre in *contumacia*,
Perciò d'essa, e del *Dolo* or quì trattiamo.
Il *Dolo* è certa machina inventata (*a*)
Per ingannar alcun. La *Contumacia*
E' una inobedienza volontaria (*b*)
Commessa contro il Giudice, ch' essercita
Giurisdizione: onde uno contumace
Dicesi, quando, essendo egli *juridicè*
Al Giudizio chiamato, senz'avere
Impedimento, comparir non cura;
O, se pur alle fiate comparisce, (*c*)
Sen và, senza il permesso dello Giudice;
Per incorrer però la *Contumacia* (*d*)
La parte avversa devela accusare.
La *Mission nel possesso* è un pigliamento
Del fondo controverso, *auctore Judice*
Fatto, per cui virtù si percepiscono
I frutti da colui, che nel possesso
Fu posto: i quali frutti, se per caso
Pria dell'anno consumali l'attore (*e*)
Malamente si pongono in sequestro.
Punito in varj modi è il contumace:
Col danno della lite, e colla perdita (*f*)
Della causa: alle fiate colla pena
Pecuniaria, se è vero contumace:

Al-

(a) *L.* 1. §. *dolum ff. de dolo*.
(b) *L. omne* §. *contumacia ff. de re mil.*
(c) *Abb. in c. consuluit de off. deleg.*
(d) *L. properandum* §. *etsi quidem C. de judic.*
(e) *Cap. dilectus*, & *cap. ab eo ext. de sequest. poss.* & *fruct.*
(f) *Hæc autem var. hic*.

Alcune volte col rifar le spese : (*a*)
Molte altre col sequestro della robba (*b*)
Altre si mette in possession l'attore
Del fondo controverso ; ed alle volte (*c*)
Con censure s'affligge il reo convento (*d*)
Per la sua Contumacia . Il Tridentino
Vieta però venirsi alle censure
Qualor reale, o personal si puote
Essecuzione far del contumace : (*e*)

La *Contumacia*, oltre le pene, adduce
Seco altri effetti, e pria fa, che l'attore (*f*)
In possesso sia posto della cosa
Controversa, o di tanti beni *ex illis,*
*Quæ sunt in patrimonio contumacis*,
Quanti bastan pel debito : e ciò corre
Quando azion personal s'istituisce
E tal possesso *fit custodiæ causa*,
Acciò tediato il reo compaja al fine .
E se l'anno sen scorre, e non compare
Si fa possessor vero allor l'Attore
Con decreto del Giudice ; e se mai (*g*)
Per prepotenza della parte avversa
Entrar non può, in possesso, o n'è levato ;
Ciò non ostante è vero possessore :
Ma se il Reo dà cauzion *de stando juri*, (*h*)
Restituir si deve al suo possesso.
Anche dopo dell'anno ch'è trascorso . (*i*)
E se è scorso già l'anno, e nel possesso (*k*)
Non entrato è l'Attor per colpa sua,
Non già per prepotenza della parte,
Possessore l'Attor non è in tal caso.

 L'al-

(a) *L. sancimus C. de jud.*
(b) *Cap. 2. de dolo, & cont.*
(c) *Cap. fin. de eo qui mitt. in possess.*
(d) *Cap. quoniam frequenter, §. fin. ut l.*
(e) *Trid. sess. 25. de ref. c. 3.* (f) *§. Illud quoq. hic.*
(g) *§. Si tamen hic. Cap. contingit eod.*
(h) *Cap. cum remissent de eo, qui mit. in possess.*
(i) *§. Sed ne missus hic.* (k) *§. Idem juris hic*

L'altro effetto, che fa la Contumacia,
E', che se il Delegato da alcun Principe
Chiesastico, scomunica alcun Reo (a)
Qual contumace, allor, non puote il Vescovo
Assolvere quel tal, sendo maggiore
In ciò dell'Ordinario il Delegato.
Eccetto il solo articolo di morte. (b)
Nelle Cause però Beneficiali
Non si stila Missione nel possesso; (c)
Onde se tu contrasti con Terenzio
Per qualche dignitate, o personato;
O altro beneficio ecclesiastico
Che quel possiede, s'egli è contumace
Non per questo entrerai tu nel possesso.
Ma se fussero cose ecclesiastiche (d)
Non beneficial, ma proprietarie
La Mission nel possesso ave anche il luogo;
De' beneficj la ragione è appunto (e)
Per non aprirsi l'adito a delitti;
Non potendosi mai li beneficj
Per possesso ottener, ma per canonica
Istituzione, o Collazion sol tanto. (f)
Benchè in materia pur di beneficj
Si può proceder contro il contumace
Ad altre pene, e terminar la lite, (g)
Anche, se contestata ella non fusse.
Locchè corre alle fiate anche in profane (h)
Pendenze, che decidonsi dal Giudice
In contumacia: vi è però un divario,
Che s'è reo il contumace, allor richiedesi
Che contestata sia la lite, e ancora
Della causa costar ben chiaro il merto;
S'è l'Attor Contumace, instante Reo,

An-

---

(a) §. *Queri hic*. *Cap. sane de off. deleg.*
(b) *Cap. Sanctum de Conf.* (c) §. *Sed ista hic.*
(d) *Cap. dilecto de verbor. signif.*
(e) *Cap. unic. de eo, qui mitt. in pos.*
(f) *Cap. legum 2. q. 1.* (g) §. *Licebit hic.*
(h) §. *Interdum hic.*

Anche senza che sia *lis contestata*,
Ricever deve i testimonj il Giudice;
E la sentenza proferire *in causa*.
La ragion del divario è, ch'è maggiore (*a*)
Dell'Attor, che del Reo la contumacia.
L'ultimo effetto si è, che, se l'Attore
In termino non viene, al qual citare (*b*)
Fece il Reo; deve al Reo rifar le spese,
E dar cauzion di comparire appresso,
Senza cui non si ammette più a citare.
*Una* però delle cennate pene
S'impone a contumaci, e qual più aggrada
Al Giudice, non *tutte*: e se si aggrava
La contumacia, aggiunge la seconda.

## TITOLO VII.

### *Come si concepisce, e si presenta il Libello.*

PErchè il Reo comparendo, dee l'Attore
Presentar il *Libello*, a tal fin quivi
Come si concepisce, e si presenta
Nel Titolo presente è d'uopo il dire.
Il *Libello* non è che una Scrittura (*c*)
Dell'Attor continente l'intenzione,
E concludente contro il Reo convento;
Or de' Libelli due sono le specie; (*d*)
*Convenzionale* è l'un, che suol formarsi
Nelle cause civili, con cui chiedesi,
Che il Reo convento si condanni a fare;
O pagar, o lasciar cosa che spetti
All'attor, che'l conviene. *Accusatorio*
E' quel, che nelle cause criminali
Si presenta, con cui suol domandarsi
Ch'il Reo di alcun delitto si condanni
Alla pena, che merta giusta il fallo.

Ma

(a.) *Cap. causam ext. eod.*
(b) §. *quod autem diximus hic.*
(c) §. *primo hic. Cap. offerat. 3. q. 3.* (d) §. *porro hic.*

Ma di questo direm nel quarto libro
Il Libello offerir si deve al Reo, (a)
Acciò considerandolo, risolva
Se cedere lui debba, o litigare,
Dal che si possa regolare il Giudice
Come dee concepir la sua sentenza.
In ogni causa offrir si dee il Libello,
Eccetti alcuni casi, in cui si lascia
Tale sollennità, questo succede
Nelle cause sommarie, in cui procedesi (b)
Senza strepito, e forma di Giudizio.
E nelle cause ancor di niun momento, (c)
Che si sogliono *oretenus* decidere
Narrando Attor, e Reo le lor ragioni.
E quando per consenso delle parti
Tale sollennità si tralasciasse
Volendo a voce lor ragion spiegare;
O pur tal consuetudine vi fusse,
Ed altri casi, che osservar potrai. (d)
E bene assai sarebbe ogni buon Giudice (e)
Se avanti a se, presenti altri periti
Facesse unir l'Attore, e'l Reo convento,
Ed entrambi ascoltando, e loro pruove
Osservando, e scritture, decidesse
Senza la tela usar Giudiziale,
Con cui le liti rendonsi perenni,
Ne nascono i dispendj, odj, e rancori.
Quando però nè il Giudice è sì pio
Che colle buone cerchi accommodare
Le liti insorte, nè le parti accettano
Di accomodo in progetti, e voglion lite,
Deve il Libello, che l'Attor presenta (f)
Il nome contener del Reo, ed Attore,
E del Giudice ancor, a cui compare,

Il

(a) *Auth. offeratur. l. fin. C. de fideic.*
(b) *Clem. sæpe de verb. signif.*
(c) *Auth. nisi brevior C. de sent. ex brev. recit.*
(d) §. *In his quoq. casibus.* (e) §. *Exprimet. hic.*
(f) §. *Oblato hic. de auth. offeratur.*

Il luogo assieme, in cui la Curia regge;
La qualità della sua azion pur spieghi,
Cioè per qual motivo egli domanda,
E la cosa che chiede: e se il Libello
Non contiene tai cose, e non è in forma
Legitima, può il Giudice, in tal caso,
A chi il diè ritornarlo, acciò composto
E conceputo sia giusta le leggi.
Presentato il Libello, al Reo si danno (a)
Dilazion competenti, acciò deliberi
Consultando con savj infra quel spazio,
Se ceder deve, od abbracciar la lite,
Se ricusare, od accettare il Giudice
E se tiene eccezioni da proponere
Contro l'Attor per sua difesa, e scudo.
Tai dilazion del Giudice all'arbitrio
Si rimetton, e le dà o lunghe, o brevi
A suo piacer, ma la prudenza il regoli,
Che sia lo spazio competente, e giusto
In quelle dilazion, che son legitime.
Che se calunniose sono, o frivole
Che chiedonsi a pretesto, e sutterfugio
Per schivar lo Giudizio, non concedonsi,
Anzi contro colui, che domandare
Osa tal dilazion, fan presunzione,
Che lui poca ragion abbi in tal causa. (b)

## TITOLO VIII.

### *Dell' Eccezioni, e Repliche.*

PErchè offerto il libello, il Reo proporre
Puote le sue *Eccezioni*, perciò di esse
Quì parlerem: Laonde l'*Eccezione* (c)
Non è che un'esclusiva dell'azione,
O intenzion dell'Attor; l'azione esclude

Quan-

(a) *Abb. in cap. cum in veteri quinto notando de elect.*
(b) *Cap. nullus ext. de præsumpt.*
(c) §. *Primo hic.*

Quando all' Attor compete inver l'azione;
Com'è, quando io prometto a Tizio dare (a)
Cosa ch'è mia, ma per paura, o inganno
Ch' egli m' usa; in tal caso ave egli azione
*Ex stipulatu* giusto il Jus Civile,
Ed io ho l'eccezzion del dolo, e meto.
Esclude l'intenzion, quando l'azione
Non compete all' Attor, com'è se Tizio
Scudi diece a me chiede nel libello,
Qual' io gliel' ho pagati, onde in tal caso
Azion non gli compete, e pretenzione
Sol è la sua di riaver l'avuto,
Onde coll' eccezion, che l'ho pagati
Escludo l'intenzion, non già l'azione.
Son l'eccezioni o *dilatorie*, quali
La causa, ed il giudizio a lungo tirano;
O *perentorie*, che la lite uccidono,
E dell' Attori il jus tolgono affatto.
Risguardano talor le dilatorie,
La persona del Giudice: or del Reo;
Or dell' Attore: or dell' azion, e causa
La qualità. Risguardan la persona (b)
Del Giudice, se allegan la di lui
Incompetenza, o pur la sospezione;
Onde diconsi ancor declinatorie,
Perchè fan evitar quel foro, o Giudice,
Ed allungan così pure il Giudizio.
Risguardan la persona dell' Attore (c)
L'eccezioni, che mostran lui non essere
Legitima Persona *standi in foro*,
Come, se alcun per mezzo d'un Chiesastico (d)
O pur d'un Regolare agir volesse
Li quai Procuratori esser non ponno;
O se un agisse qual Tutore, o Sindaco, (e)
Procuratore, o vero Curatore,

E'l

(a) *Abb. in rubrica ext. eodem.*
(b) §. *Personam Judicis hic.*
(c) §. *Actoris partem hic.* (d) *Cap. qui vere 16. q. 1.*
(e) *Bartol. in l. 3. §. defendi.*

E'l Reo per tal negaſſelo ; o proteſta
Faceſſe , che non ſi odi , e che non ſpetta , (*a*)
Nè cale a lui d'aggire in quella cauſa .
La perſona del Reo riſguardan , quando (*b*)
Chiede alcun la cauzion *de judicato*
*Solvendo* da colui che in altrui nome
Opra in giudizio ; o quando il Reo ſi lagna (*c*)
Eſſer ſtato ſpogliato dall' Attore , (*d*)
Onde al Giudice chiede il benefizio
Della reſtituzione : o ſe richiama
L'Attore a caſa per cagion legitima , (*e*)
Dicendo , che non venne apparecchiato ,
Onde a caſa tornar vuole a motivo
O di deliberare , o di difenderſi .
Riſguardano tal'or la cauſa , e azione ,
Ed è , ſe ſi propone inettitudine ,
Od incertezza del libello , o pure (*f*)
Che in altro Tribunal pende tal lite ;
O ſe giunto non è lo ſtabilito
Tempo a pagar : ſiccome ancor deduconſi
Le dilatorie *ex loco* , proponendo ,
Che non ſia tuto : dalle ferie ancora (*g*)
In cui fatta ſi foſſe citazione ,
O altro atto giuridico : dal termine ;
Se troppo brieve ſpazio s'è aſſegnato .
Le perentorie poi altre ſi dicono
*Litis finitæ* , e ſono quelle appunto ;
Che impediſcon l'ingreſſo della lite ,
Come s'è l'eccezion di tranſazione ,
Di giuramento , o pur *rei judicatæ* .
Perchè qualora oppone l'avverſario
Eſſer coſa tranſatta , o già deciſa ,

O pur

(a) *Abb. in cap. quia fruſtra de Uſur.*
(b) §. *Et perſona Dei hic* .
(c) *L. qui proprio* §. *qui alium ff. de procur.*
(d) *Cap. cum dilectus ubi Abb. & DD.*
(e) *Cap. fin. de foro compet. l. 2. ff. de Judic.*
(f) *Felin. in cap. exceptionem* .
(g) *Clem. Paſtoralis de re judic.*

O pur che patto siavi giurato
Di non agire, o chiedere tal cosa;
Queste impediscon contestar la lite, (*a*)
E reintrodurla, quando è già finita.
L'altre semplicemente perentorie (*b*)
Son quelle in cui s'oppone il dolo malo;
Il meto, o pure il patto convenuto,
Nè impediscono mai, che si contesti
La lite, eccetto quando son notorie. (*c*)
Vi son pur l'eccezion miste, od anomale,
Che son *pregiudiziali* anche appellate, (*d*)
Come si è l'eccezion di parentela,
Della restituzion, ch'è detta *in integrum*,
De' natali illegitimi, e altre simili.
Alcune altr' eccezion sono perpetue,
Perchè sempre hanno luogo, ed in qualunque
Parte dello Giudizio oppor si ponno;
E sono, l'eccezion del dolo malo,
*Rei judicatæ*, e se contro le leggi,
O l'uso, o li decreti del Senato
Pronunziata si fusse la sentenza.
*Temporali* altre diconsi, ed è tale
L'eccezione del patto convenuto;
O del Procuratore, e simili altre,
Che non sempre hanno luogo, e oppor si sogliono.
*Reali* alcune appellansi, e tai sono
L' eccezioni del meto, e giuramento,
Del dolo malo, e cosa giudicata;
Quali al *Fidejussor* passano ancora, (*e*)
E perentorie son: son *personali*
Alcune altre, com'è quella, che il Socio, (*f*)
O Marito obbligati a far non siano

Ultra

---

(a) §. *Harum hic*. *L. causas*, & *l. fratris* C. *de transact.* (b) §. *Cætera hic*.
(c) *Abb. in c.* 1. *de novi oper. nunciat.*
(d) §. *Sunt etiam hic*. §. *Præjudiciales Inst. Civ. de action.* (e) *L. exceptiones* §. 2. *ff. de eod.*
(f) *L. verum* §. 1. *ff. pro Socio*. *L. Maritum ff. soluto matr.*

*Ultra vires*; e simili eccezioni
A' Fidejussori non competono, (*a*)
E dilatorie sono, e temporali.
Le dilatorie tutte *regulariter* (*b*)
*Ante contestationem* si propongono;
Ma le declinatorie oppor si devono (*c*)
Pria d'ogni dilatoria, perchè dopo
Niente vagliono affatto, e non han luogo;
Perchè si è consentito già nel Giudice (*d*)
Con quelle dilatorie pria proposte.
Ve ne son dilatorie, che *post litem*
*Contestatam* si oppongono: ed è tale
La dilatoria detta *solutionis*,
Qual, benchè si proponga spesso avanti (*e*)
Della contestazion, pruovasi dopo,
Che la sua intenzion fondò l'Attore.
E simile eccezion propor si puote
Anch' alle fiate in causa *appellationis*. (*f*)
Nota però, che detta dilatoria
*Solutionis*, non è, che si è pagato;
Ma che la soluzion suol differire,
Come quando si oppon, che vi fu patto
Ch' in tal tempo si facci il pagamento;
E non oggi; così quell' eccezioni, (*g*)
Che competono a certi, di non essere
Convenuti *ultra quam facere possunt*.
Un' altra è l'eccezion, ch' al Reo competer (*h*)
Cominciò *post quam lis est contestata*,
O almen dapoi la seppe; e deve allora
Giurar, che allor, non pria l' hà lui saputa, (*i*)
O quella, che mancanza oppone al Giudice

Di

(a) *d. l. exceptionis*. (b) §. *Ha vel hic*.
(c) C. *Exception*. 3. *q*. 6. (d) C. *Item si quis testib*. 4. *q*. 3. (e) L. *exceptionem* C. *de probat*. (f) L. *siquidem* C. *eod*.
(g) L. *sunt qui ff. de re judic*.
(h) *Cap. insinuante de offic. deleg*.
(i) §. *Sed & ita hic*.

Di giurisdizion ; o incerto ave il libello,
O ver inetto, e allor pur *post sententiam* (a)
Opponere si può, se tal libello
Non conclude in maniera, che si possa
La sentenza formar sul suo tenore.
O pur mancanza oppone di mandato (b)
Al Procurante, che opra in nome altrui.
E l'eccezion della maggior scomunica (c)
Quantunque dilatoria, pur proponere
*Quandocumque* si suole, tanto avanti
Della contestazion, *quam post sententiam ;*
Sendo tal'eccezion specializzata; (d)
Onde in essa propor vi è certa forma,
Cioè, che chi l'oppone il nome esprima;
E la specie eziandio della scomunica,
E che la provi ancor infra otto giorni,
Per non dirsi eccezion calunniosa.
Ma se appellò l'Attor dalla sentenza,
Non s'esclude a seguir l'appellazione, (e)
Dell'opposta scomunica a riflesso.
Se poi al Reo la scomunica fu opposta;
Sol si ammette a propor le sue difese; (f)
Non già a riconvenir chi lo convenne,
Le perentorie poi *litis finitæ*, (g)
Se quai declinatorie si propongono,
Propongonsi in principio della causa;
Perchè *litis ingressum* impediscono;
Ma l'altre perentorie, oppor si ponno
Avanti la sentenza *quandocumque*,
O prima, o dopo della conclusione;
E si protestan pria di contestare (h)
S'eccettuan l'eccezion del Vellejano,
E Macedonian, che *post sententiam* (i)

Si

---

(a) *Abb. in cap. cum dilectus de empt.*
(b) *Cap. in nostra de Proc.*
(c) *Cap. ad probandum ext. de re jud.*
(d) *§. Sed cum hic.*
(e) *Abb. in C. significavit.*
(f) *§. Reus hic.*
(g) *§. Harum hic.*
(h) *L. exception. C. eod.*
(i) *L. tamen, ff. ad Maced.*

Si propongono pur le perentorie
Eccettua ancor, che tralasciate avranno
O per semplicitate, o per oblio
I Soldati, ed ancor gl' Uomini rustici (*a*)
Che comodo non ebber di periti
A regolarli, perch'entrambi opponerle
*Post sententiam* s'ammetton dalla legge.
Così il fidejussor, ch' è condannato (*b*)
*In solidum*, si ammette *post sententiam*
Ad implorar, che li si dian l'azioni
Contro i compagni suoi fidejussori.
Lo stesso dì dell'eccezion del falso, (*c*)
E simil altre, che ha notate Accursio. (*d*)
Avverti, che siccome si propongono
Le dilatorie declinanti *in primo*
*Exordio litis, sic ibi probandæ*.
Ma se si son per ignoranza omesse
Pur dopo la sentenza allor han luogo. (*e*)
Le dilatorie semplici e propongonsi,
E provansi *ante litem contestatam*; (*f*)
Fuorchè le dilatorie *solutionis*,
Di cui sopra discorso abbiam già fatto,
Quali si provan dopo, che l' Attore
Ave la sua intenzion provato appieno; (*g*)
E allor provansi ancor le perentorie. (*h*)
Le *anomale* eccezion ( che tai si dicono,
Perchè dell' altre il metodo non sieguono,
Ma avanti, e dopo il contestar, propongonsi,
E pur avanti, e dopo la sentenza )
Son quelle, che non sia alcun convenuto



(a) *L. 1. C. de juris, & facti ignor. l. regul. ff. de juris, & facti ignor.*
(b) *L. si fidej. §. idem resp. de fidejussor.*
(c) *Cap. sup. eo de crimine falsi.*
(d) *In §. appellent Inst. Civ. tit. eod.*
(e) *L. ad pr. de sent. & re jud.*
(f) *Cap. Past. eod. tit.*
(g) *d. l. exceptionem C. eod. tit.*
(h) *L. peremptorias C. sent. rescind.*

A sodisfar se non in quanto ei puole:
Che la dote non siasi consignata,
O che non fu il danaro numerato:
Onde in queste due ultime si attrova
Una diversità maggior d'ogn'altra,
Perchè ogni eccezion la dee provare (*a*)
Chi la propon; ma queste or anzi dette
Dee provarle l' Attor, e far costare (*b*)
Che fu la dote consegnata, o pure
Numerato il danaro: anzi s' aggiunge
Che dal propor le due eccezion cennate, (*c*)
Si contesta la lite, il che è speciale
D'esse due, non già d'altre perentorie:
Per provarle l' Attor, però proponere
Debbonsi infra il biennio, e non già dopo.
Quelle, che a i Testimonj oppor si sogliono,
Cioè che sono infami, o pur falsarj,
Over scomunicati, o d'altro rei,
Nè dilatorie son, nè perentorie,
Benchè di perentorie han qualche cosa, (*d*)
Perchè oppongonsi ancor *ante sententiam*,
Ed *indirectè* almen l'azion uccidono,
Perchè tolte le pruove, inutil resta
La ragion della parte, che provolla. (*e*)
Nota però, che se il delitto opposto
A i Testimonj allor fu sol commesso,
Non già altre volte pria d'esso convinti,
Provar si deve quel delitto opposto,
E poi testificar non si permettono;
Ma se l'hanno altre fiate ancor commesso,
Devono lor medesmi l'innocenza (*f*)
Loro provar, per non restarne esclusi.
Le *pregiudizial* tali son dette,

Per-

(a) *L. in exceptionibus ff. eod. tit.*
(b) *L. 3. C. de non num. pec.*
(c) *Goffr. in sum. eod. de exc. num.* 8.
(d) §. *Sunt &, hic.*
(e) *Cap. sæpe de restit. spoliat.*
(f) §. *Mult. hic. Cap. I. ex eod.*

Perchè all' Attore, o al Reo fan pregiudìzio,
Come se alcuna donna Tizio chiede (a)
Per suo marito, ed egli per schermirsi
Da tale vessazion, di parentela
L' eccezione propon, questa provare
Si deve pria d'ogn' altra, perch' essendo
Provata già, il Giudizio è pur finito.
Così se chiede alcuna l' ereditate,
E gli si oppon, che lui non è legitimo;
Perchè provato ciò, non ha che chiedere. (b)
Lo spogliato eziandio se oppone spoglio,
Questo provato, deve esser *in integrum*
Restituito, e poi alle posizioni
Risponder della parte spogliatrice. (c)
Perchè nè nudi litigar possiamo,
Nè inermi contrastar con i nemici, (d)
Ma casi pur vi sono, in cui ciò cessa. (e)
Nota però che, eccezion di spoglio
Nelle cause civil dev' esser fatta (f)
Dall' Attor, che altrimente non può il Giudice
Soprasedere *in causa*, insin che provasi
Lo spoglio: se però l' è criminale
La causa, basta ancor se fatto il spoglio (g)
Fu dal terzo, ( purchè di tutto sia,
O della maggior parte almen spogliato )
Perchè proposta allor tal' eccezione,
Si soprasiede *in causa*, e si dà termine,
In cui, *sub pœna* al Giudice arbitraria,
Provar debba lo spoglio il già spogliato;
Benchè il Giudice ancor tempo puol dare (h)
Allo spogliato, in cui possa egli chiedere
La sua restituzione per intero,
Qual' elasso, se lui non l' ha richiesta;
Nè la causa finì, può ( non ostante
Lo spoglio opposto, ) essere già accusato;

 Se

(a) §. *Sunt etiam hic.*
(b) *Cap.* 1. *de Ord.Cogn.*
(c) §. *Sed etsi hic.*
(d) *Cap.* 1. *de rest.sp.in* 6.
(e) *Glos. in d.* §. *sed etsi.*
(f) §. *Sed quia hic.*
(g) §. *in criminalib. hic.*
(h) §. *Inter Scholares hic.*

Se adduce il Reo eccezion, che contro lui
Anche opporre si può, non mai si ammette;
Se in proprio nome è convenuto il Reo;
Onde uno avente molti beneficj,
Od un scomunicato, od un spergiuro (*a*)
Tali eccezion non puote ad altri opporre;
Ma se agisse per parte di sua Chiesa (*b*)
Come Rettor, Procuratore, o altro
Oppor bene le può, quantunque ei l'abbia,
Anzi appellar, se non le ammette il Giudice,
Ed ancora appellare al Reo permettesi, (*c*)
Se più eccezion propon benchè contrarie,
Acciò se non val l'una, l'altra vaglia,
E se il Giudice allora non l'ammette
Merita punizion, perchè vuol l'adito
Chiudere al Reo di sua difesa a torto.;
*Replicazion* si appella la repulsa, (*d*)
Che fa l'attor dell'eccezion proposta.
E come l'eccezion toglie l'azione,
*Ita exceptionem tollit replicatio.*
E siccome provata l'intenzione
Dell'attor, l'eccezione poi si pruova;
Così pria l'eccezione, e poi la replica.
Basti ciò sol per semplice notizia, (*e*)
La pratica più insegna, e i buoni autori,
Che di materia tal scrivono appieno.

## TITOLO IX.

### *Delle Scambievoli Petizioni.*

PErchè le *Petizioni*, che alle fiate
Si propongon da Rei certa apparenza
Han di eccezioni; or quì d'esse si tratta.
La mutua *petizon* dunque significa

La

(a) §. *Cavebit, hic.* *Cap. dilecti eod.*
(b) §. *Hoc tamen, hic.*
(c) §. *postremo, hic.*
(d) §. *Dantur adversus hic in fine.*
(e) *Abb. in rubr. ext. eod. tit.*

La domanda, che faſſi *hinc inde*: dico
Dall'Attor, e dal Reo, con il divario,
Che dell'Attor la petizion s'appella
*Convenzion*, ma del Reo *reconvenzione*. (*a*)
Propoſta l'azion dunque dall'Attore,
Ed offerto il libello, ſe ha motivo
Il Reo di convenir lo ſteſſo attore
Che lui convenne, allor toſto propone
La ſua reconvenzione; e ciò far deve (*b*)
*Coram* l'iſteſſo Giudice, o che ſia
Ordinario coteſto, o delegato; (*c*)
( Purchè arbitro non fuſſe, perchè loro
Sol conoſcere poſſon quella cauſa, (*d*)
Che le parti di unanime conſenſo
Per via di compromeſſo a lor commiſero
Da deciderſi, e quella già deciſa,
Ceſſa il loro giudizio, e facoltate. )
Quindi s'io Prete un Secolar convengo
*Coram Judice ſuo*, *coram eodem*
Egli me riconvien, perchè non poſſo
Più ricuſar di quel la diciſione,
Qual'io medeſmo eleſſi; ed ugual deve
Eſſer la condizión del Reo, ed Attore; (*e*)
Onde ſe cauſa fuſſeſi commeſſa
Con clauſula: *remota appellatione*,
Ed il Reo in tale cauſa riconviene
L'Attor, entrambi allora uguali in tutto
Convento, e riconvento trattar debbonſi
Circa l'appellazion ſenza divario.
Ha la reconvenzion ſempre il ſuo luogo (*f*)
In ogni cauſa, eccetto il ſol depoſito,
Ed eccette eziandio le criminali.
Così riconvenir anche ſi vieta
*Coram Judice laico* in quelle cauſe, (*g*)
Che *privative* ſono de' Chieſaſtici,

 Nè

(a) *Cap. ſæpe de ſent.*
(b) §. *Nec ſolum hic.*
(c) §. *De arbitris hic.*
(d) §. *Utriuſq; autem, hic.*
(e) §. *finali, hic.*
(f) §. *finali, hic.*
(g) §. *interdum, hic.*

Nè laici trattar possonle, e son queste
Le *beneficial*, *jusspatronati*,
*Decime*, *Matrimonj*, e simili altre.
Tutti li Rei riconvenir potranno
Il loro Attor; s'eccettuano coloro,
Che di maggior scomunica innodati (*a*)
S'attrovan, perchè sol posson proporre
Eccezion per difendersi, e giammai
Riconvenir, perchè di far l'attore
Son incapaci, e ciò, che fu rimedio
Per non restare lor sempre indifesi
Estender non si deve ad impugnare.
Ha la riconvenzion un doppio effetto;
Primo, ch'il Reo per questa strada ottiene
Il suo, senza intentar altro giudizio
Contro l'Attore, ch'egli ha convenuto.
Per secondo, acquistar sogliono i Giudici
Per la riconvenzion, l'autoritate (*b*)
Di giudicar color, che non son sudditi.

## TITOLO X.

### *Della Restituzione de' Spogliati.*

COme ne' casi sopra enunciati
E' la riconvenzione affatto esclusa;
Così la convenzion non si permette
Contro il reo, qual'or egli oppon lo Spoglio
Che dall'Attor in danno suo fu fatto,
Se non è reintegrato al stato pristino.
Lo Spoglio dunque è, quando con violenza (*c*)
Cosa mobil si toglie al suo Padrone,
O dal possesso d'una cosa immobile
Si discaccia il suo vero Possessore;
Onde a prò del Spogliato evvi'l rimedio
Della restituzion nel primier stato.
Nè soltanto ordinare con sentenza

Il

(a) §. *Idem juris*, *hic*. (b) *Cap*. 1. & 2. *ext. eod.*
(c) *Cap. accepta*, *cap. in literis extr. eod.*

Il Giudice la dee , ma anche eseguire ;
Tale restituzion dee sempre farsi (*a*)
Pria d' entrar nella causa , qualunque ella
Si fusse : e restituir si deve a tutti
Danni , e interessi per lo Spoglio avuti ;
Anzi anche a quelle spese , che si ferono (*b*)
Per convocare amici , e approntar arme
Da quel che resistè di non uscire
Dal possesso del suo , nè fu spogliato ,
Benchè del Spoglio s' è venuto all' atto ;
E se eccezion proponesi di Spoglio
Non può astringersi il reo a dar risposta
All' Attor , se non è restituito .

Spogliar si dice un Giudice , eziandio (*c*)
Che *nulla* prununziò la sua sentenza ;
O della legge non servato ha l' ordine .
O vero è stato incompetente Giudice .

Spogliar si dice , chi commette ad altri (*d*)
Di far tal Spoglio : o fatto a nome suo
L' ha per rato ; o possiede scientemente
Cosa , ch' altri occupò senza ragione ;
Ond' è tenuto ben restituire .

Nota , che se il spogliato dopo il spoglio (*e*)
Rinunzia li suoi jussi , anche si deve
Restituir nel pristino suo stato
Perchè non volontaria si suppone
La rinunzia *post spolium* . Ma se avanti (*f*)
Rinunziò , d'esser spogliato , è valida ;
E questo è il primo caso , in cui non fassi
Restituzion . E' lo secondo poi , (*g*)
Qualor chi oppone l' eccezion del Spoglio
Viene di simil Spoglio anch'ei accusato .
Terzo , se chi propon lo Spoglio , in causa (*h*)

R 4 Con-

(a) §. *Sed etsi , hic . Cap. omn.* 2. *q.* 2.
(b) *L.* 1. §. *vim vi .*
(c) §. *Spoliatus , hic .*
(d) §. *Is quoque hic.*
(e) §. *Illud quæsitum , hic.*
(f) §. *Testes , hic .*
(g) *Cap. fin. de Ord. Cogn.*
(h) *Cap.* 1. *eod.*

Consente nel stesso atto, che discutasi (a)
Sullo Spoglio, che oppose. Il quarto è, quando
Lo Spoliato in petitorio avanti
Che la restituzion chiedesse, è stato
Perditor della lite condennato.
Quinto, qualora il Spoliator è assente (b)
Per legitima causa, onde durante
Tal assenza, non corre il dato termine
Al Spoliator di reintegrar nel suo
Lo Spoliato, e aspettasi che torni.
Sesto se allo Spogliato s'opponesse (c)
L'eccezion, che non ha mai posseduto;
Perchè *tunc dilatatur restitutio*,
Sin tanto l'eccezion non si conosce.
Settimo, quando a prò dello Spoliato (d)
*Præsumptio juris militat*, da cui
E si conosce, che il Spoliato *indebite*
Possedea ciò, di che stato è spogliato,
E che lo Spoliator *rite* possiede.
Quindi il noto adulterio della moglie (e)
Della restituzion privar la suole;
E così non è tosto restituito (f)
Chi d'eretica macchia è deturpato,
Niente potendo posseder l'Eretico. (g)
E così, se coll'esser restituito
Pericolasse l'anima, o nascesse
Scandalo nella gente, egli non devesi (h)
Restituir, com'è, chi fu spogliato
Della moglie, che avverso lui propone
Di parentela l'eccezion nel grado
Proibito, perchè restituendosi
Si può temer di copula incestuosa. (i)
E altri casi, che notano i Legisti.

Re-

(a) *L. naturaliter §. nihil commune ff. de acquir. possess.*
(b) *§. Item si, hic.* (c) *§. Sed etsi, hic.*
(d) *§. Quin imo, hic.* (e) *Cap. significasti de div.*
(f) *Cap. quo jure d.8.* (g) *Cap. 1. & 23. q. 7.*
(h) *§. Plures, hic* (i) *Cap. literas. Eod. in l. naturaliter §. nihil commune, ff. de acq. pos.*

Restituir si debbon finalmente
Tutte le cose, ch'il Spoliato avrebbe (a)
Percepito, se il Spoglio non sortiva,
Cioè dal dì, che fatto fu lo Spoglio
Quanto perdette, o spese, o avria lucrato.
Nota pur quì, che *in odium Spoliatoris* (b)
S'introdusse, che possa lo Spogliato
( Sospeso il petitorio ) il possessorio
Intentare, purchè non siasi in causa
Conclusion, o pur fatta sia rinunzia;
Perchè allor, chi intentato ha il petitorio; (c)
Uso far non potrà del possessorio,
Se non poi che la causa è già decisa.
E benchè paja non giovar tornare
Al possessorio poi, che la sentenza
*Super proprietate* è pronunziata,
Perchè sentenza tal trae l'altra ancora
Sovra la possession, pur nondimeno
Suffraga molto, e a riaver li frutti
*A dejectionis tempore* già persi; (d)
E ancor, perchè ottenendone il possesso,
Il comodo averà di ritenerselo (e)
Se la parte *non probat proprietatem*;
E pur, perchè in tal caso allo Spogliato
Opponer gli si può, che perdè il jusso (f)
Che aveva. E perchè fatto abbiam menzione
Di *conchiusione in causa*, e di *rinunzia*:
La conchiusion s'intende allor, ch'alcuno
Alle prove di fatto, e allegazioni
Juridiche eziandio rinunzia assieme;
La rinunzia, è qualor rinunzia solo
Alle pruove di fatto, e si contenta (g)
*Juris allegationibus* sol tanto.

TITO-

(a) *L. 1. §. ex die.* (b) *§. finali, hic.*
(c) *Arg. cap. quarelam de elect.*
(d) *§. ex die cit.* (e) *L. res alienas ff. de rei vindic.*
(f) *Per l. si quis in tant. C. unde vi.*
(g) *Felin. in cap. cum dilect. de prob.*

## TITOLO XI.

### *Della Conteſtazione della Lite.*

SIn' or *præparatoria Cauſarum*
Detto abbiam, or di ciò farem parola;
Ch'è lo coſtitutivo del giudizio,
E tal è della lite il conteſtare.
E la *Conteſtazion* ſi diffiniſce,
Che ſia *la narrazion del principale* (a)
*Negozio delle Parti fatta al Giudice*,
Ed eſſa è del Giudizio il fondamento, (b)
Senza cui tutto caſca l'edificio
Del proceſſo formato in ogni cauſa.
Si fa conteſtazion, qualor l'Attore (c)
Propon ſua petizione avanti al Giudice,
E'l Reo *congrue* riſponde a tal domanda,
Con penſier già di conteſtar la lite.
E ſeguitar la cauſa, udendo allora
Da ambi il tenore della lite il Giudice, (d)
Che in atto tal deve ſedere in forma.
Onde ſe ſolamente alcun riſponde
Alle propoſte poſizioni, o vero
Propon qualch'eccezione perentoria,
Non perciò conteſtata è allor la lite:
Perchè chi pone qualche detto, o fatto
Nè chiede coſa dalla parte avverſa,
Nè dimoſtra con ciò voler far cauſa, (e)
Onde la poſizion moſtra, non chiede.
Fan la conteſtazione, o i Principali (f)
Litiganti, o li lor Procuratori,
Tutori, Curator, Sindaci, e ſimili;
Anzi ancor gl'Avvocati, delli quali (g)
Se la riſpoſta non ſarà ben toſto

Ri

(a) *Goffred. de litis conteſt.* (b) *Hic in princip.*
(c) §. *Ea verò hic.* (d) *Abb. in d. cap. unico eod.*
(e) *Cap. qualiter de Accuſat.*
(f) §. *Fit autem, hic.* (g) §. *An Advocati, hic.*

Rivocata, *per eam lis contestatur*.
Si contesta la lite non sol, quando
Il Giudizio si forma a via d'azione, (*a*)
Ma sempre che l'uffizio del Giudice
S'implora dove azion niuna compete.
E in tale *implorazion* nota un divario;
Che se è *super liquido* talmente,
Che non sia d'uopo cognizion di causa;
E contestarsi allor non dee la lite;
Come se il Figlio chiede l'alimenti
Dal Padre o pur *e contra*, procedendosi (*b*)
Allor *de plano absque judicii forma*;
O come, quando chiedesi dal Giudice,
Che la sentenza da lui fatta essiegua.
O pur *super illiquido* s'implora,
E l'avversario è certo, ed è presente,
Come, quando *imploratur restitutio*
*In integrum* avverso del contratto:
E ben è d'uopo allor contestazione:
O assente, benchè certo, è l'avversario;
Ed allor, se si chiede *aliquid dari*,
*Vel fieri*, in pregiudizio della Parte,
Deve la Parte contestar la lite; (*c*)
O questo non si chiede, e non contestasi.
Così è pur, se l'è incerto l'avversario.
Della contestazion son più gl'effetti.
Il primo è, che lei fatta, i litiganti (*d*)
Restan soggetti al Giudice, nè opporre
Posson incompetenza. Per secondo (*e*)
L'adito si preclude all'eccezioni
Dilatorie: per terzo si perpetuano (*f*)
Le azioni: s'interrompe anche per quarto

La

---

(a) §. *Nec solum, hic*.
(b) *L. nequaquam*, §. *de plano ff. de off. Proc.*
(c) *d. cap. fin. aut si omnes*, *l. si minor ab haere-dit. se abstinet*.
(d) *Cap. relatum de sent. & re judic.*
(e) *d. cap. relatum*. (f) *L. ordinata de Lib. caus.*

La prescrizion: per quinto l'Avversario (a)
Si costituisce in mora, onde è tenuto
Perciò alli frutti. Sesto rivocare (b)
Non si puote il mandato di procura
A quel Procurator, che ha contestato (c)
Se non per certe cause speciali.
Settimo si ricevono all'esame
I Testimonj, lo che prima è illecito, (d)
Eccetto, nel Civil, qualora temesi (e)
Di morte, o assenza di essi Testimonj,
Che in caso tal s'ammettono *ante litem*
*Contestatam*; non mai nel Criminale, (f)
Perchè quivi è maggiore il pregiudizio
Trattandosi di morte, o pene, o infamia;
Ed altri effetti in altri Autor vedrai. (g)

Nota, che quando alcun far vuole essame
Di Testimonj, deve infra d'un'anno (h)
Convenir l'Avversario, o almen sciente
Farlo di esame tal, se no, non vale,
Sembrando, che si faccia questo in frode.
Affinchè col progresso di più tempo
Non abbia luogo la repulsa, od altra
Eccezion, che vi fusse *contra examen*.

Generalmente avverti, che qualora
Libello nella causa non richiedesi,
O il *jus agendi* contro di persona
Certa non s'indirizza, non v'è d'uopo (i)
Farsi contestazione allor di lite.

TITO-

(a) *L. mora C. de rei vindicat.*
(b) *L. certum, dict. l. mora C. de rei vindicat.*
(c) *L. post litem ff. de Procurat.*
(d) §. *Primo hic juxta finem.*
(e) §. *Admonendi hic.* (f) *Cap. Epiphan. 5. q. 6.*
(g) *Speculator. tit. Testib.* §. *nunc.*
(h) §. *Debet tamen, hic.* (i) §. *Ultimo, hic.*

## TITOLO XII.

### Del Giuramento di Calunnia.

PErchè le liti incominciar non debbonsi
Senza giusto motivo, è stabilito
Darsi a' Litigatori il *Giuramento*
Che credan d' aver giusta la cagione,
Che a quella lite suscitar gli muova.
Sicchè lo *Giuramento di calunnia*,
Di cui quì trattiamo, è un'*asserire*
Di Religion con atto, e dir che giusta
Di litigar alcun crede aver causa.
E questo è il capo principal d' un tale
Giuramento: il secondo è, ch' egli è pronto,
S' è domandato, a dir che sà di vero.
Terzo, che *scienter* false prove addurre
Non oserà: per quarto, che mai in fraude
Sarà per chieder dilazione in causa:
( Benchè di ciò giurar meglio è astenersi
Per ragion, che mai mancan nelle cause
Dilazion frustratorie, e se giuraro
Di toglierle le Parti, incorron poi
Nello spergiuro. ) Quinto suol giurarsi,
Che non darà, non diede, non promise,
Nè mai prometterà *quidquam pro causa*
Se non quello, ed a chi *jura permittunt*. (*a*)
Dassi tal Giuramento dall' Attore,
E dal Reo, come pur da loro Sindaci, (*b*)
Procuratori, e simili; quei giurano
Nella propria lor Alma, e non del loro
Principale, perchè non debbono essi (*c*)
Cause ingiuste accettar; ed alle fiate
Dal Giudice ancor chiedesi, s'è d'uopo. (*d*)
Dan-

[a] *Auth. principales C. eod.*
[b] *Cap. cum causam eod.*
[c] *L. rem non novam C. de jud.*
[d] §. *& non cautum, hic.*

Danlo ancora i Tutori, e Curatori, (*a*)
Gl' Economi, gl' Attori, e Difensori
Dell' Università, quei che son Capi
Di Castelli, o Città municipali: (*b*)
Il Vescovo anche in causa di sua Chiesa;
Se per se stesso agisce dee giurare,
*Propositis, sed non tactis Scripturis* (*c*)
E benchè Testo siavi, che proibisca (*d*)
In causa propria non giurare i Cherici,
*Episcopo inconsulto*, ed anche i Vescovi
*Inconsulto Pontifice*, pur si usa
Che senza assenzo tal giuri ciascuno. (*e*)
Tal giuramento *in ipso exordio litis* (*f*)
Si propone; benchè spesso anche s'usa
Darsi dopo la lite contestata, (*g*)
*Et semel tantum* dassi, a differenza (*h*)
Del giuramento detto di malizia,
Che chiedere si puol, e dar più fiate. (*i*)
Anticamente simil giuramento
Nelle pendenze spiritual non davasi; (*k*)
Oggi in tutte si dona, ed anche in cause
Criminali: ( quantunque altri il contrario (*l*)
Tengano ) nondimen, benchè non s'usi
Nelle spiritual, dassi quell'altro
*Decisorio* appellato, il quale ha luogo
Qualor l'attor non prova, ad evitare (*m*)
Dell' anima il pericolo: e lo stesso
Nelle non spiritual anche si stila. (*n*)
Nelle cause chiesastiche si dona
Il giuramento di asserire il vero;

E nel-

[a] *L. 2. §. quod observari C. eod. tit.*
[b] *L. municipibus ff. de cond. & demonst.*
[c] *Cap. ult. ext. eod.* [d] *In cap. 1. ext. eod.*
[e] *Abb. in d. cap. 1. ext. eod.* [f] *Hic in princip.*
[g] *§. Et non tantum, hic.* [h] *Auth. hoc Sacr. C. eod.*
[i] *Goffred. in Sum. eod.* [k] *Cap. 2. eod.*
[l] *L. 1. cap. eod. tit.* [m] *Cap. attestationes de desp. impub.* [n] *L. admonendi ff. de Jurejur.*

E nelle spirituali ha luogo ancora; (*a*)
Col divario, che in quello di calunnia
Si risponde, che *credesi* intraprendere
Giustamente la lite: in questo poi
Sul vero si risponde, e sù del certo.
Onde quello puol darsi ancora in cause
D'appellazion: quindi uno de' suoi effetti (*b*)
E' che chi dar ricusa il giuramento
Di calunnia, se è Attor perde l'azione,
Che contro il Reo li competea; se è reo, (*c*)
*Habetur pro confesso*, e si condanna.
Vero è però, che se tal giuramento
Nelle cause si omette, non per questo
Il processo si dice allor viziato: (*d*)
Anzi oggi in ogni foro è disusato
Come dannoso all' anima; difficile
Essendo, che calunnia non vi sia
Per parte dell' Attor over del Reo,
E così ogn' un di lor saria spergiuro.

## TITOLO XIII.

### *Che pendente la lite non si facci novità.*

Istituta la *lite*, e date ancora
Le cautele, e s'è d'uopo il giuramento
Di calunnia, si viene *ad causæ merita*,
E alle pruove, in qual tempo essendo dubbia
De' litiganti la ragion, non devesi
Cosa veruna rinovar di quelle,
Che sono in causa; e ciò non sol qualora
La lite è contestata, ma eziandio (*e*)
Quando la citazion venne a notizia
Della parte, o non volle ella riceverla

Tal

---

[a] *Cap. ductum de elect.*
[b] §. *præterea cap. errat de appell.*
[c] *Hic in pr. cap. ult. eod.*
[d] §. *finali hic*, & *l.* 2. *C. eod.*
[e] §. *Lis autem hic.*

Tal notizia, purchè in tal citazione
Mentovata la causa già si sia,
Per cui tal citazione fu emanata:
E pendente si dice ancor la lite
Finchè il Giudizio si agita, e si dona
La sentenza final sù tal pendenza. (a)

L'effetto della lite, ch'è pendente,
Si è, che nulla si rinovi in fraude,
E pregiudizio della parte avversa. (b)
Fuorchè in alcuni casi, ed enne il primo,
Qualor copia si niega di quegl'atti,
Che son comuni nella lite, e tali
Sono l'attestazioni, o confessioni
Diffinitive, ed interlocutorie
Sentenze di quel Giudice, da cui
S'è la causa appellata; essendo lecito (c)
In detti casi supplicare il Giudice;
Come supplicar lice pur, che il Giudice
Proceda nella causa; o che s'associ
Con altro in decretar, s'egli è sospetto. (d)
S'eccettua il caso ancor, se l'appellante
Dissipa i frutti, che il sequestro fassi
Allora, non ostante, che *lis pendet*. (e)

Così, se sovra un matrimonio pende
La lite, e mentre pende, un secondo altro
Si è fatto, se decidesi alla fine
Che il primo irrito fu, non può il secondo
Irrito dichiararsi, per ragione
Che fu contratto, mentre *lis pendebat*. (f)
Ben'è vero però, che a chi contrasse
In disprezzo, si dee la penitenza. (g)

Un'altro effetto s'è, che mentre pende
La lite, non è lecito alienare

La

[a] *Cap. 1. eod.* [b] *Cap. 1. & ext. eod.*
[c] *L. 2. C. eod.* [d] *Auth. in medio litis §. super hoc C. 8.* (e) *§. Plane hic. Cap. fin. de seq. poss.*
[f] *§. Fin. hic. Cap. cum in Ap. Despons.*
[g] *d. c. cum in Apostolica.*

La cosa controversa : anzi s'aggiunge (*a*)
Che se una delle parti un privilegio
Ottiene a suo favor sovra la cosa
Controversa , nel mentre che *lis pendet*,
E' come non l'avesse ella ottenuto. (*b*)
Chi di materia tal vuol pien ragguaglio
Legga ben Lancellotto *de attentatis*,
Che tutto spiega in un volume intero.

## TITOLO XIV.

### *Delle Pruove* .

Spiegate già le cose , che precedono
La cognizion della causa , è d'uopo
Trattare or delle *Pruove* , con cui viensi
A tale cognizion . Dunque la pruova
E' la dimostrazion di cosa dubbia , (*c*)
O per via d'argomenti , o sian ragioni ;
O segni , indizj , carte , o testimonj ,
Ed altri modi idonei , e legitimi .
Viene detta la pruova *a verbo probo*
Perchè ben fa , chi mostra ciò che afferma ;
E'l peso di provare all'afferente
Appartien , e si prova *coram Judice*: (*d*)
Ed un , che nega , ancor la negativa
Deve provar , quando essa è il fondamento (*e*)
Di sua intenzion , o che sia attore , o reo .
Si pruova in varj modi ; o confessando
Le parti , com'è , quando il reo risponde (*f*)
A quelle posizion , che fa l'attore ;
O in qualunque altro modo nel giudizio
Confessa quello , che l'attor pretende ,
Sono le posizion certi racconti ,



[a] *Cap. Ecclesia* 1. *&* 2. *ext. hoc tit.*
[b] *Cap. fin. hoc tit.* [c] *Text. hic in princip.*
[d] *L. actor c. eod. L. quinquaginta in fin. ff. eod.*
[e] *Mascard. de prob. concl.* 1092.
[f] §. *parte hic* .

Che contengon la ſerie delli fatti,
Concepite *ad habendam veritatem*,
E ſu d'eſſe ſi chiede, che riſponda
L'avverſario, col verbo; *credo ut ponitur*;
O *non credo*: e tra eſſe, e tra gl'articoli
Vi è pur divario, perchè in eſſe cercaſi
Provar quel che ſi pone *ex ore Partis*,
E ſi uſano col verbo: *pone*, *è contra*
Gl'articoli ſi formano dicendo:
Primieramente intende, e vuol provare:
Nè s'aſpettan le pruove *ex ore Partis*,
Ma lo ſteſſo, che articola ne adduce
In giudizio ſcritture, documenti,
O Teſtimonj, che comprovin tutto
Quanto egli articolò; nè i Teſtimonj
Dicono: credo, o nò; ma devon dire,
Che ſan di certa ſcienza, o per udito, (*a*)
O viſta propria quello, che depongono.
Onde s'uſan gl'articoli in quel caſo,
Che non ſi fanno poſizioni, o nieganſi.
Chi richieſto però di dar riſpoſta
Alle già fatte poſizion ricuſa,
O pur, per non riſpondere, ſi aſſenta,
Per confeſſato avraſſi allora in cauſa. (*b*)
Queſt'aſſenza però dev'eſſer dopo,
Che 'l Giudice ordinolli, che riſponda, (*c*)
Perchè pria di tal'ordine aſſentandoſi,
Contumace ſarà, ma non confeſſo. (*d*)
La confeſſione però per error fatta
*Veritati non parit præjudicium*. (*e*)
Per ſecondo le pruove far ſi ſogliono
Colla depoſizion de' Principali. (*f*)
Terzo de' Teſtimonj coll'eſame,
A cui deve la Parte eſſer preſente, (*g*)

O al-

[a] *Speculat. in tit. de Teſtib.*
[b] §. *ſi quis igitur*, *hic*. [c] §. *Tamen hic*.
[d] §. *Prout de dolo*, *&* *contum.*
[e] §. *Plane hic*. [f] §. 2. *hic*.
[g] §. *Debet*, *&* §. *ſed &* *hic*.

O almen qualora giuran, perchè senza
Del giuramento nulla val l'esame;
Quindi citati i Testimonj a fare
L'esame lor, se sutterfuggon farlo
Per timore, per odio, od amicizia
Con pene, o con censure anche s'astringono. (*a*)
Nè gli vale il pretesto, che fer voto,
O giuramento di non far'essame;
Perchè tenuti son, ciò non ostante. (*b*)
Sia diligente dunque in domandare
Gl'esaminandi il Giudice, e domandi
Le circostanze tutte, e qualitadi (*c*)
Della causa, chi sono i Testimonj,
La lor età, patria, e professione;
In che luogo, in che tempo ann'osservato,
O udito il fatto, e se cogl'occhi proprj,
E proprie orecchie, o pur per detto altrui,
O per fama, che corre; e se di certo
Asseriscono, o pur credon che sia
Tale, qual lo depongon: noti ancora (*d*)
Se con timore, o con costanza intrepidi
Depongon, o variar soglion nel dire,
O mutano color. Nota che il Giudice
Può mandar'anche in casa il suo Scrivano
Diligente, e fedel, che in vece sua
Ricever vaglia le deposizioni
Di qualche Testimonio, che sia vecchio, (*e*)
O infermo, o non ha vesti da potere
Comparir in Giudizio, o ch'è Persona
Egregia, a cui sia sfreggio il gire in Corte. (*f*)
Quarto per istrumenti anche si pruova,
E pubbliche Scritture, che dimostrano
L'intenzion di chi pruova, onde le sue (*g*)

S 2 Ogn'

[a] §. *Quod si hic.*
[b] *Cap. constitutis de Testibus.*
[c] §. *Interrogabit hic.* [d] §. *Illud hic.*
[e] *Cap. si qui de Test.* §. *si qui hic.*
[f] *L. ad egregias de Jurejur.*
[g] §. *Non tamen, hic. l. 1. c. de edendo.*

Ogn' un deve moſtrar, non già quell'altre,
Che a prò ſon della parte, eccetto quando
Son comuni d'entrambe. E fanſi ancora
Con molti altri amminicoli le pruove,
Com' è il notorio, il pubblico, la fama, (*a*)
Il ſoſpetto, l'indizj, congetture,
Preſunzioni, ed ogn' altro, che fa pruova,
O ſerve d'amminicolo, o ſia ajuto
Alle pruove già fatte, e le conferma.

Tutti ponno eſſer Teſtimonj, eccetti
Quei, che ſon ſpecialmente proibiti,
O per natura, o vita, o condizione.
Per condizion ſon proibiti i Servi, (*b*)
Dicendo ſpeſſo il falſo, e ver tacendo
Per timor del Padron: pella natura
Son vietate le Donne a far' eſame (*c*)
Nel Criminal però, dal jus canonico,
Per ragion che il di loro Teſtimonio
Incoſtante ſuol' eſſer, vario, e debole;
In certe cauſe non però s'ammettono
Criminali, com'è qualor ſi tratta
Di Simonia, Ereſia, e delitti altri (*d*)
Enormi appartenenti al Santo Uffizio.

Pella vita s'eſcludono eziandio
Li Teſtimonj, ed è quando d'infamia (*e*)
Notati ſono, o delinquenti in coſe
Gravi, ed enormi; o pur ſoſpetti ſono
Come nemici, e ſon di mal coſtumi,
E di larga coſcienza, che non fanno
Conto del giuramento, e non fan fede. (*f*)
Siccome un' Infedel non mai s'ammette (*g*)
Contro un Fedele, e li facinoroſi
Fintanto perſeveran nel mal vivere,
Nè in Civil, nè in Criminal s'ammettono,

Emen-

[a] *Goffred. in Rubr. eod.*
[b] *Cap. forus §. Teſtes de verb. ſign.*
[c] *Cap. mulierem 33. q. 5.* [d] *Cap. tanta de Simonia.*
[e] *Cap. Teſtimonium de Teſtibus.*
[f] *§. Vita hic.* [g] *§. Chriſtianorum hic.*

Emendati si ammetton nel Civile. (*a*)
Nè li Familiari, o li Domestici,
E maggiormente Affini, e Consanguinei (*b*)
S'ammettono: nè *in causa appellationis*
S'ammette in testimonio, chi Avvocato
Fu, o Procuratore *in prima instantia*. (*c*)
Così i Cherici *in causa Ecclesiæ suæ*,
E li Particolar, quando si agisca (*d*)
Pendenza universal, non sono ammessi,
Se costituiti son principalmente
Ad aggir, o a risponder. Delli Monaci (*e*)
Ed altri, che alla protestate altrui
Vivon soggetti corre anche l'istesso,
Se il permesso non an del loro Capo
Così nissun s'ammette a far' essame
In causa propria, o ch' *indirectè* a lui
Possa giovar quel che depone in Corte. (*f*)
A quelli Testimonj adunque fede
Si dà, che son di buona vita, e fama,
E giurorno, altrimente non si credono,
Se pur tal giuramento non rimisero
Le Parti, perchè loro è il pregiudizio,
E come cercar possonlo, il rimettono, (*g*)
Essaminar si deon i Testimonj
Dopo che dichiarò la sua intenzione
L'Attor, e pria di farsi il pubblicato, (*h*)
E così ancor in *causa appellationis*;
Limita, *nisi emergant nova capita*, (*i*)
Perchè in tal caso, dato il giuramento
Solenne a i Testimonj, non ostante
Il pubblicato fatto, ammetter ponnosi
Nel primo, e nel secondo anche Giudizio:
E come dopo il pubblicato escludonsi (*k*)

S 3 I Te-

[a] §. *Plane hic*. [b] §. *Domestici hic*.
[c] §. *Is quoque hic*. [d] §. *in summa*, *hic*.
[e] §. *Monaci hic*. [f] *L. omnibus c. eod. tit.*
[g] §. *Sed & Testium hic*.
[h] *Clem.* 2. *de Testibus*.
[i] §. *quod si nova*, *hic*. [k] §. *Sed interdum*, *hic*.

I Testimonj sugl' istessi articoli,
Così nemmeno oppor si puote al detto,
Ed esame, che feron, se chi oppone
Non si avesse al principio protestato, (a)
Di far l'opposizione *quandocumque*;
O pur l'opposizion non sia di cosa, (b)
Che dopo il pubblicato abbia saputa.
Nota, che non sol lice riprovare
I Testimonj probatorj in causa,
Cioè, li primi essaminati, ancora
Riprovar si concede i riprovanti
De' primi probatorj; ma più oltre
Non si ammetton i quarti a riprovare (c)
I terzi per non girsi in infinito.
Al Giudice però sempre permettesi
Infin che non pronuncia la sentenza (d)
Sul fatto interrogare i Testimonj;
E ripeterli ancor su qualche cosa, (e)
Che per error si sia già tralasciata,
Affinchè ben' istrutto ei ben decida.
E perchè non si fan solo le pruove (f)
*Per Testes*, ma eziandio per istrumenti;
E questi altro non sono, che scritture
Pubbliche, voglio dir per man di pubblico
Notaro, o Cancellier di qualche Curia
Scritte, e col segno del Notar munite, (g)
O pur coll' impressione del sugello
Di quella Curia, e allor fan fede piena;
E tal fede anche fan quegl' esemplari
O copie, che ricavan gli Notari
Da quell' originali, che hanno in libro
Registrati, e lo chiaman Protocollo; (h)
O pure, che ricava il Cancelliere

Della

(a) §. *Idem juris hic*.
(b) *Cap. Pastoralis de except.*
(c) §. *Illud cum seq. hic.*
(d) §. *quod si circa. hic.*
(e) §. *Repetere. hic.*
(f) §. *At si parte hic.*
(g) §. *non tamen. hic.*
(h) §. *Idem, hic, cap. 1. de fide Instrum.*

Della Curia, a cui forse i litiganti
L'original presentano, con patto
Di rilasciar la copia, ed è lo stesso
Di quei Esemplari, ch'il Notar da morte
Prevenuto abbozzò, non compì affatto. (*a*)
E benchè tali copie, o originali
Non debbon vizio aver, nè cassatura,
Non li vizia l'error di qualche lettera; (*b*)
Purchè in loco non sia, che giovar possa
All'una parte, e nuocere a quell'altra,
Che allor non si presume error, ma dolo.
Tali scritture in carte si esibiscono (*c*)
Tanto pria, che si pubblichi l'esame
De' Testimonj, quanto dopo, avanti
Però, che in causa faccisi il concluso.
A questa pruova aggiungesi quell'altra
*Quæ fit per jusjurandum*; ed ha luogo
Se all'Attor son mancati i Testimonj,
E le scritture pubbliche a provare
La sua intenzion, e'l Giudice il permette,
*Jurejurando supplet probationibus* (*d*)
E giuramento *suppletorio* appellasi,
Perchè giura l'attor, che quanto espose
Nel suo libello, e non potè provare
Pienamente, è verissimo, e'l giurare
Serve per validar le pruove fatte.
Onde tal suppletorio giuramento,
O necessario l'è, o volontario.
Necessario è qualor l'impone il Giudice
Alla parte, e non puote allor non darlo. (*e*)
E solo allora ricusar lo puote,
Quando di già l'attor *plene probavit;* (*f*)
O pur, se a pieno non provato avesse,
Non fusse pienamente egli informato



(a) §. *eamd. hic.* (b) §. *exhibentur*.
(c) §. *Exhiberi, hic. c. cum dilectus de fide Instr.*
(d) §. *quod si hic. Cap. fin. de Jurejur.*
(e) §. *Sed cum hic.*
(f) *L. ad fid. ff. de Test.*

Di ciò, su cui giurar gli vien' imposto; (a)
Com'è l'erede, attor, qual si suppone
Che non sa ben la verità del fatto,
Perchè passò per man di chi istituillo.
Dassi talvolta al Reo, se a pro suo sono
Le presunzion: eccetto, quando il Giudice,
Pensate le persone, e circostanze (b)
Della causa, stimasse all'attor darlo,
Perchè non dassi a chiunque, ma a persone
Che vil non sian, nè di spergiur sospette (c)
Ma di onesti costumi, e di coscienza.
Nè si suol dare in cause criminali,
O civili, che son di conseguenza,
Potendo l'interesse, od il timore
Della pena tentare a dire il falso. (d)
Il volontario giuramento, è allora
Che da una parte all'altra dar si suole,
Qual meglio dir si puole *decisorio*,
Perchè giurato, ch'ha, cessa la lite;
E *volontario* dicesi a motivo
Che chi lo dà, non è costretto a darlo,
Ma lo dà volontario all'altra parte,
E questa lo riceve qual'or vuole, (e)
Ma non è astretta a forza di riceverlo.
Ma non sempre però tal giuramento
Dar si può, perchè nelle azion famose (f)
Di furto, o pur d'ingiurie, e simil'altre
Consapevol non puot'esser l'attore
Del fatto, ma il reo sol, che le commise.
Si fan prove altre fiate coll'aspetto
Del Giudice, qualor per terminare (g)
Qualche lite, osservar vuole li luoghi
Controversi, o l'etate, o 'l personaggio;

O pur

(a) *L. admonendi, ff. de jurejur.*
(b) *§. Sed etsi hic.* (c) *Cap. fin. §. plane de jurej.*
(d) *L. in bonæ fidei C. de reb. creditis.*
(e) *§. Voluntarium hic.*
(f) *§. Plane hic, & notat Abb. in cap. fin. cit.*
(g) *§. Judicis hic. Cap. causam de prob.*

O pur manda persona in vece sua,
Come ne' stupri manda le Ostetrici.
*Notorietate facti* anche si pruova;
Anzi nè Testimonj, nè istrumenti (*a*)
Quando il fatto è notorio, fan mestieri.
Perchè il notorio basta, che si alleghi,
E si proponga, perchè tolga il peso
Di provarlo: il notorio: è di tre modi;
*Notorium juris*, *facti*, *&* *præsumptionis*.
Il primo è quel, di cui fu per sentenza
Di Giudice alcun Reo già condennato,
O pur in Corte ei stesso confessollo: (*b*)
Il *notorio di fatto*, è quando accadde (*c*)
In presenza di molti, o almen di diece,
In maniera, che modo alcun non resta
Di nasconder tal fatto, e coonestarlo:
Il *notorio presunto* si esemplifica (*d*)
Nelle paternitate, e filiazione,
Perchè il figlio presumesi per tale
Senza ch' abbj a provar chi generollo,
E così il Padre; ed altri a questi simili.
Oltre il notorio, il *publico*, e'l *famoso*
Vi sono *in jure*; e vi è fra lor divario:
Il notorio provien da certa scienza,
E certo autor, ond' è di facil pruova.
Il famoso è quel fatto, che *communiter*
Si va dicendo, ma non già procede
Da evidenza di fatto, o certo autore.
Il pubblico è commune all' uno, e all' altro.
Un gran *sospetto* è pruova anche vicina (*e*)
Al notorio; perchè se carnal copula
Vuol provarsi, e vi sono chi depongono
Aver visto uno sol con una sola,
O nudi entrambi in un medesmo letto,

O al-

(a) §. *Sed etsi quid hic*. *Cap. sup. eo de test.*
(b) *Cap. vestr. & d. c. fin.*
(c) *Cap. tua*, *& cap. fin. de cohabit.* Cler. *&* *Mulier.*
(d) *L. quia semper ff. de in jus voc.*
(e) §. *ad notorium hic*.

O altro luogo rimoto, e inacceſſibile
Per altri fini, o in certe ore ſoſpette,
Che altri non ſuole oprar', o pur notturne
Da tai così veementi ſoſpicioni
Può decretarſi: *copulam ſecutam*.
Alle cennate pruove da eziandio [a]
Amminicoli forti una gran fama,
Di qualche fatto ſucceduto, ond'ella
A ſemipruove unite, ha tanta forza
Che divenir le fa prove già piene.
Chi delle pruove vuol piena notizia
Maſcardo, e Pacian legga ben bene.

## TITOLO XV.

### *Della Sentenza, e Coſa giudicata.*

Conoſciuta la cauſa, e la ragione
A chi aſſiſte, per mezzo delle pruove
Il Giudice procede alla ſentenza,
E queſta definiſceſi, che ſia
Una definizion, che *ritè facit* (b)
Il Giudice di ciò, che controverteſi
Infra l'Attore e'l Reo, determinando
Chi ha torto, e chi ragion. Si dice *ritè*
Fatta, cioè ſecondo l'ordin giuſto
Delle cauſe, altrimente ſaria nulla,
*Ordine non ſervato rectè* fatta
Si direbbe, ſe fuſſe *juxta leges* (c)
Fatta la deciſion, in tal maniera
Che non ſi poſſa dir ſentenza ingiuſta.
Due ſpecie troviam noi di ſentenze
*Diffinitiva*, ed *interlocutoria*. (d)
Queſta è quella, che il Giudice pronunzia
In mezzo della cauſa ſopra alcuni
Incidenti, o emergenti della lite,

O ſo-

(a) §. *final hic. C. illud.* (b) *DD. in Rub. ext. eod.*
(c) *L. non putavit* §. *non quæris ff. de bonor. poſeſſ. cont. tab.* (d) §. *Sententiar. hic.*

O sopra l' eccezion, che si propongono,
E rivocar si può colla finale
Decision, qual diciam diffinitiva, (*c*)
Perchè decide, e termina il giudizio,
Nè rivocar si può dal stesso Giudice,
O che giusta ella fusse, o fusse ingiusta,
E con tale sentenza, o si condanna,
O pur s' assolve il Reo; nè perchè lasci
Di esprimere *condanno*, o *assolvo*, è nulla, (*b*)
Purchè l' esprima con equivalenti
Parole, ch' abbiano l' istesso senso
Tale diffinitiva, pria che 'l Giudice
La pronuncj. Le Parti dee ammonire,
Qual monizione omessa, è affatto nulla, [*c*]
E deve ancor in giorno non feriato,
Nè di notte, ma in quel che ha stabilito
In detta monizion pronunciarla,
E nel luogo consueto della Corte. [*d*]
Locchè intendi del Giudice Ordinario,
O Delegato *ad Universitatem*
*Causarum*, ma non già di quello Giudice,
Cui causa singolar sol si delega,
Non avendo costui stabile sede;
Onde dovunque, può pronunziarla;
E proferir si dee cotal sentenza (*e*)
Non *jam perempta instantia*, *nec pendente*
*Dilatione*, *vel termino assignato*
E dal Giudice stesso *in Tribunali*, (*f*)
Presenti alcuni, quando la pronunzia.
L' Arbitro ancor non puote, elasso il tempo (*g*)
Nel compromesso stabilito, il laudo
Pronunziar. Permettesi al sol Vescovo,
Per la sua magna dignità, che possa

Per

(a) §. *Definitiva hic*. (b) §. *Non tamen hic*.
(c) *Cap. cum olim de Test.*
(d) *L. penul. ff. de Just. & Jure*.
(e) *DD. in l. properandum C. de Judic.*
(f) *L. quisquis C. de postul. in fin.*
(g) *L. non distinguemus §. compromissio*.

Per altri recitar la sua sentenza: (*a*)
E se più sono i Giudici, allor basta,
Ch' uno di essi la reciti in plurale. (*b*)
Se due Giudici son, che dan sentenze
Diverse in una causa, quella *est potior*,
Che favorisce al Reo, purchè li Giudici
Con ordinaria giurdizion procedano,
E non sia causa, che all' Attor si dica
Favorabil, com' è di matrimonio
La causa, o pur di dote, o libertade. (*c*)
Questo però s' intende, qualor pari
Son i Giudici; e se son disuguali,
Cioè due fanno una, e tre ne fanno un' altra
Sentenza, questa val ch' è da più fatta. (*d*)
Quando son Delegati però i Giudici,
La sentenza de' più prevale allora,
Se tutti dan sentenza: o se son pari (*e*)
Pendola resta la di lor sentenza,
E quella val, ch' il Delegante approva. (*f*)
Così l' Arbitri essendo uguali in fare
Il laudo lor, non val, se volontarj
Arbitri son; val poi, se necessarj. (*g*)
Parimente, se più saranno i Giudici,
Ed uno sol decide, è nullo l' atto. (*h*)
Similmente, acciò vaglia la sentenza
Far si dee *juxta Canones*, & *Leges*,
Perch' è nulla, *si fertur contra jura*; (*i*).
Onde nemmen il Papa può decidere
*Contra jura*, se non quando è per causa
Di utilità, o necessità, o dispensa. (*k*)
La sentenza però *contra jus Partis* (*l*)
Pronunziata non è nulla, e solo

Chi

(a) §. *Episcopus hic*. (b) *Cap. penult. hoc tit. in 6.*
(c) *Cap. fin. ext. eod.* (d) *L. Pomponius ff. de re judic.* (e) *L. item si unus §. fin.*
(f) *Cap. fin. l. duo Judices ff. de re jud.*
(g) §. *Ex facto hic*. (h) §. *Quod si hic*.
(i) §. *Sed sive. hic*. (k) §. *In causis. hic. Cap. in causis ext. eod.* (l) §. *Si tamen. hic.*

Chi il torto ricevè puote appellare.
Corso però di dieci giorni il giro (*a*)
Da tal diffinitiva, se non appella
Nè l'Attore, nè il Reo, *sententia transit*
*In judicatam rem*, nè più si puote
Rivocar tal sentenza, e nemmen ponno
Gl'istessi Attore, e Reo dopo appellare;
Quantunque, se altri fur pregiudicati (*b*)
Forse da tal sentenza, restan liberi
Di fare nuova causa, ove l'aggrada.

## TITOLO XVI.

### *Dell' Essecuzion della Sentenza.*

Lata ch'è la Sentenza, ed intimata
Alle Parti, se pur non fur presenti,
Se fra lì diece giorni niuna di esse
Appellazion produsse, allor si manda
Tosto in essecuzion detta sentenza, (*c*)
Perchè *in rem judicatam jam transivit*,
Se azion reale s' intentò *in judicio*;
Ma se l'azione personale è stata
Si lasciano passare i quattro mesi,
( Se nol restringe il Giudice, o'l proroga (*d*)
Per giusta causa, e poscia s'esseguisce.
Onde chi da principio contentossi
Di spazio breve più, ch'il quadrimestre,
A se imputi la colpa; e non per questo
Luogo avrà d'appellar, fuorchè, se eccesso
Si commetta nel modo di esseguire.
Mandano le sentenze a essecuzione (*e*)
Li Giudici ordinarj, e non sol tanto
Le sentenze da lor pronunciate,
Ma pur quelle, che fero i delegati.
Se son però da Principe, o dal Papa

Dele-

(a) §. *Lata hic*. (b) §. *Finali hic*.
(c) §. *Sed multum. hic*. (d) §. *Licet autem. hic*.
(e) §. *Sed si ordinar. hic*.

Delegati, esseguir le lor sentenze
Ben possono infra l'anno *post eas latas*.
Se un Principe però la sua sentenza
Commette ad eseguir a qualche Giudice, (a)
Può costui l'eccezioni, o nullità
Sopra d essa sentenza ammetter bene.
Ma non già lui discuterle; E tenuto
E' rimetterle a chi fè la sentenza.
Anzi è tenuto il Giudice ordinario (b)
Eseguir le sentenza di colui
Ch'è delegato *a Principe*, eziandio,
Se ingiusta fusse, perchè a lui non spetta
La cognizion, ma sol l'essecuzione
Della sentenza, e solo in caso tale
Puot' impetrar dal delegato, ch' egli
O quella essecuzion commetta ad altri,
O la proroghi, insin che il principale
Delegante del ver s'informi appieno.
Fatta ch'è la sentenza, unqua sospendere (c)
Si può, fuorchè nel caso, in cui si chieda
Restituzione *in integrum*, e'l Principe
La cognizion commetta, per vedere,
S'ella compete, o no, perchè sintanto
Tal cognizion si fa, riman sospesa
L'esecuzione della sentenza fatta.
Un'altro caso ancor mette quì il Testo; (d)
Ed è, qualora il Papa scientemente
Commette ad altri qualche appellazione
Di causa, che egl'avea pria delegato
Con clausula *remota appellatione*,
Perchè allora al primiero delegato
Sospesa vien l'essecuzion di sua
Sentenza [ tuttocchè vi fu tal clausula ]
Per ragion, che la scienza del Pontefice
Della suddetta clausula, e 'l commettere
La cognizione dell'appellazione
Ad altro Delegato, è certo indizio,

Che

(a) §. *quod si Princeps hic*. (b) §. *cum igitur. hic.*
(c) §. *fin. hic.* (d) §. *Sed quid. hic.*

Che derogare alla primiera ei volle, (*a*)
E altri casi vi son, che quì tralascio.

## TITOLO XVII.

### *Delle Appellazioni.*

PErchè l' *Appellazion* spesso impedisce
L'essecuzion della sentenza, or noi
Di questa appellazion quì parleremo.
Ed è appunto un ricorso, che suol farsi (*b*)
Dall'Attore, o dal Reo a un maggior Giudice,
Per motivo, che stimasi aggravato
Dal Giudice minor, che fè il decreto;
O antevede gravame a se futuro,
Onde con tale appellazion sospende
Del Giudice minor la giurdizione.
Quindi l'appellazion stata è inventata.
Per moderar l'iniquità de'Giudici,
Acciò, temendo della appellazione
Non faccino ingiustizie nelle cause;
Benchè l'iniquità pur quì si prende (*c*)
Per l' imperizia loro, e per l'errore,
Potendo ognun errar che nato è al mondo.
Or due le spezie son d'appellazione,
Una si da fuor di giudizio, come (*d*)
Chi da un gravame avuto in elezione,
Postulazion, o provisione, appella
Al Superior di chi torto li fece,
Pria d'entrar nella lite; onde più tosto
*Provocatio* si dice, che *appellatio*.
Giudizial'è l'altra, e suddividesi; (*e*)
Perchè o s'appella *ab interlocutoria;*
O da altro gravame reparabile
All'appellante *illato incursu causa*.

E in

[a] *Vide cap. quod ad consul. ext. eod.*
[b] §. *primo hic per tot.* [c] *L. 1. C. eod.* §. 1 *Inst. Civ. de injur.* [d] §. *appellationum hic.*
[e] §. *Rursus hic.*

E in scritto allora devesi appellare, (*a*)
E fra d'un mese chiedere gl' *appostoli*
Qual nel spazio medemo dar si devono
Dallo Giudice *a quo*, e non chiedendoli
L' appellante in tal spazio, dir deserta
Si deve l'interposta appellazione.
Benchè in diverse cause il Tridentino (*b*)
Proibisce appellar da tai gravami
Reparabili, ed interlocutorie,
Come in cause di visita, abiltade,
Inabiltade, correzione, e cause
Criminali, in cui allora si permette
L' appellazion, quando il gravame è tale,
Che riparar non si potrà più appresso
Colla sentenza, ch' è diffinitiva;
O pure non potesse poi appellarsi
Dalla diffinitiva: Altri tre casi
Pone quì il testo, in cui si fa deserta (*c*)
L'appellazione, e son, qualora il Giudice
Dal quale s' appellò destina un termino
Infra cui l'appellante a chieder vada
Gl' *appostoli*, e nol chiede *ex negligentia*;
O se *intra juris terminum* gli dice
Che vada per ricever, e trascura;
O pur se gli si danno, e li ricusa.
In caso poi, che il Giudice restìo (*d*)
Fusse a dare gl' *appostoli*, quantunque
Più volte instantemente, ed infra il termino
L'appellante richiesto ne l'avesse,
Con attestato, che li fur negati
Proseguire potrà l'appellazione.
O pur s' appella dal diffinitivo (*e*)
Decreto, e allor le dette circostanze
Non tutte si richiedon, nè spiegare
Si deve negl' *appostoli* la causa,
Per cui si mosse a far l'appellazione,

Come

---

[a] §. *Cum autem. hic.*
[b] *Trid. sess.* 13.
[c] §. *Idem juris. hic.*
[d] §. *quod si Judex. hic.*
[e] §. *In appellat. hic.*

Come far dee nell' interlocutoria, (*a*)
In cui quel, che appellò può pur pentirsi
Dell'aver appellato, e far che il Giudice
Istesso proseguisse la pendenza,
Con rifar però prima all' appellato
Le spese fatte *intuitu appellationis*.
Nè ogni appellazion si dee ricevere, (*b*)
Perchè s'è vaga, general, e incerta,
O di un delitto, ch'è notorio, allora
Come calunniosa si riggetta
L'appellazione s'interpone *in verbis*,
Producendo l'istanza in cui contiensi.
*Et facto* ancor, qual'ora l'Appellante
Parte, per ritrovare il maggior Giudice
Superior di quel, che fè il decreto; (*c*)
O pur quando un Chiesastico *immediate*
Se, e la Chiesa sua soggetta al Papa.
*Simplicitate motus*, perchè vale
Atto tal, quasi fusse appellazione. (*d*)
Bastando, che spiegasse l'Appellante
L'animo suo, *quomodocumque* il faccia.
Tra i dieci dì si fa l'appellazione,
E corrono dal punto, che ha notizia
L'Appellante di ciò, che decretossi,
Perchè ignorandolo esso, o essendo assente
Non corre il tempo dato ad appellare.
E se de'dieci dì spirasse il termine,
E non trovasse il Giudice, o Scrivano
Avanti a cui l'istanza producesse
Della sua appellazion, basta eziandio
*Coram honestis Viris* presentarla;
Così pur se ricusa di accettarla
Il Giudice, dal quale s'è appellato:
Si appella dal minore al maggior Giudice,
Onde il Papa, gli Re, l'Imperadore, (*e*)

T Che

[a] §. *ac veluti hic*. [b] §. *Non omnis hic*.
[c] *Cap. dilecti Filii* 1. *ext. de appel.*
[d] *Cap. ad audientium ext. eod. de appel.*
[e] *Cap. cuncta per mundum q.* 4.

Che maggiore non han, cui sien soggetti
Dal lor decreto non si può appellare;
Nè dall'esecuzion della sentenza, (*a*)
Nè dalla correzion, che ad alcun fassi (*b*)
Se non s'eccede il modo consueto,
Nè men dal Laico appellasi al Chiesastico (*c*)
Avendo ogn'un distinta giurdizione;
E in ogni causa puotesi appellare
Non commessa, *remota appellatione*.
Sono gli effetti dell'appellazione,
Che dopo ella interposta, il primo Giudice
Che la sentenza fè, non può ingerirsi
Di vantaggio in tal causa, essendo in essa
La sua giurisdizion sospesa; anzi egli
*Pendente appellatione*, rinovando
Cosa alcuna in tal causa, è rivocata (*d*)
Qual'attentato *a Judice majori*.
Così all'incontro se costui s'avvede,
Che ingiustamente a lui s'è già appellato,
L'Appellante condanna a tutte spese,
E lo rimette al Giudice primiero, (*e*)
Ed in tutto ubidire a questo deve.
Per proseguir l'appellazion si dona (*f*)
Un'anno, o pure due; ma può restringere
Tal spazio il Giudice, o le Parti unite. (*g*)

## T I T O L O XVIII.

### *Della Restituzione per intiero.*

PErchè alle fiate non soltanto il fatto
Malamente rescindesi per via
D'appellazion, ma pur *extraordinarie*
Emendare si può col benefizio Della

---

(a) *L. ab executione, de appel.*
(b) *Cap. ad nostram ext. eod.*
(c) *Cap. novit ext. de judic.*
(d) *Cap. non solum eod. in 6.*
(e) *Cap. ut debitus ext. eod.*
(f) *Cap. ad aures ext. eod.* (g) §. *Pars quoq. hic.*

Della *Restituzion*, ch'è detta *in integrum*
Perciò d'essa trattiamo in questo Titolo.
Ella si deffinisce: *Reintegratio*
*Status jurisve pristini*; e concedesi
A i Minori, alle Chiese, o persone altre;
Che per qualche cagion non hanno intiera
Legitima persona *in jure standi*,
Purchè lesi sian stati gravemente; (*a*)
Onde dalla sentenza anche del Papa,
Per cui lese son state tai persone,
Restituir si debbon, *quia sententiam*
*Romanæ Sedis emendari in melius* (*b*)
*A nemine negatur*. Pur compete
Cotal restituzione ad una Chiesa,
Lesa da un'altra, benchè sian entrambe (*c*)
Privilegiate: e contro qualunque altro,
Che gravemente lede tai persone,
O luoghi, intentar puossi *restitutio*.
Posson restituire gl'Ordinarj (*d*)
Ed anche i Delegati *à Papa aut Principe*,
E pur i Delegati *ab Ordinariis*,
Tale restituzion però ave luogo
Qual'ora altro rimedio non si attrova; (*e*)
E si suole cercar intra il quadriennio,
Qual'è continuo, ed introdotto in vece
Dell' *anno util*, che vi era anticamente. (*f*)
Per la restituzion tutte le cose
Ritornare si denno al stato pristino,
Talmente che, se fu fatto contratto
Nullo riman; se fu fatta sentenza,
Lei non ostante, fassi cognizione
Della causa, e più quel, che leso è stato
Da tal sentenza, sue ragioni addurre. (*g*)
Parimente si puole a via di supplica,
Fatta al Superior di quello Giudice

T 2 Che

[a] *L. Scio ff. eodem.* [b] §. *Quod quidem hic.*
[c] §. *Sed etsi hic.* [d] §. *Hujusmodi hic.*
[e] *L. in causa 2. ff. de minor.* [f] §. *Sed sine hic.*
[g] *L. Quod si minor ff. de minor.*

Che decretò, rescinder sua sentenza,
Purchè fra i giorni diece anche si porga
Supplica tal, perchè questa proposta, (a)
Non dassi essecuzione alla sentenza,
E dare si potrebbe nel sol caso,
Che, al Supplicante leso, l'altra Parte
Dasse cauzione di restituire
Co' legitimi aumenti tutto, e quanto
Contro lui fu deciso, allora quando,
Per mezzo di tal supplica, il maggiore
Giudice, o Prence avrà da rivocare
La già lata sentenza, e no altrimente.
Legga chi vuol diffusa tal materia
Oddo Sforzia, che tratta pienamente,
Bastando ciò per fin del nostro Titolo:
E conchiusione ancor del Terzo Libro,

*Fine del Libro Terzo.*

DEL-

(a) *Auth. qua supplicat. Cod. de precib. Imperat. offerend.*

# DELLE CANONICHE
## *ISTITUZIONI*
# LIBRO IV.
## TITOLO PRIMO.
### *Delle Accuse, Denuncie e Inquisizioni.*

TRattato avendo già nel Terzo Libro
De' Giudizj Civili, è ben dovere,
Che in questo trattiam de' Criminali;
Li quali istituendosi in tre modi,
Per *Accusa*, *Denuncia*, *e Inquisizione*,
Perciò d'esse si tratta in questo Titolo.
*L'Accusa* è quell'istanza, che dà al Giudice (*a*)
L'Accusator, svelando a lui il delitto
Di alcuno, e istando ancor che sia punito
Giusta le Leggi; e fassi procedendo
Iscrizione sollenne, che consiste,
In obbligarsi l'istesso Accusante, (*b*)
(Caso non proverà il delitto opposto
Al Reo,) a soffrir lui di quella pena.
Tutti ponno accusar, fuorchè i proibiti,
E son questi i pupilli, ed i minori (*c*)
Per ragion dell'età, che loro manca;
Le Femine eziandio, *ratione sexus;* (*d*)
Eccetti alcuni casi, in cui permettonsi.
Li Magistrati ancor, che han mero imperio
Accusare non posson, nè accusarsi. (*e*)
Li Soldati per anche, quai giuraro

 Pel

[a] §. *Primo hic.* [b] *Cap. quisquis* 2. *q.* 8.
[c] *L.* 2. §. *Pupillus*, *ff. eod.*
[d] *Cap. prohibent.* 2. *q.* 1.
[e] *L. nec Magistratib. ff. de injur.*

Pel pubblico d' espor sua vita a morte, [a]
E solo accusar posson, se si tratta
Di torto a loro fatto, o a lor parenti.
Altri vietati son, perchè son rei
D'altro delitto, o dello stesso ancora,
Di cui accusano gl' altri; o sono infami;
Perchè accusar non ponno, eccetto alcuno,
Che fosse reo di casi eccettuati. [b]
Altri per suspicion di lucro illecito
Si vietano accusar com' è colui
Che a due rei fece istanza in due Giudizj
Diversi, *non finito adhuc judicio* [c].
Perchè il Terzo accusar non puote allora,
(Se il torto suo, o de' suoi non vendicasse) (d).
E' proibito ancor chi si è pagato
Per accusar, o per non far l'accusa; [e]
I Servi manumessi *adversus Dominos*.
Come anche i miserabili, che *in bonis* [f]
Nulla possiedon; quelli, che commercio
Han con Maghi, e Sortilegi, e si servono [g]
Della lor arte in qualche suo bisogno.
Tutti i detti però, benchè proibiti,
Ponno accusar, se accusano quel torto, [h]
Che a loro, o a suoi parenti è stato illato;
O se accusano alcun d' eccettuati
Delitti, com' è quel dell' Eresia, [i]
Simonia, Scisma, o vero Apostasia,
Di lesa maestà, *fraudatæ annonæ*,
O di congiura contro il Re, o la Patria
Altri per riverenza ancor si vietano

D' ac-

---

[a] *L. si crimen C. qui accusare non poterunt.*
[b] *Cap. in primis 2. q. 1. circa fin.*
[c] *L. cum rationibus C. qui acc. non poterunt.*
[d] *L. inter liberos ff. ad leg. Jul.*
[e] *L. eadem §. ult. ff. ad leg. Jul. repetund.*
[f] *L. nonnulli ff. eod.* [g] *Cap. quisquis 2. q. 8.*
[h] *L. hi tamen ff. eod.*
[i] *Cap. sanè 15. q. 3. extr. de Simon.*

D'accusar, come sono i Figli al Padre, [a]
Li Servi, e li Liberti al lor Padrone,
Li Famigliari, e li Beneficati
A quel Signor, da cui li fu ben fatto.
E'l Cherico al Prelato, dal quale ebbe [b]
Beneficio, o pensione ecclesiastica.
I Complici eziandio delli delitti, [c]
E gl' Accusati, Accusator non sono, [d]
Se non si accusan di maggior delitto:
E molto meno i condennati, essendo
Per la condanna infami, e senza credito,
Eccetti sol due casi, il primo è quando [e]
Accusan per l'ingiuria sua, e de' suoi;
O accusan colui che l' ha accusati;
Purchè stati non sian per la condanna
Di libertà privati, e di Cittade. [f]
Tutti ponno cader sotto l'accusa,
L'Imperador eccetto, ed il Pontefice;
Ed il Supremo Magistrato, essendo [g]
Costoro a niun soggetti. Ed è pur vero
Che in caso d' Eresia ponno accusarsi, [h]
Sendo minori allor d'ogni Cristiano.
*L' Inquisizion*'è un certo investigare, [i]
Che *ex officio* fa il Giudice, acciò venga
In piena cognizion di quel delitto,
Di cui fama precesse. Son più specie
D'inquisizion: altra è Generalissima,
Che fa del stato della sua Diecese
Il Prelato in ogn'anno, e questa fassi [k]
Per obbligo, *absque quod præcedat fama*,



[a] *L. qui accusare in fin.*
[b] *Cap. ult. de postul.* [c] *Cap. veniens de Testib.*
[d] *Cap. neganda* 2. *q.* 11.
[e] *L. qui judicio ff. eod.*
[f] *L. is qui ff. de public. judic.*
[g] *Cap. proposuit de præb. L. digna vox C. de legib.*
[h] *Cap. si Papa.* [i] §. *Per Inquisit. hic.*
[k] *Cap. cum venerabil. de censib.*

Un'altra è General, che sù lo stato [*a*]
Si fa d'una Città, Castello, o Terra,
E neppur si ricerca in ciò la fama.
Ed altra vi è Special, quale se fassi
Sopra colpa commessa per punirla;
Proceder dee la fama, o pur denuncia;
Ma se per informarsi d'altre cose,
O pùr di nuziali impedimenti
Che preceda la fama allor no è d'uopo. [*b*]
Se poi sia preceduta confessione
Del Reo fatta in Giudizio, non bisogna [*c*]
Preceder fama, potere inquirere;
Neppure quando il Giudice in presenza
Del Reo medesmo inquire, e lui non cura
D'allegar l'eccezion, che si compete,
Della diffamazion non preceduta, [*d*]
Perchè *implicitè* allora egli confessa,
Giacchè contro di se veggendo *inquirere*,
Tace, allegar potendo l'eccezione.
Or questa inquisizion, ch'è speciale
In quel luogo dee farsi, in cui il delitto
Fu commesso, e se contro speciale
Persona, fassi in luogo ov'ei conversa; [*e*]
E si cita eziandio lo stesso Reo,
Spiegandosi i delitti, di cui inquiresi, [*f*]
Acciò opponer potesse suspizione
Contro l'Inquisitor, se pur l'avesse, [*g*]
O contro i Testimonj, se son tali.
La *Denuncia* è un rapporto del delitto
Altrui, che fassi al Giudice, ma dopo,
Che lo Denunciatore ave ammonito [*h*]
Caritativamente il Reo, ed egli
Non lo volle ascoltar, quindi s'è mosso

A de-

[a] *Cap.* I. *de offic. ordin.* [b] *L. & quidem C. eod.*
[c] §. *Si quis hic.* [d] §. *Idem hic.*
[e] *Cap. paratus* 22. *q.* I.
[f] *Cap. si Primates* 5. *q.* 2.
[g] *Cap. ad petition. ext. eod. & cap. qualiter de Simon.*
[h] §. *Primo hic. Cap. cum dilectus eod.*

A denunciarlo, a ſolo fin d'emenda.
Perciò quì non v'è d'uopo d'iſcrizione, [*a*]
Siccome detto nell'accuſa abbiamo.
Perchè l'Accuſator lo fa *ad vindictam*,
E lo Denunciante *ad emendandum*.
L' effetto dunque dell'accuſa è appunto,
Che ſi deponga il Reo dal grado ſuo: [*b*]
Della Denuncia è, che ſi penta, e emendi;
E della Inquiſizion, che ſia rimoſſo
Dall'amminiſtrazion, che forſe aveſſe.
L'Accuſator però, ſe non provaſſe
Il delitto, che oppoſe all'Accuſato, [*c*]
La pena iſteſſa che a cui dovrebbeſi,
Se fuſſe vero Reo, deveſi a lui,
Che *taglione* s'appella; o per la meno
A ſuo arbitrio punir lo deve il Giudice,
Se del taglione la pena è diſuſata.
Il Denunciante pur, quando non pruova
Soſpendere ſi dee dal beneficio, [*d*]
E dall'ufficio, che ha, per ſino a tanto,
Che purga il fallo colla penitenza
Ma chi più vuol ſapere in tal materia
Studii bene Conciolo, e Giulio Claro.

## TITOLO II.

### *Della Purgazione*.

PErchè allo ſpeſſo avvien, che contro il Reo
Non vi ſon piene prove, o confeſſione
Sua propria, per cui poſſa condannarſi;
Nè pruove ſemipiene, o ſufficienti
Indizj alla tortura, ma ſoltanto
Certi ſoſpetti, congetture, o indizj
Leggieri del delitto, e in caſo tale
Da tal ſoſpetto, e indizj dee purgarſi,

Di

[a] §. *Ideo hic*. [b] *Goffred. in ſum. eod.*
[c] §. *Accuſator hic*.
[d] *Cap. fin. de Calumn. & d. §. Accuſator*.

Di questa *Purgazion* qui si discorre,
Quale altro non è, che un dimostrare (a)
La propria sua innocenza dal delitto,
Che al Reo fu opposto: e due sono le specie
Di purgazion: cioè *Vulgar*, *Canonica*.
La*Vulgar* ( che dal Volgo o fu inventata,
O seguita, ) è qualora l'Accusato,
Per dimostrare l'innocenza propria;
Soggettasi a soffrire, o un ferro ardente, (b)
O un agghiacciato bagno, od un duello,
Da qual se scampa, si ha per innocente;
Ma perch' è questo un bel tentare Iddio,
Dannata sempre fu tal purgazione; (c)
E molto più il duello, essendo state
Contro li Duellanti, e lor Fautori,
Consultanti, Ajutanti, e lor Patrini,
Scomunica maggior, infamia, ed anche
Negazion di chiesastico sepolcro,
( Se in atto del duello alcun morisse, )
Fulminate di già dal Tridentino, (d)
E la confiscazione anche de' beni;
Come pur pel Padron, nella cui Terra
Permettesi il duello, la perdenza
Di Terra tal, Città, o Castel che sia;
La privazion del grado lor, se sono
Chiesastici i Duellanti, ed altre ancora
Riservate censure, da Clemente
Ottavo imposte, e contro i sopradetti (e)
E contro i Difensori, o Moderanti,
O Riferenti il modo del duello,
Spettatori, e in qualunque altra maniera
Concorrenti al duello, o cooperanti.
La Purgazion *Canonica*, che stilasi, (f)
Consiste, nel giurar, chi fu accusato

Di

(a) §. *Primo hic*. (b) *Cap. fin. de purgat. vulg.*
(c) *Cap. monomachiam* 2. *q*. 4.
(d) *Sess*. 25. *de Ref. cap*. 19.
(e) *Ex Bulla Illius vices*.
(f) §. *Canonica hic*.

Di non avere tal difetto, o macchia;
E giuramento tal spesso confermasi
Da altre persone probe; che assiem giurano:
Esser vero del Reo lo giuramento
E di Compurgatori hanno esse il nome.
Tal Purgazion Canonica ave il luogo,
Qualora non si attrovan Testimonj,
Che possano convincer l' Infamato (*a*)
Di quel delitto: il quale s' è notorio,
E da persone oneste è derivata
Questa notorietà, nemmen s' induce (*b*)
Purgazion, com' è pur, se il Reo è convinto.
Di tale purgazion l' effetto è questo,
Che legitimamente essendo fatta, (*c*)
Il purgato si ha per innocente:
Ma se forse mancasse *in purgatione*,
Per confessato avrassi, o per convinto,
Secondo pare all' equità del Giudice.

## T I T O L O III.

### *Della Simonia.*

OR venendo a i delitti, alcuni offendono
Direttamente Iddio, molti altri gl' Uomini;
Pria però tratterem degl' offendenti
Iddio, tra questi è l' un la *Simonia;*
Così detta, perchè l' origin' ebbe (*d*)
Da Simon Mago, in tempo degl' Apostoli,
Che volea comprar lo Spirito Santo;
Onde la Simonia vien deffinita:
Un studioso volere, o cupidiggia
Di vendere, comprar, o permutare
Con cose Temporal le Spirituali,
O quasi Spiritual per connessione,

Co-

(a) *Cap. cum dilectus de purg. can.*
(b) *Cap. cum in juventute ext. de purg. can.*
(c) §. *Quicumque hic.*
[d] §. *Primo hic*, *Act. Apostol. cap.* 8.

Come Juſpatronati, o Benefizj.
Due ſpecie il Teſto dà di Simonia;
*Convenzional*, ed è quando *conviene*, (*a*)
Pattizza, e tratta alcun di permutare
Coſe ſpiritual con temporali;
Onde ambi i permutanti rei ſi fanno
Di Simonia, pe'l patto infra di loro.
*Mental'* è l'altra, quando colla mente
Si penſa, e ſi determina la compra,
O permuta, e ciò baſta, pe'l delitto
*In foro Polio*. L'altra è la Reale,
Ed è, qualor, quanto s'è già penſato, (*b*)
O convenuto, metteſi già in opra,
Colla conſegna *rei ſpiritualis*,
Dall'una parte, *ex alia temporalis*.
Sotto nome di coſe Spirituali
Viene la Grazia, i Sagramenti, i Doni
Di Dio, Sagramentali, Sagrifizj,
E coſe Sagre, Sante, e Benedette.
Spiritual per *conneſſion* s'intendono
Officj, Beneficj, Ordinazioni
Chieſaſtiche, ed ancor Juſpatronati. (*c*)
Col nome di pecunia ſi comprende
Qualunque ſia regalo, donativo,
Favor, oſſequio, ed altro, che ſi poſſa
Stimar con prezzo: quindi ogni regalo
Eſſer può di tre maniere: *a manu*,
E è quel, che ſi dà in danaro, o in robba;
*A lingua*, componendo, o recitando
Coſe in lode di chi dare li deve
La coſa ſpiritual in contracambio;
*Et ab obſequio*, quando alcun Prelato
Si ſerve al ſolo fin d'averne poi
Per quel ſervizio un beneficio pingue,
O penſione chieſaſtica per vivere.

Oggi

---

[a] §. *Simoniæ*. *hic*.
[b] *DD. & Moral. communit.*
[c] *DD. communiter*.

Oggi vi è ancor la Simonia, che diceſi (*a*)
*Confidenzial*, che ſpeſſo accader ſuole
Ne' beneficj, come ſe un procura
Per Tizio un beneficio, avendo prima
Contrattato, che lui dopo lo ceda,
O ad eſſo procurante, o a chi lui vuole,
O li dia almen la parte delli frutti.
Anche altra diviſion fanno i Dottori
Di Simonia, ch'è contro il Jus Divino,
Ed è perciò *vietata*, perch' è *mala*,
Com' è vender, comprare, o pur cambiare
Coſe ſpiritual con temporali,
Eſſendo ciò un delitto aſſai più enorme
Dell' Ereſia, per cui ſol non ſi crede
Coſa, che a Dio appartien; ma il Simoniaco,
Crede ſpiritual eſſer la coſa,
Ed a Dio appartenente, e con diſpreggio,
Col temporal pretende di cambiarla,
Ed altra è contro il jus Eccleſiaſtico,
Ed è *mala* perciò, perchè è *vietata*,
Com' è il comprar gl' uffizj della Camera
Apoſtolica, o ver Cancellaria,
O Prelature ſimili di Corte.
Simonia ſi commette, ogni qualvolta
Per coſa ſpirituale, o ad ella anneſſa,
Danaro, o coſa temporal, ſervizio
Si dà, ſi fa, o prometteſi: ſe poi
Non a tal fin ſi fa, o promette
Principalmente, ma ſi ſpera avere
Con ciò maggior riguardo a proprj merti
Il ſuo Prelato, Simonia non ſembra.
Se il Veſcovo eziandio per ordinare,
E i Miniſtri, e Notar della ſua Curia,
O gl' Eſſaminator per approvare
Gl' Ordinandi, ricevon qualche coſa,
Commetton Simonia, ( anzi neppure
Spontaneamente offerta la ricevono (*b*)

Detti

[a] *DD. communiter.*
(b) *Trident. ſeſſ.* 21. *cap.* 1.

Detti Notari, o Vescovi.) Anche quelli,
Che per condurre, e collocar nel Stallo (a)
Chiesastiche Persone, istituirle
A qualche benefizio Patronato,
Per seppellir defonti, e farli essequie,
Per battezzar, per Sagramenti dare,
Per benedir novelli Sposi, od altro
Chiedon danaro, o pur se lo ricevono,
Come a loro spettante, e doveroso
Per l'esercizio di cotal funzione,
(Fuorchè se *gratis* cosa si dia,)
Simoniaci son pur. Ma non si vieta,
Esimersi da ingiusta vessazione (b)
In cosa, in cui s'avesse il jus quesito
Per danaro, o regal, nè è Simonia
Diversi effetti *ex Simonia nascuntur;*
E prima non può il Vescovo dispenza (c)
Fare con chi fu eletto *simoniace*,
O perchè lui di Simonia fu reo,
O perchè altri commisela, *eo ignorante;*
E solo dispensar puote nel caso,
Che l'elezione fu a benefizio semplice,
L'eletto fu ignorante, e poi ch'il seppe
Liberamente il rinunciò. Se eletto
Però fusse egli stato *simoniace*,
Perchè altri commisela, ma lui
Ripugnò, riclamò, e fu a forza eletto, (d)
Non commise egli Simonia in tal caso.
L'altro effetto si è, che l'Ordinante
Simoniacamente, e l'Ordinato, (e)
E'l Cherico, ch'è stato mediatore
Di darsi ordini tal per Simonia,
Depor tutti si debbon; e se Laico
Il mediator sia stato, si scomunica.
Se però *simoniace* un benefizio

Avrà

(a) §. *Sed tunc quoque hic.*
(b) §. *Ideo hic.*
(c) §. *Is quoque cum duobus seqq.*
(d) §. *Plane hic.* (e) §. *Ac veluti hic.*

Avrà alcun acquistato, se accusato (*a*)
Di cotal Simonia, resta convinto,
E'l benefizio perde, ed è deposto.
Chi per inquisizion, non per accusa
Simoniaco si scuopre, il beneficio,
O dignità, che sia, la perde ancora;
Ma dopo, che avrà fatto penitenza,
Nell'ordin suo si lascia ministrare.
Così un Fanciullo, se ave conseguito [*b*]
De'Genitori suoi per cupidiggia
Qualche Chiesa, *pecunia intercedente*,
Fando ei di Chiesa tal rinunzia libera,
E' degno di ottener sù ciò dispensa.
E perchè tra i delitti enormi, e pubblici (*c*)
La Simonia s'ascrive, ogn'un s'ammette
Ad accusar; contro il Padrone il Servo,
Qualunque infame, fin le Meretrici.
Or le pene diciam de'Simoniaci,
La Simonia Mental non è punibile
*In foro fori*, essendo vero il detto
Che *de internis non judicat Ecclesia*.
La Real già compita nel ricevere
E dar il beneficio, si punisce
Così, la collazion già fatta è nulla;
Onde non può tenerla il già provisto,
E deve restituir anche li frutti,
Ed il prezzo eziandio, con cui venduto [*d*]
Si è quel benefizio; alla scomunica
Al Papa riservata, ogn'uno incorre
Principali, e mezzani; inabil rendesi
A riaver lo stesso benefizio,
Anzi inabile ancor, co'suoi mezzani
A qualunqu'altro aver; privasi ancora
Degl'altri prima avuti, per sentenza,
E infami, e irregolari ancor divengono,

Qua-

(a) §. *Quod si non ordinem hic*.
(b) §. *Quinimo. hic*.
(c) §. *Hujus autem criminis. hic*.
(d) *Cleric. Erot. Eccles. cap.* 35. *de Simonia per tot.*

Qualor notoria l'è la Simonia.
Se la Real commessa fu negl'Ordini
Ricever, l'Ordinante vien sospeso
Dal più Ordini dar, anche Tonsura:
Scomunicato, e di Ponteficali
Esercizj privato, ed interdetto
Dall'entrar nella Chiesa: *& contrafaciens*
Sospeso ancor d'amministrar la Chiesa,
E percepirne i frutti, e dal sol Papa
Si può assolvere, pur se fusse occulta.
L'Ordinato *ipso facto* si scomunica,
Si sospende dell'Ordin ricevuto,
E se in quello ministra è irregolare.
Pella convenzional, *si ex una parte*
La cosa Spiritual s'è consegrata,
E dall'altra od in tutto, o in parte almeno,
La temporal, s'incorron dette pene.
Pella confidenzial quattro vi sono;
La nullità della provista, ond'egli
Vaca quel benefizio, e riservato
E' alla Sede Apostolica: li frutti
Percepiti si devon restituire
Alla Camera: incorron la scomunica
Al Papa riservata i già provisti,
E se son Cardinali all'interdetto:
Si privano degli altri benefizj
Prima ottenuti, ed a ricevere altri
Restan per sempre inabili, e incapaci.

## TITOLO IV.

### *Degli Eretici, Scismatici, ed Apostati.*

Visto un delitto contro Dio diretto
Sieguono gl'altri, e 'l primo è l'*Eresia*.
*Eretici* son dunque tutti quei,
O che inventan novelle opinioni
Sopra la Fede, come Arrio, Calvino,

Sabel-

Sabellio; e son chiamati Eresiarchi, (*a*)
E i lor seguaci Arriani, Calvinisti,
O interpretan li sensi Scritturali (*b*)
Altrimente che fa la Chiesa santa.
O dubitan *de Fide, aut Sacramentis*,
O dell'autoritate del Pontefice,
E in quest'error persiston volontarj.
*Scismatici* color sono appellati, (*c*)
Che inobedienti *ab unitate Ecclesiæ*
Si smembran, e dividon; e seguire
Suole sempre allo Scisma l'Eresia. (*d*)
Son *Apostati* quei, che *a statu Fidei,*
*Vel etiam Obedientiæ, & Religionis*, (*e*)
Quale giurato avean sempre tenere,
Si partono, onde Apostata vien detto
Quasi, *qui retro stat, vel qui post abit.* (*f*)
Onde tre son d'Apostasia le specie:
La prima di *perfidia*, quando un lascia (*g*)
La Fede: la seconda *inobedientiæ*,
Quando le Leggi, Canoni, Decreti, (*h*)
Precetti, o Editti d'un Superiore
Rompe alcun Temerario, o Incorrigibile;
La terza è Apostasia *di Religione*, (*i*)
Ed è, se un Regolar l'abito lascia
Dell'Ordin suo, poco curando al voto
D'obedienza, e di star sempre nel Chiostro.
L'Eretico, s'è Chierico, deponesi (*k*)
Dal suo grado; e di uffizio, o dignitate,
O benefizio, ch'egli avesse, è privo,

V E al

---

[a] *Cap. quid §. Sabelliani. §. Arriani 24. q. 3.*
[b] *Cap. hæresis d. 24. q. 3.*
[c] *Abb. in cap. tua de Schismat.*
[d] *Cap. inter hæresim 24. q. 3.*
[e] *§. Apostatæ. hic in fine.*
[f] *Cap. non observetis 26. q. 7.*
[g] *Cap. non potest 2. q. 7.*
[h] *Cap. alieni 3. q. 4.*
[i] *Cap. final. dist. 50. cap. Legi 16. q. 1.*
(k) *Cap. ad abolendam ext. eod.*

E al braccio secolar dee consegnarsi (a)
Perchè giusta il delitto egl' il punisca.
Li Laici si puniscono ad arbitrio
Del lor Giudice, *Episcopo petente*, (b)
Onde li beni lor son confiscati (c)
Dopo della sentenza ; anzi la dote
Pur della Moglie, s' ella ha consentito (d)
All' Eresia, o pur fè il matrimonio
*Scienter* coll' Eretico: e anche, morto
L' Eretico, suol farsi la confisca: (e)
Si priva ancor l' Eretico di Sagro
Chiesastico Sepolcro ; anzi se alcuno (f)
Ardisse sepellirlo in sagro luogo,
Si scomunica, e allor si puote assolvere,
Quando colle sue man lo dissotterra;
Ed in quel luogo, ove fu posto l' Eretico,
Niuno vi si può più sepellire.
I Discendenti ancora dell' Eretico (g)
Sino al grado secondo, e dell' Eretico
Sino al primo, son privi d' ogni uffizio
Pubblico, e benefizio Ecclesiastico,
( Se morti son nell' Eresia li Padri, (h)
Perchè se si emendaron, ciò non corre.)
Quei, che son sospetti d' Eresia, (i)
Se non si purgan da cotal sospetto,
Scomunicar si debbon, e se mai
Scomunicati ancor persisteranno,
Condannar si dovran qual veri Eretici.
Chi abjurò l' Eresia, ma poi ricadde (k)
Nella stessa, o in qualche altra, o pur chi avesse
Sù d' un' articolo abjurato, e poi
Erra in un' altro, consegnar si deve

A

(a) §. *In hæresi hic*.
(b) *Cap. cum secundum eod. in 6.*
(c) §. *Bona hic*. (d) §. *Sed & hic*.
(e) §. *Post mortem*. (f) §. *Ecclesiastica hic*.
(g) §. *Sed & eorumdem hic*.
(h) §. *Hoc tamen hic*. (i) §. *Si vero hic*.
(k) §. *Quod si. hic, d. cap. ab abolendam*.

Al Braccio secolar per lui punirlo;
E se nell' atto d'esser castigato,
S'emenda, e nuovamente abjura, e pentesi,
Si punisce; ma pur la Chiesa pia
Non gli niega in quell'atto i Sagramenti.
Gli Scismatici aver sogliono in pena (*a*)
La scomunica, sogliono deporsi
Da gradi loro, confiscarsi i beni,
E quanto fatto avran l'è nullo, ed irrito.
Gli Apostati son pur scomunicati, (*b*)
Ed infami, e per questo irregolari,
Ed altre pene arbitrarie a lor s' impongono
Giusta l'Apostasia più leve, o grave.

## TITOLO V.

### *De' Sortileghi, Bestemmiatori, e Sagrileghi.*

QUì trattare ci resta in conseguenza
D'altri tre poco men gravi delitti,
*Sortilegio, Bestemmia, e Sagrilegio.*
*Sortileghi* color son appellati, (*c*)
Che con pretesto van di Religione
Buttan sorti, indovinano il futuro,
Incantan, fanno auspicj, augurj, e cose
Sovra natura, ed uman forza; ed hanno
Patto tacito, o espresso col Demonio;
Quindi l'invocan spesso, e si consigliano,
E lo fanno adoprare in cose, ch'essi
Coll'umano potere a far non giungono;
Li danno incensi, e vittime alle fiate,
Onor, genuflessioni: usano ancora
Li Sagramenti, e li Sagramentali,
E Riti, Cerimonie, Croci, Ceneri,
Ed Ossi di Cadaveri, e mille altre
Fanno superstizion, per cui s'ingegnano



(a) §. *Utrumque hic. Cap.* 1. *de Schis. in 6.*
(b) §. *Final. hic. Abb. in cap.* 1. *de Apostat.*
(c) §. *Sunt autem hic.*

Ingannare gli femplici, e gl'incauti,
Promettendo, o teſori, o pur l'acquiſto
Di diletto ſenſual, che ſia difficile,
O ſapere il futuro a Dio ſol noto,
O guarir per virtù ſol di parole,
O Croci, o ſimil coſe, che non hanno
Tal natural virtù, dolori, e morbi.
Qual'invenzion diaboliche introduſſe
Satan nel mondo, affinchè idolatraſſe
Tacitamente a lui la gente incauta,
E con ciò la lor Alma, e di molti altri
Seco traeſſe al ſempiterno abiſſo.
Onde benchè non ſian tali Sortileghi
Eretici formal, (qualor non hanno
Error nell'intelletto, e pertinacia,)
Soſpetti d'Ereſia ſon nondimeno;
Perciò ſe non s'emendan, ed abjurano
*De levi*, o *de vehementi*, giuſta il loro
Delitto, li ſi fulmina ſcomunica (*a*)
Perpetua, ſi diſcaccian dalla Chieſa,
Quai membri infetti, putridi, e nocivi;
E ſe Cherici ſon, ſon degradati. (*b*)
Certe coſe però, che naturale
Hanno virtù, com'erbe, pietre, o radiche
Uſare per guarir morbi diverſi,
Senza determinar, che tante volte
S'uſi, e non più, o in tal giorno, e tempo;
O altre circoſtanze impertinenti
Superſtizioſe, e vane, a chiunque è lecito;
Siccome il far per via d'arguzie, e ingegno;
O deſtrezza di man certi prodigi,
Che agli ſemplici appajono impoſſibili:
E pur naturalmente l'Uomo giunge
A farle, e perciò colpa non commette, (*c*)
Si condannan però quei malefici,
Co' quai tenti, o ad altri nocumento
Recare, o indurre a diſoneſto amore;

O pu-

[a] §. *Ariolorum, hic.* [b] *Cap. admoneant 26. q. 7.*
[c] *DD. communit.*

O pure per pietà, che d'altri avessesi
Con nuovo maleficio sciorre un' altro.
Onde illecito è sempre il maleficio,
O sonnifico sia, che fassi a certi
Per dormir, e nel sonno esser rubati;
O sia per bacinar la vista altrui;
O sia per entrar in qualche corpo
Qualche aereo Spirito a vessarlo;
O legame si fa, perchè li Sposi
Non possan fra di loro il matrimonio
Consumar: o pur s'odiin talmente,
Che non possan vedersi, e coabitare,
O si scordino affatto del lor Sposo,
O loro Figli, e ad altri dian l'affetto:
E qualunque altro effetto, che cagionino
Di danno all' Uom' son tutti condennati,
Ed ogn'altro, che fassi *ultra naturam*.
*Li Maledici* son, che maledicono, (*a*)
O bestemmian quel Dio, che l'esser dielli,
O sua Madre, o suoi Santi, o Creature
In cui sua Maestà molto riluce,
Come la Luna, il Sol, le Stelle, Elementi:
Laonde si bestemmia in varie guise,
O attribuendo a Dio ciò, che non ave
Come il corpo, li membri, o simil cose;
O negandogli ciò, che a lui sol spetta,
O quello ch'è di lui, dando a Demonj,
Come la santità, grandezza, ed altro;
O dicendo, che Dio non è Potente,
Giusto, Eterno, Immutabile, ed Immenso,
Uno, e Trino, ed ogn'altro suo attributo;
O perfezion negando; in quali cose
Se vi è l'error nell'intelletto, e tali
Quali si dicon, tengonsi, e si credono,
Bestemmie ereticali allor si dicono,
E chi ode proferir bestemmie tali
Denunciar ben deve il proferente,
O per punirsi dagl' Inquisitori,



[a] §. *Divisa hic*.

Dove vi è Tribunal, o del suo proprio
Ordinario, che fa di quel le veci.
Alle volte bestemmiasi col cuore,
Come lo *Stolto* là nella Scrittura,
Che *pensò nel suo cuor, che Dio non v'è:* (*a*)
Alle volte si fà maledicendo,
Con dir: sia maledetto; o pur mal'abbia
Il tal Santo, o la Vergine, o pur Dio:
O dicendo: a dispetto, ad onta il faccio
Di Dio, de' Santi: o pur con irrisorie
Parole, o motti, o segni a lor togliendo
L'onore, e movendo altri al riso, o scandalo:
O per modo d'ingiurie, e contumelie
Dicendo a Santi, quel villan, quel pazzo
Quel marinar, quello scalzone, e simili,
Onde tra li peccati ella il gravissimo
E' riputata, e perchè Dio *directe*
Offende, e perchè lucro, o verun gusto
Da essa si ricava; onde in Levitico (*b*)
Lapidare fe Dio tosto un garzone,
Ch'in rissa a sangue caldo ha bestemmiato,
Ne'l perdonò, che fu la prima fiata.
Anzi Giustinian Legislatore, (*c*)
Per le bestemmie dice a noi venire
La fame, peste, li tremuoti, e ogn'altro
Flagello temporal, oltre l'eterno;
Quindi egli stabilì pena di morte
Natural, contro tai Bestemmiatori; (*d*)
Li Canòni all'incontro alla scomunica
Soggettan tai maledici: e Pio Quinto (*e*)
Aggiunse ancor pecuniarie pene,
Ed afflittive, giusta ch'è la colpa,
E privazion de'beneficj a Cherici.
Onde ben lice a Vescovi procedere
Con pene spirituali di censure,
Contro Laici ch'in pubblico hanno ardire

Be-

(a) *Psal.* 52. (b) *Lev. c.* 24.
(c) *Auth. non luxurientur* §. *præter*.
(d) *D. Auth.* (e) *Cap.* 2. *de maledicis*.

Bestemmie proferire abituate;
E come pria nella mosaica legge
Fuori della Città si lapidavano
Questi Bestemmiator, così or si scacciano
Dalla Chiesa, e consorzio de' Fedeli,
E se spirano l'alma inemendati,
E Sagramenti, e sagra Sepoltura
Gli si deve a ragion sempre negare.
Maledici eziandio chiamar si ponno
I Detrattori, che la fama altrui
Occultamente, e ingiustamente ancora
Togliono, over denigran con parole,
O libelli famosi, o cieche suppliche, (a)
E in otto modi tor si può la fama:
O imputando ad alcun falso delitto;
O amplificando quel, ch'avrà commesso;
O rivelando colpa vera, e occulta,
O pure in mala parte interpretando
Ciò che con fine retto altri abbia fatto,
O negando quel ben, che fece il prossimo;
O sminuendo il bene oprato da altri;
O tacendo l'altrui virtuose azioni;
O lodandole sì tiepidamente,
Ch' altri formin più tosto un mal concetto.
Onde la detrazion qualor concerne
Grave offesa all'onore, e fama altrui
Non solo è grave colpa, ma eziandio
Tenuto è il detrattore a risarcire
La da lui tolta fama a quel detratto
Con disdirsi, se colpa oppose falsa,
E se vera, ma occulta, almen lodando
La persona detratta avanti a quei,
Che udir la detrazione: onde anche quei
Che dan anza a tai lingue maldicenti
Di detrarre, ed han gusto anche d' udirle,
O le fomentan, lodan, od ispronano
A mormorar, son rei simili a loro
(Benchè restituir non deon la fama)

 Però

(a) *Clericat. Erot. Eccl. o.* 104. *& seq. per tot.*

Però alle volte è il detrattor ſcuſato
Da tal reſtituzion, com' è qualora
O l'infamato non perdè la ſama,
Perchè non dieſſi fede al detrattore;
O pur ricuperolla già perduta;
O ſe la detrazion gita è in ſolio:
O l' infamato il juſſo ſuo rimette
All' infamante; o ver l' ha compenſato
Con infamar pur lui l'infamatore:
O ſe danno di vita ne veniſſe
All' infamante *ex ſua retractatione*,
E di tal danno è immune l'infamato:
O ſe impoſſibil ſia reſtituirla
Per la notizia, che già fatta è pubblica:
I danni ancor, che per l'infamazione
A patir venne l' infamato, o ſia
Perchè è ſtato prigion, fuggiaſco; ovvero
Perchè perdè di qualche beneficio,
Uffizio, o grado, o carica l'acquiſto
Per tal diffamazion, tutti è tenuto
Riſarcir l'infamante, e così aſſolverſi.
La *contumelia* ancor, la *deriſione*,
E la *ſuſurrazion* ſpecie pur ſono
Di maldicenza: onde è contumelioſo,
Chi in faccia al ſuo fratel coſe gli dice
Qual s'arroſſiſce, o l'onor perde,
E la ſtima, che avea preſſo la gente.
Deriſore è colui, che con riſate,
O cachinni, o con geſti ſconci, o motti
Beffe ſi fa del proſſimo, e'l deride,
Non già per iſcherzar, ma ſeriamente.
*Suſurrazion* ſi dice quel ſcovrire
L'altrui difetti occulti, a fin di muovere
Riſſe, diſcordie fra di queſti, e quelli:
Onde la contumelia, e diriſione
Hanno per fin di ſminuir l' onore,
E la ſtima del proſſimo: all'incontro
Ha la ſuſurrazion queſto ſol fine
Di ſeminar diſcordie, e fra gl'amici
Suſcitare livori, odj, contraſti,

Onde

Onde li derisori, e quei che dicono
Contumelie, tenuti a risarcire
Son la stima già tolta co' lor detti;
Ma il susurro è tenuto ancora a i danni.
Lo stesso è di chi fa libelli, o satire,
O pur lettere cieche a Superiori.
Anzi se son tali libelli, e satire
Contro la Religion delli Minori,
De' Gesuiti, o ver Domenicani, (*a*)
S'incorre la scomunica eziandio;
E per comunion di privilegj
A ogn'altra Religion questa s'estende.
Sagrilegi alla fin color son detti,
Che i sagri luoghi, le persone, o cose
Profanan: Le persone adunque sagre (*b*)
In tre maniere offendonsi; la prima
E' con farle violenza, o bastonarle,
Per qual' atto s'incorre la scomunica
Reservata al Pontefice, nel Canone
*Si quis suadente Diabolo* espressata; (*c*)
E per sagre persone intender debbonsi
Chiunque ave Ordin sagro, ovver minore,
E per prima tonsura, e quanti in Chiostro
Menano vita solitaria, e austrosa
Dell' uno, e l'altro sesso, anche i Novizj;
Onde ancora sospesi, ed interdetti,
Scomunicati, e degradati ancora, (*d*)
( Sol verbalmente ) e i morti anche battuti,
S' incorre tal scomunica; anzi ancora
Se stesso percotendo alcun l'incorre;
Di più vitandi son, se son notorj (*e*)
Prima che s'affiggesse il cedulone;
E li mandanti ancora, i consultori,
Istiganti, moventi, assenzienti,
Quei, che non impediscono potendo, E quel-

---

[a] *Ex Bulla Gregorii XIII. ascendentem*.
[b] *DD. communiter*.
[c] *Can. si quis suadente* 17. *q*. 4.
[d] *Antonell. de regim. Eccl. cap*. 1. *n*. 4.
[e] *Extrav. Martin. V.*

E quelli che han per rara la violenza
A loro nome fatta, pur comprendonsi
Nella stessa censura; onde s' è grave
La percussione, è pubblica, e ingiuriosa (*a*)
L' assolve il solo Papa; se leggiera,
Ed occulta, la puote ancor il Vescovo.
La seconda è qualor' alli Chiesastici
Si niegasse del foro il privilegio,
Onde se qualche Giudice Laicale (*b*)
Osasse giudicar alcun Chiesastico,
O pur altri il traesse avanti a quello;
O pur li beni dell' Ecclesiastici
O sian di beneficj, o patrimonj
A dazj, soggiogasse o ver gabelle
Che i Laici pagar denno, in casi tali
La scomunica ancor suol fulminarsi:
E questo privilegio anche lo godono
L' ordinati in sagri ordini, e claustrali
D' ambi i sessi, novizj, terziarj,
Che vivono coll' abito in Collegio,
Cavalieri professi in Religione
Di milizia: e quei d' Ordini minori,
E conjugati ( purchè portin sempre (*c*)
Abitò, e Chierical Tonsura, e attendano
A servir quella Chiesa, a cui assegnolli
Il Vescovo a servir ) se nò, non godono.
La terza è quando carnalmente un Cherico,
Ordinato in Sagri Ordini, o un Professo
D' Ordine Regolar donna conosca; (*d*)
O donna monial sia conosciuta;
E non sol l' opra, i tatti, le parole
Amatorie, i pensier deliberati
Sacrilegj son sempre; ed esplicare
In Confession si dee tal circostanza,
Perchè oltre il peccato è contro il voto.

Quin-

---

[a] *Trid. sess.* 24. *de ref. c.* 6.
[b] *Clericat. de Sacrileg. Erot. Eccl. cap.* 27. *per tot.*
[c] *Trid. sess.* 24. *de ref. c.* 6.
[d] *DD. communiter.*

Quindi se ardisse alcun d'entrare in Chiostro
Di moniali per mal fine, incorre
Scomunica al sol Papa riservata;
E se pecca di già, pel jus civile
Alla pena di morte è condannato, (*a*)
Ed il Canonico oltre la scomunica
Ad un carcer perpetuo lo destina,
E si applican suoi beni al Monastero,
Nè gode immunità di luogo sagro.
Del luogo sagro or quì parlando, offendesi
Egli in cinque maniere: ed è la prima
Se si frange fenestra, porta, o muro
Della Chiesa, per ivi entrare a fine
Di commettere furto; e chi tant' osa
*Latæ sententiæ* incorre alla scomunica,
Qual dopo il cedolone è riservata (*b*)
Al Papa, non già prima: anzi il rubbare,
Anche senza frattura qualche cosa
Sagra del luogo sagro: o pur non sagra
Dal sagro luogo, in cui sta per custodia, (*c*)
O per uso di quello; o cosa sagra
Ma da luogo non sagro, ogn' un di questi
Tre furti è sagrilegio, mediante
Il dissonore, e quel poco rispetto,
Che al luogo, o cose sagre vien portato.
La seconda, se in Chiesa il laico Giudice (*d*)
Esercita giudizio, o fa sentenze,
O citazioni, e altri atti giudiziali
Contenziosi', onde *ultra culpam gravem*,
Che sagrilegio è appunto, *acta sunt nulla*.
E' la terza, se in Chiesa, o sagro Luogo
Un' uomo ad un' altro uom causa la morte
Con violenza, o ne sparge il di lui sangue
In copia, onde commette un sacrilegio,
E rimane la Chiesa anche polluta.

An-

[a] *Menoch. de Arbitrar. cas.* 348. *n.* 24.
(b) *Cap. conquest.* 22. *de sent. excom.*
(c) *DD. communiter.*
(d) *Cap.* 1. *de Immun. Eccles.*

Anzi, se non seguisse anche la morte
Per la ferita, o colpo avuto in Chiesa,
Nella Chiesa medesima, ma fuori,
Perchè in essa la causa fu di morte,
Sempre riman polluta: lo stesso è quando
Altri fuor di Chiesa col suo schioppo
Uccide in Chiesa alcun: non al contrario,
Se chi sta in Chiesa uccide un ch'è fuor d'essa.
Esser deve l'omicidio volito,
Non affatto casual, e involontario
O da fanciul commesso, ubriaco, o pazzo,
Che non san ciò, che fanno, e non han colpa, (a)
Perchè allor polluzion giammai s'incorre.
Nè quando per difesa è l'occisione
Col moderame da i Dottor richiesto:
E nota, che *polluta Ecclesia*, intendesi
Polluto il cemeterio a lei attaccato
Il tetto interiore, il pavimento,
Le scale interior, confessionali,
Pulpito, luogo d'organi, ed orchesta
Cappelle interior, rote per monache;
All'incontro, polluto il cemeterio
Non s'intende polluta anche la Chiesa, [b]
Che non trae l'accessorio il principale.
La quarta si è, se seme uman si sparge
In luogo sacro, e deve essere l'atto (c)
Peccaminoso, e illecito, e voluto,
Per causa polluzion; qual sia notoria,
O per la confession d'alcun de' complici,
O per attestazion di chi è presente,
Anche se chi commette il sagrilegio
Non sa che polluiscesi la Chiesa
Per tal' atto, o che sia quel luogo sagro;
Onde se marital copula in esso
Siegua per puro piacer sensuale,
( Senza necessitate, o sia pericolo

D' in-

(a) *Clericat. Erot. Eccles. cap.* 29.
[b] *DD. communitur.*
[c] *Idem Cleric. Erot. Eccl. c.* 30. *per totum.*

D' incontinenza, com' è in chi più tempo
Rifugiato dormisse in qualche Chiesa
E lo stimol carnal soffrir non possa )
Pur polluzion si causa, a sol motivo
Che, benchè fusse lecito quell' atto
Tra i conjugi, non è adattato il luogo.
La quinta è quando alcun si sepellisce (*a*)
Scomunicato, od infedele in Chiesa,
O fanciul non ancora battezzato
D' essi infedel; non già di catecumeni,
O infanti, che anno almeno un Genitore
Battezzato, o persone battezzate
Col battesimo *Flaminis*, *aut Sanguinis*,
Non causando costor la polluzione.
Di queste polluzion sono gl' effetti,
Che, ella durante, è illecito in quel luogo
Sagro d' amministrare i Sagramenti,
Offerir sagrifizj, e far funzioni,
Come anche sepellir corpi difonti.
Il battesmo però dar ben si puote
E la confirmazione, e penitenza;
Assistere anche puossi al matrimonio,
Non già l' Eucaristia, neppur la Messa;
Se non *semel in qualibet hebdomada*,
Per rinovare il corpo del Signore.
Onde orazion private son pur lecite,
E 'l sonar le campane, fuorchè ad usi
Delle dette funzion che son vietate.
Onde chi in tali Chiese scientemente
Celebra, od amministra Sagramenti,
E pecca gravemente, ed a suo arbitrio
Il suo Superior lo può punire.
Tali Chiese pollute conciliare
Il sol Vescovo può, se consegrate
Erano; ma se solo benedette
Qualunque Prete *de licentia Episcopi*.
Hanno le Chiese ancor l' immunitate;
Onde chi in esse entrasse per asilo,

Estrar-

[a] *Cleric. Erot. Eccl. c.* 31.

Estrarre non si può senza scomunica,
Per l'ingiuria che fassi al sagro luogo,
Fuorchè chi commessi ha delitti enormi
Eccettuati; ma di ciò abbastanza
Nel titol proprio del secondo libro
Trattato abbiam; perciò là ti rimetto.

## TITOLO VI.

### *Del Furto.*

DEl *Furto* il nome, dal furar deriva;
O dalla fraude, essendo un nome tale
Comprensivo non sol di ciò, che togliesi (*a*)
Con mano al nostro prossimo, ma pure
Qualunque frode, inganno, usurpazione
Di stabil cosa, o mobile, o di jusso,
Ch'altrui spetta, e ogni danno, che patisce
Ne' contratti dolosi, e fraudolenti.
Quindi si definisce essere il furto:
*Ingiusta, e occulta occupazion di cosa* (*b*)
*Altrui contro il voler del suo Padrone*,
E differisce in ciò dalla Rapina,
Ch'è ingiusta occupazion di cosa altrui (*c*)
Al Padron proprio fatta con violenza,
Onde nel furto manca la violenza,
Ed il Padron non sa, che vien rubato;
Nella rapina è lo Padron presente,
E per forza gli è tolto quel, che è suo;
Ond' è maggior delitto, maggior pena.
Per commettersi furto, che mortale
Sia la colpa, esser dee materia tale, (*d*)
Che notabile rechi pregiudizio
Al rubbato, perchè s'è cosa modica,
E che danno non reca, è veniale;

E se

[a] §. *Primo hic.*
[b] *Tambur. lib.* 8. *tract.* 2. *cap.* 1.
[c] *Cap. pœnale* 14. *q.* 5.
[d] *Cleric. Erot. Eccles. cap.* 74. *per tot.*

E se si rubba in un bisogno estremo
Quanto li basta ad un per l'alimenti,
Nè pur colpa commette; ed è lo stesso,
Per chi rubba a sol fin di compensare
Quel, che a se stato è tolto, e tanto rubba,
Quanto li basta a compensare il suo,
( Purchè difficil siali in altro modo
Ricuperarlo. ) Se rubbasse alcuno
Parva materia in molte volte a molti,
Commette venial per ogni fiata,
Se la materia non notabil danno
Reca al rubbato, ( qual sarebbe un' ago
Al Sartor, che non possa averne un' altro,
E perde il tempo con notabil danno, )
O se quelle materie, benchè minime
Tolte non sian con animo di fare
Un cumulo di cose, e lucrar molto.
Dalla rapina, e furto oltre il peccato,
Nasce l'obbligazion di risarcire
Il danno, che cagionasi al rubbato,
E di *Restituzione* il nome porta,
Onde così i Dottor la diffiniscono: (a)
E' un' atto di giustizia, con cui il danno
Al prossimo recato per ingiuria
*Æqualitate rei* si ricompensa.
Quindi nota, che il danno cagionato
Per ingiuria s'intende *absque justitia*,
E contro del dover; la quale ingiuria
O è formal, come è qualora alcuno
Rubba l'altrui, o pur danno cagiona
Con mala fede, e lo conosce, e'l face;
O l'è material, come se oprasse
Con buona fè, credendo esser sua robba
O per essergli lecito il suo rubbare:
Onde chi furto material commise
Solo a restituir tanto è tenuto
Quanto dell'altrui robba ancor rimane
In suo poter; o pur quanto egli accrebbe

Al-

[a] *Clericat Erot. Eccl. cap. 75. per tot.*

Al ſuo da furto tal; ma chi formale,
Tanto reſtituir, quanto fù il danno,
Onde in materia di reſtituzione
Notar ſi debbon queſte circoſtanze: (*a*)
*Quis? quid reſtituet? Cui? quantum? quomodo? quanta*
*Ordine? quove loco? quæ cauſa excuſet iniquum.*
E per ſaper, chi è quel, che vien aſtretto
Alla reſtituzion, ſono i ſeguenti:
*Juſſio, Conſilium, Conſenſus, Palpo, Recurſus,* (*b*)
*Participans, mutus, non obſtans, non manifeſtans.*
E dire vuol, che debbon reſtituire
Non ſolo i rubbatori, e intereſſanti,
Ma li mandanti, i conſultori; coloro
Che il conſenſo lor danno, e'l lor parere,
O che laudano il Ladro, che ha rubbato,
O pur di vil il taccian, ſe non fallo,
Dal che a farlo ſi muove: i recettanti
In ſua caſa o li Ladri, o robbe tolte:
Quei ch'hanno la porzion del furto, o preda
Come cooperator: quei che non oſtano,
O taccion, quando faſſi il danno al proſſimo
O il Ladro non paleſano alla Corte,
Potendo, anzi dovendo queſto fare
O per officio, o patto, o per ſtipendio,
Che coſa reſtituir ſi debba, or cercaſi?
E dico, che ſe vi è la caſa iſteſſa
Rubbata in ſpecie, deveſi ella dare
Al Padron, o migliore, o peggior ſia,
Col divario, che ſe migliore è fatta
Debbonſi al migliorante ſol le ſpeſe
Fatte per migliorarla: ſe peggiore
Il Poſſeſſor di mala fè è tenuto
Anche al danno patito, *& lucrum ceſſans*,
Ma quel di buona fè tal qual la tiene
Reſtituiſce: eſſendo poi conſunta
La coſa tolta, tanta quanta ella era,
O pur quanto valea reſtituire

Do-

[a] *Tolet. in Sum. lib. 5. cap. 17.*
[b] *Idem Tolet. loc. citat. cap. 21.*

Dovrà, chi è possessor di mala fede;
Quello di buona, restituir soltanto
Deve quello, in che lui fatto è piu ricco;
E li frutti anche misti, e naturali,
( Dedotte pria le spese in essi fatte )
Se pur per il triennio in buona fede
Scorso, non fusser suoi per prescrizione;
Non già l'industrial restituire.
Tutti e tre i frutti *è contra* il Possessore
Di mala fè ( dedotte sol le spese
Per l'industrial sofferte ( anzi anche i frutti
Che non raccolse lui per negligenza,
Ma raccolti l'avrebbe il ver Padrone,
E' tenuto a costui restituire.
*A chi?* a colui, di cui si è la cosa
Rubbata, render devesi; e a colui
Che patì 'l danno risarcire, o vero
All' Eredi di lui, s' egli è difunto.
E se ignoto è 'l Padron, a Chiese, o Poveri.
*Quanto?* quanto fu il danno già patito,
E da patirsi ancora in certi casi,
Com' è nell' omicidio, in cui li figli
Non solo reintegrar si deon nel speso
Per medicine, e Medici; eziandio
Per quel che d'alimenti i figli han perso
*In futurum* per morte del lor Padre,
Pensato con prudenza il quanto vivere
Quegli poteva, e 'l quanto anche lucrare.
*Come?* restituire per intiero
Il debito real si dee, nè puossi
Del Creditor con danno egli dividere;
E tanto è per se stesso restituire
Quanto per altra man, che sia fedele.
*Quando?* se vi è la cosa già rubbata,
Tosto; se non vi è, l'uguale, o 'l prezzo
Quanto prima potrà, quel ch'è tenuto,
Alla restituzion, renderla deve.
*Con che ordine?* Se son più Creditori,
Il certo preferir dessi all' incerto:
Se la cosa aliena *in specie* trovasi

Al ſuo Padron ſi rende: ſe ippoteca
Alcun Creditore ave ſul fondo;
Queſto all' Ippotecario è ben dovuto.
Se ſon più Ippotecarj, o perſonali
Creditori, *pro rata* ad ogn' un daſſi.

*In che luogo ?* Dee farſi in quello appunto,
Ove dimora il Creditor, ſe pure
Per la molta diſtanza far non debbanſi
Gravi ſpeſe, onde in queſti, e ſimili caſi
Prudente Confeſſor dee regolarti.

Le radici, da cui l' obbligazione (a)
Della reſtituzion naſce, ſon quattro:
Dall' ingiuſto pigliare, o ritenere
L' altrui roba, che val lo ſteſſo dire:
L' eſſer poſſeſſor di mala fede;
Dalla coſa, che ſi è già ricevuta,
O poſſeduta in buona fè, ch' entrando
La mala fede, e avendo la notizia
D' eſſer altrui, reſtituir ſi deve:
Dal danno cagionato, o ſia intereſſe:
E dal contratto giuſto in prima, e poi
Leſo, per non aver ſervato i patti,
E condizioni appoſte, o naturali
D' eſſo contratto, o pur per la colpabile
Mora nel ſoddisfar, ſcorſo ch' è 'l termine (b).

E ſcuſano all' incontro dello peſo
Della reſtituzion diverſe cauſe:
Cioè la remiſſion che fa del debito,
O furto, il ver Padron: il danno grave
Che dal reſtituir puote accadere
Al Creditor, Padrone, o a qualunqu' altro:
L' impotenza, o ſia fiſica, o morale:
Fiſica, ſe non ha come pagare:
Morale ſe ha, ma con pagar ſi rende
Soggetto a danno di più alto grado,
Com' è l' alma, l' onor, la vita, 'l corpo:
Tal' è pur il biſogno eſtremo, un grave

Del

(a) *Felic. Poteſt. de reſtit. n. 2663.*
(b) *Cleric. Erot. Eccleſ. cap. 76.*

Del Debitor; ( pur che non sia nel stesso
Il Creditor, qual s'antipone a quello)
L'ignorare anche il debito l'escusa
Sin a tanto non viene in cognizione:
Il giusto compensar d'altro suo credito,
Ch'il Ladro, o Debitore ha col Padrone:
La translazion già fatta infra esse parti:
La prescrizion, parlandosi di debito;
La speranza di a tutti soddisfare
Li Creditor, col non pagar sì presto.
Quali cause se sono sempre tali
Sempre scusan; cessando, egl' è tenuto.
Le pene poi, con cui castiga il furto (*a*)
Il Canonico Jus sono l'infamia
Di chi rubba, per cui li vien vietato
L'ascendere a Sagri Ordini, e promossi
A ministrar, e se persiston anche
Incorrigibil, con maggior scomunica
Son puniti, e poi dati al braccio laico.
E se in atto del furto occisi sono (*b*)
Non si deve per lor far sagrificio:
Supponendosi morti anche alla grazia:
Ma se feriti sol confessan *spontè* (*c*)
Il lor fallo, il Viatico permettesi,
Ed ancor il sepolcro in luogo sagro.
Non concorrono però le dette pene (*d*)
Se per bisogno estremo uno ha rubato,
Essendo in caso tal tutto comune,
E non invito credesi il Padrone.
Così all'istesse pene è pur soggetto (*e*)
Chi al furto cooperò con efficacia,
Mandante, consultor, fautore, e simili,
Nella parola *Quis* già dichiarati,
*Positivè* concorsi, e *negativè*.



(a) §. *Fures hic.* (b) §. *Etsi dum. hic.*
(c) *Cap. pœnitentes dist.* 50.
(d) §. *Sed hæc. hic. cap. discipulos de consecr. d.* 5.
(e) §. *finali hic*.

# TITOLO VII.

## *Delle Usure.*

DOpo il furto parliam quì dell' *Usura* (*a*)
Ch' anche è furto civil, senza pericolo;
Ed è appunto l' usura un certo lucro
Che dal mutuo proviene, onde si chiama
Usura tutto ciò, che si ricava
Da quello, che si presta, ed è il motivo
Perchè la cosa mutuata essendo
Del mutuatario andata già in dominio,
A suo riguardo nulla può riceversi,
Onde ogni patto, peso, obbligazione (*b*)
Aggionta al mutuo, fuor di quel ch' è proprio
E intrinseco al contratto, è usurario.
Più maniere si attrovano di usura, (*c*)
La *mental*, ed è quando il mutuante
Spera dal mutuatario aver da avere
Lucro per quel suo mutuo. La *reale*
E' quando il lucro in patto si deduce
Tra lor due mutuante, e mutuatario,
Ed è *reale espressa*: altra è *palliata*,
Com' è qualor, che per avere il lucro
Dal mutuo van fingendo altri contratti.
Per titolo però di gratitudine
Ricever lice qualche picciol cosa; (*d*)
Ma non che sia dovuta *ex gratitudine*.
Ond' anche usura l' è, se il mutuatario
A ricever parte del danaro
Si obbliga in merci, o pur che debba esigersi
Egli da i Creditor del mutuante
Se in esiger vi è spesa, o gran fatica;

E in

---

[a] *Cleric. c. 79. per tot. Erot. Eccl.*
[b] *Bonac. de contract. disp. 3. q. 3. p. 3.*
[c] *Tolet. lib. 5. cap. 31.*
[d] *Prop. damn. ab Joan. XI. 41. & 42.*

E in tre casi sol lice oltre la sorte (a)
Ricever lucro, ed è, *cessante lucro*
Il *danno* ch'è *emergente*, e per le spese
E fatiche sofferte nell'esigere.
Lucro cessante è quel, che percepito
Avrebbe il mutuante dal negozio
Del danaro mutuato, e acciò sia lecito
Debbono intervenir tre condizioni
Cioè, che veramente era disposto
Con tal danaro far negozio; nè abbia
Altro danaro per negoziare; (b)
E pur anche meno esiga di quel tanto
Che dal negozio suo lucrar potea,
Per l'incertezza, e non scemar le spese
Che in tal negozio ancor doveva ei fare.
Danno emergente è quello, che proviene (c)
Dal non avere quel danar prestato,
Con cui rifar voleva il mutuante
Sua casa, e poi cascò: o pur pagare
Le pubbliche gabelle, e incorse in pena,
O in altre pene *ob moram in solvendo*.
Per la difficoltà, spesa in esigere,
O frode, che si teme in mutuatario
Può pattuire il mutuante, ch'egli
( Non pagando in un certo congruo tempo (d)
Perchè usura sarebbe ) sia tenuto
A qualche cosa *in pœnam*, ma che sia
Questa proporzionata alla fatica,
Ed altro, a cui soggiacque il mutuante.
Lice pure comprar difficil credito
E litigioso per minor valore,
Per ragion del pericolo, e incertezza.
L'usurario o l'è occulto, o manifesto: (e)
Il manifesto è quello le cui usure



[a] *Tambur. in Decal. l.* 8. *cap.* 8.
[b] *Salmaticenses tr.* 14. *de contract. c.* 3. *punct.* 9.
[c] *Tolet. d. lib.* 5. *c.* 32.
[d] *Tolet. loc. cit. Bonac. d. q.* 3. *p.* 7.
[e] *Cleric. Erotem. Eccl. de usur.*

Frequenti, e aperte son sì, che ognun salle,
O'l vicinato almeno, o pur qualora
Fu in giudizio confesso, o condannato.
E quando ciò non vi è, si chiama occulto.
Pel manifesto abbiam diverse pene:
Che negati li sian li Sagramenti,
Finchè a pien restituisce il lucro avuto (*a*)
Dall'usure, o cautela dia sicura;
Nè basta l'ordinarlo in testamento.
L'è proibito ancor l'udir la messa,
E farne dir, stimandosi usurario
Quel danaro, che dassi in elemosina,
Nè a sepolcro chiesastico s'ammette,
Tuttocchè penitente ei sia difunto,
*Ante restitutionem, vel cautionem*,
E chi l'ammette incorre la scomunica;
*Et Parochus permittens, suspensionem*.
Li si vieta eziandio far testamento,
E fandolo egli è nullo, e così ancora
I codicilli, e donazion per morte.
Val però, restituendo, o cauzion dando
Se penitente muore. E' infame ancora (*b*)
E perciò irregolar, ed incapace
Di beneficj, e di pension chiesastiche.
Scomunicati ancor son quelli Giudici,
Ch'astringon a pagare altrui l'usure (*c*)
Ed ancora chi fà, chi scrive, o detta
Ordini tali di pagarle, o pure
Di non restituirle se pagate.
Alla restituzione delle usure (*d*)
Non l'usurario sol viene obligato
Ma ogn'altro che concorre *effective*
Suole coll'usurario, resta *in solidum*
Tenuto; e così i servi che a ciò servono;
I Mezzani, i Notari che istrumentano,

E gl'

---

[a] *Cap. quia in omnibus, de usur.*
[b] *Cap. inter dilect. de exces. Pr.*
[c] *Clem. un. de usur.*
[d] *Bonac. t. 2. pag.* 533. *n.* 11. 12. 13.

E gl' eredi del già morto usurario.
Nè lice, fuor che in un bisogno estremo
Cercar mutuo ad usura *ab usurario* (a)
Anche s' egli all' usure è già disposto,
Sendo intrinseco mal domandar cosa,
Che altri non possa far senza peccato.
Chiedere poi *absolute*, e senza dire
Ad usura, danaro *ab usurario*
Per qualche tuo bisogno a te ben lice;
Essendo egli in suo arbitrio se vuol dartelo
Con usura, o pur senza, e tu non pecchi;
Ma senza tuo bisogno far nol devi.
Anzi neppure a i pubblici usurai
Si può cosa affittar, perchè s' incorre
Sospension, se Prelati i Locatori
Sono; se Chierici incorron la scomunica;
Se università sagre l' interdetto, (b)
E se laici, si deon scomunicare,
E chi pruova, o difende esser lecite
L' usure, incorre all' eresie, e sue pene. (c)
Non essendo nè pure alli Giudei
Lecite, e se son state un tempo, egl' era
Con soli Cananei, le cui sostanze,
Città, ed ogni altra cosa Iddio l' avea
Pel suo popolo ascritto, ma non oggi
Che lor non sono più popol di Dio,
E che non vi sono i Cananei,
Perchè proibite son dal Jus Divino, (d)
Dal Chiesastico, e ancor dal naturale.
Se non vi è la persona, a cui l' usure (e)
Restituir si debban, nè ave eredi,
A i di lei creditor si posson dare,
O alli poveri: e se fusse venuto
In stato sì meschin qualor l' usurario
Che non abbia nel ver come pagare

 L' u-

[a] *Bonac. tom.* 2. *p.* 530. *n.* 1. *& seq.*
[b] *Cap.* 1. *de usur. in* 6. [c] *Clem.* 1. §. *fin.*
[d] *Bonac. t.* 2. *p.* 517. *n.* 12.
[e] §. *plane si nec ii. hic.*

L' ufure fatte, in cafo tal s'efcufa
Infino che non viene a miglior forte,
Perchè niuno è tenuto all'impoffibile.
Se alcuno mutuario pattuito (*a*)
Col mutuante aveffe di non chiedere
Più, quel che dato aveali oltre la forte,
E giurato abbia pur di non ripeterlo,
Ciò non oftante, il Giudice Chiefaftico
Con cenfure sforzar può l'ufurario
Che defifta d'efiger, che rimetta
Al mutuatario il giuramento fatto,
Ed a reftituir quel ch'ave efatto.
Pone anche il Tefto quì certi altri cafi, (*b*)
Che i frutti non computanfi in la forte,
Ma oltre quella ricevonfi, ed è quando
Non potendo un Chiefaftico altrimente
Ricuperare il beneficio fuo,
Riceverallo in nome fol di pegno
Dalla mano laicale, che il teneva,
Perchè i frutti non è tenuto in forte
Computar; nè pur quando alcuna Terra
Non fia di beneficio ecclefiaftico,
Ma il dominio diretto è di colui,
Che ricevella in titolo di pegno.
Così fe qualche fondo avrà lo Suocero (*c*)
Confegnato, e obligato in pegno al Genero
Pel danaro dotal, che non li diede,
I frutti di quel fondo non fi contano
Nella dote, ma come del danaro
Il frutto fuol fervir per foftenere
Del matrimonio i pefi, così i frutti
Del fondo confignato in pegno al Genero.
Ufurario non è, dice anche il Tefto (*d*)
Chi preſta diece fcudi con tal patto,
Che in tal tempo li fian reftituite
Diece mifure d'olio, grano, o vino.

De'

[a] §. *Sed etfi quis*. *hic*.
[b] §. *Sunt tamen cafus*. *hic*.
[c] §. *Idem fi poff*. *hic*. [d] §. *Ille quoque*, *hic*.

De' quali ogni misura più d'un scudo
Vale in tempo del mutuo, ma nel tempo
In cui deve pagar se val più, o meno
Non si puole saper; perchè a motivo
Dell'incertezza del valor d'allora
Ch'esser puote più, e men, non si fa usura;
Come saria, se si sapesse al certo
Dover esser maggior di quelli il prezzo.
Se però alcuno ad un Padron di barca, (a)
O altro Mercadante a mutuo dasse
Quantità di danaro, e pattizzasse
D'aver oltre la sorte un maggior lucro,
Per ragion che in se stesso il Mutuante
Addossa del negozio ogni pericolo,
Non per questo l'è immune dell'usura. (b)

## TITOLO VIII.

### *Dell' Adulterj, ed altre illecite Congiunzioni.*

E Perchè non son meno in uso i vizj
Del senso, che l'usure, appresso a queste
Di quei discorre il Testo; e in primo luogo
*L' Adulterio* registra, il qual' è appunto
Se copula carnal vi è tra persone
Con vincol nuziale altrui legate, (c)
O che il legame sia del Maschio, o Donna,
O d'entrambi, che più la colpa aggrava,
Benchè specie non muti. Evvi eziandio
L'Adulterio chiamato *Spirituale*, (d)
Ed è qualunque colpa non veniale
Che l'Uom commette, per cui Dio si separa
Dall'Alma committente, e fa il divorzio.
L'Adulterio *Carnal* un de' delitti (e)

Egl'

[a] §. *Aliud tamen in fin. hic*.
[b] *Ex cap. conquestus hoc tit.*
[c] *D. Tho.* 2. 2. *q.* 154. *art.* 8.
[d] *Juxta illud Osea* 2. 20.
[e] *Cap. fin.* 32. *q.* 5.

Li Giudici castigan l' adulterio .
E la di lui azion, se non s' intenta
Infra il quinquennio, si ha per già prescritta. (a)
Oltre dell' Adulterio nove specie
Vi son di congiunzion carnali illecite ;
La prima dir si suol *fornicazione*,
Ed è tra Maschio, e Donna, che son liberi ;
Benchè tra questi ancor suol mutar specie
Tale fornicazion, perchè se sono
Continui nel peccar, *concubinato*
S' appella, o pur se tien la Donna in casa .
*Stupro*, se vergin Donna è deflorata
Con violenza, e proprio questo è il stupro ;
Improprio se violentasi altra Donna
Onesta, ancorchè vedova ella fosse.
*Ratto*, qualor s' estrae da propria casa
Donna violentemente, e a malo fine
Fuor si conduce; e pur se l' estrazione
Fassi ad avere lo di lei consenso
Per le future nozze, che il rattore
Intendesse di far colla rapita.
*Incesto*, è tra gl' Affini, e Consanguinei
Per fino al quarto grado. *Sagrilegio*
Se l' uno, o l' altra, o entrambi con legame
Sono di voto astretti; o in luogo Sagro
Si commetta l' illecita unione .
*Polluzione*, o *Mollizie* è l' emissione
Della materia generante o a forza
Di tatti, sguardi, o altri atti impudichi,
E senza congiunzion: Di *Sodomia*
Nome ha, se due persone d' un sol sesso
Si congiungon, o pur due di diverso,
*Sed in loco præpostero mulieris*.
Come *bestialità* quella si chiama
Quando uomo, o donna a' bestia si congiunge,
E queste tre già dette ultime specie
Le chiamano i Moral contro natura
Perchè non son nel modo, e vaso istesso

Che

[a] *L. Mariti §. quinquennium ff. de Adult.*

Che a tutti gl' animai natura insegna:
Or la fornicazion dal Jus Civile (*a*)
Non si suole punir; ma il Jus Canonico
Non sol la vieta lui, ma la dichiara
Jure Divino proibita ancora, (*b*)
E chi niega, che sia mortal peccato
Per eretico si have, e incorre ancora (*c*)
Scomunica maggior: onde il civile
Le meretrici tolera, a vitare
O nefande, o più gravi congiunzioni.
Li Cherici però sono puniti
Ad arbitrio dal Giudice Chiesastico,
Col deporli dal grado, e con privarli
De' beneficj pur, se ciò l' aggrada. (*d*)
Per lo concubinato il Jus Civile
Neppur punisce: ma lo Jus Canonico
Se Laici sono tai concubinarj, (*e*)
E dopo avute le tre monizioni
Le concubine ancor no avranno espulse
Scomunicar si debbon da' lor Vescovi,
E le donne esiliar, previa del braccio
Laical l' invocazione: se son Cherici
( Anticamente *eo ipso* eran sospesi ) (*f*)
Oggi dopo una volta già ammoniti
Non ubidendo, gl' è la terza parte
De' frutti, pensioni, e beneficj (*g*)
Tolta: se fan lo stesso alla seconda,
Tutti i frutti, ed ancor l' amministrato
De' loro beneficj gli è sospeso.
Dopo la terza son privati affatto.
E se lasciano pria la concubina,
E la ripiglian poi, son castigati

An-

---

[a] *Jul. Clar. in §. fornic. n.* 1.
[b] *Cap. nemo* 32. *q.* 4. *Exod.* 20. *Deut.* 5. *n.* 25.
[c] *Clem. ad nostr. de Hæret. Prop.damn. ab Inn.XI.* 48.
[d] *Bellet. de pœnis cleric.* §. 2. *n.* 4.
[e] *Trid. sess.* 24. *de refor. matr. cap.* 8.
[f] *Cap. quæsitum de cohabit. Cler. & mul.*
[g] *Idem Trid. loc. cit.*

Ancor colla fcomunica maggiore
Coloro che non hanno beneficj
Nè penfioni, di cui foffer privati
Con carcer, con efilio, multe ed altro
A loro arbitrio i Vefcovi punifcono.
Ed *in foro confcientiæ* mai affoluti
Effer devon, fe prima l'occafione,
E lo fcandalo ancor non toglieranno.
Per lo ftupro violento, e appien compito (a)
Li Laici fon puniti *mortis pœna*;
Se compiuto non è, *pœna arbitraria* (b)
*Jure civili*: Per lo Jus Canonico
Deve lo ftuprator la già ftuprata
Per forza, o dolo, prendere in fua moglie,
O almen dotarla. Il Cherico deponefi,
Rimane infame, ed anche irregolare,
E' tenuto dotarla, e ad altre pene (c)
Corporali il foggetta il fuo Ordinario,
Oltre della fcomunica *ipfo facto*,
Che s'incorre da chiunque fia il rattore
O che Chierico, o Laico; anzi anche nullo
E'l matrimonio che tra lor fi facci
Prima, ch'ella divifa dal rattore
Il fuo confenzo doni. Per l'inceſto (d)
Li priva il Jus Civil di dignitate,
E ad arbitrio del Giudice è la pena.
Il Canonico Jus li rende infami, (e)
Li fcomunica & *privat facultate*
Di nozze contrattar, e fe contraggono (f)
Ne'gradi vietati, alla fcomunica:
Incorrono *ipfo facto*; i figli loro (g)

Ille-

[a] *L.* 1. §. *fin. ff. de extraord. Crim.*
[b] *Jul. Clar. in* §. *raptus*.
[c] *Trid. Seff.* 24. *de ref. cap.* 6.
[d] *Ricc. Collect. part.* 1. *dec.* 151.
[e] *Cap. confanguineorum* 3. *q.* 4.
[f] *Cap. in Lectum*, & *feq.* 34. *q.* 2.
[g] *Cap. non debet de conf.*, & *affinit.*

Illegitimi son; nè son eredi; (a)
Jus non han tra di lor *petendi debitum*,
E peccato mortal sempre commettono:
Se Cherico commette un tal delitto
Vacan suoi beneficj *eo ipso*: infame
E irregolar rimane, ed è deposto (b)
Dagl'Ordin ricevuti. Il Sagrilegio
Con monial punito è *pœna mortis* (c)
Nel Laico: nel Chiesastico si stila
La sua deposizione, irregolare,
Ed infame rimane; e gravemente
Dal Vescovo ad arbitrio anche è punito. (d)
Li Sagrilegi poi, che in luogo sagro
Usano carnalmente, *utroque jure*
Con arbitrarie pene son puniti. (e)
La Sollicitazion, che si facesse
Di Donna, o Giovanetto *ad turpia* in luogo
Di confessione, o sotto tal pretesto
O prima, o dopo *immediate* da uno
Che Sacerdote fusse, o Confessore,
Sì Regolar, che Prete, denunziare
Dal penitente devesi al suo Vescovo,
O Inquisitor, e questi il puniranno
Giusta le qualità del suo delitto,
E se pria non denunzia, mai s'assolve.
Chi le tre specie poi contro Natura (f)
Commette, il Jus Civil lo danna a morte
O giusta ch'è lo stil lo danna al fuoco,
E li confisca ancor quanto possiede. (g)
E lo stesso anche stila il Jus Canonico.
Tanto, che di tai colpe i Rei, se Cherici,
Li degrada, e consegna al braccio laico. (h)

Per

[a] *Cap.* 1. 35. *q.* 7. [b] *Guidon. Pap. dec.* 239.
[c] *Farinac. q.* 146. §. *Sagrilegium.*
[d] *Farinac. ibid. num.* 26.
[e] *Antonel. lib.* 6. *cap.* 36. *n.* 4.
[f] *L. cum Vir C. ad leg. Jul. de adult.*
[g] *Clar. in* §. *Sodomiæ vers. sed quæro.*
[h] *Conciol. resol. crim.* 1. 2. 3. *verb. Sodomia.*

Per la Mollizie pena straordinaria
Usano ancora i Giudici Chiesastici: (*a*)
Iddio però con morte repentina
Punì li due Mariti di Tamarre
Per questo vizio orrendo di Mollizie, (*b*)
Acciò ch' impari ogn'uno ad abborrirlo.

## TITOLO IX.

### *Della Falsità.*

QUì appresso il Testo il titolo soggiunge
Di *Falsità*, qual'è un'atto doloso
Per mutare ciocch' è di veritate (*c*)
Fatto a fin d'ingannar il nostro prossimo.
Da qual deffinizion chiaro si scorge
Dover tre cose unirsi in tal delitto,
Acciò punibil sia: prima, che fusse
Commessa *ex dolo*, *scienter*, *&* *pravo animo*
Non per inavvertenza, od ignoranza.
Seconda, che ad alcun dia nocumento
Tal falsità; per terzo, che mutata
Si sia la veritate. Or ciò supposto,
Doppia si trova falsità; in *contratti*,
O ne' *giudizj*. Ne' contratti è, quando
S'avanzano, o sminuiscono li pesi
Conti, misure, o s'alteran li patti,
O cosa ch'è viziosa scientemente
Altrui dando qual buona, e in simil guise
Fraude altra commettendo; onde chi tanto
Opera con il dolo, e pecca, ed anche
Deve restituir quanto di danno (*d*)
Il prossimo patì per le sue frodi.
La falsità in giudizio, è quando un'usa
Scritture false, o sian stromenti pubblici,
O let-

[a] *Farinac. de delictis carnis q.* 48. *num.* 39.
[b] *Gen.* 38.
[c] *L. nec exemplum* 20. *C. ad leg. Cornel. de falsis.*
[d] *D. Thom.* 2. 2. *q.* 62. *a.* 6.

O lettere apostoliche, o le rade,
O muta il lor tenore, e retto senso
In cose a se proficue, ad altri avverse. (*a*)
Overo adduce falsi Testimonj,
Che per amor, timor, od interesse
Depongan ciò, ch'essi non san per certo,
O ver occultan quanto ben lor costa,
E con empio spergiuro, ed essecrando
In vece di onor dar col giuramento
A Dio, lo vilipendon, perdon l'alma,
E rovinan il prossimo ne' beni,
Onde a restituzion son pur tenuti.
Quindi per esser santo il giuramento (*b*)
E *Giudizio*, e *Giustizia*, e *Veritate*
Accompagnar lo debbon: lo *Giudizio*,
Che non sia senza causa urgente, e grave:
La *Giustizia*, che giusto sia, e pur lecito
Quel che di far si giura, o si promette.
La *Verità*, che sappia *ex certa scientia*
Quel che depon per certo, e quel ch'è dubbioso,
O per udito sà, così lo spieghi.
Sendo la falsitade un tal delitto
Di misto foro quindi il Jus Civile
Colla deportazione, e la confisca
De' beni del falsario, s'egli è libero, (*c*)
Se servo colla morte hallo punito.
Benchè questo rigor oggi è dismesso,
E si punisce *juxta consuetudinem*
Ad arbitrio del Giudice, con frusta,
Con galea, lungo carcere, e altrimente, (*d*)
Giusta il delitto, e come, e chi il commette.
Il Canonico Jus oltre le pene
Arbitrarie, se son tali falsarj (*e*)
Chiesastici depongonsi, se poi
Falsificasser lettere apostoliche

In

[a] *L. majorem C. de falsis.* [b] *DD. communiter.*
[c] *L. 1. §. pœna falsi ff. ad leg. Corn. de fals.*
[d] *L. hodie ff. de pœnis.*
[e] *Cap. ad audientiam de crim. falsi.*

Incorron la scomunica al sol Papa
Reservata, *ut in Bulla Cœnæ Domini*. (*a*)
E li fautori ancora consultori,
O mandanti, benchè senza riserva. (*b*)
Se poi lettere son degl'ordinarj,
O dimissorie, e si ordinàn con esse,
*Ipso facto* rimangono sospesi;
E se convinti sono, o condennati,
O ministran nell'Ordin ricevuto (*c*)
Irregolar divengono, ed infami.
In giudizio, ed in cause chi è falsario
Perde in pena essa causa, s'egli è parte; (*d*)
I falsi testimonj anche punisconsi
E chi li ha subornati *arbitrio Judicis*.
La falsità in due casi resta impune:
Il primo caso, è quando manca il dolo,
Ma fu per ignoranza, o inavvertenza,
Senza colpa: com'è, se un si servisse (*e*)
Di scritture, che fur de' suoi antenati
Ed ei vere stimavale, non false:
O spenderà moneta falsa, avuta
Per vera. L'altro caso è quando a niuno (*f*)
Tal falsità è nocevol, e sarebbe
Se io scrivessi in un libro ch'è mio proprio
Essere creditor di Tizio in mille
Scudi: che nuoce a Titio tal scrittura
Quantunque falsa? giacchè quanto io scrivo
Non prova a favor mio, se testimonj
O istrumenti, o scritture altre non sonvi
Che il mio scritto comprovano, e chiariscono,
Il titolo è la causa per cui Tizio
Debitore mi sia: lo stesso dico
In caso che Sempronio per essempio



[a] *Bulla Cœnæ Can.* 6.
[b] *Cap. falsariorum de crim. falsi.*
[c] *Thes. de pœnis Eccles. cap.* 5.
[d] *L. in fraudem* §. *quoties.*
[e] *Cap. inter dilectos de excess. Præl.*
[f] *Jul. Clar. in* §. *falsum n.* 33.

Allo tenor d'un testamento nullo
Ch'altri fece, aggiungesse a suo favore
Un legato: perchè quantunque falsa
Sia l'addizion, non nuoce a chi è l'erede (a)
Per la ragion, ch'il testamento è nullo;
Sicchè, acciò sia punibil il falsario,
Doloso essere deve, e ancor nocivo.

## TITOLO X.

### *Dell' Omicidio.*

DOpo li beni, e onor, trattiam di quello
Delitto, che la vita toglie all'Uomo,
Ch'*Omicidio* si chiama; onde non altro
Egl'è, che un' occision privata, e ingiusta (b)
D'un'Uom: a differenza della morte,
Che la Giustizia a Malfattor fa dare,
Ch'è pubblica occisione, e non ingiusta,
Avendo potestà da Dio li Giudici
Di far morir cotali Delinquenti
Per pubblica utilità cioè ad essempio
Degl'altri, che s'astenghin di commettere
I delitti, ond'è pubblico il Ministro.
Pubblici ancor son gli Omicidj fatti
In guerra giusta che fra loro i Regi
Per difension de'Regni suoi permettono.
L'Omicidio privato, ch'è delitto,
Altro è *incolpabil*, come il *causale*, (c)
Che senza volontà dell'Omicida
Furtivamente accade, e involontario.
Altro *colpabil* dicesi, ed è appunto
Quando per odio, per livor, vendetta
Per se, o per altri; alla scoverta, o pure
Per tradimento, alcuno uccide un' altro,
Contro l'ordin di Dio: *Non ammazzare*.

L'Omi-

[a] *Castrens. consil.* 130. *lib.* 1. *Natta consil.* 588. *part.* 4.
[b] *Tolet. lib.* 5. *cap.* 6. *n.* 1.
[c] *DD. communiter.*

L'Omicidio incolpabil necessario,
Che si fa in difension di propria vita,
Per esser tale, dee *cum moderamine* (a)
*Inculpatæ tutelæ* egli succedere,
Che val l'istesso dir, colle seguenti
Condizioni: che siano uguali le arme
Dell' Uccisor, e dell' Ucciso, essendo
Ingiustizia assaltar con il pugnale
Schioppo, spada, coltel, chi ti dà pugni,
Ma *repelle vi pugnis eisdem*.
Se poi l' Assalitor tien spada, o schioppo,
Colle stesse arme lice a ognun difendersi.
Secondo, sia nell' atto l'occisione,
In cui esso Occisor viene assalito,
Onde percosso ripercote *ipso actu*,
Non già lasciato dall' Assalitore
Lice inseguirlo, e togliergli la vita,
Sendo vendetta allor, non già difesa,
Perchè già lo pericolo è finito.
Terzo, che non vi resti altra maniera
Di sfuggir quel pericol, che con dare
La morte all' Aggressor, perchè se puote
Altrimente evitar la morte propria,
O dell'onor la perdita, o de' beni,
( Che sian di gran valor ) mai lice uccidere,
Non essendo omicidio necessario;
Ma avendo le tre dette condizioni
Non è punibil; come il casuale
Neppur, se non se quando si è mancato
D' usar le diligenze necessarie,
Bastando anche la colpa leggierissima
Per far reo l'Omicida; e in speciale
Se ad illecita azion *operam dabat*.
Si punisce impertanto il casuale
*Culpa aliqua admissum*: si punisce
Il necessario senza il moderamine
Di sopra esposto; e maggiormente ancora
Il volontario, o sia svelato, o occulto,

Y 2 Pur-

[a] *Cleric. Inst. Canon. hoc tit.*

Purchè abbia avuto l'Uccifor volere
Di farlo; o pur diè causa a qualch'azione
Volontaria da cui dovea senz'altro
Seguir la morte altrui, benchè tal morte
Non fusse d'intenzion dell'Operante.
Perchè l'istesso si è voler dar morte (*a*)
Ad alcun, che voler fare un' azione
Da cui certa di lui siegue la morte.
Il volontario si divide ancora
*In subitaneo*, ed è quando nell'atto
D'una rissa tra due l'un l'altro uccide
A sangue caldo, ed è meno punibile
Per quello moto d'ira, e di passione,
Che i sensi offusca, e la ragione ingombra:
Altro è *premeditato*, ed è commesso (*b*)
Con piena volontate, e per vendetta
Di una passata offesa; onde se dopo
Dell'offesa, perdura infra i nemici
L'inimicizia, l'odio ed il livore,
Da questi è originato l'omicidio;
Ma alle fiate si finge l'amicizia,
Si fa la pace finta, e in questo mentre
Si machinan l'insidie, frodi, e inganni,
Sintanto che l'incauto avendo fede,
All'apparente amor, che gli si mostra,
Incappa nella rete, e allor si dice
Proditor l'Omicida, e tal' è pure
Qualor senza preceder nimicizia,
Nè rissa, uno altri uccide; e se per paga
Si muove all'uccisione alcun del prossimo
Assassino egli è allor; così pur dicesi
Quando in campagna rubba, ed al rubbato
Toglie la vita, dopo tolti i beni.
L'Omicidio colpabil volontario
Colla morte il punisce il Jus Civile: (*c*)
Il Canonico il rende irregolare,
Onde non puote all'Ordini promuoversi An-

[a] *L. 1. & l. divus ff. ad L. Corn. de Sicar.*
[b] *DD. communit.*
[c] *Tot. tit. ff. & Cod. ad L. Corn. de Sicar.*

Anche s'è ſtato occulto l'Omicida ; (*a*)
E s'è Cherico già : reſta *ipſo facto*
Privo de' Beneficj Eccleſiaſtici,
Che poſſedeva, e rendeſi incapace (*b*)
Ad altri appreſſo averne. Se l'Ucciſo
Cherico ſtato ſia, s'incorre allora
La ſcomunica al Papa riſervata ; (*c*) .
E ſe mai l'Ucciſore ha Patronato
Di Chieſa, o Beneficj, il perde ancora (*d*)
E fuor di queſte pene ad altre pure
Arbitrarie procedon gl'Ordinarj.
Pel mero caſual, pel neceſſario
Come colpa non vi è, neppur vi è pena.
Seſteſſo alcun ſe uccide, oltre il peccato
Privo riman di ſagra ſepoltura, (*e*)
D'oblazioni, e ſuffraggi Eccleſiaſtici ;
E s'è Chierico incorre alla ſcomunica (*f*)
Se però per furore, o per pazzia
S'uccise, o pur morì, perchè non volle
Lì rimedj opportuni uſar preſcrittili,
O per troppa aſtinenza, e rigor molto
Non vien a tali pene allor ſoggetto,
Se cooneſtar ſi può cotal ſua morte
Sotto vel di buon fine, o d'ignoranza.
Per gl'Aſſaſſini, e per li Proditorj
Oltre la morte, che han dal Jus Civile
L'infama il Jus Canonico, e li priva
Anche d'immunità del luogo ſagro,
E d'ogni onore, uffizio, e beneficio.
Chi con veleno altrui cauſa la morte,
E chi 'l prepara ſcientemente ancora
Omicidi s'appellan, e alle pene
Vengon ſoggetti, che ſpiegate abbiamo.

Y 3 Chi

---

[a] *Cap. fin. de Temp. Ordinat.*
[b] *Trid. de ref. cap.* 7. *ſeſſ.* 14.
[c] *Can. ſi quis ſuadente* 17. *q.* 4.
[d] *Cap. in quibuſdam de pœnis.*
[e] *Cap. placuit* 23. *q.* 5.
[f] *d. Can. ſi quis ſuadente.*

Chi 'l proprio figlio opprime in proprio letto (*a*)
Non soggiace al rigor di tante pene,
Perchè non è omicidio volontario,
Ma non perciò sia immun di penitenza.
Chi impedisce d'alcun la concezione,
O conceputo 'l fa morir per mezzo
Dell'aborto, che a fin tale procura,
E' reo pur d'omicidio: anzi si incorre
Scomunicà Papal, s'era animato
Il Feto: e 'l Procurante se fu Cherico
La privazion del privilegio ancora
Chericale ne incorre, e benefici,
Restandone in appresso anche incapace;
Perde l'immunità del Sagro luogo,
Come Omicida proditore: è infame (*b*)
*Infamia juris*, ed irregolare,
Se il parto è inanimato, il Jus Comune
Oltre la mortal colpa, l'Uom condanna
Alla galera; o carcere ben lungo,
E la Donna alla frusta, o pur s'è nobile (*c*)
Ad altra pena, che pur stima il Giudice.
Nota, che la scomunica *ex abortu*
Oggi vien riservata agl'Ordinarj.
E quel ch'è occulto irregolar, lo puote (*d*)
La Penitenziaria pur dispensare.

TI-

[a] §. *alia ratio. hic.*
[b] *Thesaur. de pœnis p. 2. verb. abort.*
[c] *Panimol. dec. 68. n. 7. & seqq.*
[d] *Thesaur. loc. cit.*

# TITOLO XI.

## *Delle Ingiurie, e Danno fatto.*

E' Parola generica l'*Ingiuria*, (a)
E vuol dir tutto ciò, che si commette
Contro il jus, e dover, contro la legge.
In specie presa è quella contumelia (b)
Scritta, parlata, o fatta *contra honorem*,
E buona fama, e stima d'alcun prossimo,
Per renderlo sprezzevole, ed abietto.
Onde in tre modi alcun s'ingiuria: *Verbis*, (c)
Che son le contumelie, derisioni,
Susurrazion, cachinni, e simil altre
Che detto abbiam parlando de' maledici.
*Calamo*, componendo lettre, o satire; (d)
O in jure *excipiendo*, oppor difetti,
O delitti alla parte avversa, i quali
Poi non provati, ella resta infame.
*Con il fatto* s'ingiuria percotendo
In faccia, colla man, pugno, cappello (e)
Con pietre, con baston, dando de' calci,
O con cenni mostrando aver le corna,
O fingendo in disprezzo il caminare,
Il parlare, il vestir, le azioni altrui;
O pur vestendo nello carnovale
Abito d'alcun' Ordin Religioso,
Perchè s'ingiurja l'Ordin, che si finge,
Onde *actione injuriarum* si può agire
Contro chi tali forme usa in dispreggio.
Per l'ingiurie compete doppia azione
Civil, e criminal: La criminale
Si dona per punir l'ingiuriante:
La civil per pagare il danno illato:



[a] *DD. in l. 1. ff. de injur.*
[b] *Bartol. in l. cum qui eod. tit.*
[ ] *L. 3. ff. de Liberis, & Postum.*
[d] *L. 5 §. fin. ff. de injur. l. item apud §. ait Prætor.*
[e] *D. L. ait Præt. verf. general. ff. de injur.*

Nota però, che se l'azion civile (a)
Prima s'intenta, sodisfatto il danno.
Non può la criminal poscia intentarsi,
Se pria non riservossi azione tale.
L'azion d'ingiurie non sol tanto a quello
Cui fur fatte, compete, ma eziandio
A coloro, di cui sta in potestate;
Onde l'ingiuria del figliolo, ed esso,
E'l Padre, e l'Avo possono intentarla
E della figlia anch'il marito, e suocero. (b)
E i Padroni non solo per li Schiavi,
Per i famuli, e famule ingiuriate
Han pur l'azion, ch'i stessi offensi anch'hanno. (c)
Anzi che per l'ingiurie fatte a un Cherico,
Monaco, Collegiale, over Studente
Aggire puote il Vescovo, l'Abate,
Il Collegio, e 'l Maestro, o sia Lettore. (d)
Di chi ingiuria la pena si è arbitraria
Nel Jus Civil, galea, carcere, esilio, (e)
Giusta l'ingiuria ch'è più leve, o grave,
E giusta il grado ancor di chi fu offeso,
Onde anche multa s'usa, e cercar venia
All'ingiuriato. Per lo Jus Canonico
Oltre dell'arbitrario castigo
Li condennati per azion d'ingiurie
Civile, o criminal, che quella sia
Infami *juris* vengon riputati, (f)
Se fu grave l'ingiuria, è mortal colpa,
Onde anch'è irregolar, ma puote il Vescovo
In essa dispensar. L'ingiurie fatte (g)
Contro i Chierici rendon l'ingiurianti
Scomunicati, come detto abbiamo; (h) E se

---

[a] *Conciol. resol.* 1. *n.* 2. *per tot.*
[b] *L. eum qui* §. *fin. ff. hoc tit.*
[c] *D. l. item opus* §. *siquis Virgines*
[d] *Nicol. Instit. Civ. l.* 4. *tit.* 4. *n.* 16.
[e] §. *pœna autem Inst. Civ. de injur.*
[f] *Cap. cum te de sent. & re judic.*
[g] *Cap. at si Clerici* §. *de adult.*
[h] *Can. si quis suadente* 17. *q.* 4.

E se Vescovo fusse il già percosso,
Oltre della scomunica, ch'è al Papa
Riservata, è privato il percussore
De' feudi, affitti, officj, benefizj, (*a*)
Che tien di quella Chiesa ov'egli è Vescovo
L'offeso, e i descendenti *ex offensore*
Sino al grado secondo inabil restano
Ad aver beneficj in tal Diecesi.
Molto più chi li Nunzj, o li Legati,
O Cardinali offender anche ardisse,
Perchè allor si moltiplican le pene; (*b*)
E se mai, Dio nol voglia, il Papa è offeso
Ogni più grave pena allor s'impone.
Nota che se offensor si fusse un Cherico
Di laica persona, ben li deve
L'offesa risarcir, ma non prostrarsi
A chiederli perdon con abiezione
Del grado clerical, cui ciò non lice. (*c*)
Li autori de' libelli infamatorj
A pena capitale il Jus Civile (*d*)
Li condanna: bench'oggi è disusato
Tanto rigor, e pena straordinaria (*e*)
Di multa, frusta, corda, o al più galea,
Giusta la condizion de' delinquenti
Si usa: e'l Jus Canonico a scomunica (*f*)
Li condanna, e depone, se son Cherici.
E contro i Regolar, detto l'abbiamo.
Gli danni illati fà ricompensare
Il Giudice a suo arbitrio, e assiem coscienza,
E con soddisfazion di chi è'l paziente;
Quì però non si parla di quei danni
Per fraude, o dol commessi, ma di quelli
Fatti per negligenza, o colpa leve;

Co-

[a] *Thesaur. par. 2. verbo injuria c. 3.*
[b] *Cap. Felicis de pœnis in 6.*
[c] C. *quando dist.* 68.
[d] *Text. in l. unic. C. de libell. famos.*
[e] *Jul. Clar. pract. crim. §. fin. q. 68. ver. libelli.*
[f] *Cap. in alterius 5. q. 1.*

Come chi non sta attento a custodire (*a*)
Gl'armenti, e questi fan de' molti danni
Negl'altrui campi: chi ave un can rabioso
E libero lo tien, non in catena:
Chi un cavallo feroce, il qual dà calci;
Chi libero tenesse un bue cornupeta:
Chi essendo muratore, e rivoltando
Le tegole sul tetto, o fabricando
Calce mandasse giù, pietre, mattoni;
O rami i putatori in mezzo a strade,
Per cui si passa, senza pria guardare;
O brodi, o acque tinte, o pur sporchizie
Della fenestre buttinsi, o balconi
Nelle vie, con cui macchiansi le vesti
Di chi passa: di questi e simil parlo,
Per cui dassi l'azion civil, per fare
Ricompenza del danno, *arbitrio Judicis*;
E l'azion criminal, per castigare
L'incauti, acciò in appresso stian'attenti,
E vigilanti pria di far tali atti
Per cui possa patir danno il Compagno.

## TITOLO XII.

### *Delle Censure Ecclesiastiche.*

Perchè i delitti, che fin' or dicemmo
Per lo più li punisce il Jus Canonico
Con *Censure*, di queste or noi trattiamo.
Censura *largo modo* esser si dice
Quel giudizio, o concetto buono, o malo
Che facciam di una cosa, onde Censura,
E critica è l'istesso; e criticare
Si piglia in buona parte, e in mala ancora,
E s'emenda o per odio, o per amore.
La censura di cui parliamo è pena
Spiritual, medicinal, che priva
L'uomo vivo, cristiano, adulto, e suddito, (*b*)
De'

[a] *DD. in Instit. Civ. lib. 4. tit. 3.*
[b] *DD. communiter.*

De' Sagramenti ed altri ben comuni
A fedeli, e consorzio uman talora,
Imposta da colui, ch'ha giurdizione
Chiesastica, a sol fin, che i contumaci
Da lor colpe mortali al fin s'emendino.
Del caratter però, virtù teologiche,
E morali non priva il censurato.
Contiene la censura in se tre specie:
*Scomunica*, *Interdetto*, *e Sospensione*.
La censura altra è *a jure*, ed altra *ab homine*;
La prima è quella imposta dalli Canoni
Contro li trasgressor, di ciò, che impongono;
Onde chi trasgredisceli già incorre
Nella censura, e solo l'Ordinario
In tal caso citar fa il trasgressore
A dir perchè non deve dichiararsi
Incorso, onde mancando egli a difendersi,
O pur non comparendo, si dichiara
Col cedulone affin che ognun lo sappia.
La seconda, è qualor l'Ecclesiastico
Giudice per delitto, in cui persiste
Alcuno imperversato, dopo usate
Tre monizion canoniche, o pur una
Che tre termin' contenga, già pronunzia
Sentenza, con cui fulmina censura
Contro del contumace: anche dividesi
Essa in *latæ sententiæ* ed in *ferendæ*:
*Latæ sententiæ* è quella che s'incorre
Tosto in commetter ciò, che vien proibito,
E si conosce dall'istesse sillabe
Con cui viene spiegata; che esser sogliono
*Eo ipso*, *ipso facto*, *statim*, *protinus*,
Ed altre, che dimostrano esser lata.
*Ferendæ* è quando è d'uopo per incorrersi
Sentenza giudizial, onde chi manca,
E provata sarà la trasgressione,
Si pronuncia sentenza, con cui dannasi
Alla censura il trasgressor. Per anche
Giusta, e ingiusta censura essere puole:
Giusta, se s'è osservato il giusto metodo

Da

Da Canoni prescritto; se nò, è ingiusta.
Valida pur si dice, se quel Giudice,
Che la fa, mosso vien da giusta causa,
Legitimo ha poter ( nè l'è impedito
D'altra censura, o pur perchè si trova
In Territorio altrui ) e pria premette
Le monizion già dette: se nò, è invalida.

La potestà di far censure a Pietro
Fu da Cristo concessa ( onde è divina )
Qualor gli diè poter di a sua balia
Ligar, e sciogliere là nell' Evangelo.
E in S. Matteo pur disse: se difetta (a)
Il tuo fratel, corregilo in segreto,
Perchè se t'udirà, lucrato l'hai:
Se te non udirà, chiama altri due
In presenza de' quai l'ammonirai:
Se a ciò, neppur s'emenda, *dic Ecclesiæ*,
E stimalo allor tu per un Gentile,
E Pubblican: quali parole intendonsi (b)
Per sequestrato da i fedeli; e tale
E' lo scomunicato. Il Papa dunque
Tutto il mondo cristian può censurare,
Perchè sua potestà non è prescritta, (c)
E suddici li son quanti han battesmo,
E così sono i General Concilj:
Li Provincial per la provincia loro, (d)
Li Sinodi per tutta la Diocesi.
I Cardinal, Patriarchi, ed Arcivescovi,
Vescovi, ed Ordinarj inferiori, (e)
Ch'hanno giurisdizion, e i lor Vicarj
General: Il Capitolo anche puote (f)
E'l suo Capitolar Vicario in tempo,
Che la Sede è vacante far censure;
Lo stesso dì de' Regolar Prelati

Ge-

[a] *Matt.* 8. [b] *Cap. solitæ de major. & obed.*
[c] *Cap. una sanct. de maj. & obed.*
[d] *Cap. grave nimis de præbendis.*
[e] *Cap. ad reprimendam de off. Ord.*
[f] *Cap. licet de off. Vicar.*

General, Provinciali, overo Abati
Contro i Sudditi lor, ne' Chiostri loro. (*a*)
Anzi costor non sol per se censure
Possono fulminar, ma delegare
Ancor tal facoltate, purchè siano
Chiesastici: perchè non son capaci
Di tale potestà li non fedeli, (*b*)
O laici, o conjugati, o donne, o infanti,
Fuorchè, se il Papa così voglia *expresse*.

Nè costoro che han giurisdizione
Di far censure, in Territorio altrui
Posson quelle emanar, senza il permesso
Di chi presiede in esso Territorio.
Così se fuor di Diocesi alcun Prete
Viola la legge del Prelato proprio
Non incorre censura, ch'è emanata
In modo di statuto, editto, o sinodo;
Ma se delitto alcun commette in Diocesi,
E poi s'esenta puote il Diocesano
Censurare chi è stato il delinquente,
Tutto che fuor di Territorio ei sia,
Ed è ligato ben dalla censura.
Il soggetto, su cui censura cade (*c*)
E' il sol uomo, vivente, battezzato,
Pubere, che di dolo sia capace,
E suddito a colui, che lo censura.
Onde li Pellegrin, che permanenza
Non fanno in certo luogo, esser ligati
Non posson di censure in speciale,
Ma Interdetto local ch'è generale
Pur loro priva de' divini uffici,
Siccome ancora le vigilie, e feste
De' luoghi, in cui s'attrovan di passaggio,
Osservare pur debbon, che altrimente
Per lor non vi sarian vigilie, e feste.

Per

---

[a] *Cap. cum in Ecclesia de preb.*
[b] *Cap.* 1. & 3. *de presb. non baptiz. Mastrius dis.* 13. *n.* 12. *ubi DD.*
[c] *DD. communiter.*

Per aver la censura il suo valore
Impor si dee per colpa, e sia mortale,
E non mental, ma esterna, e sia compita,
Com'anche propria; non altrui (se trattasi
Di scomunica, essendo bene in uso
Per colpa altrui sospendere, e interdire
Comunitàte intiera; ma scomunica
Contro Comunità non mai s'impone)
Così pur, se si tratta di scomunica
*Ferenda*, esservi dee la contumacia,
Dopo le monizion. Per colpa leve
Scomunica minor si può emanare,
Dovendo esser ugual la colpa, e pena.
Quattro sono le cause principali,
Ch' escusan dall'incorrer le censure.
La prima è l'invincibile ignoranza (a)
*Juris*, *aut facti*: *Juris ignorantia*
E'qualor non si sà, che a tal delitto
Li Canoni, li Sinodi, gli Editti
Abbino imposta già tale censura.
*Facti*, è quando il delitto, che un commise,
Non sà, che vien compreso in quei vietati
*Sub censura*. Seconda l'impotenza (b)
Di far quanto s'impone *sub censura*,
O di non osservar quanto si vieta,
O impotenza sia fisica, o morale.
Terza è l'appellazion *rite*, *& legitime* (c)
Dalla comminazion della censura
Interposta allo Giudice maggiore.
Quarta è la remission, ch'il Creditore
Fa *in gratiam debitoris*, se a sua istanza
Si emanò la censura; onde se un Cherico
Si sospende *a divinis*, se fra un mese
Non sodisfa il suo debito, allungando
Il Creditor tal termine, fin tanto

Du-

[a] *Cap. si verò de sent. excom. cap. 2. eod. tit. in 6.*
[b] *Mastr. disp. 13. n. 17.*
[c] *Cap. si a Judice de appell. in 6.*

Dura proroga tal, non è sospeso. (*a*)
Circa chi assolver può dalle censure
Distingui: se elle sono *a Jure latæ*,
E a nessun riservate, *in foro externo*
Le assolve il Superior del Censurato, (*b*)
Nel foro interno chiunque Confessore.
Se la censura è riservata al Papa,
Allora, se il delitto è pubblico, egli
Solo l'assolve; se è privato, il Vescovo. (*c*)
Eccettua le censure *in Bulla Cœnæ*,
E quelle per delitto d'eresia,
Duello, Simonie, Real, Clausura
A mal fine violata, o violazione
D'Immunità Chiesastica: le quali
Quantunque occulte, non l'assolve il Vescovo,
Fuorchè nel caso che tai censurati
Non potesser dal Papa andare a piedi
Per morbo, povertà, sesso, od etate,
O impedimento simile legitimo.
Quando poi la censura è *lata ab Homine*,
Non l'assolve, se non chi fulminolla,
O'l suo Superiore, o 'l Successore,
O Delegato suo: però di morte
Nell'articolo ogn'un ch'è Confessore,
Anzi ogni Sacerdote, se mancassero
I Confessor, da qualsisia censura
A chiunque reservata, e qualsia colpa
Assolver puote, purchè imponga a quello,
Ch'è censurato, se la morte scampa,
Di presentarsi a quel Superiore,
Che assolver lo doveva, e che altrimente (*d*)
Nella stessa censura egli ricada.
Avverti, che siccome più censure
Per diversi delitti un puote incorrere,
O pur per un'azion, cui sono annesse

Di-

---

[a] *DD. apud Mastr. dict. disput.* 13. *n.* 29.
[b] *Cap. nuper de sent. excom.*
[c] *Concil. Trid. sess.* 24. *de ref. cap.* 6.
[d] *Cap. eos de sent. excom. in* 6.

Diverse circostanze che le specie
Mutano, e tutte danno *sub censura*;
Così si puote assolvere dall'una
Dalla colpa di cui forse emendossi,
E ligato restar dall'altre, a cui
Non tolse ancor la causa; a differenza
De' peccati mortal, che o tutti, o niuno
Assolvere si ponno, perchè ivi
Tolto un, restando l'altro, resta ancora
L'ostacolo alla grazia; avverti ancora
Che pria dalle censure assolver dessi
Il Penitente, e poscia da' peccati,
Perchè essendo incapace di ricevere
Sagramenti, chi avvinto è di scomunica,
Pria questa toglier dessi, e poi le colpe.
Se però la censura fu emanata
Ad istanza di Parte, allor ricercasi,
Che soddisfatta sia prima la Parte;
E'l giuramento, e l'obligo alle volte
Da' Censurati si richiede avanti
L'assoluzion, che sian in avvenire
Ubbidienti alla Chiesa, e suoi Ministri,
Nè più incorrano in simili delitti,
Per cui allora si trovan censurati.

## TITOLO XIII.

### *Della Scomunica.*

Tra le censure il primo luogo ottiene
La *Scomunica*, ed è una tal censura
Chiesastica, che priva il battezzato
Delli beni comuni alli fedeli,
Che son tre, il conversar con Cristiani,
La participazion de' Sagramenti,
L'orazioni, e suffraggi della Chiesa. (*a*)
La Scomunica è doppia: altra è *maggiore*,
Che priva l'uom de' beni già cennati,

Che

[a] *Tolet. in Summ. lib. 1. cap. 4. n. 1.*

Che nel seguente verso anche comprendonsi:
*Os, orare, vale, communio, mensa negatur.*
Ed è la più gran pena, che sta in Chiesa;
Onde a gran colpa, o contumacia, o pure
A gran disubidienza impor si deve.
La *minore* quella è, che suole incorrersi (*a*)
Pel conversar con tai Scomunicati
Maggior, non tolerati, e questa priva
Della passiva sol participanza (*b*)
De' Sagramenti; onde s' è Prete ei puole
Li Sagramenti dar validamente,
Tuttocchè venialmente ancor ei pecchi, (*c*)
Ne' irregolar diventa celebrando,
Ma il Sagramento della Penitenza
Non può ricever, se non è assoluto
Da tal minor scomunica, qual puote
Qualunque Confessore iscancellare.
Dunque i Scomunicati allor *vitandi*
Non tolerati diconsi, qualora
O *nominatim* son ne' ceduloni
Espressi; o son notorj percussori
Di Cherici: se no, son tolerati
E sol vitar li può, chi salli incorsi
Di certo alla scomunica maggiore,
Non già tutti; però debbono loro
Ben evitar di conversar con altri
Di prender Sagramenti, e intervenire
Ad officj, funzioni, e sagrifizj,
Per ragion ch' il Concilio di Costanza
Degl' altri a sol favor, non già per essi
Fè tale restrizion, che sian vitandi
Dopo del cedulone, o pur se sono
Notorj percussor d' Ecclesiastici.
La scomunica è lata o *a jure*, ó *ab homine*.
Come già detto abbiam d' ogni censura,
E tra l' altri, fra lor nota un divario,

Z Che

[a] *Cap. nuper de sent. excom.*
[b] *Cap. pen. de sent. exc.*
[c] *Cap. ult. de Cler. exc. ministrante.*

Che quella lata *ab homine*, morendo,
O dall officio essendo poi rimosso
Chi l'avea fulminata, ella anche cessa: (*a*)
Ma quella *a jure* ha sempre il suo vigore.
Perchè valida sia questa censura
Concorrer deon tre cose: autoritate
Nello Superior, che la pronunzia,
( Benchè in scritto si deve fulminare )
E ch'esprima il motivo, per cui è lata:
Colpa grave nel suddito già pubere
Vivente battezzato, o contumacia,
O pur inobedienza scandalosa:
E le sollennità prescritte *a jure*
Che s'osservino pur, com'esser suole
La trina monizion, la citazione.
( Benchè in delitti enormi, e già notorj
L'ometter citazion non fa atto nullo )
Per peccato leggier, se scandal reca,
Pure maggior scomunica può darsi,
O se altre circostanze il rendon grave;
Se no, a minor scomunica soggiace.
Della maggior scomunica gli effetti
Sono i seguenti: essercitando un Cherico
Scomunicato alcun delli suoi Ordini;
O Sagramenti amministrando, incorrre
L'irregolarità, se l'è vitando,
Se no, da mortal colpa non s'escusa;
Se persevera un' anno censurato
Per sospetto è tenuto d'eresia. (*b*)
Privato viene ancor de' beneficj,
Di pubbliche orazioni, sagrificj, (*c*)
Suffraggi, ed indulgenze anch'incapace,
Anzi pecca, chi prega per lui in pubblico
Fuorchè nel Venerdì di Parasceve:
Se si confessa, il Sagramento è nullo,
E se confessa *nulliter* assolve,

Per-

(a) *Mastr. loc. cit. disp.* 13. *n.* 37.
(b) *Glos. in c. contingit de dolo, & cont.*
(c) *Cap. sacris de sent. excom. in* 6.

Perchè di giurdizion qualunque è privo,
Quando è vitando: anzi costui mischiandosi
*In divinis*, cogl'altri, espeller devesi,
Fuorchè dall'udir prediche, e sermoni,
Che permettonsi, affin di convertirsi;
Morendo inemendato, gli è negata (*a*)
Sepoltura Chiesastica: l'è inabile
A benefici, e dignità di Chiesa, (*b*)
E di quelle ottenute, *per sententiam*
Si può privar, e non son suoi li frutti. (*c*)
Nè un Vescovo vitando i benefici
*Validè* conferisce, ma supponesi
Intruso quel provisto, e rassegnare
Deve quel beneficio, e i frutti ancora (*d*)
Restituir, che percepiti avesse.
Nè *in judicio* star possono i vitandi (*e*)
Da Giudici, da Attor, Procuratori,
O da Notari, o pur da Testimonj.
Nozze però contrar *de facto*, e fare
Professïon religiosa nissun Canone
Di nullità con pena a lor proibisce, (*f*)
Onde validi son: così i contratti,
E testamenti, e donazioni: eccetti
Gli Eretici, e color che i Cardinali
Ostilmente inseguiscon, che son privi (*g*)
Di facoltà per testamento fare.
Della minor gl'effetti, è il sol peccato
Mortal, se si comunica *in divinis*,
Venial, se in altre azion d'uman commercio,
Senza dispreggio; e priva anche il potere
Ricever Sagramenti il Censurato.



---

[a] *Cap. sacris de sepult.*
[b] *Cap. pastor. de Clerico excom.*
[c] *Cap. pastoralis §. verum de app.*
[d] *Cap. tanta de excess. Prælat.*
[e] *Cap. præsidentes de Hæret.*
[f] *Cap. significasti de sent. excom.*
[g] *Cap. Felicis de pœnis in 6.*

Comunicar si può colli vitandi
Sol per cause espressate in questo verso:
*Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.*
Che vuol dir, se per utile si parla
Col Censurato, a fin di convertirlo:
O per legge; se parla a lui la moglie;
Per soggezion; se parla il figlio, e 'l servo:
Per ignoranza; se chi parla ignora
Esser ligato quello di scomunica;
O per necessità, sì temporale,
Che spirital, o sia del Censurato
Tale necessitate; o di chi parla.
Chi assolver può dalla maggior scomunica,
E quali cause escusan dall'incorrerla
Si deduce da ciò, che detto abbiamo
Nel titol superior, parlando *in genere*.
Sol'aggiungi, che ancora il meto grave
Cadente in uom costante escusar suole,
Quindi i Cristian sorpresi dalli Turchi
Contro l'altri Cristian spingono i remi
E guidano le barche, ma il timore
Della morte l'escusa da censura;
Onde qualunque causa, ch'è potente
Ad escusare dal mortal peccato
Dalla censura ancora escusar deve.
Nota, che se un comunica con uomo
Di maggiore scomunica innodato
In *criminoso crimine*, vuò dire.
E' complice, e coopera al delitto
Per cui l'altro già fu scomunicato,
Alla stessa scomunica il soggetta (*a*)
Nel capitolo *nuper* Innocenzio,
Anzi se'l stesso Vescovo comunica,
Pure l'incorre, essendo universale;
Ed a chi riservata è quella prima,
Che si è emanata contro il Principale,
Riservata allo stesso è la seconda,
E chi assolver può l'un, pur l'altro assolve.

Se

(a) *Inn. III. in cap. nuper de sent. exc.*

Se si fa monitorio affin che scuoprasi
Chi è reo di furto, o di altro gran delitto,
Tenuti sono a rivelare i Scienti;
Se pur Sudditi son di chi emanare
Ha fatto il monitorio; se quel danno
O delitto non sia stato commesso
Nelli beni medemi de' Scienti,
Perchè posson tacer, dando il perdono
Al Reo: se non lo seppero *ex secreto*
Natural, come sono gl' Avvocati,
Chirurghi, Amici, Medici, e altri tali:
Se non risulta dallo rivelare
Grave danno alla vita, onore, o beni
Del rivelante: se il delitto, o furto
Non sia stato commesso da' parenti
Insino al quarto grado di esso Sciente:
( Purchè non si trattasse di alcun danno
Pubblico, e universal.) Se pur vi sono
Altre prove, od indizj del delitto: (*a*)
( Eccetta l'eresia, o simil causa
Di detrimento pubblico, o se trattisi
D' impedimento matrimoniale ) (*b*)
Se ha certezza del delitto; essendo
Nell' incertezza deobligato *ab onere*
*Revelandi*: Sicchè le sopradette
Cause escusan ogn'un dal rivelare. (*c*)
Qualora non si spiega se maggiore
Scomunica, o minor s'impone, allora
Della maggior s'intende, che si parla.



[a] *Cap. qualiter & quando de accus.*
[b] *Cap. postea de Sponsalib. 7.*
[c] *Clericat. Erot. Eccl. c. 158. de exc. q. 30.*

## TITOLO XIV.

*Della Scomunica contro i Violatori della Clausura, e Chiostri.*

Dopo la general, d'una speciale
Scomunica vò dir, quale s'incorre
Con violar la Clausura de' Moniali:
Material Clausura i muri sono (*a*)
E ferree crati, che lor tengon chiuse:
Ma Clausura formal è quella legge
Proibente alle Monache l'uscita;
Vietante a Secolar l'ingresso in Chiostro,
E l'accesso a parlar con esse, senza (*b*)
Legitima licenza, e causa urgente.
Dalla legge mosaica origin ebbe
Clausura tale, in cui presso del Tempio
Le Donzelle si stavan rinserrate,
Come di Anna si legge Profetessa, (*c*)
Che dì, e notte nel Tempio dimorava,
E in ogni secol poi di nostra legge
Vangelica vi fur Vergini in Chiostro,
Ma di Clausura gran rigor non vi era,
Poscia nel terzo decimo de' Secoli
Sedendo Bonifacio Ottavo, astrette (*d*)
Fur le moniali a non potere uscire
E dopo il Tridentino, ed altri Papi
Aggiunser pene, affin di mantenersi. (*e*)
In tre modi si viola la Clausura
De' Moniali, o coll'uscire di esse:
O coll'entrar qualche uom nella Clausura;
O coll'accesso *ad crates*, *sive ad portas*
Senza causa, e licenza, per discorrere.
Le pene dunque, a cui le Moniali
Incorrón coll'uscir dalla Clausura

( Fuor

(a) *L.* 3. §. *subvenit ff. ad Sen. Conf. Syll.*
(b) *Cap. perniciosam* 18. *q.* 12. (c) *Luca* 2. 36.
(d) *Cap. periculoso de statu Regul.*
(e) *Barbos. in Collect. DD. ad d. c. peric.*

( Fuor de' casi permessi ) è la scomunica (*a*)
*Latæ sententiæ* al Papa riservata :
La privazion de' gradi , o dignitati
Che hanno , e della dote ancor ch' aveano . (*b*)
Sì *de Jure Civili* , che *Canonico* .
Le stesse pene incorre , chi accompagna
Moniali fugitive , o le ricetta . (*c*)
Chi poi senza cagione giusta ; e senza
Legitima licenza entra in Clausùra ,
E pur chi l'introduce , o lo riceve
Incorre alla scomunica *ipso facto*
Al Papa riservata : onde nemmeno
Senza causa entrar ponno i Superiori
Sotto la pena istessa . Chi poi accostasi
Alle crati a parlar , oltre il peccato ,
Soggiace ad altre pene , che gl' editti
O sinodi de' Vescovi gl' impongono .
Le cause , per cui è lecito alle Monache
Uscir dalla Clausura son : L' incendio
Che s' attaccasse al loro Monastero ,
nI modo , che in periglio sian di morte :
Il tremuoto ; o alluvion di qualche fiume :
Guerra crudel , da cui certo si tema
Stragge delle Moniali , o pur del Chiostro :
Lepra , contaggio , e simil cause urgenti , (*d*)
Che la Comunità tutta sconquassano :
Se poi particolar Monica fusse
Di queste infetta , o simil morbo , il quale
Nocumento recar potesse a tutte ,
La sola infetta deve uscire , avuto
Dalla Congregazion prima il permesso ,
O se il tempo non vi è , dall'Ordinario . (*e*)



(a) *Bul. S. Pii V. incip. Decori* .
(b) *L. Deo nobis* 54. §. *hujus autem C. de Ep. & Cl. Cap. Abbates* 18. *q.* 2.
(c) *Barbos. in collect. DD. addendum cap. periculoso* .
(d) *Bull. S. Pii V. incip. decori* .
(e) *L. De nobis* 54. §. *hujus autem* C. *de Episc. & Cleric. cap. Abbates* 18. *q.*2.

E tal licenza ancor da Roma è d'uopo
Se per fondare un nuovo Monasterio (a)
Dalla Clausura uscir deve la Monaca.
Le cause per entrar l'uomo in Clausura
Sono quelli servizj necessarj
Che fanno gl'operaj, serve, artefici,
In Monastero; i portarobba, i rustici
Per zappare il giardino, i carrettieri
Per condur legni, grano, over legumi:
Li falegnami, e li fabricatori
Il Confessore, il Medico, il Chirurgo
Giusta i bisogni, e pur l'ancelle, e serve
Le son permesse; e Vergini educande,
E matrone divise da mariti
Ad arbitrio del Vescovo, ed essendo (b)
Previa sempre la già detta licenza.
Per l'accesso alle crate è necessario
Di chi s'accosta un buono nome, e fama,
Che vi sia causa necessaria, o onesta,
O parentela in primo, ed in secondo
Grado, e che il permetta l'Ordinario;
Se Regolari son però, che vogliono
Discorrere con Monache, a costoro
Sol quattro volte l'anno è ciò permesso
Dalla Sede Apostolica, e che sia
Colle parenti *usque ad secundum gradum*,
E con licenza ancor dell'Ordinario,
Quale li trasgressor quantunque esenti,
Od esenti che susser le Moniali
Punir può con censure: *ex bullis variis*. (c)
Dall'incorsa scomunica *ob ingressum*,
*Vel egressum* il Papa solo assolve;

O'l

(a) *Barbos. in collect. DD. ad cap.* 1. *de statu Regul.*
(b) *Barbos. alleg.* 102. *n.* 60. *Bonacin. Crispin. Giballin. aliique DD. com.*
(c) *Gr. XV. Inscrutabili: decr. Urb.* 8. *& Clem.IX. & Pign. t.* 5.

O'l Vescovo, se occulta fu l'uscita. (a)
O l'ingresso: nè ponno i Regolari
Assolver tal censura, perchè l'osta
Il decreto che fè Clemente Ottavo
In cui li tolse autorità d'assolvere (b)
Sette, de' casi al Papa riservati,
Tra quali v'è quel pure della Clausura.
Similmente le femine violanti
De' Regolari la clausura, entrando
Nelli lor Chiostri a malo fine, o buono,
O per curiosità, la pena incorrono
Di scomunica al Papa riservata,
Da cui neppure i Regolari assolvono.

## T I T O L O XV.

### *Dell' Interdetto Ecclesiastico.*

DElle censure la seconda specie
E' l'*Interdetto*, il quale vieta a' fedeli
Partecipar de' Sagramenti, uffizj
Divini, e sepultura ecclesiastica.
Triplice è l'Interdetto: *Personale*,
*Locale*, *misto*; Il Personale è quello,
Quale vieta ad alcun *passive*, *e active*
D'assistere a divini uffici, ed essere
Soggetto agl'altri effetti *in quovis loco*
Egli si sia: Local'è qualor vietasi
In luogo tal divini uffizj fare:
Il misto è quando le persone, e'l luogo
Assiem son interdette: essere ponno
Tutti tre General: Il personale
General tutte quante le persone
Comprende di quel luogo, o pur Diocesi,
Se tanto esprime ancor l' Interdicente,
Onde persone tali e dentro, e fuori

Del

(a) *Leg. apud Donatum t. 2. p. 3. & apud Pignat. t. 6. Const. 85.*
(b) *Ex Bulla S. Pii V. inc. Regularium Personarum,*

Del luogo, o di Diocesi non possono
Divini uffizj udir, dovunque sono. (a)
Li stranieri però, che in luogo tale
O Diocesi giungon, son esenti.
Se è general local, tutte comprende
Del luogo, o pur Diocesi le Chiese,
Onde fuor d'esse assister posson bene.
Il misto general persone, e luoghi
Comprendente, comprende tutti ancora
O che colpevol siano, o innocenti:
Col divario però, che l'innocenti,
Quali non dieder causa all'Interdetto
Fuor del luogo interdetto assister ponno
Ma non già li colpevoli, per cui
Tal censura emanossi. Speciale
O ver particolar talor si dice,
Quando luogo special, o tal persona
S'introduce, e non altra; perchè allora
Oltre tal luogo, e fuor di tal persona
Gl'altri luoghi e Persone esenti sono.
Onde se l'Interdetto è fatto al popolo
Il Clero non s'intende, perchè è pena; (b)
E interdicendo il Clero i Regolari,
E Moniali ancor vengono esclusi.
Di emanare Interdetti ha potestate
Il Papa in tutto l'orbe: I suoi legati
Ne'distretti di loro legazione:
I Primati, Patriarchi, ed Arcivescovi
Ne' lor Regni, e Provincie *respective*:
E nelle lor Diocesi li Vescovi,
Od Ordinarj aventi giurdizione.
Nota Mastrio, che i Vescovi emanando (c)
General Interdetto, esenti sono
Gl' ospiti, e li scolar che sono in Diocesi.
Acciocchè l'Interdetto si emanasse
Colpa grave v' è d'uopo, e contumacia

Com-

(a) *Cap. sentent. de sent. excom. in 6.*
(b) *Cap. quia periculosum de sent. exc. in 6.*
(c) *Disp. 13. n. 110.*

Commessa o dall'intiera communìa,
O maggior parte, o capo della terra.
L' Interdetto da se tre causa effetti: (*a*)
Priva de' Sagramenti; Sepoltura
Chiesastica; e di Sagre ancor funzioni.
Non tutti i Sagramenti però vietansi
Ma quei che di precetto sol bisognano,
Non quei che sono necessarj affatto
Com'è il battesmo, e ancor la penitenza;
E pur l' Eucaristia, ma qual Viatico.
L' altrui uffizj divini, s' è speciale
Il local Interdetto, in quel sol luogo
Si vietan, non negl' altri: e se Interdetto
E' local generale, onde le Chiese
Tutte sono interdette, in certi giorni
Si permettono pur divini uffiçj,
Com' è Pasqua, Natal, la Pentecoste,
E 'l dì dell' Assonzion, e Concezione (*b*)
Di nostra Donna: sian però le porte
Chiuse, nè [illegible] suonino campane
Organi, e [illegible]: Ma se misto ei fosse,
O pure personal universale,
In nissun giorno officiare è lecito.
Vero è però, che in tempo d' Interdetto (*c*)
General, si fan pur dell' *Ave* i segni,
Nel matutin, nel mezzo giorno, e sera;
La mensa benedicesi: si adora
Nel Santo Venerdì di Croce il Legno,
Si raccomandan l' anime a morienti,
E si predica, e fassi il Catechismo,
Ed ogni giurdizion sì temporale
Che spirital s'essercita per tutto. (*d*)
Circa la sepoltura, agl' Interdetti
Personalmente, ella è negata affatto; (*e*)

Ma

(a) *Bonac. de Interd. disp.* 5. *punct.* 3.
(b) *Mastr. d.* 13. *n.* 115.
(c) *Cap. si Civitas de sent. exc. in* 6.
(d) *Idem Mastr. l. c. n.* 17.
(e) *Cap. si Civitas cit.*

Ma nel local si vieta a quelli soli,
Che diedero il motivo all'interdetto.
Le pene, che s'incorron da i Violanti
L'interdetto son queste: I ministranti
E riceventi *Sagramenta vetita*
Peccano mortalmente, e sagrilegio
Commettono, anzi sono Irregolari
Tai ministranti, essendo eglino Cherici: (*a*)
Quei, ch'ascoltano in pubblico, o pur recitano
Divini uffizj, peccan mortalmente;
Li laici costringenti l'Ecclesiastici
A celebrar nel luogo, o pur in tempo (*b*)
Interdetto ne incorron la scomunica;
Come l'incorre ancor chi sepellisce
Difonti in luogo sagro, ch'è interdetto. (*c*)
Circa chi toglier può quest' Interdetti,
Distingui: o l'Interdetto è stato *ab homine*,
E non prefisse il tempo quanto ei duri, (*d*)
Ed allor chi lo pose, anche il rilascia,
O l'assolve: se *a jure* fu emanato
Allora, o l'è locale riservato
Al Papa, ed ei lo toglie: o riservato
Non è, e lo toglie il Vescovo: o Interdetto
E' Personale a niuno riservato
Ed ogni Confessor lo puote assolvere,
Sodisfatta la parte, o cauzion data
Di sodisfar, se fusse necessaria. (*e*)
Nota, che non sospendonsi gli effetti
Dell' Interdetto per l'appellazione,
Ma osservare si debbon pienamente
Finchè il Superior, *cognita causa*,
*Et servatis servandis*, lo rivochi. (*f*)
Nota pur, che diverso è l'Interdetto

Et

(a) *Cap. is cui de sent. exc. in 6.*
(b) *Clem. 2. de sent. exc. in 6.*
(c) *Clem. 1. de sepult.*
(d) *Cleric. Inst. Canon. de Interd.*
(e) *DD. apud Mastr. loc. cit. num.* 121.
(f) *Cap. ad hæc quoniam de Appell.*

*Et cessatio a divinis:* qual si stila
Dalli Prelati impor *propter mærorem*
Di caso strano, e insolito accidente,
Che cessin li divini ufficj in Chiesa,
Ma censura non è, nè irregolari
Sono gl'inosservanti, benchè incorrano
La pena di scomunica: e durante (a)
Tal cessazion si posson sepellire
I fedeli Defonti in luogo sagro,
Purchè nel sepellir non vi sia canto,
Nè recita formal di uffizj, e preci. (b)

## TITOLO XVI.

### *Della Sospensione.*

LA terza specie or vien della censura,
Ed è la *Sospension*, per cui i Ministri (c)
Della Chiesa rimovonsi da qualche
Ecclesiastico atto a lor per altro
Conveniente, e ciò per qualche tempo.
Onde i soli Chiesastici ella liga.
Ed è doppia pur essa, *a jure* e *ab homine*.
La Sospension suol' esser alle fiate
Dal solo uffizio, e allor priva soltanto
Dell'offizio dell'Ordine, ed ancora
Della Giurisdizion: *Suspensio ab ordine*,
Della Giurisdizion privar non suole:
*Suspensio a beneficio*, del sol frutto
Di quello priva, non d'uffizio, o d'altro.
*Suspensio a beneficio, & ab officio*
Priva di tutte le anzidette cose:
E così è pur, se sospension si dice
Illimitata, che di tutto priva;
Altre volte *a Divinis* si sospende

E d'

(a) *Clem.* 1. *de sent. exc. in 6.*
(b) *Mastr. ib. num.* 124. & 125.
(c) *Cleric. Inst. Can. l.* 4. *tit.* 17. *de Suspens. per tot.*

E d'ordine vuol dir, sicchè non puote
Così *a Pontificalibus* sospeso
Un Vescovo, *private* egli ben celebra,
E ogn'altro fa, che addobbi Pontifici
Non richiede *de jure*, o *consuetudine*,
Quando il tempo si limita in cui duri,
Elasso il tempo, cessa allor pur ella;
Ma se ciò non esprime, dee levarla
O chi l'impose, o chi egli ha delegato,
Chi vien sospeso dall'inferiore
Ordine, neppur può il Superiore
Esercitar; ma dal maggior sospeso,
Com'è dal Sacerdozio, non s'intende
Degl'altri inferior l'uso vietato.
Per impor sospension, la Giurdizione
Su del sospeso si richiede, e in esso
La colpa, o contumacia; con divario,
Che se per colpa già passata alcuno
Sospeso vien, ben ha porzion di frutti:
Ma se per contumacia, niente affatto
Dal beneficio avrà, da cui è sospeso.
Perchè stà a lui la contumacia togliere,
Chi d'officio è sospeso, ovunque ei sia
Resta sospeso, s'ella fu emanata
Senza terminazion del tale luogo.
Senza colpa alle fiate ancor s'incorre
La sospension, com'è in colui, che avanti
L'età debita gl'Ordin ricevette (*a*)
Senza sua scienza; o della sospensione,
O dell'età, che non sapea qual'era
Da Canoni a tal'Ordin requisita.
Del sospeso *a Divinis* son gli effetti
Che se celebra o l'atto d'alcun Ordine
Sagro essercita, e' pecca mortalmente,
E irregolar divien; non s'è minore, (*b*)
L'atti di cui l'essercita anche il Laico.
L'atti giurdizional, che fa un sospeso

*Ab*

(a) *Cap. vel non est compos. de temp. ordin.*
(b) *Cap. is cui de sent. excom. in 6.*

*Ab officio*, son nulli *in foro utroque*,
Cioè nel foro esterno, ed in coscienza,
Se s' elligge il sospeso *ad beneficium*
Irrita, e nulla è ancor tal' elezione.
In Coro non si ammette a recitare
Le Divin Laudi; e se dal beneficio
E'alcun sospeso, e i frutti nondimeno
Seguita a percepir, mortale ha colpa.
*Si est suspensio a Divinis Generalis*
Di niun' Ordin l' ufficio può esseguire
Senza mortal peccato, e senza incorrere
L' irregolaritate ancor, s' è Sagro.
Dodeci sospension dette *a Divinis*
Vi sono *a jure* avverso quei Chiesastici
Circa il ricever Ordini: e son queste.
1. Se si fanno ordinar da qualche Vescovo
Che abbia fatta rinunzia al Vescovato.
2. O da Vescovo alieno *absque licentia*
Dell' Ordinario di chi fu ordinato.
3. O del proprio Ordinario Ordin riceve
Fuor di Diocesi, senz' aver avuta
Dal Diocesano pria licenza espressa.
4. Se il Vescovo ordinante era sospeso
O pur scomunicato. 5. Se chi fecesi
Ordinar, non avea l' età legitima.
6. O s' ordinò *extra tempora absque Brevi*.
7. O senza aver servato gl' interstizj.
8. O s' è ordinato *in Sacris*, senza titolo.
9. O *per saltum* 10. O dopo aver contratto
Nozze, benchè non l' abbia consumate.
11. Se il Cherico ordinato era interdetto,
Scomunicato, o pur sospeso egli era.
12. O sia stato ordinato alla per fine
Con dimissoria farsa dal Vicario
Capitolare *infra annum post vacantiam*. (*a*)
E scusan dall' incorrer sospensione
L' ignoranza invincibil *facti*, *aut juris*; (*b*)

E'l

(a) *Cap. Sanctorum* 70. *dist.*
(b) *Cap.* 2. *de constit.*

E'l meto grave di mal grave ancora
Nella vita, ed onor, nel corpo, o beni;
Quando però l'azione a quale è annessa
La sospension non fusse ancor vietata
Per legge natural, che allor non scusa. (a)
Da tali sospension, se late sono
*Ab homine*, ed il tempo non è espresso,
Esso solo l'assolve, o a chi delega:
Se il tempo, o condizion è prefinita,
La condizion compiuta, o pure il tempo,
Cessa la sospension da se medema.
S'è sospensione *a jure*, e riservata
E'al Papa, egli l'assolve; o all'Ordinario
Ed ei l'assolve ancor, o il Delegato:
O a nissun si riserva, e allor si puote
Da chiunque Confessor (giusta altri) assolvere:
Ma opinion più vera, e ancor più tuta, (b)
E', che allora l'assolve l'Ordinario,
Che hà Giurisdizion contenziosa
Da cui ella deriva, ed a motivo
Ancor, che non ritarda, nè impedisce
La sospension d'assolvere i peccati,
Come fa la scomunica, onde quella
Non risanata a questo fin l'assolve
Qualunque Confessor, perchè senza essa
Nissun peccato assolvere egli puole.

## TITOLO XVII.

### *Dell' Irregolarità.*

PErchè per ordinario i Violatori
Di Sospension, Scomuniche, Interdetti
Irregolar divengon molte fiate,

D' Ir-

(a) *Cap. discretionem de eo, qui cognovit.*
(b) *Antonel. de reg. Eccl. lib. 2. c. 10. Silvest. verb. suspens. n. 8. Bonac. de censur. disp. 3. q. 5. pun. ult. n. 6. Dian. coord. tom. 5. tract. 3. resolut. 9.*

D' *Irregolarità* quì faccio un tocco;
La qual' è impedimento in ver canonico,
Che impedisce il ricever ordini altri,
E ricevuti essercitar pur vieta.
Onde non è censura, è inabiltate
Per decenza introdotta nella Chiesa,
Che senza vizio interno, e esterno ancora
I Ministri esser vuol del Sagro Altare.
L' Irregolarità da due sorgive
Deriva, dal delitto, o dal difetto:
Diece specie derivan dal difetto:
I. La prima *ex defectu Animæ*, e comprende
Li Pazzi, l' Epilettici, i Lunatici,
E li Neofiti in adulta etate (*a*)
Battezzai, a quai vietasi ordinarsi.
II. Per difetto di scienza è la seconda,
Onde gl' Illetterati affatto, escludonsi. (*b*)
III. La terza vien *ex corporis defectu*,
O per deformità, quale comprende
Nani, Zoppi, Gibbosi, e Mostruosi:
O pur per debiltate in qualche membro (*c*)
Principal, o morbo altro in ver notabile,
Morbo gallico, lepra, apoplessia, (*d*)
Circa che giudicar ben deve il Vescovo,
E per gl' Ermafroditi anch' è l' istesso.
IV. La quarta è per difetto de' natali,
E comprende gli Spurj, e gl' illegitimi,
Purchè non siano già legitimati (*e*)
Per dispensa, o per nozze susseguenti;
O se non professaron Religione,
Perchè all' Ordini allor possono ascendere
Non alle Prelature. Ma gl' Infanti (*f*)
Esposti, presumonsi legitimi



(a) *Cap. Neophit. dist.* 16.
(b) *Cap. Illibatos* 39.
(c) *Cap.* 1. *& seqq. dist.* 25.
(d) *Cap. tua nos de Cleric. ægrot.*
(e) *Cap. is qui, de filiis presbyter.*
(f) *Cap. ult. eod. tit. de filiis presb.*

Se non costa, che siano naturali. (*a*)
V. La quinta è per difetto dell'etate
In ciascuno degl'Ordin requisita,
Onde se alcuno pria dell'età debita (*b*)
S'ordina, l'Ordin vale, ma è sospeso
Dal suo essercizio infinchè l'età viene;
Ma s'essercita, è pure irregolare. (*c*)
VI. E' la sesta *ex defectu libertatis*,
E comprende li Servi, a cui si vietano
Gl'Ordini, se non pria son manumessi. (*d*)
Comprende ancora gli obbligati a i conti
Come son Tesorier, pubblici Erarj,
Esattor, Curatori, anch'e' Tutori
Di Pupilli, e minor, che pria di rendere
I conti, inabil sono a qualunque Ordine. (*e*)
VII. La settima *ex defectu lenitatis*,
E comprende coloro, i quai cooperano
A sentenze di morte; e sono i Giudici,
Scrivani, Accusator, Notari, e Testi: (*f*)
Come anche i Combattenti *in bello justo*
Aggressivo (perchè color, che pugnano (*g*)
In guerra giusta difensiva esentansi.)
L'incorron i Chirurghi, che fan tagli,
O bruggian membri, e i Medici pur anche. (*h*)
VIII. L'ottavo *est ex defectu Sacramenti*,
E comprende li Bigami, che due (*i*)
Ebbero Mogli, o vero una corrotta
D'altri, o vedova: ed anche se fu prima
Del Battesmo contratta bigamia,
Perchè il Battesmo bigamia non toglie.

IX.

---

[a] *Cap. 1. de Infant. expos.*
[b] *Trid. sess. 23. de ref. cap. 12.*
[c] *Clem. unic. de ætate: & qualit.*
[d] *Cap. Servorum & seqq. dist. 54.*
[e] *Cap. un. de oblig. ad ratiocinia.*
[f] *Cap. 1. dist. 51.*
[g] *Mastr. disputat. 13. n. 163.*
[h] *Cap. ad aures de ætat. & qualit.*
[i] *Cap. 1. & seqq. de bigam. non ordin. Cap. si quis viduam dist. 50.*

IX. Vien la nona *ex defectu bonæ famæ*,
E son tai gl' Istrioni, i Saltimbanchi,
Buffoni, Comedianti, Parasiti,
Di Meretrice pubblica i Figliuoli, (*a*)
Ed altri infami in qualunque altro modo.
X. La decima proviene dalla pubblica
Penitenza, che prima era già in uso; (*b*)
Ma oggi è disusata, e perciò cessa.
Dal delitto provengono altre diece;
I. E la prima comprende chi riceve, (*c*)
E chi *scienter dat denuò Baptismum*.
II. La seconda comprende i Violatori
Delle censure nel ricever gl' Ordini,
O nell' essercitarli: Quindi un Cherico (*d*)
Di Sospension, Scomunica, o Interdetto
Irretito, se essercita i suoi Ordini,
Irregolar diviene: e tal si rende
Se ad altri asceude, il sol Scomunicato, (*e*)
Ma non già l' Interdetto, o lo Sospeso.
III. La terza, se alcun faccisi ordinare
Da Vescovo sospeso, o pure eretico (*f*)
Denunciato, o ver scomunicato.
IV. La quarta, se ordinossi *simoniacè*. (*g*)
V. La quinta, se *furtivè* si è ordinato, (*h*)
Intrudendosi in mezzo agl' Ordinandi,
Senza l' esame, e senz' approvazione.
VI. La sesta se un' essercita *solemniter* (*i*)
L' azion di quell' Ordin, che non ave,
E molto più: se un Laico ciò facesse.
VII. La settima gl' Eretici, e l' Apostati

 O sian

---

[a] *Mastr. cit. disput. n.* 185.
[b] *Cap. placuit dist.* 50.
[c] *Cap. ex literarum de Apostat. & de reiter. Bapt.*
[d] *Cap. si quis Episcop.* 11. *quæst.* 3.
[e] *Mastr. d. disp.* 13. *n.* 146.
[f] *Cap. Daibertum.* 1. *q.* 7.
[g] *Extrav.* 2. *de Simon.*
[h] *Cap.* 1. *&* 2. *de eo, qui furtivè.*
[i] *Cap.* 1. *&* 2. *de Cler. non ordin.*

O ſian Cherici, o Laici, e i Ricettanti, (*a*)
Conſultori, Fautor, Figli, Nipoti.
VIII. L'ottava *Apoſtaſiam a Religione*
Comprende; onde un fuggiaſco Regolare,
Che l'abito laſciò non ſi promuove. (*b*)
IX. La nona tutti abbraccia quegl'infami
Per delitti commeſſi, cioè adulterj,
Inceſti, ratti, ſodomie, duelli,
Simonìe, ſortilegj, ſagrilegj,
E ſpergiuri, e rapine, ed aſſaſſinj
E ſimil' altri di tal fatta, quando
Per fatto, o per ſentenza ſon notorj. (*c*)
X. La decima provien dall' omicidio,
O di membro maggior mutilazione.
O fatti *voluntarie*, o pur a caſo, (*d*)
Se colpa precedette il caſo, e uſata
Non fu la diligenza; o pur l'azione,
Da cui provenne l'omicidio, s'era
Illecita. Se poſcia involontario
Fu onninamente, ed ogni diligenza
S'adoprò *irregularitas non currit*. (*e*)
Non giova ella però la diligenza
Uſata, s'era illecita l'azzione, (*f*)
D'onde mutilazion ne venne, o morte.
Anzi difende il Maſtrio incorrer puro. (*g*)
L'irregolarità li cooperanti
Compreſi in quelli verſi altrove detti:
*Juſſio*, *conſilium*, *conſenſus*, *palpo*, *recurſus*,
*Participans*, *mutui*, *non obſtans*, *non manifeſtans*,
Per ragion che anche fa, chi a far coopera;
Onde ugualmente punir ſuol la legge

Che

[a] *Cap.* 2. *de Hæret.*
[b] *Cap. fin. de Apoſtat.*
[c] *Cap. infames* 16. *q.* 1.
(d) *Cap. ult. de hom. in* 6.
(e) *Cap. ad audientiam*, & *cap. fin. de homicid.*
(f] *Cap. ſuſcepimus de homicid.*
(g) *D. diſp.* 13. *a n.* 143. *uſq. ad* 167.

Chi fa, e chi acconſente al mal, che faſſi. (*a*)
L'Irregolaritate in quattro modi
1. Si toglie: o pel Batteſmo, il quale leva
Irregolaritate da delitto (*b*)
Non da difetto già, proveniente,
Com'è la bigamia coll' altre dette.
2. O per la profeſſion di Religione,
Che irregolarità penal pur toglie
Di delitto, ma ſolo in quanto agl' ordini
Non già per dignitadi, e prelature.
3. O per la rimozion di quella cauſa,
Che l'induſſe: quindi è che l'ordinato
*Ante ætatem ſtatutam*, pervenendo
All' etate legitima, ella ceſſa.
Così gl' Illetterati, ſe periti
Diventan, non più ſono Irregolati.
4. O mediante legitima diſpenſa
Conceſſa da chi ha l'autoritate.
Di quei, che diſpenſar poſſono il primo
E' il Papa, che ave ſopra il *Jus* Canonico
Da cui furo introdotte, ogni potere. (*c*)
L' Arciveſcovo è un altro diſpenzante
Colli ſoggetti ſuoi: e pur con quelli
De' Suffraganei, ma qual' or ei viſata, (*d*)
O li conoſce *in grado appellationis*.
Li Veſcovi diſpenſan pur co' ſudditi
Nelle ſeguenti ſol: cioè nel difetto (*e*)
De' natali illegitimi, ed in quanto
Agl' ordini minor, non a maggiori,
E benéficj ſemplici; non altri:
In ſimilitudinaria bigamia (*f*)
Di chi nozze contraſſe con Sagro Ordine,
O ammogliato prendè moglie di nuovo

Vi-

(a) *Cap. notum ſit* 2. *q*. 1.
(b) *Trid. ſeſ.* 14. *cap.* 2.
(c) *Trid. ſeſ.* 14. *de Sacr. Pœnit. c.* 7.
(d) *Maſtr. ib. n.* 182. & *ibi DD.*
(e) *Cap.* 1. *de fil. Presbyt. in* 6.
(f) *Fagnan. in cap. nuper a nob. de Big.*

Vivente ancor la prima: anche dispensano
Nè difetti di corpo, o della scienza (a)
Se dubbio v'è, sian gravi, o pur leggieri,
Dichiarando esser levi, e così tacita
Dispensa fan per beneficj ed ordini; (b)
Così giusta il Trentin dispensan pure
Le irregolaritati da delitto
Occulto provenienti, e non dedotto
A foro contenzioso; o pur dedotto, (c)
Na non provato: eccetto *ex omicidio*
*Voluntario* perchè nel casuale,
E pur nel necessario sol commesso
Per propria defension, ma non servato
*Inculpatæ tutelæ moderamine*;
Ed in mutilazion di membro occulta, (d)
Che non son volontarj lor dispensano.
Parimenti i Prelati Regolari
Assolvono, e dispensano co' sudditi (e)
L'irregolaritade; eccettuando
L'omicidio anche occulto volontario,
Mutilazion di membri, e bigamia.
Li quinti son per anche i Confessori
Regolari, che han pure il privilegio
D' assolver chiunque loro penitente
( *In foro interno tantum* ) da qualunque
Irregolaritate da delitto
Occulto proveninente, eccettuando
Mutilazion di membri, bigamie,
Volontarj omicidj, anche se occulti: (f)
E tanto basti al Leggitor cortese
Per breve cognizion delle Canoniche
Istituzion, non già per appagare

De'

(a) *Pax Jordan. t.* 1. *l.* 3. *tit.* 6. *de Sacr. Ord. n.*228.
[b] *Trid. sess.* 24. *de ref. c.*6.
[c] *Mastr. loc. cit. n.* 182.
[d] *Idem Mastr. n.* 186.
[e] *Mastr. loc. cit. vigore Privil. Clem. IV. Bonif. IX. Eugen. IV.*
[f] *Cleric. dec.* 46. *de Pœnit. n.* 20. *ubi DD.*

De' dotti il genio grande, o d'istruire
In tutto i Studiosi, essendo molti
Gl' Autori, che *ex professo*, ed indiffuso
D'ogni materia qui compendiata,
( A cui loro rimetto ) han scrito appieno:
Ivi tutto averan, quì un tocco almeno.

*IL FINE.*

# INDICE
## DE' TITOLI.

Titolo I. *Del Jus, o sia Legge Canonica.* pag. 5
Tit. II. *Del Jus Divino, della Consuetudine, e della Costituzione.* 7
Tit. III. *Delle Costituzioni Ecclesiastiche.* 13
Tit. IV. *Del Jus delle Persone.* 17
Tit. V. *Del Sommo Pontefice, e de' Vescovi.* 19
Tit. VI. *Dell' Elezione.* 25
Tit. VII. *Chi può eligere, ed esser eletto.* 29
Tit. VIII. *Della Postulazione.* 30
Tit. IX. *Della Conferma dell' Elezione.* 31
Tit. X. *Della Consegrazione.* 32
Tit. XI. *Del Ricevimento, e Autorità del Pallio.* 34
Tit. XII. *Della Vita, e Onestà delli Prelati.* 35
Tit. XIII. *Dell' Uffizio dell' Arcidiacono.* 38
Tit. XIV. *Dell' Uffizio dell' Arciprete.* 39
Tit. XV. *Dell' Uffizio del Vicario.* 40
Tit. XVI. *Del Coadjutore.* 43
Tit. XVII. *De' Corepiscopi disusati.* 44
Tit. XVIII. *Della Traslazione.* ivi
Tit. XIX. *Della Rinunzia, o Rassegna.* 46
Tit. XX. *Della Deposizione, o Degradazione.* 48
Tit. XXI. *Delli Sacerdoti Inferiori.* 49
Tit. XXII. *Dell' Ordinati in Sacris.* 53
Tit. XXIII. *Delli Costituti* in Minoribus. 57
Tit. XXIV. *Cose comuni a Sacri, e Minori Ordini.* 59
Tit. XXV. *Di quei, che non posson promoversi.* 62
Tit. XXVI. *Delle Prebende, ed altri Beneficj.* 66
Tit. XXVII. *Delle Collazioni.* 68
Tit. XXVIII. *Delle Istituzioni, e Jus Patronato.* 75
Tit. XXIX. *De' Cherici, che non risiedono.* 80
Tit. XXX. *De' Regolari, e Monaci.* 81

LI-

## LIBRO II.


Tit. I. *Della divisíon delle cose.* 85
Tit. II. *De' Sacramenti in Genere.* 86
Tit. III. *Del Battesimo.* 95
Tit. IV. *Della Confermazione.* 105
Tit. V. *Delle Penitenze, e Remissioni.* 109
Tit. VI. *Del Sagramento dell' Eucaristia.* 125
Tit. VII. *Del Sagramento dell' Estrema Unzione.* 139
Tit. VIII. *Del Sagramento dell' Ordine.* 145
Tit. IX. *Del Sagramento del Matrimonio.* 152
Tit. X. *De' Sponsali.* 157
Tit. XI. *Delle Nozze.* 161
Tit. XII. *Quali cose impediscono le Nozze.* 163
Tit. XIII. *Della Triplice Parentela.* 171
Tit. XIV. *Del Matrimonio Clandestino.* 174
Tit. XV. *Di quei che accusar possono il Matrimonio, e contro lui attestare.* 178
Tit. XVI. *Del Divorzio.* 180
Tit. XVII. *Delle Cose Sante, Sagre, e Religiose.* 187
Tit. XVIII. *Del fabbricare, consegrare, e riparare Chiese, e Altari.* 189
Tit. XIX. *Dell' Union delle Chiese.* 193
Tit. XX. *Dell' Immunità, e Soggezion delle Chiese.* 195
Tit. XXI. *De' Censi, Esazioni, e Procure.* 198
Tit. XXII. *Delle Cappelle de' Monaci.* 200
Tit. XXIII. *Delle Case Religiose.* 201
Tit. XXIV. *Delle Sepolture.* 203
Tit. XXV. *Della Porzion Canonica.* 205
Tit. XXVI. *Delle Decime.* 208
Tit. XXVII. *Dell' Alienazione delle Cose Chiesastiche.* 211
Tit. XXVIII. *Del Peculio, Lasciti, e Successione de' Cherici.* 213


## LIBRO III.


Tit. I. *De' Giudizj, e della lor Divisione.* 216
Tit. II. *De' Procuratori.* 229
Tit. III. *De' Patti, e Transazioni.* 235


Tit.

Tit. IV. *Degli Arbitri.* 237
Tit. V. *Della Chiamata in Corte.* 240
Tit. VI. *Del Dolo, Contumacia, e Missione in possesso.* 246
Tit. VII. *Come si concepisce, e si presenta il Libello.* 249
Tit. VIII. *Dell' Eccezioni, e Repliche.* 451
Tit. IX. *Delle Scambievoli Petizioni.* 258
Tit. X. *Della Restituzione de' Spogliati.* 260
Tit. XI. *Della Contestazione della Lite.* 264
Tit. XII. *Del Giuramento di Calunnia.* 267
Tit. XIII. *Che pendente la lite non si facci novità.* 269
Tit. XIV. *Delle Pruove.* 271
Tit. XV. *Della Sentenza, e Cosa giudicata.* 280
Tit. XVI. *Dell' Effecuzion della Sentenza.* 283
Tit. XVII. *Delle Appellazioni.* 285
Tit. XVIII. *Della Restituzione per intiero.* 288

## LIBRO IV.

Tit. I. *Delle Accuse, Denuncie e Inquisizioni.* 291
Tit. II. *Della Purgazione.* 295
Tit. III. *Della Simonia.* 297
Tit. IV. *Degli Eretici, Scismatici, ed Apostati.* 302
Tit. V. *De' Sortileghi, Bestemmiatori, e Sagrileghi.* 305
Tit. VI. *Del Furto.* 316
Tit. VII. *Delle Usure.* 322
Tit. VIII. *Dell' Adulterj, ed altre illecite Congiunzioni.* 327
Tit. IX. *Della Falsità.* 333
Tit. X. *Dell' Omicidio.* 337
Tit. XI. *Delle Ingiurie, e Danno fatto.* 341
Tit. XII. *Delle Censure Ecclesiastiche.* 344
Tit. XIII. *Della Scomunica.* 350
Tit. XIV. *Della Scomunica contro i Violatori della Clausura, e Chiostri.* 356
Tit. XV. *Dell' Interdetto Ecclesiastico.* 359
Tit. XVI. *Della Sospensione.* 363
Tit. XVII. *Dell' Irregolarità.* 366